

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2018

**M.O.F. S.P.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEL CENTRO
AGRO-ALIMENTARE
ALL'INGROSSO DI FONDI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONDI LT VIALE PIEMONTE, 1

Numero REA: LT - 105169

Codice fiscale: 01704320595

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	39
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE	42
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	131

MOF Società Consortile per Azioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE PIEMONTE, 1 04022 FONDI (LT)
Codice Fiscale	01704320595
Numero Rea	01704320595 LT-105169
P.I.	01704320595
Capitale Sociale Euro	557.766
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	70.2
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	MOF S.c.p.a.
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.359	6.698
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	3.038.652	2.871.432
Totale immobilizzazioni immateriali	3.044.011	2.878.130
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	268.438	281.320
2) impianti e macchinario	35.931	48.349
3) attrezzature industriali e commerciali	5.669	10.294
4) altri beni	442.783	30.948
5) immobilizzazioni in corso e acconti	845.884	1.303.811
Totale immobilizzazioni materiali	1.598.705	1.674.722
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	9.175.454	9.175.454
d-bis) altre imprese	6.600	6.600
Totale partecipazioni	9.182.054	9.182.054
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	480.000	480.000
Totale crediti verso imprese controllate	480.000	480.000
Totale crediti	480.000	480.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.662.054	9.662.054
Totale immobilizzazioni (B)	14.304.770	14.214.906
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.599.311	1.553.825
Totale crediti verso clienti	1.599.311	1.553.825
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.210.429	4.536.203
Totale crediti verso imprese controllate	5.210.429	4.536.203
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	241.719	165.887
Totale crediti tributari	241.719	165.887
5-ter) imposte anticipate	56.529	11.982
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.265.131	2.456.205
Totale crediti verso altri	2.265.131	2.456.205
Totale crediti	9.373.118	8.724.102
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	0	-

v.2.9.5

MOF Società Consortile per Azioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	197.450	651.829
3) danaro e valori in cassa	9.228	5.831
Totale disponibilità liquide	206.678	657.660
Totale attivo circolante (C)	9.579.796	9.381.762
D) Ratei e risconti	983.763	972.557
Totale attivo	24.868.329	24.569.225
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	557.766	557.766
IV - Riserva legale	14.827	14.827
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	59.280	59.280
Totale altre riserve	59.280	59.280
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.483	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.632	3.483
Totale patrimonio netto	636.987	635.355
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	50.459	55.431
4) altri	10.896.190	10.738.180
Totale fondi per rischi ed oneri	10.946.649	10.793.611
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	502.006	482.321
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	397.547	397.547
Totale debiti verso soci per finanziamenti	397.547	397.547
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	897.559	879.105
Totale debiti verso banche	897.559	879.105
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.050	1.000
Totale acconti	1.050	1.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.333.818	5.706.201
Totale debiti verso fornitori	5.333.818	5.706.201
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.971	100.718
Totale debiti verso imprese controllate	13.971	100.718
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.046.793	1.882.467
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.606.500	1.327.152
Totale debiti tributari	3.653.293	3.209.619
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	184.726	328.767
esigibili oltre l'esercizio successivo	85.959	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	270.685	328.767
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	792.643	494.738
esigibili oltre l'esercizio successivo	165.158	187.269
Totale altri debiti	957.801	682.007

v.2.9.5

MOF Società Consortile per Azioni

Totale debiti	11.525.724	11.304.964
E) Ratei e risconti	1.256.962	1.352.974
Totale passivo	24.868.329	24.569.225

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.853.106	3.858.255
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.370.033	1.525.017
Totale altri ricavi e proventi	1.370.033	1.525.017
Totale valore della produzione	5.223.139	5.383.273
B) Costi della produzione		
7) per servizi	2.099.270	2.000.068
8) per godimento di beni di terzi	505.370	493.152
9) per il personale		
a) salari e stipendi	443.293	453.151
b) oneri sociali	173.296	178.909
c) trattamento di fine rapporto	38.826	36.098
e) altri costi	142.676	146.060
Totale costi per il personale	798.091	814.218
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.069.347	1.122.985
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.810	60.944
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.000	30.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.192.158	1.213.929
13) altri accantonamenti	158.010	340.412
14) oneri diversi di gestione	240.623	234.710
Totale costi della produzione	4.993.521	5.096.488
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	229.617	286.785
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	183.925	179.277
altri	8	1.473
Totale proventi diversi dai precedenti	183.934	180.749
Totale altri proventi finanziari	183.934	180.749
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	297.376	312.670
Totale interessi e altri oneri finanziari	297.376	312.670
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(113.442)	(131.920)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	116.175	154.864
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	164.061	156.788
imposte differite e anticipate	(49.518)	(5.407)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	114.543	151.381
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.632	3.483

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.632	3.483
Imposte sul reddito	114.543	151.381
Interessi passivi/(attivi)	113.442	131.920
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	229.617	286.785
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	172.723	420.826
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.157.158	1.183.929
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.329.880	1.604.755
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.559.498	1.891.539
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(45.486)	(5.320)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(372.383)	(320.474)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(11.206)	42.684
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(96.012)	(129.169)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(143.383)	(1.177.373)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(668.470)	(1.589.652)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	891.028	301.887
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(113.442)	(131.920)
Totale altre rettifiche	(113.442)	(131.920)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	777.586	169.967
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.793)	88.347
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.235.228)	(1.074.241)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	0
Disinvestimenti	-	960.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.247.021)	(25.894)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (Rimborso finanziamenti)	18.454	275.721
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	18.454	275.721
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(450.981)	419.793
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	651.829	235.510
Danaro e valori in cassa	5.831	2.357
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	657.660	237.866
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	197.450	651.829
Danaro e valori in cassa	9.228	5.831

v.2.9.5

MOF Società Consortile per Azioni

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	206.678	657.660
---	---------	---------

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	4.655.303	4.701.752
Altri incassi	1.264.021	1.395.848
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(2.103.089)	(2.981.083)
(Pagamenti al personale)	(798.091)	(814.218)
(Altri pagamenti)	(2.127.116)	(2.000.412)
(Imposte pagate sul reddito)	-	0
Interessi incassati/(pagati)	(113.442)	(131.920)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	777.586	169.967
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.793)	88.347
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.235.228)	(1.074.241)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	0
Disinvestimenti	-	960.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.247.021)	(25.894)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	18.454	275.721
(Rimborso finanziamenti)	-	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	18.454	275.721
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(450.981)	419.793
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	651.829	235.510
Danaro e valori in cassa	5.831	2.357
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	657.660	237.866
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	197.450	651.829
Danaro e valori in cassa	9.228	5.831
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	206.678	657.660

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio di esercizio è stato redatto in modo conforme alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015, che ha:

- dato attuazione alla Direttiva Europea 2013/34/UE in materia di redazione del bilancio d' esercizio, del bilancio consolidato e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;
- modificato la Direttiva 2006/43/CE e abrogato le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge; - modificato gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

Si compone quindi dei seguenti documenti:

- 1) Stato Patrimoniale (Attivo e Passivo);
- 2) Conto Economico;
- 3) Nota Integrativa;
- 4) Rendiconto Finanziario;
- 5) Relazione sulla gestione;
- 6) Relazione del Collegio Sindacale.

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015.

Considerato che la società MOF S.c.p.a., non quotata in borsa, è un gruppo, si è proceduto alla verifica dei limiti previsti ex art. 27 D.Lgs. 127/91, modificato dal D.Lgs. 139/2015, e si è riscontrato che la MOF S.c.p.a non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato non avendo superato per due esercizi successivi almeno due dei limiti previsti. Non si sono verificati "casi eccezionali" che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 C.C..

La Società ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Gli importi con cui sono state espone le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelli delle voci omonime iscritte nel bilancio relativo all'esercizio precedente.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

La società adotta il principio di costo e non di valutazione al "fair value" per le immobilizzazioni.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate a condizione che possano essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione.

Con riferimento alla data del 31.12.2018 si è proceduto alla capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie effettuate su beni di terzi, in quanto accrescono la vita utile residua del bene, come da relazione tecnica.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento sarà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, comma 1, n.3 C.C. eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

B.I.4. CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

- Costi per n. 2 licenze per la rivendita speciale tabacchi: 9 anni (durata della licenza) aliquota 11,11%;

B.I.7. ALTRE

- Progetto Filiera Corta Fuori Finanziamento: anni 5, aliquota 20%;

- Progetto Nuova logistica: anni 5, aliquota 20%;

- Manutenzione straordinaria su beni di terzi: si applica la medesima aliquota del bene sul quale è stato effettuato l'intervento di manutenzione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nelle Immobilizzazioni immateriali sono iscritte le poste riguardanti il Progetto "Filiera Corta" i cui commenti si rimandano alle pagine seguenti della presente nota integrativa, il nuovo progetto Rete Amico MOF per la vendita diretta al consumatore finale a sostegno degli interventi contenuti nel programma di rete ammesso al finanziamento della Regione Lazio, il progetto eco-ambientale, attivato a gennaio 2016 in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori, per la selezione ed il conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto nell'ambito del mercato, il progetto "Nuova logistica" che consiste nella realizzazione di un nuovo sistema di logistica integrata rispondente alle moderne dinamiche del commercio ortofrutticolo, capace di rendere più efficiente la movimentazione dei prodotti ed assicurare agli stessi l'allungamento dei tempi di conservazione, mantenendo in questa fase i massimi standard qualitativi merceologici e di sicurezza alimentare. Dal 2011, quindi, è pienamente entrata a regime la nuova logistica del Mercato che vede il pieno e convinto coinvolgimento collaborativo di tutti gli operatori del mercato, e che consente alla nostra struttura di poter pienamente rispondere alle esigenze della moderna distribuzione.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	134.703	163.733	47.354	4.576.263	10.216.035	15.138.088
Rivalutazioni	-	-	163	-	4.363.077	4.363.240

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(129.539)	(136.540)	(40.819)	(83.215)	(11.707.683)	(12.097.796)
Svalutazioni	(5.164)	(27.193)	-	(4.493.048)	-	(4.525.405)
Valore di bilancio	0	0	6.698	0	2.871.432	2.878.130
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	-	1.235.228	1.235.228
Ammortamento dell'esercizio	-	-	1.339	-	1.068.008	1.069.347
Totale variazioni	-	-	(1.339)	-	167.220	165.881
Valore di fine esercizio						
Costo	134.703	163.733	47.354	4.576.263	11.451.264	16.373.317
Rivalutazioni	-	-	163	-	4.363.077	4.363.240
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(129.539)	(136.540)	(42.158)	(83.215)	(12.775.691)	(13.167.143)
Svalutazioni	(5.164)	(27.193)	-	(4.493.048)	-	(4.525.405)
Valore di bilancio	0	0	5.359	0	3.038.652	3.044.011

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori.

I contributi in c/impianti sono stati imputati a conto economico tra gli "Altri ricavi e proventi" (voce "A5"), iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali e dal documento n.20 dei principi contabili internazionali (IAS). Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al lordo del contributo.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il piano di ammortamento sarà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

B.II.1) TERRENI E FABBRICATI

- Opere Civili: anni 33 e mesi 4, aliquota 3%;

B.II.2) IMPIANTI E MACCHINARIO

- Impianti Generici: anni 13 e mesi 4 - aliquota 7,5%;
- Impianti Specifici: anni 6 e mesi 8 - aliquota 15,00%;
- Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico: anni 5 - aliquota 20%;

B.II.3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

- Attrezzatura varia di produzione e di laboratorio: anni 6 e mesi 8 - aliquota 15,00%;

B.II.4) ALTRI BENI

- Mobili e dotazioni d'ufficio: anni 8 e mesi 4, aliquota 12%;
- Mobili e dotazioni fiere: anni 5, aliquota 20%;
- Macchine elettroniche d'ufficio - sistemi E.D.P.: anni 5, aliquota 20%;

B.II.5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

- Non assoggettati ad ammortamento o svalutazione.

Nella voce "Immobilizzazioni in corso e acconti", nel corso del 2018 sono stati ultimati i lavori commissionati alla IMOF S.c.p.a. relativamente all'automazione del pedaggio d'ingresso, la cui realizzazione è stata affidata alla società IBM, per l'importo di euro 466.264,71. Tale importo, quindi, è stato riclassificato tra le altre immobilizzazioni materiali e ammortizzato.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	671.163	1.589.839	1.016.767	1.579.371	2.553.813	7.410.952
Rivalutazioni	59.171	296.076	-	500.041	(1.116.265)	(260.977)
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(449.014)	(1.837.566)	(1.006.474)	(2.048.466)	-	(5.341.520)
Svalutazioni	-	-	-	-	(133.735)	(133.735)
Valore di bilancio	281.320	48.349	10.294	30.948	1.303.811	1.674.722
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	(469.720)	(10.001)	(479.721)
Ammortamento dell'esercizio	(12.883)	(12.418)	(4.625)	(57.885)	-	(87.811)
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	(467.929)	(467.929)
Totale variazioni	12.883	12.418	4.625	(411.835)	457.928	76.019
Valore di fine esercizio						
Costo	671.163	1.589.839	1.016.767	2.049.091	2.563.814	7.890.674
Rivalutazioni	59.171	296.076	-	500.041	(1.116.265)	(260.977)
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(461.897)	(1.849.984)	(1.011.099)	(2.106.351)	-	(5.429.331)
Svalutazioni	-	-	-	-	(601.664)	(601.664)
Valore di bilancio	268.438	35.931	5.669	442.783	845.884	1.598.705

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, comma 1, n.3 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Per quanto concerne le Immobilizzazioni materiali in corso si precisa che queste riguardano beni non ancora completati e/o che hanno presentato difformità rispetto a quanto commissionato.

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere il contratto di locazione finanziaria stipulato in data 20.06.2011 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

I beni in leasing sono rilevati in conformità con l'impostazione contabile coerente con l'attuale interpretazione legislativa in materia, che prevede l'imputazione dei canoni di leasing tra i costi dell'esercizio. L'adozione della metodologia finanziaria per la contabilizzazione dei contratti di cui trattasi avrebbe comportato l'iscrizione a conto economico degli interessi sul capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquistati in leasing, oltre all'evidenziazione dei beni stessi nell'attivo e del residuo debito nel passivo dello stato patrimoniale.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	4.101.165
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	390.587
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	104.145
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	3.760.302
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	84.870

Immobilizzazioni finanziarie

Per la voce "B)III. Immobilizzazioni finanziarie" le informazioni richieste sono contenute nella presente nota integrativa. Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano eventualmente esplicitati, per quanto riguarda gli importi, nei citati prospetti in forma tabellare e, per i motivi, nelle considerazioni riportate in premessa alla presente Nota.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico comprensive dei relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426, comma 1, del Codice civile, sono costituite da partecipazioni e crediti verso imprese controllate.

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	9.175.454	6.600	9.182.054
Valore di bilancio	9.175.454	6.600	9.182.054
Valore di fine esercizio			
Costo	9.175.454	6.600	9.182.054
Valore di bilancio	9.175.454	6.600	9.182.054

La partecipazione in IMOF S.c.p.a. è iscritta a costo storico. A tal riguardo si segnala che è in corso di definizione un atto transattivo tra IMOF, MOF e Regione, che tra l'altro statuisce la fusione per incorporazione della IMOF S.c.p.a. in MOF S.c.p.a..

Descrizione	Valore contabile
CONSORZIO COMITALY	1.500
ENERGY LAZIO	100
FONDAZIONE BIO CAMPUS	5.000
Totale	6.600

Le altre partecipazioni risultano iscritte a "costo storico"; tranne la partecipazione in Comitaly Spa, per la quale l'Organo amministrativo, nel 2009, a causa dell'avvenuta trasformazione della Comitaly Spa in Consorzio, ha provveduto ad adeguare il valore della partecipazione a quello alla data di trasformazione - 11.12.2009 -, pari a euro 177.810, ed a trasformare il valore della partecipazione, come da statuto del neo costituito Consorzio, quanto a euro 1.500 in fondo consortile e, quanto a euro 176.310, in "Riserva di sostegno consortile. La quota di fondo consortile, pari a euro 1.500 è stata allocata nelle "partecipazioni in altre imprese", mentre l'importo di euro 176.310 è stato allocato sotto la voce "Crediti verso altri", in quanto la stessa era stata destinata, come da Regolamento Consortile: "esclusivamente al sostegno finanziario delle attività del Consorzio, fermo restando che essa dovrà sempre rimanere

integra per tutta la durata del Consorzio”.

Poiché la Comitaly nel 2010 ha sospeso ogni attività commerciale propedeutica al raggiungimento degli scopi consortili, si è provveduto a compensare le partite a credito della MOF S.c.p.a. per “Riserva di sostegno consortile”, pari a euro 176.310 con quella a debito per versamento ex decimi capitale sottoscritto e non versato, pari a euro 139.800, ed il residuo credito di euro 36.510 è stato iscritto tra gli altri crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate	480.000	480.000	480.000
Totale crediti immobilizzati	480.000	480.000	480.000

Questi riguardano le “Somme vincolate a favore di IMOF su C/C BPF 40205 ed in particolare dell’importo che la Banca Popolare trattiene con cadenza mensile a titolo di vincolo pignoratorio per il pagamento delle rate di mutuo contratto da IMOF con Mediocredito di Roma – ora Unicredit – e che risultano quindi nell’indisponibilità aziendale. L’importo è stato quindi registrato tra le immobilizzazioni finanziarie ed ammonta, al 31 dicembre 2018, ad euro 480.000. Il saldo iscritto non ha subito variazioni rispetto al 31.12.2017, per l’effetto combinato delle ulteriori escussioni effettuate il 04.04.2018 e il 07.08.2018 da Unicredit per complessivi euro 960.000 e dell’ulteriore pegno maturato al 31.12.2018 di euro 960.000 trattenuto dalla Banca Popolare di Fondi. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella sezione “Operazioni effettuate con parti correlate”.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %
IMOF S.c.p.a.	FONDI	01448140598	17.043.180	(479.273)	4.152.223	2.159.156	52,00%
CONSORZIO AGRIMOF	FONDI	02397930591	610.000	256	615.029	305.000	50,00%
CONSORZIO GLOBAL QUALITY	FONDI	02565070592	10.000	169	38.418	8.000	80,00%

IMOF S.c.p.a.

I dati in tabella della IMOF S.c.p.a. si riferiscono al bilancio d’esercizio al 31.12.2018 approvato che presenta una perdita di esercizio pari ad euro -479.273 e perdite a nuovo per euro -12.498.054 determinando un patrimonio netto di euro 4.152.223.

La partecipazione in IMOF S.c.p.a. è iscritta a costo storico ed è pari ad euro 8.862.454.

A tal riguardo si segnala che il valore di carico della partecipazione detenuta dalla MOF S.c.p.a. nella controllata IMOF S.c.p.a. è stato oggetto di un parere di congruità rilasciato dal Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, che ha confermato la congruità dello stesso; il predetto parere si è basato in particolare sull’asseverazione dei dati valutativi di sostituzione relativi al patrimonio immobiliare di proprietà della IMOF S.c.p.a. oggetto di perizia di stima giurata in data 20 dicembre 2018 dall’Ing. Salvatore Pascarella, sulla quale l’Università ha attestato che relativamente “...alla quota di partecipazione detenuta dal socio MOF S.c.p.a. (52%) in IMOF S.c.p.a., si ritiene congruo il valore di carico della partecipazione iscritta nel progetto di bilancio”.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione sulla gestione.

CONSORZIO AGRIMOF

Nell’ambito del “Progetto Filiera Corta” è stato costituito il Consorzio Agrimof, di cui la MOF S.c.p.a. detiene il 50% del fondo consortile. Il Consorzio è stato costituito nel mese di settembre 2007 ed ha iniziato la sua attività nel mese di dicembre 2007. A febbraio 2019 il Consorzio ha approvato il rendiconto relativo all’anno 2018, che mostra un utile di euro 256.

CONSORZIO GLOBAL QUALITY

Come sarà ampiamente illustrato in sede di commento ai “Rapporti con entità correlate”, il Consorzio è stato costituito

nel mese di agosto 2010 ed ha iniziato la sua attività nel successivo mese di settembre. A febbraio 2019, il Consorzio ha approvato il suo rendiconto dell'anno 2018, che presenta un utile di euro 169 destinato dall'Assemblea dei Soci a riserva patrimoniale.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
CONSORZIO COMITALY	1.500
ENERGY LAZIO	100
FONDAZIONE BIO CAMPUS	5.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate

Descrizione	Valore contabile
IMOF SPA	480.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo. Il processo valutativo è stato posto in essere considerando ogni singola posizione creditoria. La composizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante risulta la seguente:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.553.825	45.486	1.599.311	1.599.311
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	4.536.203	674.226	5.210.429	5.210.429
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	165.887	75.832	241.719	241.719
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	11.982	44.546	56.529	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.456.205	(191.075)	2.265.131	2.265.131
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	8.724.102	649.016	9.373.118	9.316.589

Le variazioni "a saldo" di tutte le voci iscritte nei prospetti contabili di bilancio risultano prontamente ricavabili dal confronto dei due esercizi e di fatto esplicitate nello stesso schema di bilancio.

Si evidenziano le principali variazioni intervenute nell'attivo circolante:

- Crediti verso clienti registrano un incremento pari a euro 45.486 e sono così composti:

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Variazione nell'esercizio
1) VERSO CLIENTI	1.553.825	1.599.311	45.486

v.2.9.5

MOF Società Consortile per Azioni

> Crediti v/s Clienti	1.062.799	1.100.572	37.772
> Crediti X fatture da emettere	521.026	533.739	12.713
Meno - Fondo svalutazione crediti	-30.000	-35.000	-5.000

Tra i crediti verso Clienti sono presenti:

- Crediti in sofferenza relativi ad Operatori revocati euro 210.561
- Crediti di dubbia esigibilità euro 13.001

I Crediti in sofferenza sono relativi ad Operatori oggetto di provvedimento di revoca dell'assegnazione dello stand /spazio commerciale, per i quali sono in corso le procedure legali per il recupero del credito.

I "Crediti di dubbia esigibilità" sono quelli per i quali i legali ne hanno segnalato la difficoltà nel recupero.

Al 31.12.2018 a fronte sia dei "crediti in sofferenza" che di quelli di "dubbia esigibilità", sono state registrate perdite su crediti per euro 51.712 relative a quelle ditte che, alla stessa data, sono risultate definitivamente irreperibili o ditte per le quali si intende attivare l'istanza di fallimento. Al 31.12.2018 il "Fondo svalutazione crediti" è pari ad euro 35.000 a seguito del nuovo accantonamento dell'anno e degli utilizzi per la copertura delle perdite su crediti di cui sopra.

- Crediti verso Imprese controllate ammontano a complessivi euro 5.210.429 e sono così composti:

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Variazione nell'esercizio
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	4.536.203	5.210.429	674.226
> Crediti V/IMOF per anticipo	809.287	419.142	-390.145
> Credito V/IMOF per escussione pegno ed interessi	3.498.811	4.442.736	943.925
> Credito vs IMOF per Procedura Esecutiva IBM	65.177	188.425	123.247
> Credito V/IMOF per fatture da emettere	29.192	20.200	-8.992
> Credito V Cliente IMOF	0	6.191	6.191
> Credito V/IMOF per nota credito per lavori eseguiti	133.735	133.735	0

e registrano un incremento di euro 674.226 dovuto alle seguenti principali variazioni intervenute:

1. euro -390.145 per la diminuzione delle anticipazioni per fatture canoni e servizi erogate fino al 31.12.2018 a seguito delle compensazioni registrate;
2. euro +943.925 per l'incremento delle somme escusse sul conto corrente MOF nel corso del 2018 e degli interessi maturati al netto di un rimborso ricevuto ;
3. euro +123.247 per l'incremento del credito per indennità e spese anticipate relativamente alla procedura esecutiva del fornitore IBM attivata nei confronti della IMOF;

- Crediti tributari, pari ad euro 241.719, registrano un incremento di euro 75.832 a fronte sostanzialmente della diminuzione del credito IVA e all'incremento di quello relativo all'acconto delle imposte IRES e IRAP 2019, pari ad euro 117.216; i crediti per imposte anticipate attive, pari a euro 56.529, sono aumentati di euro 44.546. L'importo è stato determinato sulla base dell'identificazione delle differenze temporanee tra le attività e passività fiscali e civilistiche. Per tali differenze si conferma la ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le imposte anticipate sono state determinate applicando le aliquote Ires ed Irap previste nel periodo di imposta in cui ragionevolmente tale imposte si riverseranno.

- Altri Crediti ammontano a complessivi euro 2.265.131 e registrano un decremento di euro 191.075 derivante principalmente dalla diminuzione delle voci: "crediti verso GSE energia Fotovoltaico", e "crediti verso fornitori per

note credito da ricevere”.

In tale voce sono ricompresi i crediti V/la Regione Lazio per complessivi euro 1.150.897, per il cui commento si rimanda ai “Rapporti con entità correlate”, e il credito V/Acqualatina per euro 820.614 a fronte delle somme in contestazione oggetto di vertenza iscritte nella voce “debiti verso fornitori” illustrato nella sezione "Informazioni e notizie pervenute dopo la redazione del presente Bilancio di esercizio”.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	651.829	(454.379)	197.450
Denaro e altri valori in cassa	5.831	3.397	9.228
Totale disponibilità liquide	657.660	(450.982)	206.678

Le disponibilità finanziarie, al 31.12.2018, registrano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di complessivi euro 450.982.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	25.000	25.000
Risconti attivi	972.557	(13.794)	958.763
Totale ratei e risconti attivi	972.557	11.206	983.763

La diminuzione dei "Risconti attivi" discende dall'imputazione per competenza del Risconto connesso alla maxi-rata iniziale relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

I ratei attivi riguardano il rimborso della perizia relativa al sinistro della centrale frigorifera atteso dalla compagnia assicuratrice Cattolica.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Patrimonio netto

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale iscritto al 31 dicembre 2018, pari a 557.766 euro, è costituito da n.1080 azioni ordinarie di valore nominale pari a 516,45 e risulta, pertanto, interamente sottoscritto e versato.

RISERVE

La riserva legale esposta in bilancio ammonta ad euro 14.827.

ALTRE RISERVE

La riserva indivisibile esposta in bilancio ammonta ad euro 59.280.

UTILI PORTATI A NUOVO

Gli utili portati a nuovo esposti in bilancio ammontano ad euro 3.483.

PERDITE - UTILE D'ESERCIZIO

La società, al 31.12.2018, presenta un utile di euro 1.632.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi			
Capitale	557.766	-			557.766
Riserva legale	14.827	-			14.827
Altre riserve					
Varie altre riserve	59.280	-			59.280
Totale altre riserve	59.280	-			59.280
Utili (perdite) portati a nuovo	0	3.483			3.483
Utile (perdita) dell'esercizio	3.483	(1.851)	1.632	1.632	1.632
Totale patrimonio netto	635.355	1.632	1.632	1.632	636.987

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA INDIVISIBILE	59.280
Totale	59.280

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	557.766	
Riserva legale	14.827	A,B
Altre riserve		
Varie altre riserve	59.280	
Totale altre riserve	59.280	

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Totale	631.873	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Non si è proceduto ad apporre ad alcun vincolo sul patrimonio netto, relativamente ai Fondi per Imposte, in quanto la società ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale non può distribuire utili.

Fondi per rischi e oneri

La composizione ed i movimenti di tale fondo sono di seguito evidenziati:

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	55.431	10.738.180	10.793.611
Variazioni nell'esercizio			
Accantonamento nell'esercizio	-	158.010	158.010
Utilizzo nell'esercizio	(4.972)	-	(4.972)
Totale variazioni	4.972	158.010	162.982
Valore di fine esercizio	50.459	10.896.190	10.946.649

I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Con riferimento ai "Fondi per imposte", si precisa trattarsi di imposte di competenza dell'esercizio, che non risulteranno in sede di autoliquidazione delle imposte che verrà fatta in dichiarazione (IRES e IRAP) in quanto riguardanti componenti di reddito che concorreranno a formare il reddito imponibile nei futuri esercizi, quando le differenze temporanee verranno riassorbite.

Le variazioni significative, per rilevanza d'importo e per tipologia dei fatti amministrativi che le stesse sottendono, sono invece le seguenti:

Il saldo del "Fondo imposte differite" risulta così formatosi:

Saldo al 31-12-2017 55.431

Utilizzo fondo "imposte differite" (a riduzione voce 22) -4.972

Saldo al 31-12-2018 (Fondo per imposte differite) 50.459

- Per quanto concerne, infine, gli "Altri fondi":
- Fondo accantonamento per reintegro Beni di Terzi -- trattasi dell'accantonamento sui beni di proprietà IMOF detenuti dalla società ai sensi del contratto di affitto d'azienda del 17/02/2006 e successive modifiche e integrazioni (vedasi rapporti con Entità correlate – IMOF S.c.p.a.) nonché sui beni regionali oggetto della convenzione del 2/3/1995. Il fondo nel corso dell'esercizio si è incrementato di euro 113.010 a fronte degli accantonamenti prudenzialmente eseguiti.
 - Fondo accantonamento per rischi costi depurazione e fognatura -- trattasi di un accantonamento prudenziale sui costi previsti per il servizio di depurazione e fognatura per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, ancora in corso di definizione per complessivi euro 270.000.
 - Fondo rischi debito verso impresa Castelli -- trattasi di un accantonamento prudenziale (euro 53.218) per la posizione debitoria verso il fornitore, attualmente fallito, a fronte della contestazione ancora in corso di definizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	482.321
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	(37.008)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Utilizzo nell'esercizio	(17.323)
Totale variazioni	(19.685)
Valore di fine esercizio	502.006

Relativamente al "Trattamento Fine Rapporto" si segnala che nel corso del 2018 sono stati liquidati importi per euro 17.323.

Debiti

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	397.547	-	397.547	397.547	-	-
Debiti verso banche	879.105	18.454	897.559	897.559	-	-
Acconti	1.000	50	1.050	1.050	-	-
Debiti verso fornitori	5.706.201	(372.383)	5.333.818	5.333.818	-	-
Debiti verso imprese controllate	100.718	(86.747)	13.971	13.971	-	-
Debiti tributari	3.209.619	443.674	3.653.293	2.046.793	1.606.500	23.891
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	328.767	(58.082)	270.685	184.726	85.959	19.526
Altri debiti	682.007	275.794	957.801	792.643	165.158	165.158
Totale debiti	11.304.964	220.761	11.525.724	9.668.107	1.857.617	208.575

I debiti V/istituto di credito, pari ad euro 897.559, sono aumentati di euro 18.454 e derivano dall'utilizzo dell'anticipazione in conto corrente concessa dalla Banca Popolare di Fondi.

I debiti tributari, pari ad euro 3.653.293, registrano un incremento di euro 443.674 rispetto all'anno precedente: tutto ciò è dovuto alle difficoltà finanziarie in cui versa l'azienda, che non consentono il regolare versamento delle tasse di competenza. A tal proposito anche nel corso dell'anno 2018 la MOF S.c.p.a. ha attivato la rateizzazione dei tributi oggetto di titoli esecutivi e risulta in regola con il pagamento delle rate stabilite.

I debiti previdenziali ammontano ad euro 270.685 e sono diminuiti di euro 58.082 rispetto all'anno precedente, a fronte delle rateizzazioni concesse dall'Agenzia Riscossione che sono riclassificate tra i debiti tributari. Al 30 novembre 2018 è stata presentata all'Agenzia Riscossione l'istanza per aderire alla "rottamazione ter".

I debiti verso i Fornitori al 31.12.2018, pari ad euro 5.333.818, sono diminuiti di euro 372.383.

I debiti verso Imprese controllate, pari ad euro 13.971, hanno registrato un decremento di euro 86.747 e riguardano i costi del personale in distacco non ancora pagati al 31.12.2018.

La voce "Altri debiti", pari a complessivi euro 957.801, è aumentata complessivamente di euro 275.794 rispetto al 31.12.2017. Tale aumento deriva dall'effetto combinato delle seguenti principali voci:

1. Cauzioni da clienti (euro 165.158) registra un decremento di euro 22.111 derivante dalle restituzioni effettuate nel 2018;
2. Debito V/Componenti Consiglio di Amministrazione (euro 189.002) evidenzia un incremento di euro 156.758 per le competenze maturate al 31.12.2018.
3. Debito V/Collegio Sindacale (euro 77.421) evidenzia un incremento di euro 24.414 per le competenze maturate al 31.12.2018.
4. Debiti V/collaboratori (euro 157.000) evidenzia un incremento di euro 78.500 per le competenze maturate al 31.12.2018;
5. Debito V/Avv. Iucci per indennità provvisoria procedura IBM (euro 60.000) - Trattasi dell'indennità relativa alla

procedura esecutiva attivata dal fornitore IBM nei confronti della IMOF S.c.p.a. e dovuta dalla MOF S.c.p.a. come terzo occupatario al custode giudiziario per le mensilità non corrisposte.

.

Si espongono i debiti con durata residua superiore a 5 anni:

Cauzioni da operatori euro 165.158

Debiti tributari oggetto di rateizzazioni euro 23.891

Debiti verso istituti previdenziali oggetto di rateizzazioni euro 19.526

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non sono presenti debiti verso imprese o soggetti esteri.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Il prestito da socio EUROMOF (euro 397.547) è destinato ad assolvere l'obbligo della copertura della futura emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile, la cui emissione, originariamente prevista dal piano economico-finanziario, approvato il 16.12.2005, doveva avvenire nel 2013.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi.

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono proventi od oneri contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. Condizione necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o di oneri comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo. La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-temporale espresso dall'articolo 2423 bis n.3 C.C., determina quindi una ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	1.352.974	(96.012)	1.256.962
Totale ratei e risconti passivi	1.352.974	(96.012)	1.256.962

Nota integrativa, conto economico

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano così ripartibili in funzione delle categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Canoni Stand	1.721.102
Pedaggi	836.448
Altri canoni	304.394
Servizi di mercato	184.083
Rimborso consumi	805.852
Entrate varie	1.225
Totale	3.853.106

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono complessivamente in linea con quelli dell'esercizio precedente, evidenziando alcune variazioni nelle singole voci che li compongono:

- la sostanziale invarianza dei ricavi "Canoni Stand operatori commerciali";
- la diminuzione di circa euro 25.630 dei ricavi da "Pedaggi di ingresso" a parità di tariffe;
- la sostanziale invarianza dei ricavi per "Altri canoni" ;
- il lieve aumento del 6,6% dei "Servizi di mercato" derivante essenzialmente dall'aumento degli ingressi dei mediatori MOF;
- il lieve aumento del 2% dei "Rimborsi Consumi" a fronte dell'incremento del costo dell'energia elettrica.

Altri ricavi e proventi

Al valore della produzione concorre in maniera significativa la voce degli Altri ricavi e Proventi per circa euro 1.370.033 ed in particolare i contributi erogati dal GSE relativi alla produzione dell'energia dell'impianto fotovoltaico pari ad euro 911.365.

Il valore della produzione si attesta complessivamente ad euro 5.223.139, registrando un decremento di euro 160.134.

Costi della produzione

Nei seguenti prospetti vengono riportati i dettagli delle principali voci che hanno concorso alla determinazione dei costi di produzione.

COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi, alla data del 31.12.2018, ammontano complessivamente a euro 2.099.270 e sono aumentati di euro 99.202 rispetto all'esercizio precedente. Di seguito riportiamo le principali voci dei costi per servizi (in migliaia di euro):

	Anno 2018	Anno 2017
- Spese per fornitura energia elettrica	569.782	517.102
- Spese per pulizia e ambiente	96.000	102.300
- Affidamento servizi di vigilanza	495.257	480.637

- Consulenze	164.309	135.783
- Manutenzioni	335.788	330.563
- Assicurazioni	73.296	73.277
- Analisi di laboratorio	27.557	29.909

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI

Tale voce è data quasi esclusivamente da:

1. canone di affitto di azienda; con l'approvazione del nuovo piano economico finanziario era stato stabilito a carico della MOF S.c.p.a., un canone straordinario per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 di 400 mila euro e un canone ordinario per gli anni successivi di euro 120.000, rivalutabili ISTAT. Anche per l'esercizio 2018 il canone di fitto di azienda è risultato di 141.559 mila euro circa;
2. canoni dei beni in leasing, oggetto del contratto di leasing finanziario effettuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. I dati relativi al citato contratto di leasing sono ampiamente illustrati nella presente nota integrativa.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale al 31.12.2018 sono pari a complessivi euro 798.091 e risultano sostanzialmente invariati rispetto al dato dell'anno 2017.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti, esclusivamente ordinari, sono stati calcolati sulla base delle aliquote che tengono conto della vita utile, del grado di utilizzo e dello stato di manutenzione delle varie categorie di cespiti in quanto ritenute rappresentative della vita residua del bene alla data del 31.12.2018.

Si segnala, altresì che l'ammortamento delle manutenzioni straordinarie realizzate sui beni di proprietà della IMOF di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato utilizzando le stesse aliquote dei beni a cui si riferiscono. Mentre, per le manutenzioni straordinarie realizzate sui beni di proprietà della Regione Lazio non si è proceduto ad effettuare gli ammortamenti in quanto è previsto dall'art. 4 della legge regionale 12/2014 che il costo di investimento rimarrà totalmente a carico della stessa Regione Lazio.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali hanno registrato un decremento di euro 53.637 principalmente a seguito del decremento indotto dal "Progetto Nuova Logistica".

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono aumentati di euro 26.867 a seguito dell'effetto combinato dell'entrata in ammortamento dei beni relativi all'automazione del pedaggio d'ingresso e del completamento del processo di ammortamento di altri cespiti.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Trattasi degli accantonamenti prudenziali al Fondo reintegro beni di Terzi, relativi ai beni oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda con la IMOF S.c.p.a. del 17/02/2006 e successive modifiche e integrazioni, nell'esercizio in questione si è proceduto ad effettuare un accantonamento pari ad euro 113.010. Inoltre tale voce include l'accantonamento per costi di depurazione fognature per euro 45.000.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Al 31.12.2018 tali oneri sono pari a euro 240.623 e registrano un incremento di euro 5.913 e risultano in linea rispetto all'esercizio precedente; l'incremento deriva principalmente dall'effetto combinato dell'aumento dell'indennità per la procedura esecutiva IBM vs IMOF (EURO 60.000) e nel contempo della diminuzione delle altre spese per provvedimenti giudiziali connessi alle controversie in corso (euro -16.734) e delle perdite su crediti (euro -41.968).

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate	183.925
Da altri	8
Totale	183.934

PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE

Tale voce riguarda gli interessi maturati sulle somme vincolate a favore IMOF S.c.p.a. per il pegno ex MCC. Come già descritto, a seguito del mancato pagamento da parte della controllata IMOF dell'ultima rata di mutuo scaduta il 31.12.2013, prevista dal contratto di mutuo stipulato tra la IMOF ed il Mediocredito di Roma Spa (ora Unicredit Spa), nel quale la MOF S.c.p.a. è intervenuta a titolo di garante, la Banca Popolare di Fondi, in qualità di custode del pegno previsto, ha continuato a mantenere il vincolo pignoratorio di euro 80.000 mensili sul conto corrente della MOF S.c.p.a.. In data 20.08.2015, 28.06.2017, 23.10.2017, 04.04.2018 e 07.08.2018, su richiesta di Unicredit Spa, la Banca Popolare di Fondi ha provveduto a pagare alla stessa Unicredit Spa, la somma complessiva di euro 4.800.000, di cui euro 960.000 nel 2018, pari a numero 60 dei predetti pignoramenti mensili di euro 80.000.

L'importo di euro 183.925 rappresenta gli interessi sulle somme pignorate e rese indisponibili alla MOF S.c.p.a. nel periodo 01.01.2018 al 31.12.2018, dedotti gli acconti, calcolati al tasso effettivo annuo previsto del 4,75% e riaddebitati alla controllata IMOF S.c.p.a..

PROVENTI DA ALTRI

Trattasi di interessi su C/C e depositi bancari per euro 8.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	37.838
Altri	259.538
Totale	297.376

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIATORI

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce "C17" dello schema di Conto Economico di cui all'art. 2425 c.c. è la seguente:

- per debito V/soci – voce D3) del passivo per euro 27.670;
- per debiti verso banche - voce "D 4)" del passivo per euro 37.838;
- per debiti tributari – voce "D12)" del passivo per euro 145.741 (interessi e sanzioni);
- Altri debiti – voce "D14)" del passivo per euro 477;
- per leasing impianto fotovoltaico per euro 85.650.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

A seguito dell'adeguamento alle nuove disposizioni di legge in materia di Bilancio, si è provveduto alla riclassificazione delle poste straordinarie:

Voce di ricavo	Importo	Natura
ALTRI RICAVI	79.722	Ricavi straordinari

Trattasi di:

- Euro 19.158 per l'imputazione di differenze positive a seguito di operazioni definite fino al 31.12.2018;
- Euro 2.798 per l'imputazione di differenze positive a seguito della quadratura delle imposte;
- Euro 57.766 trattasi di una rettifica contabile per la maggiore imputazione di costi di consulenze negli esercizi precedenti.

Voce di costo	Importo
ONERI DI GESTIONE	943

Tali voci riguardano costi di competenza di esercizi precedenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte al 31.12.2018 sono state iscritte in bilancio complessivamente per l'importo di euro 116.175 e comprendono le imposte correnti sul reddito e la rilevazione della fiscalità differita; specificatamente l'importo di euro 122.416 a titolo di IRES, l'importo di euro 41.645 a titolo di IRAP e il saldo delle imposte differite e anticipate di euro -49.518. Le imposte correnti iscritte a titolo di IRES ed IRAP tengono conto delle variazioni fiscali previste dalla apposita normativa.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, è rilevabile dall'analisi dei prospetti che seguono:

	Numero medio
Dirigenti	2
Quadri	1
Impiegati	5
Totale Dipendenti	8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, alla data del 31.12.2018, cumulativamente per ciascuna categoria, risulta il seguente:

- per n° 3 membri del Consiglio di Amministrazione fino al 02.03.2018 e per n° 5 membri del Consiglio di Amministrazione dal 03.03.2018 al 31.12.2018, euro 172.044;
- per n° 3 membri del Collegio Sindacale euro 26.742, di cui per il controllo contabile euro 5.631.

Categorie di azioni emesse dalla società

Alla data del 31.12.2018, il capitale sociale deliberato ammonta a euro 557.766, interamente sottoscritto e versato anche a seguito della conversione delle obbligazioni avvenuta il 11.06.2015.

Il capitale sottoscritto è suddiviso complessivamente in 1.080 azioni ordinarie del valore nominale di euro 516,45 ciascuna. Le azioni sono di categoria "A" e "B" e conferiscono ai rispettivi possessori analoghi diritti ed obblighi.

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Azioni ordinarie	1.080	557.766	1.080	557.766
Totale	1.080	557.766	1.080	557.766

Titoli emessi dalla società

Al 31.12.2018 la società non ha emesso strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346 c.c..

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Garanzie reali prestate – In questa voce sono riportate le garanzie reali prestate, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, dalla MOF S.c.p.a. nei confronti della IMOF S.c.p.a. ed a favore del Mediocredito di Roma (MCC) – Istituto finanziatore dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione del Centro Agro alimentare all'ingrosso di Fondi.

In particolare, la MOF S.c.p.a., all'atto di sottoscrizione del contratto di mutuo ha prestato una fideiussione dell'importo di euro 31.255.972 (corrispondente a 60,5 miliardi di lire), in favore della IMOF S.c.p.a..

E' presente, inoltre, una polizza fideiussoria a garanzia IMOF per l'atto di transazione con l'Ing. Baroncini, per euro 96.034 con scadenza il 30 giugno 2019.

Relativamente ai beni di terzi in deposito

Beni oggetto del nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la IMOF S.c.p.a. - con decorrenza dal 1° gennaio 2005, i beni oggetto di questo contratto ammontano a euro 25.562.235, al netto dei contributi a fondo perduto

di cui alla L. 41/86. Il nuovo contratto riguarda sia le opere realizzate sui terreni di proprietà della IMOF S.c.p.a. (già oggetto del precedente contratto di affitto d'azienda), sia le opere realizzate sulla parte ristrutturata del Centro e precedentemente concesse in base all' "Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" del 2 marzo 1995 stipulato fra la Regione Lazio, la IMOF S.c.p.a. e la MOF S.c.p.a.

Beni trasferiti dal Commissario Regionale - trattasi dei beni, attrezzature ecc. trasferiti dal Commissario Regionale del MOF, precedente Ente gestore, all'atto dell'insediamento della gestione della MOF S.c.p.a.. Tali beni poiché non sono stati valutati all'atto della consegna sono stati inseriti nei conti d'ordine per 1 centesimo di euro, ma dettagliatamente riportati nel libro degli inventari.

Progetto "Filiera Corta" – Arredi - euro 107.152 - nell'ambito del progetto "Filiera Corta" sono stati realizzati arredi ed allestimenti, che sono allocati presso i punti vendita.

Attività potenziali

REGIONE Lazio – crediti verso Gestione Commissariale

- Vertenza ex soci Coop. Best Service – credito per euro 1.829.825 (oltre al credito iscritto nell'attivo patrimoniale pari ad euro 1.009.069) per il cui commento a questa voce si rimanda a quanto riportato in sede di commento alla voce "Credito V/ Regione Lazio – vertenza ex soci Best Service" nella sezione "Informazioni sulle operazioni con parti correlate".

- Cauzioni, TFR e dott. Gravina- euro 59.112 (oltre al credito iscritto nell'attivo patrimoniale pari ad euro 141.828); per il commento a questa voce si rimanda al commento alla voce "Credito V/ Regione Lazio gestione commissariale" nella sezione "Informazioni sulle operazioni con parti correlate".

REGIONE Lazio – Contributo Legge Regionale n. 8/2002 art. 77 - euro 4.000.000; per il commento a questa voce si rimanda a quanto riportato in sede di commento alla voce "Credito V/ Regione Lazio – "Contributo Legge Regionale n. 8/2002 art. 77" nella sezione "Informazioni sulle operazioni con parti correlate"

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative, ed in particolare quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008, n. 173, in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio 2018, ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate. Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza. Le tipologie di parti correlate, significative per la società, comprendono:

- le società controllate;
- ente pubblico – socio;
- le società collegate;
- amministratori e alta direzione della società "key management personnel".

Rapporti con entità correlate

Nello svolgimento delle proprie attività la Società intrattiene rapporti con le seguenti entità correlate:

IMOF S.c.p.a.

Società controllata e di cui tutti i soci (Regione Lazio, Camera di Commercio di Latina, Comune di Fondi, Euromof) della MOF S.c.p.a. detengono quote azionarie, insieme con altri soci.

REGIONE LAZIO

Socio della MOF S.c.p.a. e della controllata IMOF S.c.p.a. e proprietario del vecchio immobile "mercato ortofrutticolo di Fondi" che costituisce quota parte del Complesso Immobiliare Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

EUROMOF

Unico Socio privato di categoria "B" della MOF Scpa e della controllata IMOF Scpa, che associa tutte le Organizzazioni di categoria degli operatori presenti nel MOF e promotori e sostenitori diretti dell'iniziativa di realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, nonché la quasi totalità dei predetti operatori e possessore della maggioranza della stessa MOF Scpa..

AGROFONDI Consorzio a r.l.

Consorzio che raggruppa gran parte degli operatori del MOF, e possessore, a sua volta, della maggioranza di Euromof.

Consorzio AGRIMOF

Consorzio costituito nell'ambito del progetto "Filiera Corta".

Consorzio Global Quality

Consorzio costituito per lo sviluppo della qualità certificata e la gestione del laboratorio d'analisi.

AGROFRUTTA.UNO Srl

Operatore commerciale – assegnatario di stand/spazio commerciale nel MOF il cui amministratore unico-legale rappresentante è amministratore della MOF S.c.p.a..

F.Ili Pinto srl

Operatore commerciale – assegnatario di stand/spazio commerciale nel MOF il cui Presidente del Consiglio d'amministrazione-legale rappresentante è amministratore della MOF S.c.p.a..

1. IMOF S.c.p.a.:

L'attività della Società è regolata, nei suoi tratti essenziali, dall' "Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" del 2 marzo 1995 stipulato fra la Regione Lazio, la IMOF S.c.p.a. e la MOF S.c.p.a. e successive modifiche ed integrazioni, che affida alla IMOF S.c.p.a. la responsabilità per l'ampliamento del mercato ed alla MOF S.c.p.a. la gestione del mercato stesso e del nuovo Centro agroalimentare secondo direttive predefinite. A seguito del medesimo Atto di Concessione, la IMOF S.c.p.a. ha provveduto, a sua volta, ad affidare la gestione del mercato di Fondi e del nuovo Centro agroalimentare alla MOF S.c.p.a., dietro pagamento di un canone che originariamente è stato determinato dal suindicato Atto in Lire 70.000.000 (euro 36.152), elevato a Lire 130.000.000 (euro 67.139) dal primo anno in cui la IMOF S.c.p.a. ha dato effettivo inizio all'esecuzione del progetto di ristrutturazione e di ampliamento ammesso a finanziamento, ed infine elevato a Lire 200.000.000 (euro 103.291) a partire dal secondo anno successivo a tale inizio.

Le rispettive Assemblee dei Soci, di IMOF S.c.p.a. e MOF S.c.p.a., in data 29.10.1997, hanno approvato un piano economico-finanziario, relativo al periodo 1996-2012, che ha disciplinato i rapporti tra le due società fissando il canone complessivo a favore della IMOF in Lire 250.000.000 (euro 129.114) di cui Lire 100.000.000 (euro 51.645) per la parte di ristrutturazione di proprietà regionale e Lire 150.000.000 (euro 77.468) per la parte di ampliamento per la quale venne attivato uno specifico contratto di affitto di ramo d'azienda denominato "Nuovo MOF".

Le medesime rispettive Assemblee dei Soci, di IMOF S.c.p.a. e MOF S.c.p.a., in data 16.12.2005, hanno approvato un nuovo piano economico-finanziario, relativo al periodo 2005 – 2024, che ha diversamente disciplinato i rapporti tra le due società.

Dal 1 Gennaio 2005, si è risolto un precedente "Contratto di affitto d'azienda Nuovo MOF" stipulato in data 27 marzo 1998, ed è iniziato a decorrere il nuovo "Contratto di affitto di ramo d'azienda" stipulato, sempre con la IMOF S.c.p.a., in data 30 dicembre 2005, ricomprendente l'intero nuovo Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi realizzato, sia per la parte di ristrutturazione di proprietà della Regione Lazio che per la parte di ampliamento di proprietà IMOF; le principali condizioni contrattuali sono state: la durata (art. 3): dal 01.01.2005 al 31.12.2013, con tacito rinnovo alla scadenza; il canone (art. 4): 120.000 euro annui, con adeguamento annuale ISTAT, con completo assorbimento dell'importo del canone di cui all'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione"; manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 7) a carico della MOF S.c.p.a..

Per il triennio 2005 – 2007, la MOF S.c.p.a. ha altresì corrisposto un canone straordinario annuo di euro 400.000, giusto quanto stabilito dal nuovo piano economico-finanziario relativo al periodo 2005 – 2024, approvato dalle rispettive Assemblee dei Soci di IMOF S.c.p.a. e MOF S.c.p.a. in data 16.12.2005, mentre il canone ordinario pari a 120.000 euro è rimasto costante per la restante durata del contratto, fatto salvo l'adeguamento in base all'indice costo della vita determinato dall'ISTAT.

Con l'approvazione di quanto previsto nel suindicato Atto, la MOF S.c.p.a. ha definitivamente assolto all'impegno ex art. 17 dell'Atto di concessione di sostenere finanziariamente la IMOF S.c.p.a. e, più in particolare, di assicurare i mezzi finanziari per far fronte agli oneri di mutuo derivanti dall'intervento di ampliamento e ristrutturazione del Mercato di Fondi, nonché a quelli derivanti dal canone della IMOF verso la Regione Lazio.

Si rileva, inoltre, che la MOF S.p.A è intervenuta nel contratto di mutuo fondiario prestando una garanzia fideiussoria a favore di IMOF, nei confronti del Mediocredito di Roma (oggi Unicredit Spa) - Istituto finanziatore dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Il 29 novembre 2005 la Giunta regionale del Lazio, con la deliberazione n. 1084 ha approvato, e le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della MOF S.c.p.a. e della controllata IMOF S.c.p.a. del 16 dicembre 2005 hanno all'unanimità approvato e reso esecutivo, il nuovo Piano economico finanziario 2005-2024 IMOF/MOF/Regione, che prevede tra l'

altro:

- il pressoché totale recupero delle ingenti perdite accumulate fino all'anno 2004 per la IMOF per le note vicende conseguenti ad intervenute modifiche normative in materia fiscale, non preventivabili in sede di adozione del primo Piano economico finanziario 1997 (DGR 5771/1997) con il pieno riequilibrio economico e finanziario di entrambe le società IMOF S.c.p.a. e MOF S.c.p.a. in quanto istituite e costituite con la partecipazione azionaria diretta della Regione Lazio per la realizzazione, la prima, e per la gestione, la seconda, di una importantissima infrastruttura pubblica, ospitante attività di rilevante interesse pubblico, quale è appunto il Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi;
- una diversa trattazione del riconoscimento da parte della Regione Lazio delle miglorie realizzate dall'IMOF sulle strutture del vecchio mercato di proprietà regionale (ammontanti a complessivi euro 15.840), mediante la corresponsione della sola quota capitale con 20 tranches di anticipazioni annuali in acconto di euro 1.100 mila, per il periodo 2005-2013, e di euro 540 mila, per il periodo 2014-2024, complessivamente pari al solo importo capitale di euro 15.840;
- un canone di concessione annuo di Euro 103 mila a favore della Regione per il complesso immobiliare originario del vecchio mercato ortofrutticolo di Fondi;
- il pagamento dei canoni relativi al periodo di concessione trascorso (01.06.1995-31.12.2004), suddiviso per rate annuali fino al 2024 unitamente al canone sopra indicato, maggiorate degli interessi legali conseguenti la rateizzazione dalla data indicata nella D.G.R. 1084/2005;
- un canone di affitto annuo di euro 120 mila, indicizzato ISTAT annualmente, a carico della controllante MOF S.c.p.a. ed a favore della IMOF S.c.p.a. del ramo d'azienda costituito dal complesso aziendale composto dal complesso funzionante dei beni completi ed organizzati idonei all'esercizio dell'attività di gestione del nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, come risultanti dalle complessive opere di ristrutturazione del vecchio mercato di proprietà regionale e dalle opere di ampliamento di proprietà della IMOF S.c.p.a.;
- l'assunzione da parte della IMOF e conseguentemente della controllante MOF S.c.p.a. degli oneri finanziari connessi all'ammortamento del complessivo costo di euro 15.840 mila sostenuto per la realizzazione delle predette miglorie e rimborsate dalla Regione Lazio per la sola quota capitale, nonché dei costi ed oneri per le manutenzioni straordinarie per il periodo 2005-2024 sul vecchio immobile di proprietà regionale;
- l'assunzione da parte degli operatori consorziati in Euromof del gravoso impegno finanziario di natura straordinaria per garantire, in sostituzione di tutti gli altri azionisti indisponibili, le risorse finanziarie per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare e degli oneri finanziari connessi all'ammortamento per la sola quota capitale del complessivo costo di euro 15.840 mila per le miglorie realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale oltre ai costi ed oneri per le manutenzioni straordinarie del medesimo immobile per il periodo 2005-2024, a fronte del pieno riconoscimento, in sede di fusione (2013), di tutti tali oneri mediante una corrispondente capitalizzazione a favore dell'azionista privato Euromof pari al 64,6% del capitale sociale della MOF S.c.p.a. (incorporante) post-fusione;
- il contestuale esonero di tutti gli altri azionisti di IMOF (ed in particolare della Regione Lazio azionista di maggioranza assoluta con il 65%) dall'obbligo di dover essi rifinanziare di anno in anno la società, per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare e per gli ulteriori oneri straordinari sopra specificati, a fronte della loro unanime ed assunta obbligazione del riconoscimento - al completamento dell'ammortamento del mutuo (2013) - della maggiore partecipazione azionaria post fusione sopra richiamata;
- il rinvio all'anno 2013 del progetto di fusione per incorporazione di IMOF in MOF, dopo l'integrale pagamento del saldo del mutuo stipulato con il Mediocredito Centrale, il cui completamento era previsto al 31 dicembre 2013;
- il completo riconoscimento a favore della MOF S.c.p.a. di un numero di azioni della IMOF S.c.p.a. interamente corrispondente al complessivo impegno finanziario comunque da essa sostenuto (con l'apporto straordinario degli operatori) in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e per effetto delle dinamiche del vecchio e/o nuovo piano economico-finanziario;
- il completo riconoscimento a favore degli operatori e per essi a favore del socio Euromof - mediante adozione di ogni adeguato strumento - di una partecipazione pari al 64,6% al capitale sociale della MOF S.c.p.a. (incorporante) post-fusione commisurato agli oneri sostenuti dalla MOF S.c.p.a. per dare esecuzione all'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e, reso possibile solo grazie al complessivo impegno finanziario straordinario garantito da parte degli operatori.

Alla data del 31 dicembre 2018, la Regione Lazio ha corrisposto alla nostra controllata IMOF solo una parte delle tranches annuali scadute di anticipazioni in acconto dovute per il pagamento delle miglorie apportate al vecchio mercato: anticipazione prevista per il 2007 e ulteriori tre acconti, uno pari ad euro 1.881 mila in data 3 novembre 2017, un altro di euro 209 mila in data 6 settembre 2018 (comprensivo di euro 79 mila euro per pagamento cartella Ag. Riscossione a seguito di pignoramento crediti Imof Vs Regione) e il terzo acconto pari ad euro 724 mila in data 11 dicembre 2018. A tale data, pertanto, risultano non corrisposte le anticipazioni relative agli anni pregressi, per un importo complessivo in linea capitale di euro 8.343 mila ai quali vanno aggiunti gli interessi da loro per ritardata erogazione quantificati in euro 1.126 mila per un complessivo importo a credito pari ad euro 9.469 mila.

La controllata IMOF, nel 2008, per fronteggiare le crescenti esigenze finanziarie conseguenti ai mancati tempestivi

pagamenti da parte della Regione Lazio delle anticipazioni annuali in acconto previste dal nuovo Piano economico-finanziario, approvato con DGR 1084/2005 e successive deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF e MOF S.c.p.a., avvalendosi della facoltà concessa dal competente ministero di poter modificare il piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo stipulato ai sensi della L. 41/86, ha proceduto alla rimodulazione di tale piano di ammortamento, riducendo l'importo delle rate semestrali e prevedendo una maxi-rata finale a saldo; con il medesimo atto il vincolo pignoratorio progressivo mensile a carico di MOF ed a favore di MCC si è ridotto a euro 80.000 montanti, che determina un vincolo al termine di ciascun semestre solare di euro 480.000.

Nel frattempo, per consentire alla controllata IMOF di far fronte almeno alle inderogabili esigenze finanziarie, la MOF Sepa - essendone divenuta socio controllante per effetto dei obblighi assunti in attuazione dei Patti consortili 1997 e 2005 - è stata costretta negli anni ad effettuare una serie di anticipazioni in acconto fatture canoni e servizi alla IMOF come da prospetto riepilogativo sotto riportato (importi in euro):

Anticipazioni erogate dalla MOF S.c.p.a. al 31.12.2017	809.287
Compensazione fatture e note debito (accordo 3/8/2012) (1)	(390.145)
Anticipazioni erogate dalla MOF S.c.p.a. al 31.12.2018	419.142

(1) in data 30 settembre 2017, è stato sottoscritto un atto di conferma e novazione dell'accordo sottoscritto, con validità anche per gli esercizi successivi.

Si segnala, altresì, che i mancati pagamenti da parte della Regione Lazio delle anticipazioni, stabilite dal Piano economico-finanziario 2005, hanno comportato l'insorgere di un contenzioso conseguente anche alla pretesa della Regione di un maggior canone da parte della IMOF S.c.p.a. rispetto a quello definito nel medesimo Piano.

La materia del contendere, nel mese di novembre 2013, è stata demandata ad un arbitro unico, che ha emesso un lodo arbitrale, notificato alla IMOF il 24.02.2014 i cui effetti sono stati registrati nel bilancio della IMOF S.c.p.a. 2013.

Il lodo arbitrale è stato impugnato dalla IMOF S.c.p.a. e dalla MOF S.c.p.a..

Al riguardo si espone, comunque, che, alla data del 31.12.2018, la MOF S.c.p.a. ha adempiuto a tutti gli obblighi su di essa incombenti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 29 novembre 2005 e dalle successive deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della IMOF S.c.p.a. e della controllante MOF S.c.p.a. del 16 dicembre 2005 che, all'unanimità, hanno approvato e reso esecutivo, il nuovo Piano economico finanziario 2005-2024 IMOF/MOF /Regione.

Di contro, la precaria situazione finanziaria sopra descritta ha comportato, per la IMOF, il mancato pagamento della maxi rata finale del mutuo contratto con MCC (ora Unicredit SpA), a fronte del quale la MOF S.c.p.a. ha prestato la "garanzia del terzo" nonché il richiamato vincolo pignoratorio progressivo mensile a favore di Unicredit (già Mediocredito di Roma) di euro 80.000 montanti.

Il vincolo pignoratorio progressivo mensile a favore di MCC di euro 80.000 montanti, di cui innanzi, a seguito del citato mancato pagamento da parte della IMOF S.c.p.a. della maxi rata finale del mutuo, comporta per la MOF S.c.p.a., un ulteriore "forzoso" sostegno finanziario a favore della IMOF che, alla data del 31 dicembre 2018, si è concretizzato in:

1. euro 1.920.000 escusso da Unicredit in data 20 agosto 2015;
2. euro 1.440.000 escusso da Unicredit in data 28 giugno 2017;
3. euro 480.000 escusso da Unicredit in data 23 ottobre 2017;
4. euro 480.000 escusso da Unicredit in data 4 aprile 2018;
5. euro 480.000 escusso da Unicredit in data 7 agosto 2018;
6. anticipazioni erogate alla IMOF al 31.12.2018 per far fronte agli indispensabili pagamenti correnti (stipendi al personale) per euro 419.142;
7. euro 642.736 per interessi su somme escusse e/o vincolate al 31.12.2018;
8. euro 188.425 per il riaddebito delle spese relative all'indennità provvisoria per procedura esecutiva IBM;
7. euro 133.735 per note di credito per il conguaglio dei lavori eseguiti per l'automazione del pedaggio ingresso;
8. euro 20.200 quale credito per fatture da emettere relativo al riaddebito del 50% dei costi sostenuti per il piano economico-finanziario;
9. euro 6.191 quale credito per fatture emesse relativo al residuo del rimborso del costo del coordinatore amministrativo.

La MOF S.c.p.a., pertanto, al 31 dicembre 2018, vanta, nei confronti della IMOF S.c.p.a., crediti e acconti per complessivi euro 5.210.429, oltre euro 480.000 vincolati al 31 dicembre 2018, per un totale di euro 5.690.429; somma che se fosse resa disponibile consentirebbe alla MOF S.c.p.a. di assolvere agevolmente a tutti i suoi impegni finanziari.

Alla data del 31/12/2018 con comunicazione prot. 340 inviata dalla IMOF S.c.p.a. alla Regione Lazio e alla MOF S.c.p.a. confermava la disdetta della Convenzione del 2/3/1995 già intimata in data 17/07/2012 con effetto retroattivo a valere sin dalla data del 23/07/2008, data del collaudo finale delle miglione da essa realizzata sull'immobile regionale, per intervenuta cessazione della medesima data del possesso dell'immobile regionale e della definita consegna dello stesso alla MOF S.c.p.a., come disposto dalla convenzione con contestuale decadenza della concessione d'uso temporaneo in capo a IMOF S.c.p.a.. A seguito di tale disdetta le società IMOF S.c.p.a. e MOF S.c.p.a. in data 8/04/2019 hanno proceduto a modificare ed integrare il contratto di fitto di ramo d'azienda di cui alla scrittura privata autenticata dal notaio Liguori di Fondi del 17/02/2006 (rep. 44798 /rac. 9434) con scrittura privata autenticata dal Notaio Ferri di Terracina, procedendo pertanto ad escludere dal contratto le proprietà regionali. Tale contratto ha precisato inoltre che i canoni relativi al mercato di proprietà della Regione Lazio previsti dal 3° comma dell'art. 17 della Convenzione del 2/3/1995 vengano pagati direttamente alla Regione Lazio dalla MOF S.c.p.a. ad eccezione di quelli già percepiti da IMOF S.c.p.a. dal 24/07/2008 al 31/12/2018 che verranno corrisposti direttamente dalla IMOF alla Regione Lazio.

Nel 2008 è stato stipulato un contratto per distacco parziale di personale della IMOF S.c.p.a. presso la MOF S.c.p.a.; per tale distacco la MOF S.c.p.a. rimborserà alla IMOF S.c.p.a. esclusivamente gli oneri sostenuti dalla IMOF S.c.p.a. per il lavoro prestato in distacco; il contratto prevede, anche, un corrispettivo annuo di euro 5.000 a carico della MOF S.c.p.a. per l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione al personale comandato.

La MOF S.c.p.a. riaddebita alla IMOF S.c.p.a. i costi di energia e pulizia relativi alla sede della stessa.

2. REGIONE LAZIO:

La MOF S.c.p.a. vanta crediti nei confronti della Regione Lazio per:

a) Crediti V/Regione Lazio - Gestione Commissario Regionale - Cauzioni, TFR e dott. Gravina

Il credito susseguente alle cauzioni versate dagli operatori, al TFR relativo al passaggio del personale dipendente all'atto del trasferimento della gestione e per pagamenti integrativi per il periodo di gestione commissariale al dirigente dott. A. Gravina con erroneo prelievo da risorse destinate alla MOF S.c.p.a. (determinazioni dirigenziali n. C1819 del 19/10/2004 e C470 del 15/3/2005). Tale credito ammonta complessivamente a euro 240.940 di cui capitale per euro 141.828 (iscritto nell'attivo patrimoniale) ed interessi legali per euro 59.112.

- Vertenza ex soci Best Service

Si riferisce alla nota vertenza con gli ex soci della cooperativa Best Service. Al riguardo si ricorda che la MOF S.c.p.a. ha provveduto con atto di diffida del 06.03.2001 a richiedere alla Regione Lazio il rimborso di tutti i costi sostenuti per questa vicenda sorta nel 1996, ma derivante da fatti e circostanze che traggono origine nel precedente periodo di gestione del MOF da parte del Commissario Regionale e, pertanto, di competenza della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del disposto dell'Atto di concessione sottoscritto in data 2.3.1995 con la medesima Regione Lazio.

Si ricorda, inoltre, che proprio a tale proposito, la Regione Lazio ha emanato la L.R. 20 novembre 2001, n. 28 pubblicata sul S.O. al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2001. Sulla scorta del provvedimento citato, la Regione Lazio, nel corso dell'anno 2004, ha provveduto ad assumere n. 6 ex soci della coop. Best Service; un settimo socio non ha accettato la proposta di assunzione da parte della Regione Lazio ed è stato poi licenziato dalla nostra società a seguito di una procedura di mobilità inerente la complessiva riorganizzazione dei servizi di mercato; un ottavo di detti ex soci è deceduto nel 2002, mentre per altri due di essi - per i quali non è sinora stato addebitato alla nostra società alcun costo - la Regione non ha proceduto ancora a formalizzare la proposta di assunzione ed il contenzioso è tutt'ora in atto. Così come, giova ricordarlo, sono tutt'ora in atto tutta una serie di contenziosi ancora aperti con gli altri, per rivendicazioni di diversa natura.

Sempre in base alla predetta L.R. 20 novembre 2001, n. 28, si è provveduto ad inserire tra i crediti - per il momento ed in via cautelativa - il solo costo sopportato dalla società per gli anni 2000, 2001 e 2002 a seguito dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e per la relativa consulenza legale in merito sempre alla vertenza di che trattasi. Per l'anno 2010 è stato, inoltre, imputato l'importo di euro 116.333 derivante da un pignoramento promosso da ex soci della cooperativa Best Service.

Tenuto conto, comunque, che - pur in presenza della richiamata L.R. 20 novembre 2001, n. 28 e di quanto disposto dal richiamato Atto di Concessione - allo stato l'intera vicenda non risulta ancora compiutamente definita con la Regione Lazio, si è ritenuto appostare tra le attività potenziali il costo sopportato dalla MOF S.c.p.a. fino alla data del 31.12.2018 in dipendenza della vertenza di che trattasi, dedotto quanto già imputato nel Credito V/ Regione Lazio - vertenza ex soci Best Service.

Pertanto, alla data del 31.12.18, risulta un credito complessivo per tale vertenza, di euro 2.838.893 di cui iscritto nell'attivo patrimoniale per euro 1.009.069 e per euro 1.829.825 considerato nelle attività potenziali.

b) Crediti V/Regione Lazio per contributo Legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 art. 77

Si rileva inoltre il credito per contributo Legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 art. 77, pari a euro 4.000.000, richiesto dal legale della MOF S.c.p.a., con nota del 29/05/2013 e confermato con nota prot. 1156 del 18/04/2014.

Infine, nei rapporti intercorrenti con la Regione Lazio, va evidenziato anche la correlazione della stessa Regione Lazio con la nostra controllata IMOF, che rappresenta il nostro asset più rilevante.

Al riguardo si espone che alla data del 31.12.2018 la MOF S.c.p.a. ha adempiuto a tutti gli obblighi su di essa incombenti dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 29 novembre 2005 e dalle successive deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della stessa MOF S.c.p.a. e della controllata IMOF S.c.p.a. del 16 dicembre 2005 che, all'unanimità, hanno approvato e reso esecutivo, il nuovo Piano economico finanziario 2005-2024 IMOF/MOF /Regione.

Il contenzioso IMOF/Regione e l'esito del lodo arbitrale menzionato tra i rapporti con la controllata IMOF S.c.p.a. stanno producendo notevoli effetti negativi sulla situazione patrimoniale della MOF S.c.p.a. (vedi crediti nei confronti della IMOF). La MOF S.c.p.a., come già indicato nei rapporti con la IMOF S.c.p.a., ha impugnato il lodo arbitrale anche nei confronti della Regione Lazio.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti si rimanda alla relazione sulla gestione.

3. CONSORZIO AGROFONDI:

Relativamente ai rapporti con Agrofondi, essi si riferiscono, in particolare, al:

- Contratto di affitto magazzini frigoriferi, con un canone annuale di euro 36.000;
- Contratto di concessione d'uso di locali – palazzina A – con un canone annuale di euro 12.000;
- Contratto di affitto di area ed attrezzatura per pesa; il canone annuo è stato stabilito in euro 1.500 con decorrenza dall'1.1.2005;
- Contratto di affitto del deposito imballaggi e relative aree pertinenziali adibite al servizio di lavaggio degli imballaggi degli operatori del Centro per un importo pari ad euro 15.000 annui, con decorrenza 1.8.2005;
- Contratto di comodato d'uso gratuito dell'area denominata "Isola eco-ambientale" con decorrenza dal 01.08.2016;
- Contratto per servizi di pulizia del Centro direzionale – con un canone annuale di euro 96.000;
- Affidamento della sala lavorazione "Multipiano" relativamente al "Progetto nuova logistica" nonché alla relativa gestione.

A far data dal mese di novembre 2014, a seguito di una serie di disfunzioni nella corretta raccolta e conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali e degli scarti di altri materiali rinvenuti dalla ordinaria attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle merci, gli operatori del MOF (Area "A" e Area "B") si sono prodigati direttamente o attraverso il proprio Consorzio di riferimento Agrofondi, ad avviare una virtuosa e progressiva azione sperimentale in autogestione funzionale ed economica di selezione e recupero di tutti i materiali di scarto prodotti nel MOF, con l'obiettivo di pervenire ad un abbattimento dei costi aziendali attraverso il loro riutilizzo sia per la produzione di energie alternative che per fini industriali. A conclusione della fase sperimentale la MOF S.c.p.a., nel 2016, ha approvato e reso esecutivo il "Progetto eco-ambientale".

I rapporti intercorrenti con il Consorzio Agrofondi, derivano dalla circostanza che l'Agrofondi è il socio di maggioranza assoluta del Consorzio Euromof che è, a sua volta, il socio che detiene, alla data della presente nota, la maggioranza assoluta delle azioni della MOF S.c.p.a. (52,78% di azioni) e vede consorziati al suo interno la quasi totalità degli operatori del Centro Agroalimentare.

Ad Agrofondi sono consorziati la stragrande maggioranza degli operatori che hanno promosso e concorso alla realizzazione del nuovo centro agroalimentare, per cui, affidando ad Agrofondi tutta una serie di strutture e di attività di cui beneficiano gli operatori (che sono gli stessi chiamati a sostenerne i costi), la nostra società persegue l'obiettivo di consentire agli stessi operatori di organizzarsi e gestirsi direttamente i servizi di maggiore rilevanza per le proprie attività, con reciproci, notevoli vantaggi.

4. CONSORZIO AGRIMOF

La MOF S.c.p.a., con il sostegno iniziale della Regione Lazio, ha realizzato un progetto di "FILIERA CORTA" finalizzato a veicolare i prodotti ortofruttili degli operatori del Centro Agroalimentare di Fondi direttamente al consumatore finale e a fine 2007 ha costituito il Consorzio AGRIMOF che ne rappresenta l'attuatore commerciale a favore di tutte le Aziende del Sistema MOF.

In particolare MOF S.c.p.a. ha:

- promosso ed attivato un "network distributivo di filiera corta" in grado di garantire al consumatore finale: una logistica integrata di filiera, la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, il monitoraggio costante della sicurezza alimentare, il rispetto dei disciplinari di qualità e la trasparenza nella formazione del prezzo;
- lanciato un marchio di filiera corta denominato "Sì MOF - FILIERA CORTA" per la valorizzazione dei prodotti ortofruttili ed agroalimentari del MOF - Centro Agroalimentare di Fondi a supporto dell'iniziativa di penetrazione commerciale;
- costituito con un partner commerciale (AGRI) e con un partner distributivo (RAM 3), titolare di punti vendita diretta al dettaglio verso consumatori finali, il consorzio denominato AGRIMOF al quale ha affidato in esclusiva la concessione dell'uso del marchio "Sì MOF - FILIERA CORTA" per l'acquisizione dei prodotti dal Sistema MOF e la loro veicolazione in modalità di filiera corta verso la distribuzione ai consumatori;

- definito e fatto adottare un Regolamento di fornitura del sistema di filiera corta nel quale vengono previsti i requisiti e le regole per la fornitura dei prodotti destinati alla distribuzione attraverso il marchio "Si MOF" e il controllo e la vigilanza sull'effettiva applicazione delle regole di cui sopra che rimane a cura della stessa MOF S.c.p.a..

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

segue "Rapporti con entità correlate"

5. CONSORZIO GLOBAL QUALITY

La MOF S.c.p.a., unitamente alla Pedon Lab, gestore di altri laboratori di analisi chimiche – lo ha costituito nel mese di agosto 2010 ed ha iniziato la sua attività nel successivo mese di settembre. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono quelli di promuovere e di sostenere lo sviluppo della qualità certificata e della sicurezza nella filiera agroalimentare, lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico delle imprese, con l'obiettivo di mantenere e sviluppare un sistema di competenze e professionalità imprenditoriali ed istituzionali di elevato livello in un settore strategico per lo sviluppo economico del territorio.

In particolare il Consorzio si propone di:

- valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai singoli Soci nel settore Agroalimentare;
- istituire e gestire strutture per l'esecuzione per conto terzi di analisi chimiche, fisiche, mineralogiche, biologiche, microbiologiche nel settore agroalimentare;
- fornire assistenza, formazione e supporto consulenziale agli operatori in materia di qualità certificata e di sicurezza agroalimentare attraverso la costituzione di un team specialistico all'uso dedicato;
- attivare un network permanente di professionalità e di aziende specializzate in tema di qualità agroalimentare al fine di migliorare e sviluppare gli standard qualitativi delle aziende del mercato e aumentare il loro grado di competitività e penetrazione nei mercati di riferimento.

6. AGROFRUTTA.UNO Srl:

La Agrofrutta.uno Srl è un operatore commerciale che detiene in concessione uno stand/spazio commerciale nel MOF. L'amministratore unico della Agrofrutta.uno Srl riveste anche la carica di amministratore delegato della MOF S.c.p.a.. Le condizioni contrattuali applicate alla Agrofrutta.uno Srl sono uguali a quelle applicate agli altri operatori commerciali del MOF che hanno in concessione analogo stand/spazio commerciale.

7. F.Ili PINTO Srl:

La F.Ili Pinto Srl è un operatore commerciale che detiene in concessione uno stand/spazio commerciale nel MOF. Il Presidente del consiglio d'amministrazione della F.Ili Pinto riveste anche la carica di consigliere d'amministrazione della MOF S.c.p.a..

Le condizioni contrattuali applicate alla F.Ili Pinto Srl sono uguali a quelle applicate agli altri operatori commerciali del MOF che hanno in concessione analogo stand/spazio commerciale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio o successivamente ad esso

– A luglio 2018, preso atto che era stata nel frattempo fatta oggetto da parte di MCC (oggi Unicredit) della escussione (in sostituzione della IMOF inadempiente) di 4,800 milioni di euro in esecuzione della garanzia fideiussoria rilasciata con la sottoscrizione del contratto di mutuo concesso da MCC ad IMOF per la realizzazione del nuovo centro agroalimentare, la MOF Scpa è intervenuta nella procedura esecutiva di vendita dell'immobile di proprietà IMOF, depositando nell'udienza del 12.09.2018 un Atto di surrogatoria legale del 04.09.2018, trascritto e annotato presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, con il quale MOF è subentrata nella posizione di Unicredit SpA (ex MCC) e, per gli effetti, nell'ipoteca con privilegio di primo grado sul complesso immobiliare IMOF.

Con il suddetto atto di surroga la MOF Scpa ha assunto il rango di creditore privilegiato antergato su tutti gli altri e, quindi, il primo ad essere soddisfatto del suo credito.

A novembre 2018, il giudice dell'esecuzione – accogliendo una istanza congiunta di IMOF e MOF, sostenuta anche da Banca Popolare di Fondi (unico creditore munito di titolo, ancorché chirografo) – ha disposto la sospensione di 24 mesi della procedura.

– Alla data del 31/12/2018, con comunicazione prot. 340 inviata alla Regione Lazio e alla MOF, regolarmente ricevuta e non contestata dalla Regione, la IMOF ha confermato la disdetta dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato in data 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati in data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 e s.

m.i., per intervenuta cessazione del possesso dell'immobile regionale alla data del 23.07.2008 e definitiva consegna alla MOF Scpa dalla predetta data, ribadendo la disdetta e risoluzione contrattuale della concessione d'uso già intimata in data 17.07.2012, prot. 161, ma anzi intimando che tale disdetta e cessazione del possesso dell'immobile regionale ha retroattivo a valere sin dalla data del 23/07/2008, data del collaudo finale delle migliorie realizzate da IMOF sull'immobile regionale, per intervenuta cessazione dalla medesima data del possesso dell'immobile regionale e della definitiva consegna dello stesso alla MOF S.c.p.a., come disposto nell'Atto stesso con contestuale decadenza della concessione d'uso temporaneo in capo a IMOF.

A seguito di tale disdetta le società IMOF e MOF in data 8/04/2019 hanno proceduto a modificare ed integrare il contratto di fitto di ramo d'azienda rogitato con Atto Notaio Liguori di Fondi del 17/02/2006 (rep. 44798/rac. 9434) - che ricomprendeva sia proprietà della IMOF che proprietà della Regione -, con nuovo Atto autenticato dal Notaio Ferri di Terracina (rep. 2129/racc. 1371) che ricomprende le sole proprietà IMOF, procedendo pertanto ad escludere dal contratto le proprietà regionali.

Tale nuovo Atto ha precisato altresì che il canone di concessione relativo alle proprietà della Regione Lazio, previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 17 della Convenzione del 2/3/1995, a far data dal 24/07/2008 fanno carico alla MOF S.c.p.a. la quale, dall'anno 2019, provvederà a corrisponderli direttamente alla Regione Lazio in quota proporzionale suddivisa per mq rispetto alle complessive aree di proprietà regionale e di proprietà IMOF, mentre per il periodo 24/07/2008 - 31/12/2018 (avendo la MOF Scpa già corrisposto a IMOF le predette quote annuali di canone), queste restano a debito della IMOF Scpa verso la Regione Lazio per la stessa quota proporzionale appena indicata.

- L'Assemblea dei Soci consortili del 19.04.2019 di IMOF, su proposta del socio MOF - a seguito di conforme delibera del CdA del 29 marzo 2019 (modificativa della precedente deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2014 - ha deliberato di dare mandato al proprio Organo Amministrativo di riportare a nuovo delle perdite registrate da IMOF fino al 2016 e finora appostate tra i "crediti per ripianamento perdite" verso i soci Regione Lazio, Comune di Fondi, Provincia di Latina, Camera di Commercio di Latina, Unicredit S.p.a. e Banca Popolare di Fondi. Tale riporto a nuovo è stato deliberato per tener conto, in via prudenziale in attesa dell'esito degli ulteriori gradi di giudizio e senza acquiescenza alcuna, degli effetti della Sentenza del Tribunale di Roma n. 6673 del 04.04.2017 e della Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019 che hanno invalidato la delibera dell'Assemblea dei Soci nella parte in cui hanno posto a carico il ripianamento perdite accumulate al 31.12.2013. Nonché, della Sentenza n. 13522 del 30.06.2018 relativa alla delibera di approvazione del bilancio 2014, nella parte in cui ha riaddebitato ai Soci la perdita registrata nell'esercizio.

- La MOF Scpa, a tutela del proprio patrimonio partecipativo, rivendica in ogni caso che le perdite consortili registrate nei precedenti esercizi in questione, sono state determinate dal maggior fabbisogno finanziario sopravvenuto all'esito del Lodo arbitrale del 08.01.2014. tale maggior fabbisogno deve comunque essere reso disponibile dai Soci nei termini stabiliti (anche ex art. 1381 c.c.) nei Patti consortili e parasociali, in ragione delle partecipazioni detenute da ciascun Socio ante Piano Industriale anno 1997 prima della DGR 5771/1997. Pertanto, a tutela dei Patti consortili 1997 e 2005, la medesima Assemblea IMOF del 19 aprile 2019 ha anche deliberato di attivare con ogni urgenza una azione giudiziale di rivalsa delle perdite di cui si tratta in danno dei Soci ritenuti inadempienti ai Patti consortili approvati all'unanimità nelle Assemblee straordinarie del 29 ottobre 1997 e del 16 dicembre 2005.

Con i predetti Patti consortili, i Soci hanno imposto alle società IMOF e MOF "...anche ex art. 1381 c.c., l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti".

La stessa Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019, pur annullando il riaddebito delle perdite effettuato con una delibera di approvazione del bilancio, ha stabilito che una eventuale rivendicazione nei confronti dei Soci ritenuti inadempienti ai Patti consortili convenuti, debba essere attivata con una azione giudiziale diretta e non attraverso un riaddebito da parte dell'Assemblea di approvazione dei bilanci.

- Come già anticipato nell'ambito del capitolo sui rapporti con la controllata IMOF Scpa, in data 3 dicembre 2018, dando seguito a conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione e congiuntamente con la stessa controllata IMOF Scpa, è stato affidato incarico della redazione di una perizia giurata di stima del valore dei beni del patrimonio immobiliare IMOF all'ing. Salvatore Pascarella, tecnico di riconosciute capacità oltre che di comprovata esperienza acquisita in particolare proprio sul cantiere dell'appalto dei lavori del MOF, per essere stato sino al mese di maggio 2005 collaboratore e coordinatore della stessa Direzione Lavori e per essere stato egli stesso poi incaricato di seguire, progettare ed assistere agli interventi conclusivi dell'appalto a seguito della messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice, oltre che essere già stato incaricato dalla MOF Scpa di svolgere attività professionali analoghe, per cui risulta in possesso delle dovute conoscenze e competenze specifiche.

- A maggior supporto della predetta valutazione, la Società ha contestualmente affidato al Dipartimento di Management dell'Università Politecnica della Marche, l'incarico di relazionarsi ed assistere il perito incaricato ing. Pascarella per la

più corretta individuazione del procedimento di valutazione e delle metodologie peritali e di rilasciare alla MOF Scpa un "parere di congruità (o meno) del valore di carico della partecipazione in IMOF Scpa iscritta nel progetto di bilancio della MOF Scpa al 31 dicembre 2017".

– L'ing. Pascarella ha giurato la Perizia in data 20 dicembre 2018, stabilendo che: "sulla base delle informazioni riportate nella presente perizia, è mia opinione che il probabile valore attribuibile al complesso immobiliare oggetto di stima nel suo stato attuale di manutenzione ed uso è pari ad euro 35.385.000 (trentacinquemilionitrecentoottantanovemilaeuro)".

– L'Università ha rilasciato il richiesto parere in data 21 dicembre 2018, così precisando: "In relazione ai sopra menzionati calcoli e ai metodi adottati, il valore della IMOF Scpa è stimato in 18,5 milioni di Euro circa (al netto delle perdite da portare a nuovo dalla controllata IMOF Scpa al 31.12.2017 a seguito delle sentenze di annullamento dei riaddebiti ai soci consortili delle perdite relative agli esercizi dal 2013 al 2016), salvo eventuali altri valori soggettivamente determinabili per riflettere specifici elementi apprezzabili solo dalle parti interessate. Pertanto, considerata la quota di partecipazione detenuta dal socio MOF Scpa (52%) in IMOF Scpa, si ritiene congruo il valore di carico della partecipazione iscritta nel progetto di bilancio".

– La MOF Scpa detiene il 52% della Società IMOF Scpa, la quale, a seguito delle intervenute e già richiamate sentenze del Tribunale di Roma n. 6673 del 04.04.2017, della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019 e, ancora, del Tribunale di Roma n. 13522 del 30.06.2018, ha proceduto – su impulso della stessa MOF Scpa – alla rettifica della posta di bilancio "crediti per ripianamento perdite" verso i soci Regione Lazio, Comune di Fondi, Provincia di Latina, Camera di Commercio di Latina, Unicredit S.p.a. e Banca Popolare di Fondi, riportando a nuovo le predette perdite -€11.887.924 che, sommati al riporto a nuovo dell'utile d'esercizio 2016 e della perdita registrata nell'esercizio 2017, porta le perdite complessive al 31.12.2017 della IMOF a -€12.498.054 che, superando di oltre un terzo il capitale sociale, imporrebbe l'attivazione dei rimedi previsti dall'art. 2446 del codice civile.

Al momento della redazione della presente Nota Integrativa, MOF ed IMOF stanno redigendo una situazione patrimoniale delle due società alla data del 30 giugno 2019, sulla cui base redigere un nuovo Piano industriale, nei termini di cui alla L.R. 12/2014 (come integrati e/o modificati dalla L.R. 8/2019) ed un nuovo Progetto di fusione in attuazione della DGR 1084/2018 e delle deliberazioni delle rispettive Assemblee straordinarie del 16 dicembre 2005.

Il nuovo Progetto di fusione – che verrà approvato dai rispettivi Organi Amministrativi e depositato presso il Registro Imprese prima dello svolgimento dell'Assemblea di approvazione del bilancio – prevede, come dovuto, la incorporazione della IMOF Scpa nella controllante MOF Scpa, da doversi realizzare al massimo entro il corrente anno 2019.

In considerazione della imminente redazione del nuovo Progetto di fusione appena richiamato, la controllata IMOF Scpa ha proposto ai propri Soci di non apportare alcuna variazione ex art. 2446 al proprio patrimonio aziendale.

Per quanto precede, anche a prescindere dalla stessa decisione della controllata IMOF Scpa -, la MOF Scpa non ha alcuna necessità di svalutare la propria partecipazione in IMOF per le seguenti ragioni:

1. Il valore di sostituzione del complesso immobiliare IMOF determinato nella Perizia giurata del Perito Ing. Salvatore Pascarella, è ampiamente capiente anche di un eventuale deprezzamento del patrimonio della controllata IMOF Scpa;
2. Il Parere di congruità del valore di carico della partecipazione di MOF in IMOF, attestato dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, a seguito di verifica ed accertamento del procedimento di valutazione e delle metodologie peritali poste a base della Perizia giurata, offre fondate garanzie sull'effettivo valore civilistico della partecipazione di MOF in IMOF;
3. La MOF Scpa sta depositando un autonomo Atto di citazione in giudizio per la rivalsa nei confronti dei Soci inadempienti ai Patti consortili 1997 e 2005, nella quale richiederà al giudice la ripetizione dei danni subiti per essere stata indotta nel 1997 e 2005 a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della IMOF Scpa dall'1% detenuto nel 1997 al 52% oggi detenuto, sul presupposto di dover sostenere solo (e da sola, con esonero degli altri Soci consortili, Regione per prima) un fabbisogno finanziario allora stimato dalla stessa Regione in circa 33 milioni di euro, e di dover subire invece oggi per il 52% gli effetti del maggiore fabbisogno finanziario di oltre 15 milioni euro derivante degli effetti di un lodo arbitrare dal quale MOF è stata esclusa;
4. In data 31.12.2018 è intervenuta disdetta del contratto di concessione comunicato dalla controllata IMOF Scpa alla Regione Lazio in data 31.12.2018, con effetto retroattivo a valere sin dalla data del 28 luglio 2008, data di emissione del collaudo finale delle migliorie realizzate da IMOF sull'immobile regionale, per intervenuta cessazione dalla medesima data del possesso dell'immobile regionale e della definitiva consegna dello stesso alla MOF Scpa, come disposto dallo stesso contratto di concessione, con contestuale decadenza della concessione d'uso temporaneo in capo a IMOF.

Tale Atto, non solo affranca IMOF dall'onere delle maggiori somme pretese dalla Regione con il lodo arbitrare, ma consente alla stessa IMOF il recupero dalla Regione, quantomeno delle migliorie dovute dalla medesima data del 27

luglio 2008, ad eccezione di quota parte del canone (ex fitto di ramo d'azienda) fino al 2018 incassato senza titolo dalla MOF Scpa nello stesso periodo. E cioè un delta di euro 284mila/anno che al 31.12.2018 ammontano a complessivi euro 2.952.823 oltre interessi, ai quali aggiungere le ultime sei rate di pagamento di miglorie che la Regione deve corrispondere dal 2019 al 2024, per un ulteriore importo di euro 3.240.000.

5. Nella malaugurata ipotesi che per qualsivoglia motivo non si proceda alla fusione, risulta determinante sottolineare che a novembre 2020 scade la sospensione accordata dal Giudice dell'esecuzione sulla procedura esecutiva immobiliare del compendio della IMOF Scpa, che comporterà inesorabilmente l'assegnazione dell'immobile stesso alla MOF Scpa, in quanto unico creditore in possesso di titolo privilegiato (ipoteca di primo grado in surrogazione legale) antergato a qualsiasi altro creditore.

6. Tale assegnazione comporterebbe per MOF il contestuale azzeramento di un corrispondente credito verso IMOF, ma tale azzeramento risulterebbe almeno di due terzi inferiore all'onere finanziario che, con la fusione, MOF andrebbe ad accollarsi nei confronti della Regione Lazio per il pagamento del debito da lodo arbitrale, oltre agli ulteriori e non esigui debiti di IMOF sopravvenuti dalla fusione.

Di tali eventi e dei corrispondenti effetti da essi derivanti, si è tenuto ampiamente conto nel bilancio dell'esercizio consortile al 31.12.2017 che - per le note vicende ampiamente narrate nelle correlate Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 2017 circa i ritardi accumulati in attesa che la Regione Lazio adottasse gli atti preannunciati nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF e MOF del 2 marzo 2018 - viene portato in approvazione anticipatamente ma nel medesimo Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Si rimanda alla relazione sulla gestione per una più completa rappresentazione dei fatti di rilievo successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Come già evidenziato in sede di commento alle voci del patrimonio netto, il risultato di esercizio registra un utile di euro 1.632.

DEROGHE AI SENSI DEL 4° comma art. 2423

Si precisa, altresì, che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge concernente il bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423.

PATRIMONI DESTINATI

La società non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 30 GIUGNO 2003 N° 196)

Sono stati effettuati gli adempimenti previsti in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

Dichiarazione di conformità del bilancio

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio al 31.12.2018 e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società.

**ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
DELLA MOF SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
DEL 19.09.2019**

MOF

Società Consortile per azioni

Viale Piemonte, 1 - 04022 FONDI (LT)

Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato € 557.766,00

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 19 settembre 2019

Il giorno 19 del mese di settembre 2019, alle ore 17,50 presso la sede sociale di Viale Piemonte, 1, in Fondi (LT) si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della MOF – società consortile per azioni, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

-----OMISSIS-----

3) Bilancio 2018 – delibere inerenti e conseguenti;

-----OMISSIS-----

Sono presenti i Soci:

- **REGIONE LAZIO**, portatrice di n.290 azioni, pari al 26,85% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati, giusta delega del Presidente Nicola Zingaretti;
- **COMUNE DI FONDI**, portatore di n. 150 azioni, pari al 13,89% del capitale sociale, nella persona del Dott. Salvatore De Mco, Sindaco e legale rappresentante;
- **CONSORZIO EUROMOF**, portatore di n. 570 azioni, pari al 52,78% del capitale sociale, nella persona della sig.ra Natalina (Nadia) Di Crocco giusta delega dell'Amministratore Unico Vincenzo



(Enzo) Addressi;

Risulta assente il socio CCIAA di Latina.

Sono, altresì, presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

Bernardino Quattrococchi	Presidente
Felice Petrillo	Vice Presidente
Enzo Addressi	Amministratore Delegato
Sergio Pinto	Consigliere
Marco Stravato	Consigliere

E', inoltre, presente per il Collegio Sindacale il Sindaco effettivo Vincenzo Capasso; risultano invece assenti giustificati il Presidente Salvatore Di Cecca ed il Sindaco effettivo Francesco De Leva;

E', altresì, presente il dott. Gianluca Notari – Direttore Amministrativo MOF Sepa

E', ancora, presente il dott. Roberto Sepe – Direttore Affari generali e Segreteria che svolge funzioni di Segretario.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Bernardino Quattrococchi.

Il Presidente constata e dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i soci che rappresentano il 93,52% del capitale sociale;

Il Presidente preso atto, altresì, che i soci presenti di dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la presente Assemblea Ordinaria e straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare.

-----OMISSIS-----

Si passa all'esame del punto 3) all'ordine del giorno della parte ordinaria;

Bilancio 2018 – delibere inerenti e conseguenti;

-----OMISSIS-----

Al termine della votazione

L'ASSEMBLEA

VISTA la legge regionale 74/84;

VISTO il Regolamento di Gestione;

VISTO l'art. 26 dello Statuto Sociale;



VISTA ed ESAMINATA la proposta di bilancio d'esercizio 2018 con la relativa "relazione sulla gestione", "nota integrativa" e "relazione del Collegio Sindacale" che si allegano al presente verbale sub "B" della parte ordinaria:

VISTO il risultato della votazione

- Voti favorevoli dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 66,67% del capitale sociale;
- Voti contrari - nessuno;
- Voti astenuti dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 26,85% del capitale sociale

DELIBERA

Di approvare il bilancio di esercizio 2018, la nota integrativa, la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, destinando l'utile di esercizio al 31.12.2018 pari ad € 1.631,59 come segue:

- € 326,32 pari al 20% dell'utile, a riserva legale;

- € 1.305,27 pari al 80% dell'utile, a riserva indivisibile

-----OMISSIS-----

Alle ore 19,55 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Sepe

F.to Prof. Bernardino Quattrococchi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MOF Società Consortile per azioni



Il Presidente

(Prof. Bernardino Quattrococchi)

Prof. Bernardino Quattrococchi

MOF

Società Consortile per Azioni

Viale Piemonte, 1 / palazzina A - 04022 Fondi (LT)

Capitale Sociale deliberato sottoscritto e versato €. 557.766,80

Codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro Imprese: 01704320595

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CONSORTILE 2018

(RELAZIONE SULLA GESTIONE)

Signori Soci consortili,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la presente relazione sulla gestione, a corredo del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018.

Per quanto concerne l'illustrazione dei dati contabili di bilancio e le altre notizie inerenti direttamente la relazione dello stato patrimoniale e del conto economico, Vi rinviamo alla Nota Integrativa, volendo in questa sede fornire informazioni in merito alla gestione della società, con riferimento sia all'esercizio appena chiuso, sia a quello futuro.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2018 la società ha registrato un utile prima delle imposte, di €. 111.175 ed un risultato netto d'esercizio, dopo le imposte, di €. 1.632. Il risultato del precedente esercizio era costituito da un utile, sempre prima delle imposte di €. 154.864 e dopo le imposte, di €. 3.483.

Il bilancio di esercizio 2018 può essere così sintetizzato e riclassificato, in rapporto anche al passato, evidenziando alcuni importanti indicatori economici e finanziari:

	Anno 2018	Anno 2017
Ricavi netti di vendita	3.853.106	3.858.255
Variazione delle rimanenze		
Lavori in economia		
Altri ricavi	1.370.033	1.525.017
Valore della produzione (a)	5.223.139	5.383.273

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 evidenzia, quindi, un utile d'esercizio, pari a euro 1.632, sostanzialmente in linea con il risultato positivo del 2017, pari a euro 3.483.

Le rimanenti voci del Conto economico 2018 hanno registrato i seguenti andamenti:

- ✓ **Il valore della produzione** evidenzia una contrazione di circa -160 Keuro derivante da un decremento degli altri ricavi e proventi riconducibile alla minore quota di ammortamento dei

contributi pregressi e della diminuzione dei contributi correlati alla produzione di energia fotovoltaica.

✓ **I costi della produzione, pari ad euro 4.994 Keuro, hanno registrato complessivamente un decremento di circa -103 Keuro rispetto all'anno precedente con le seguenti variazioni:**

- I "costi per servizi" si sono incrementati di 99 Keuro rispetto all'anno precedente.
- I costi per godimento di beni di terzi si sono incrementati di 12 keuro rispetto all'esercizio precedente.
- Il "costo per il personale", è pari a 798 keuro registrando una sostanziale invarianza rispetto al 2017.
- **Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti** registrano un decremento (-199 keuro) dovuto sostanzialmente a:
 - un decremento degli ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per circa euro -54 Keuro relativi in particolare al progetto di filiera corta, che trovano parziale contropartita nei ricavi per il relativo ammortamento dei risconti per i contributi pregressi
 - un incremento degli ammortamenti su immobilizzazioni materiali per circa 27 Keuro
 - un decremento di -182 Keuro della quota di accantonamento prudenziale al fondo reintegrazione beni di terzi, in considerazione sia di quanto già accantonato che dello stato di conservazione dei beni.

Per quanto concerne un'analisi della situazione finanziaria presentiamo il seguente prospetto (*importi in Euro*):

ATTIVO	Anno 2018	Anno 2017
Immobilizzazioni		
Immobilizzaz. Immateriali	3.044.011	2.878.130
Immobilizzaz. Materiali	1.598.705	1.674.722
Immobilizzaz. Finanziarie	9.662.054	9.662.054
Totale immobilizzaz.	14.304.770	14.214.906
Attivo circolante		
Rimanenze		
Crediti	10.356.881	9.696.659
Disponibilità	206.678	657.660
Totale attivo circol.	10.563.559	10.354.319
Totale attivo	24.868.329	24.569.225

PASSIVO	Anno 2018	Anno 2017
Patrimonio Netto		
Capitale proprio versato	557.766	557.766
Riserve e Utili (Perdite) eserc. prec.	77.589	74.106
Utile da accantonare	1.632	3.483
Tot. Patrimonio Netto	636.987	635.355
Capitale di terzi		
Debiti a medio/lungo	13.052.705	12.971.022
Debiti a breve	11.178.637	10.962.848
Tot. Capit. Terzi	24.231.342	23.933.870
Totale passivo	24.868.329	24.569.225

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 presenta un decremento del capitale circolante netto pari a 7 keuro.

FONTI	Anno 2018	Anno 2017
ATTIVO IMMOBILIZZATO	57,52%	57,86%
ATTIVO CORRENTE	42,48%	42,14%
Totale impieghi	100,00%	100,00%
IMPIEGHI	Anno 2018	Anno 2017
PATRIMONIO NETTO	2,56%	2,59%
CAPITALE DI TERZI	97,44%	97,41%
di cui "a breve"	44,95%	44,62%
di cui "a medio-lungo"	52,49%	52,79%
Totale finanziamenti	100,00%	100,00%

In applicazione delle vigenti disposizioni si riportano le seguenti analisi finanziarie al fine di fornire un'adeguata informazione sulla situazione della Società al 31 dicembre 2018:

RENDICONTO FINANZIARIO:

Fonti	Importi	Impieghi	Importi
Cash flow operativo	1.230.473	Aumenti delle immobilizzazioni nette	1.237.021
Totale fonti	1.230.473	Totale impieghi	1.237.021
		<i>Var.ne di capitale circolante netto</i>	- 6.549
		Totale a pareggio	1.230.473

Fonti	Importi	Impieghi	%
Cash flow operativo	100,00%	Aumenti delle immobilizzazioni	100,53%
Totale fonti	100,00%	Totale impieghi	100,53%
		<i>Variazione di capitale circolante netto</i>	-0,53%
		Totale a pareggio	100,00%

Attraverso il prospetto che precede è possibile individuare e ricostruire l'origine delle risorse finanziarie e la loro destinazione, nell'ambito della gestione d'impresa dell'esercizio in esame.

Il prospetto percentualizzato è quello di più chiara interpretazione, e può essere letto sia nel verso verticale che orizzontale.

La "lettura verticale" consente di conoscere la politica di reperimento delle risorse finanziarie (fonti) e la politica degli investimenti (impieghi). Soprattutto si può apprezzare la congruità delle risorse provenienti dalla gestione reddituale (cash flow) cioè la capacità di autofinanziamento dell'impresa.

La "lettura orizzontale" consente di individuare le correlazioni tra fonti e impieghi e quindi accertare l'esistenza di un equilibrio dinamico. Senz'altro vi è equilibrio finanziario quando il flusso di autofinanziamento riesce a coprire tutti i flussi degli impieghi.

Il "Cash Flow Operativo" è il flusso monetario generato dall'attività operativa di esercizio, dopo aver rimosso dal reddito d'esercizio tutti i costi e ricavi non monetari, cioè quei costi e quei ricavi che non danno luogo rispettivamente ad uscite o entrate monetarie; anche per l'anno 2018 viene confermata la capacità di generare reddito dalla gestione di circa 1,2 milioni di euro.

L'andamento della gestione negli ultimi dieci esercizi (2009-2018) presenta **un progressivo aumento della propria capacità di autofinanziamento generato dalla gestione reddituale attestandosi negli ultimi quattro esercizi ad un valore medio annuo di circa 1,4 Meuro** rispetto ai 0,9 Meuro del 2009, segnando un **incremento complessivo medio di circa +47% rispetto al 2009**. Si riporta di seguito il dettaglio del cash flow generato negli ultimi dieci anni (€):

CASH FLOW	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009
Utile (Perdita) d'esercizio	1.632	3.483	1.214	4.920	884	8.055	7.964	50.595	42.156	70.881
*+ Costi non monetari	1.352.176	1.561.088	1.546.753	1.978.263	3.066.431	3.204.602	3.278.788	2.770.264	2.264.606	1.187.910
*- Ricavi non monetari	-106.012	-129.169	-239.731	-470.451	-1.482.142	-1.518.671	-1.533.771	-1.278.665	-1.250.548	-310.644
*- Storni / Utilizzo da TFR	-17.323									
Cash flow operativo	1.230.473	1.435.402	1.308.236	1.512.733	1.585.174	1.693.986	1.752.982	1.542.194	1.056.214	948.147
Variazione su base 2009	+30,%	+51,%	+38,%	+60,%	+67,%	+79,%	+85,%	+63,%	+11,%	+0,%

Nonostante l'elevato e crescente andamento del cash flow dimostri che la MOF è una società sana e in ottima salute, una parte consistente (circa 1 Meuro) del proprio cash flow è stata destinata anche nel 2018 al sostegno finanziario della partecipata IMOF S.p.A., in conseguenza dei ritardi della Regione nel pagamento delle anticipazioni previste nel Piano di sviluppo 2005, approvato dalle rispettive aziende.

Tale situazione è perdurata nel 2018 e continua anche nel 2019, elevando il sostegno finanziario complessivo a favore di IMOF a **circa euro 5,2 milioni al 31.12.2018**, a causa della ancora mancata risoluzione della controversia, ostacolando di fatto ogni possibilità di sostanziale riduzione dell'indebitamento operativo corrente.

Si ricorda infatti che, alla data del 31.12.2013 - in esecuzione del dettato dei patti parasociali (Determinazioni esecutive) di cui alle DDGRR 5771/1997 e 1084/2005 e deliberazioni assembleari di entrambe le società del 29.10.1997 e 16.12.2005 -, la MOF SpA detiene oggi il 52% della IMOF SpA e, pertanto, nella sua qualità di controllante è forzatamente indotta a compiere ogni sforzo per sostenerne le inevitabili difficoltà finanziarie cui è costretta dai mancati pagamenti da parte della Regione Lazio delle rate di anticipazioni annuali previste dalle appena richiamate DDGRR per le migliorie realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale.

In proposito ricordiamo che proprio nel corso del 2012 con il versamento di complessivi euro 936 mila la MOF SpA ha anticipato di un anno il versamento del capitale originariamente sottoscritto in IMOF di complessivi euro 8.862.453. Si segnala anche che la MOF SpA ha anticipato al 2012 il versamento dell'ultima tranche di capitale

sociale, pari ad euro 502 mila, prevista per l'anno 2013 dal Piano economico-finanziario approvato da entrambe le società il 29.10.1997 e 16.12.2005.

In prosieguo di Relazione esplicheremo in modo più dettagliato ed ampio le ragioni ed i conseguenti gravissimi danni causati alla controllata IMOF SpA e, di riflesso, alla nostra società per il mancato rispetto da parte del socio Regione Lazio degli impegni ed obblighi assunti con le già richiamate DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e deliberazioni assembleari di entrambe le società del 29.10.1997 e 16.12.2005.

Nel 2018 sono stati effettuati investimenti, al netto dei contributi, per complessivi 1.237.021 euro, articolati secondo il seguente schema:

- Immobilizzazioni immateriali e in corso al netto dei contributi	1.225.228
- Immobilizzazioni materiali e in corso	11.793

In particolare, l'incremento delle immobilizzazioni immateriali è dato dal prosieguo della realizzazione del progetto "Filiera Corta", parzialmente finanziato dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 114 L.R. 28 Aprile 2006, n. 4, come meglio relazionato in seguito, dal prosieguo del "Progetto nuova logistica" iniziato nel 2010 e tutt'ora in fase di "start up", dall'attivazione del progetto Eco-Ambientale e dai costi di manutenzione straordinaria sostenuti sull'immobile di proprietà regionale.

A proposito di operatori, si ritiene utile anche in questa sede, ricordare ai Soci consortili i rapporti intercorrenti tra la MOF SpA ed il Consorzio Agrofondi, con il quale la nostra società intrattiene diversi rapporti operativi.

Agrofondi è il consorzio che raggruppa al suo interno la quasi totalità degli operatori del Centro Agroalimentare ed è socio maggioritario del Consorzio Euromof (unico socio privato della MOF SpA cui aderiscono tutte le Associazioni di categoria presenti nel MOF e promotore dell'iniziativa di realizzazione del Centro Agroalimentare e Socio consortile anche della controllata IMOF SpA).

Il Consorzio Euromof, a sua volta, è socio maggioritario della MOF SpA (52,75%), a seguito della conversione avvenuta nel 2015 del prestito obbligazionario convertibile attivato in esecuzione dei percorsi attuativi e dei patti parasociali convenuti tra i Soci consortili con i Piani industriali approvati con le DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e con le delibere assembleari ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005.

Dando in affitto o in gestione ad Agrofondi tutta una serie strutture e attività di cui beneficiano gli operatori, quindi, la nostra società persegue l'obiettivo di consentire agli stessi operatori di organizzare e gestire direttamente i servizi di maggiore attinenza con le proprie attività.

Questa scelta, inoltre, per quanto riguarda ad esempio la Centrale frigorifera o il Progetto Eco-ambientale del MOF, continua a dare anche ottimi risultati in termini di risparmio di costi per l'Ente Gestore. Infatti, fino a quando sono state gestite dai precedenti Enti Gestori, queste attività, per la loro estrema delicatezza e per il notevole contenzioso prodotto, hanno sempre costituito una notevole voce negativa di bilancio. Invece, con la gestione di questi servizi o attività da parte di Agrofondi, la nostra società consegue sempre e solo ricavi positivi oppure una drastica diminuzione di costi.

Questo indirizzo gestionale si sta dimostrando ancor più vincente nella realizzazione del Progetto Eco-ambientale che vede gli stessi operatori organizzarsi spontaneamente attraverso il Consorzio Agrofondi e realizzare un efficiente sistema di separazione degli scarti prodotti quotidianamente per destinarli alla produzione di energia alternativa o al loro riutilizzo a fini industriali.

Così facendo, non solo si è apportato un notevole risparmio di costi all'Ente Gestore ma anche alle aziende dei concessionari e si stanno creando le condizioni per accrescere il valore del brand MOF con l'obiettivo di farlo diventare il primo Mercato verde d'Italia.

Rilevato, tra l'altro, come ormai tutti gli Enti Gestori di Mercati e Centri Agroalimentari nazionali ed esteri - pur mantenendo la caratterizzazione di strutture ed attività di pubblico interesse - si stanno sempre più orientando verso una gestione di tipo privatistico dei servizi, riservando al pubblico una funzione di controllo, la nostra società (grazie anche alla lungimirante determinazione della Regione Lazio che ne ha posto le basi normative e regolamentari) sin dal suo insediamento nella gestione del MOF ha inteso uniformarsi e anticipare questi principi. Nel nostro caso, infatti, questo principio è addirittura sancito dal Contratto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato con la Regione Lazio e la IMOF SpA, che fa obbligo alla nostra società di attivare iniziative in favore degli operatori o loro consorzi che abbiano concretamente partecipato alla realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare. E il consorzio Agrofondi, in questo senso, è il primo socio consortile promotore, fondatore e sostenitore dell'iniziativa.

Impegnando direttamente gli operatori nelle attività che rivestono maggiore interesse per le loro stesse aziende, la nostra società ha inteso dare compiutezza a quel principio di massima privatizzazione delle attività operative del Centro agroalimentare che non si ritengono di stretta pertinenza ed interesse dell'Ente Gestore ma degli stessi operatori.

L'affidamento ad Agrofondi della gestione della centrale frigorifera, della piattaforma logistica e della piattaforma commerciale nonché del Progetto Eco-ambientale risponde proprio a queste specifiche caratteristiche ed i risultati non mancano di essere evidenti con il passare del tempo. D'altro canto, non poteva essere individuato un soggetto più appropriato per la gestione di questi servizi, dal momento che essi coinvolgono direttamente le attività degli stessi operatori concessionari.

Prima di entrare nel merito dell'attività gestionale relativa all'esercizio 2018, riteniamo utile relazionare i signori soci consortili sulle questioni di straordinaria rilevanza che ormai da diversi anni stanno condizionando in modo molto significativo l'ordinato sviluppo delle attività aziendali, impedendo di realizzare nel concreto quel programma di sviluppo del sistema MOF contenuto nel Piano economico-finanziario di cui alle DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 che con lungimirante visione strategica voi tutti Soci avete all'unanimità approvato nelle assemblee ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005 della MOF SpA e della controllata IMOF SpA, della cui puntuale realizzazione avete conferito mandato a questo Organo amministrativo.

Facciamo riferimento ad una serie di contenziosi già aperti con il socio consortile Regione Lazio al momento dell'approvazione del Piano economico-finanziario 1997 e 2005 appena richiamato e dei quali, in corso di realizzazione del relativo percorso attuativo, se ne prevedeva l'assorbimento, mentre invece non solo questi non sono stati risolti ma ad essi se ne sono aggiunti altri ancora più dannosi dei primi.

Ma soprattutto facciamo riferimento all'apertura di nuovi e certamente più gravi contenziosi aperti sempre dal socio consortile Regione Lazio nei nostri confronti, successivamente alla approvazione del Piano 1997 e 2005 che non solo hanno frustrato ogni possibilità di realizzazione degli obiettivi di sviluppo indicati nel Piano, impedendo quindi il riassorbimento dei contenziosi pregressi, ma hanno praticamente paralizzato l'attività aziendale della nostra società e della controllata IMOF SpA, mettendo in crisi entrambe le società e l'intero sistema economico del Centro Agroalimentare.

Relativamente ai contenziosi aperti con la Regione Lazio, anche quest'anno diamo comunicazione ai signori

Soci consortili di quanto contenuto nelle diffide e messa in mora notificate dal nostro consulente legale, avv prof. Antonio D'Alessio, con le quali è stata sollecitata ancora una volta la Regione alla riattribuzione di somme "erroneamente" prelevate da stanziamenti destinati alla MOF SpA ed indebitamente erogati ad altri, ovvero al pagamento di somme dovute in conseguenza di debiti pregressi della precedente gestione del MOF da parte della Regione (Commissario regionale) relative a TFR ed altro che il Commissario, all'atto di trasferimento della gestione alla nostra società, aveva ancora pendenti nei confronti del personale trasferito alle dipendenze della MOF SpA ai sensi della legge regionale 3/87, ma che per patti convenuti nell'Atto di concessione erano da pagarsi da parte del Commissario/Regione, ma sinora mai pagate.

1. Contenzioso C/Regione Lazio

per Crediti V/Commissario regionale per la gestione del MOF

Così ha scritto sul punto l'avv. D'Alessio nella sua ultima diffida avente ad oggetto: "*Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato in data 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati In data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 - Atto integrativo stipulato in data 06.07.2005 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio al n. 7413 del 18.07.2006 - passaggio consegne da Commissario regionale - somme non pagate*":

"la MOF Spa mi ha conferito espresso mandato per rilevare che la società da me assistita è allo stato ancora creditrice dell'importo, a titolo di somma capitale, di €61.415,70 (€ 66.162,16 – 4.766,46) quale somma residua non corrisposta dal Commissario regionale del Mercato Ortofrutticolo di Fondi dott. Antonio Ianniello alla data del 31 maggio 1995, data di cessazione della gestione commissariale del MOF e dell'avvio dal 1° giugno 1995 della gestione della MOF Spa con contestuale passaggio di consegne, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8050 del 27.10.1993, nei termini che di seguito meglio si precisano:

1. Credito V/ il Commissario Regionale €. 66.162,16

Tale importo rappresenta il credito residuo verso la precedente gestione commissariale del MOF, derivante dal passaggio di consegne relativamente al trattamento di fine rapporto del personale dipendente del Consorzio di cooperative per il MOF, utilizzato dalla gestione del Commissario regionale sino al 31 maggio 1995, complessivamente pari a Lit. 248.413.079, e dai depositi cauzionali versati dagli operatori del Mercato a fronte dei contratti di concessione e/o assegnazione locali, pari a Lit. 109.694.723.

I suddetti debiti sono stati trasferiti dal Commissario Regionale alla MOF Spa, in quanto sia i rapporti con il personale dipendente, sia quelli con gli operatori assegnatari di stand e/o locali, a seguito dell'inizio della gestione del mercato da parte della MOF Spa (01.06.1995), sono proseguiti con la stessa MOF senza soluzione di continuità ed alla quale, quindi, dovevano essere trasferiti i relativi fondi.

Il saldo esposto è il residuo del debito complessivo, pari a Lit. 358.107.802, a fronte del quale il Commissario ha corrisposto acconti per sole Lit. 230.000.000, mentre, la restata parte pari a Lit. 128.107.802 (€. 66.162,16) non è stata mai corrisposta dal medesimo Commissario regionale per indisponibilità di fondi.

2. Debito V/ il Commissario Regionale di €. 4.746,46

Il debito si riferisce, invece, alla parte di competenza della MOF Spa (01.06.1995/ 31.12.1995) del premio I.N.A.I.L. per l'anno 1995, pagato anticipatamente - come per legge - dal Commissario regionale nel mese di febbraio a titolo di acconto per l'intero anno 1995.

Il predetto residuo importo ancora dovuto deve essere maggiorato degli interessi moratori di legge che, per il periodo 01.06.1995 - 07.08.2002 (data di entrata in vigore D.va 2000/35/CE), si reputa di imputare al tasso

risultante dall'applicazione del prime-rate ABI maggiorato di uno spread fisso del 3% (quanto applicato mediamente dalle banche nel periodo) a capitalizzazione annuale, e, per il periodo 08.08.2002 - 30.06.2010, al tasso risultante dalla applicazione della richiamata D.va 2000/35/CE, secondo lo schema che di seguito si riporta:

A) Interessi moratori al tasso fisso prudenziale medio stimato al 12% nel periodo 01.06.1995 - 07.08.2002 (data di entrata in vigore D.va 2000/35/CE)

Capitale iniziale : €. 61.415,70 - Metodo di calcolo: Capitalizzazione Annuale

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi euro:
01/06/1995	31/12/1995	11,527%	214	61.415,70	4.150,65
01/01/1996	31/12/1996	11,005%	366	65.566,35	7.215,58
01/01/1997	31/12/1997	9,219%	365	72.781,93	6.709,77
01/01/1998	31/12/1998	7,755%	365	79.491,70	6.164,58
01/01/1999	31/12/1999	5,870%	365	85.656,28	5.028,02
01/01/2000	31/12/2000	7,281%	366	90.684,30	6.602,72
01/01/2001	31/12/2001	7,766%	365	97.287,03	7.555,31
01/01/2002	06/08/2002	7,283%	218	104.842,34	4.560,48
Totale al 07.08.2002, ante D.va 2000/35/CE					109.402,82

B) Interessi moratori periodo 08.08.2002 – 28.05.2018 (Attuazione D.va 2000/35/CE)

Capitale iniziale: €. 109.402,82

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
08/08/2002	31/12/2002	10.35%	145	109.402,82	4.498,25
01/01/2003	30/06/2003	9.85%	181	109.402,82	5.343,80
01/07/2003	31/12/2003	9.1%	184	109.402,82	5.018,74
01/01/2004	30/06/2004	9.02%	182	109.402,82	4.920,55
01/07/2004	31/12/2004	9.01%	184	109.402,82	4.969,11
01/01/2005	30/06/2005	9.09%	181	109.402,82	4.931,49
01/07/2005	31/12/2005	9.05%	184	109.402,82	4.991,17
01/01/2006	30/06/2006	9.25%	181	109.402,82	5.018,29
01/07/2006	31/12/2006	9.83%	184	109.402,82	5.421,34
01/01/2007	30/06/2007	10.58%	181	109.402,82	5.739,84
01/07/2007	31/12/2007	11.07%	184	109.402,82	6.105,22
01/01/2008	30/06/2008	11.2%	182	109.402,82	6.109,77
01/07/2008	31/12/2008	11.1%	184	109.402,82	6.121,76
01/01/2009	30/06/2009	9.5%	181	109.402,82	5.153,92
01/07/2009	31/12/2009	8%	184	109.402,82	4.412,08
01/01/2010	30/06/2010	8%	181	109.402,82	4.340,14
01/07/2010	31/12/2010	8%	184	109.402,82	4.412,08
01/01/2011	30/06/2011	8%	181	109.402,82	4.340,14
01/07/2011	31/12/2011	8.25%	184	109.402,82	4.549,96
01/01/2012	30/06/2012	8%	182	109.402,82	4.364,12
01/07/2012	31/12/2012	8%	184	109.402,82	4.412,08

01/01/2013	30/06/2013	7,75%	181	109.402,82	4.204,52
01/07/2013	31/12/2013	7,50%	184	109.402,82	4.136,33
01/01/2014	30/06/2014	7,25%	181	109.402,82	3.933,26
01/07/2014	31/12/2014	7,15%	184	109.402,82	3.943,30
01/01/2015	30/06/2015	7,05%	181	109.402,82	3.824,75
01/01/2015	31/12/2015	7,05%	184	109.402,82	3.888,15
01/01/2016	30/06/2016	7,05%	182	109.402,82	3.845,88
01/07/2016	31/12/2016	7,00%	184	109.402,82	3.860,57
01/01/2017	30/06/2017	7,00%	181	109.402,82	3.797,63
01/07/2017	31/12/2017	7,00%	184	109.402,82	3.860,57
01/01/2018	28/05/2018	7,00%	148	109.402,82	3.105,24
Totale interessi:					147.574,05

Totale complessivo capitale più interessi € 256.976,87

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la MOF SpA, in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe rappresentata e domiciliata, con il presente Atto, a valere anche quale formale diffida e costituzione in mora,

significa

- alla Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. nella sede di Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 212, che ai sensi dell'art. 15 dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione sopra descritto, l'Ente regionale risulta essere obbligato ad accollarsi ogni eventuale onere di natura economico-finanziaria e, di conseguenza, ha l'obbligo di restituire tutte le somme di debito dovute dal Commissario Regionale fino alla data del 30.05.1995 "...versate dagli operatori a titolo di deposito cauzionale" nonché quelle relative ai "...fondi relativi al personale, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto di ciascun dipendente" di cui al Verbale di consegna e ricognizione del primo giugno 1995.

e, per l'effetto

diffida e mette in mora

la Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. nella sede di Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 212, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente Atto, a: pagare alla MOF SpA il complessivo importo di **€ 256.976,87** oltre gli ulteriori interessi da calcolarsi sino al dì del pagamento.

Decorso inutilmente il predetto termine promuoverò le necessarie azioni giudiziali a tutela della società da me assistita.

Con espressa riserva di ogni altro diritto e azione

2. Contenzioso C/Regione Lazio per vicenda Best Service

Relativamente alle vicende connesse alla nota attivazione della procedura di mobilità ed al conseguente licenziamento collettivo di diversi lavoratori - soci di cooperative appaltatrici di servizi con contratto stipulato dalla Regione Lazio (Commissario regionale per la gestione del MOF) – prima dell'assunzione della gestione da parte della MOF SpA – che avevano attivato una rivendicazione giudiziale nei nostri confronti per interposizione di manodopera (di cui per maggiore memoria facciamo espresso rinvio alla ampia ed articolata esposizione fatta in

sede di relazione relativa al bilancio 2004) - segnaliamo che anche nel corso del 2015 si sono avute ulteriori pronunce giudiziarie che hanno tutte confermato la correttezza della procedura allora da noi attivata.

Segnaliamo in proposito l'ultima sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4266 del 7 maggio 2014 con la quale, accogliendo il nostro appello, sono state rigettate tutte le domande avversarie, accertando in modo esemplare che i pretesi rapporti di lavoro subordinati con il MOF non esistevano. Anche le controparti soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione, i nostri legali ci assicurano che tale iniziativa è dettata solo dal fatto di ritardare le nostre richieste di ripetizione delle somme indebitamente da essi forzatamente ottenute in precedenza e per le quali i nostri uffici amministrativi, d'intesa con i nostri legali, hanno già avviato le procedure per tutte le azioni di recupero. Così come, da ultimo, segnaliamo le Sentenze della Corte di Cassazione n.ri 16125 e 16126 del 30 luglio 2015 con le quali la Suprema Corte ha definitivamente respinto le richieste di revocatoria di precedenti Sentenze della stessa Corte di Cassazione relativamente a differenze retributive rivendicate dagli ex soci della cooperativa Best Service per la pretesa applicazione di CCNL dei Consorzi Agrari in luogo del CCNL del settore commercio applicato invece dalla MOF SpA sin dal suo insediamento nella gestione del MOF.

Ricordiamo che il complessivo progetto di ristrutturazione aziendale avviato ormai circa dodici anni fa - nel cui ambito venne attivata la procedura di mobilità - ebbe il convinto sostegno ed il plauso da parte di tutti i Soci consortili e, soprattutto, da parte degli operatori. E la soluzione di questo allora dannoso contenzioso sta oggi consentendo alla nostra società di garantire, finalmente, la dovuta sicurezza attraverso un controllo decisamente professionale del nuovo Centro Agroalimentare attraverso un appalto a un Istituto di vigilanza.

Come si ricorderà, i fatti più significativi accaduti successivamente alla conclusione della procedura di mobilità ed al conseguente licenziamento collettivo riguardarono:

a) l'assunzione da parte della Regione di sette dei primi otto ex soci della cooperativa Best Service; uno di essi era deceduto già prima del licenziamento collettivo ed un ultimo che aveva inizialmente rifiutato l'assunzione da parte della regione, è stato poi assunto dalla regione stessa nel corso dell'anno 2008;

b) l'assunzione da parte dell'Istituto di vigilanza di alcuni degli altri lavoratori che, avendone manifestato interesse, sono risultati in possesso dei previsti requisiti, ed anche di alcuni di quelli che pur non trovandosi in possesso dei requisiti richiesti sono stati assunti dallo stesso Istituto o da società ad esso collegate con altre mansioni;

c) l'impugnazione del licenziamento da parte dei restanti che non hanno accettato l'offerta di un posto di lavoro alternativo; su tale impugnazione si sta sviluppando l'iter processuale.

L'attività di vigilanza - appaltata all'Istituto di vigilanza privata Europol (oggi trasferita a Italpol) - si è poi sviluppata con buoni risultati e, soprattutto, con buona soddisfazione degli operatori.

Nel corso degli anni abbiamo registrato sulla vicenda anche diverse interrogazioni e/o interpellanze da parte di consiglieri regionali che si interessavano al caso, a fronte delle quali - su richiesta della stessa Regione Lazio - abbiamo fatto pervenire una puntuale riepilogazione degli atti e delle normative sottese a questa incresciosa controversia che ci vede rivendicare verso la Regione i nostri diritti e le somme indebitamente pagate. Per questo motivo e per la consistenza della rivendicazione che la MOF SpA pone a carico della Regione Lazio in esecuzione di quanto previsto nell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione Regione/IMOF/MOF, riteniamo utile per memoria di tutti i Soci consortili riportare anche qui di seguito una breve sintesi dei termini della questione.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 1038 del 23.3.83, n. 6227 del 4.11.83 e n. 5464 del 3.8.84 la Regione Lazio ha assunto la diretta gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, rilevandola dal precedente ente gestore "consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi", e l'ha affidata in via provvisoria ad un commissario

regionale individuato nel dott. Antonio Ianniello.

Con la legge regionale 7.1.87, n. 3, la Regione ha determinato che il mercato ortofrutticolo di Fondi doveva essere gestito in via provvisoria da un commissario nominato dalla Giunta regionale, fino alla costituzione di una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, secondo le previsioni della legge regionale 7.12.84, n. 74. Commissario è stato riconfermato il medesimo dott. Antonio Ianniello.

La legge regionale 7.1.87, n. 3, prevede (art. 4) che: *"il commissario regionale provvederà:*

a) a tutti gli atti necessari alla gestione ordinaria del mercato;

b) a sottoporre alla Giunta regionale eventuali interventi straordinari di cui ravvisi la necessità e la urgenza".

L'art. 5 della medesima legge regionale 7.1.87, n. 3, dispone che: *"Il commissario regionale, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, si avvarrà del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data del 23 febbraio 1983, stipulando, previa autorizzazione della Giunta regionale, con il consorzio suddetto un'apposita convenzione, nella quale siano tra l'altro disciplinate le modalità di utilizzazione temporanea del suddetto personale, nonché le modalità di copertura dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico relativi al personale stesso, e delle eventuali spese generali sostenute dal consorzio in relazione ai rapporti di lavoro con il personale utilizzato dal mercato ortofrutticolo di Fondi.*

Nella convenzione dovranno essere previste le mansioni cui ciascun dipendente sarà preposto.

Il personale così utilizzato presso il mercato ortofrutticolo di Fondi sarà poi assunto in via definitiva dalla società consortile di cui la precedente art. 3 con la stessa qualifica ed il relativo maturato economico".

Fin dal momento del suo insediamento - con note 776 del 23.10.84, 771 del 02.05.85, 1083 del 19.05.86, 546 del 27.02.87, 2398 del 16.06.87, 2877 del 26.08.87, 1904 del 06.10.88, 1905 del 06.10.88 e 1906 del 06.10.88 - il commissario regionale ha continuamente richiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione ad assumere altri dipendenti, stante l'insufficiente numero dei dipendenti del vecchio ente gestore. Tali reiterate richieste non hanno mai sortito effetto.

In data 17.4.1991 il commissario regionale, non avendo mai ricevuto risposta dalla Regione e sul presupposto che *"...la gestione commissariale si trova nella assoluta impossibilità di assolvere con il personale a disposizione ai compiti di istituto e far fronte alla crescente richiesta di prestazioni e servizi indispensabili al funzionamento del mercato"*, ha stipulato una convenzione con un consorzio di servizi affinché, tramite la consorziata cooperativa di servizi Best Service, gli fornisse *"servizi ad integrazione e supporto delle attività svolte dal personale dipendente del vecchio ente gestore ed utilizzato dal commissario regionale in forza della legge regionale 7.1.87, n.3"*.

In data 7.1.1995, in attuazione della DGR n. 8050 del 27.10.1993, è stata costituita la società consortile MOF SpA prevista dalla legge regionale 7.12.84, n. 74, cui affidare, ai sensi della legge regionale 7.1.87, n.3, la gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, cessando la gestione commissariale.

In data 2.3.1995 è stato stipulato un atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra la Regione Lazio, la IMOF SpA (società incaricata della realizzazione dell'ampliamento del MOF di Fondi ai sensi della legge 41/86) e la MOF SpA, con il quale si stabilì che alla data del 31 maggio 1995 cessava la gestione del commissario regionale e dalla data del 1 giugno 1995 aveva inizio la gestione della MOF SpA.

L'art. 15 di tale atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stabilisce che: *"Tutti gli impegni di spesa già assunti, gli eventuali crediti già maturati da riscuotere, gli oneri di qualunque genere, gli atti, i contenziosi da definire relativi ad eventuali danni e/o risarcimenti, e quant'altro possa produrre sopravvenienze attive o passive derivanti da fatti che abbiano avuto inizio durante la gestione commissariale del mercato, restano*

a totale carico di quest'ultima e, pertanto, della Regione Lazio".

L'art. 16 del predetto atto stabilisce che: *"La MOF SpA, in esecuzione del dettato dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 7 gennaio 1987 e dell'art. 56 del regolamento di mercato, alla data di effettivo inizio della propria gestione, procede all'assunzione del personale ancora dipendente del Consorzio di cooperative per il MOF - Società cooperativa a r.l. in liquidazione (Ente Gestore del Mercato precedentemente all'insediamento del commissario regionale) ed in servizio al momento dell'insediamento nella gestione..."*.

In data 31 maggio 1995 è cessata la gestione del commissario regionale. Il 1 giugno 1995 ha avuto inizio la gestione della MOF SpA. Con verbale di passaggio di consegne, il commissario regionale ha trasferito alla MOF SpA tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresa la convenzione per le prestazioni fornite dalla cooperativa Best Service.

In data 28 febbraio 1996 due soci lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service hanno promosso ricorso presso il Giudice del lavoro per interposizione di manodopera finalizzato a vedersi dichiarare, ai sensi dell'art. 1 della legge 1369/60, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore del Mercato, commissario regionale, prima, e MOF SpA, dopo.

Nel mese di novembre 1996 anche altri otto soci lavoratori dipendenti della Best Service hanno promosso analogo ricorso. La cooperativa li ha esclusi, licenziandoli. Con Ordinanza cautelare del mese di giugno 1997 il Tribunale di Latina, rilevate le difficoltà economiche e familiari degli otto ex soci della cooperativa, ordinava alla MOF SpA, attuale gestore del mercato, di reintegrarli intanto nel loro originario posto di lavoro in attesa che venisse pronunciata sentenza di merito. La MOF SpA non li reintegra e si apre così un nuovo contenzioso.

In corso di svolgimento della fase cautelare del contenzioso giudiziario, la Regione Lazio, con DGR n. 4277 dell'11.7.1997, adottata "...al fine di preservare i livelli occupazionali nell'ambito regionale", si è costituita "ad adiuvandum" a sostegno delle rivendicazioni degli otto lavoratori...!

Vennero tenute in proposito due specifiche assemblee dei Soci in presenza di notaio per discutere dell'intervento regionale, in quanto ritenuto inopportuno e dannoso per gli interessi degli altri Soci oltre che per gli interessi stessi della Regione Lazio, poiché si correva il rischio che il Giudice dichiarasse che i ricorrenti erano di fatto da ritenersi dipendenti della stessa Regione quale precedente Ente Gestore del MOF.

Infatti, preso atto dell'iniziativa della Regione, il Giudice del lavoro - trovandosi in presenza di due diversi legali costituiti per conto della Regione, uno a favore e l'altro contro (!) -, dapprima sospese l'udienza per chiedere chiarimenti ad entrambi i legali e, successivamente, accolse i ricorsi in sede cautelare e ordinò la reintegra degli otto lavoratori nel posto di lavoro, riconoscendo loro i medesimi compensi percepiti dai dipendenti del commissario regionale.

Sulla base di quest'ultimo accoglimento gli otto attivano una serie azioni coattive, con pignoramenti dei conti correnti della MOF SpA e conseguenti assegnazioni delle relative somme da parte del Giudice dell'opposizione, proprio in relazione all'azione regionale ed ai ricorsi cautelari accolti.

Preso atto a sua volta dell'iniziativa regionale, in data 14.10.1998, innanzi il Giudice del Lavoro in sede di merito la MOF SpA addivene ad una conciliazione giudiziale con la quale veniva definita a transazione l'intera lite sia contro la MOF SpA che contro la Regione Lazio in persona del commissario regionale. Tutte le iniziative giudiziarie attivate dagli otto vengono dichiarate estinte.

La CGIL, Sindacato di rappresentanza degli otto che aveva attivato autonoma iniziativa giudiziale, non sottoscrisse l'accordo e gli otto riaprirono il contenzioso richiedendo la riviviscenza del ricorso principale dichiarato estinto e riproponendo, con diversi ulteriori ricorsi, tutte le domande di merito dichiarate estinte dal Giudice.

In data 16.10.1998 viene pronunciata sentenza di merito di I° grado sul ricorso proposto dai primi due soci

della cooperativa, con la quale il Giudice del lavoro "accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra i due lavoratori ed il mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF, in persona del commissario regionale, a decorrere dall'inizio del rapporto e fino alla data del 31 maggio 1995".

Il Giudice, altresì, con la medesima sentenza dichiara, invece, la nullità della richiesta avanzata dai due ex soci della cooperativa nei confronti della MOF SpA.

In data 20.06.2000 viene pronunciata sentenza di merito di I° grado sul ricorso principale riferito agli altri 8 soci della cooperativa, con la quale il Giudice dichiara l'illegittima interposizione di manodopera tra la cooperativa Best Service ed il MOF (inteso quale Ente gestore del Mercato) fin dal momento dell'instaurazione del rapporto tra il precedente Ente Gestore commissario regionale e la cooperativa Best Service (17.4.1991), esplicitando in tal modo che il rapporto di lavoro subordinato fra gli 8 ed il MOF si è instaurato durante il periodo di gestione del commissario regionale.

L'elemento dirimente del giudizio, a parere del Giudice, veniva rilevato nella stessa convenzione stipulata dal commissario regionale con la quale erano stati appaltati "servizi ad integrazione e supporto delle attività svolte dal personale dipendente del vecchio ente gestore ed utilizzato dal commissario regionale in forza della legge regionale 7.1.87, n.3". Cioè: i soci della cooperativa svolgevano gli stessi compiti, gli stessi orari e le stesse turnazioni dei dipendenti del commissario. I lavoratori hanno dimostrato che il commissario faceva specifici ordini di servizio promiscui, come se fossero tutti propri dipendenti.

Naturalmente, per successione tra aziende, gli otto vengono giudizialmente posti alle dipendenze della MOF SpA (nella sua qualità di Ente Gestore del MOF in quel momento) la quale, per il medesimo motivo, con diverse successive sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio viene condannata al pagamento di ingenti e ripetute somme risarcitorie.

In data 06.03.2001 la MOF SpA notifica formale Atto di diffida e messa in mora nei confronti del Commissario Regionale e della Regione Lazio significando ad essi che "... ogni eventuale statuizione giudiziale pronunciata nei confronti della MOF SpA avente ad oggetto ... l'accertamento di rapporti sorti durante la gestione diretta dalla Regione e comunque prima del 1 giugno 1995, con le relative conseguenze di natura economica, ha comportato e comporterà automaticamente, in conformità all'art. 15 dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione del 2.3.1995, repertorio 3579, e della conseguente delibera della Giunta Regionale del Lazio a 1938 del 21.3.1995 l'assunzione diretta dell'obbligo da parte del Commissario Regionale, e, quindi, della Regione Lazio di:

a) accollarsi l'assunzione diretta dei lavoratori in questione, in quanto dichiarati dipendenti diretti del MOF sin dal momento del rapporto instaurato tra la cooperativa Best Service ed il precedente Ente Gestore del MOF (Commissario Regionale / Regione Lazio);

b) accollarsi ogni eventuale onere di natura economico-finanziaria connesso o comunque derivante da tale giudizio anche se formalmente posto a carico della MOF SpA, così come l'obbligo di restituire tutte le eventuali somme già versate o ancora da versare per il medesimo titolo dalla MOF SPA".

Con il medesimo Atto di diffida, la MOF SpA intima al Commissario Regionale ed alla Regione Lazio di:

a) "procedere all'assunzione diretta dei rimanenti (uno di essi nel frattempo era deceduto) ex soci della cooperativa Best Service riconosciuti dipendenti del MOF e, allo stato, posti giudizialmente a carico dell'attuale Ente Gestore MOF SpA;

b) corrispondere alla MOF SpA tutte le somme relative ai costi fin qui sostenuti a causa delle vertenze di cui al presente atto, quantificate, allo stato, in complessive lire 2.100.000.000

(duemiliardicentomilioni) con riserva di specifica dettagliata, oltre gli interessi sino al completo soddisfo, fatte salve le ulteriori somme che la stessa MOF SpA dovesse essere ancora chiamata a pagare per il medesimo titolo.

Con evidente riconoscimento delle ragioni poste a base della diffida la Regione Lazio, con legge 20.11.2001 n. 28 (modificativa dell'art. 5 della legge regionale 3/87) determina di assumere alle proprie dirette dipendenze i complessivi 10 ex soci-lavoratori della cooperativa Best Service, così disponendo:

"All'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

1. I dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service, utilizzati in convenzione dal Commissario regionale nei servizi di vigilanza, portierato e custodia durante il periodo della sua gestione che, con sentenze dell'Autorità giudiziaria, sono stati riconosciuti dipendenti del mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) dal 1991, sono assunti alle dirette dipendenze della Regione ed inquadrati nel corrispondente livello funzionale.

2. Con successivo provvedimento della Giunta regionale e previa verifica della disponibilità dei posti in organico i dipendenti assunti ai sensi del comma precedente vengono assegnati agli enti sub-regionali e/o alle strutture regionali decentrate della Provincia di Latina.

La Regione Lazio omise però di introdurre nella legge sia la corresponsione alla MOF SpA delle somme pagate, sia una previsione o una sub-condizione di previa chiusura del contenzioso nei confronti della MOF SpA e negli stessi confronti della Regione, prima di procedere alle assunzioni.

Infatti, nonostante l'emanazione della citata legge, i lavoratori interessati rifiutano l'assunzione da parte della Regione Lazio, preferendo strumentalmente restare alle forzose dipendenze della MOF SpA, al solo scopo di proseguire nel "lucroso" contenzioso, non potendo questa procedere al loro licenziamento in quanto annoverava alla proprie dipendenze più di 15 dipendenti.

Soltanto nei mesi di luglio/ottobre 2004, a seguito dell'attivazione della già narrata procedura di mobilità (ex legge 223/91) concordata in sede regionale, sei dei predetti lavoratori chiedono ed ottengono che la Regione, nonostante il loro precedente rifiuto, li assumesse alle proprie dipendenze; uno di essi, addirittura, non accettò l'assunzione ed attivò un ennesimo contenzioso verso la MOF SpA per licenziamento illegittimo; successivamente, avendoci ripensato ed essendo scaduti i termini fissati nella procedura di mobilità, intentò un ricorso contro la Regione per essere assunto e questa, in sede conciliativa, lo assunse.

Purtroppo, nonostante ripetute ed insistite sollecitazioni della MOF SpA, nemmeno all'atto della loro assunzione la Regione Lazio ha definito con i lavoratori un qualsiasi atto transattivo che mettesse fine all'estenuante e copiosissimo contenzioso. Lasciando quindi tutte le incombenze e gli oneri successivi a carico della MOF SpA !.

I lavoratori, infatti, hanno mantenuto vivo il nutrito contenzioso, anzi arricchendolo di nuove e ardite iniziative; contenzioso che tutt'ora prosegue per diverse vertenze ancora pendenti nei diversi gradi di giudizio, con grave danno continuativo per la MOF SpA.

In conclusione: **con l'adozione della legge 20.11.2001 n. 28 la Regione Lazio ha sinora dato esecuzione solo in parte al disposto dell'art. 15 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione ed all'Atto di diffida inoltrato nel 2001, e cioè soltanto per la parte relativa alla assunzione dei lavoratori e non a quella della ripetizione delle somme pagate dalla MOF SpA in sede giudiziale nella sua qualità di Ente Gestore (al momento) del MOF.**

Non solo: **non avendo transatto il contenzioso in sede di assunzione nel 2004 dei**

predetti dipendenti, la Regione Lazio ha consentito che il pagamento di dette somme non avesse mai fine se non alla conclusione di ogni e qualsiasi giudizio ancora pendente a seguito della illecita interposizione di manodopera attivata dal commissario regionale.

Mentre, l'art. 15 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione dispone chiaramente che: *"Tutti gli impegni di spesa già assunti, gli eventuali crediti già maturati da riscuotere, gli oneri di qualunque genere, gli atti, i contenziosi da definire relativi ad eventuali danni e/o risarcimenti, e quant'altro possa produrre sopravvenienze attive o passive derivanti da fatti che abbiano avuto inizio durante la gestione commissariale del mercato, restano a totale carico di quest'ultima e, pertanto, della Regione Lazio".*

Le somme imposte in pagamento alla MOF SpA dall'avvio del contenzioso ad oggi, al pari di quanto fatto nel presente esercizio, sono state perciò regolarmente appostate nei precedenti bilanci annuali d'esercizio a debito della Regione Lazio. Ed altrettanto è avvenuto nel bilancio dell'esercizio consortile 2018 oggetto della presente Relazione sulla gestione.

In ogni caso, segnaliamo che per quanto riguarda tutto il contenzioso sviluppatosi con gli ex soci di cooperative che hanno attivato ed ottenuto rivendicazioni nei confronti della nostra società in ragione di convenzione stipulata dalla Regione Lazio, precedente Ente Gestore del MOF (Commissario Regionale), e da noi ereditata al momento dell'insediamento nella gestione, la società ha continuativamente attivato e sta portando avanti tutto quanto previsto nell'Atto di concessione e affidamento in gestione sottoscritto del 2 marzo 1995, per rivendicare ed ottenere dalla medesima Regione Lazio, quale precedente Ente Gestore, la ripetizione di tutti i costi ed oneri subiti dalla MOF SpA in conseguenza di tale vicenda.

Anzi, come già anticipato, i nostri legali hanno provveduto a notificare alla Regione Lazio continui Atti di diffida e messa in mora, intimando la ripetizione delle somme indebitamente pagate o sostenute dalla MOF SpA e corrispondenti – all'ultima diffida e messa in mora notificata dall'Avv. Prof. Antonio D'Alessio ad un complessivo credito preteso di euro **3.409.293,20 (tremilioniquattrocentonove-miladuecentonovantatre/20)**. In Bilancio è iscritto un credito complessivo di euro 2.838.893 di cui nell'attivo patrimoniale per euro 1.009.068 e nei conti d'ordine come credito potenziale per euro 1.829.825.

3. Contenzioso C/Regione Lazio

Oggetto: erronea mancata erogazione di somme per € 4.000.000 stanziati a favore della MOF SpA nel Fondo Unico Regionale (FUR) 2004, 2005 e 2006 (art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8, DGR n. 1454 del 08.11.2002 e seguenti) con altrettanto erronea erogazione delle medesime somme al CAR di Roma Scpa.

Sempre in tema di contenzioso, si comunica che i nostri legali hanno altresì provveduto a notificare alla Regione Lazio, un'altra diffida inerente errate attribuzioni e minori erogazioni dei fondi regionali stanziati dalla Regione Lazio a favore del CAR di Roma e del MOF per le annualità dal 2004 al 2007, normativamente da ripartirsi per 2/3 a favore del MOF e per 1/3 a favore del CAR, ma che, invece, sono stati attribuiti così correttamente solo per la prima annualità mentre - immaginiamo per un mero errore materiale - per le altre tre annualità sono stati attribuiti in modo esattamente inverso.

Si riporta di seguito il contenuto della diffida inoltrata in nostro nome e conto da parte del nostro consulente legale avv. Antonio D'Alessio, dello Studio Carmine Punzi di Roma, che renderà di immediata comprensione l'intera problematica.

Così scrive l'avv. D'Alessio nella sua diffida, avente ad oggetto "art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8 – DGR n. 1454 del 08.11.2002 e seguenti – rilevazione irregolarità – richiesta adozione provvedimento in autotutela ex artt. 21 quinquies e 21 novies L. 241/90":

Nell'interesse della MOF SpA - Società per la gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, con sede legale in Fondi (LT) Viale Piemonte n. 1, elett.te dom.ta ai fini del presente atto in Roma, Viale Bruno Buozzi 99 presso lo studio dell'Avv. Prof. Antonio D'Alessio del Foro di Roma che la rappresenta ed assiste

PREMESSO CHE

Con lettere a.r. n. 340 del 2 febbraio 2011, n. 931 del 30 marzo 2011 e n. 1156 del 18.04.2014 (tutte allegate alla presente, all. 1, 2, 3) - trasmesse all'Assessore alle Attività Produttive ed ai competenti uffici della Direzione regionale Attività Produttive con raccomandate a.r. n. 131301890756; n. 131301890767; n. 131301890779, n. 131301890745, n. 135812300112, n. 135812300145, n. 135812300179, n. 137272790124 e n. 14783700223-3 (lettere raccomandate tutte regolarmente ricevute) - la MOF SpA, cha inoltrato, per mezzo dell'Amministratore delegato e legale rappresentante della Società, due susseguenti diffide e messe in mora per la riassegnazione di somme spettanti alla MOF SpA dal bilancio regionale in attuazione dell'art. 77 della L.R. 16.04.2002, n. 8, e della Deliberazione attuativa della Giunta Regionale n. 1454 del 08.11.2012 (mai modificata), **ma erroneamente invece erogate dagli uffici regionali in favore di altri soggetti;**

Con ulteriore formale diffida e messa in mora inviata a mezzo lettera raccomandata a/r del 30.5.2013 inviata dallo scrivente legale (all. 4), la MOF SpA ha reiterato il medesimo Atto di diffida e messa in mora, chiedendo l'adozione di un immediato provvedimento in via d'urgenza e di autotutela ex artt 21 quinquies e 21 novies legge 241/90 di revoca degli erronei provvedimenti di indebita erogazione con contestuale adozione di provvedimento "riparativo" di riattribuzione delle medesime somme in favore della MOF SpA;

Al riguardo, occorre ribadire che dagli atti e dalle comunicazioni in possesso della società, dall'iter prima di poter acquisire gli elementi essenziali dell'iter procedimentale attuativo delle normative richiamate in epigrafe, è risultato che:

- Con la legge n. 8/2002, la Regione Lazio aveva previsto un "Sostegno regionale" destinato "alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro-alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali", rinviando ad un apposito Regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, "la definizione sono dei tempi, delle procedure e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai centri CAR e MOF, nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati".
- Con DGR n. 1454 dell'8.09.2002 pubblicata sul BURL n. 2 del 20 gennaio 2013 la Regione aveva poi approvato lo schema del previsto Regolamento ed aveva stabilito "...valutate congiuntamente le esigenze di finanziamento di ciascuna" di finanziare le società destinatarie dei contributi (CAR e MOF) secondo i seguenti criteri di ripartizione percentuale del fondo stanziato, a valere sul Capitolo di bilancio B22102:
 1. per quanto attiene la società CAR Scpa e CARGEST Srl – 1/3 del fondo;
 2. per quanto attiene la società MOF SpA – 2/3 del fondo.
- Con il predetto Regolamento - poi emanato e reso esecutivo al Presidente della Giunta Regionale quale

Regolamento regionale n. 5 del 31 dicembre 2002 - sono stati attivati i contributi previsti dalla DGR n. 2441 del 5 dicembre 2000 integrativa della DGR n. 2439 di pari data, nell'ambito del Fondo Unico Regionale (FUR) per lo sviluppo economico e per le attività produttive (nel quale confluiscono - tra gli altri - le risorse provenienti dal Ministero delle Attività produttive, ex art. 11, comma 16, della L. 41/86 con incentivi a favore delle società promotrici di centri agroalimentari di rilevanza nazionale), e sono stati destinati a coprire le spese sostenute e da sostenere da CAR e MOF per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

- Con Determinazione direttoriale n. 594 del 19.05.2003 (prot. 47596 del 25.05.2003) sono stati impegnati fondi complessivi per €. 3.098.741,39 (ex 6.000.000.000 di lire) a valere sul Capitolo n. B22102, finanziando in tal modo solo un primo stralcio degli interventi previsti.

Infatti, il 3° "VISTA" della Determinazione direttoriale 594 appena richiamata, così recita: "*la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1454 del 08/11/2002 con la quale è stato approvato il regolamento recante le procedure e le modalità di erogazione dei contributi stanziati a valere sul Capitolo B22102 - Fondo Unico regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in favore delle Società C.A.R. di Roma e per essa, CARGEST S.r.l. e M.O.F. di Fondi, in misura di 1/3 del Fondo per la prima e di 2/3 del Fondo per la seconda*".

- Le somme assegnate con tale Determinazione sono state infatti correttamente così erogate:

1. a CARGEST Srl € 1.032.913,79 – pari a 1/3 dello stanziamento;
2. a MOF SpA € 2.065.827,59 – pari a 2/3 dello stanziamento.

- Con erogazione intervenuta in data 01.08.2003 alla MOF veniva corrisposta perciò la somma di €. 2.065.827,59.

Negli anni successivi a MOF è stata erogata in data 19.01.2005 - a valere sul Fondo Unico 2004 - la somma di €. 1.333.333,33 peraltro senza alcuna specificazione e senza trasmettere mai né alcuna DGR di riparto, né alcuna Determinazione direttoriale.

Analoga situazione si è verificata anche per gli stanziamenti a valere sul Fondo Unico 2005, allorché - alle date 06.08.2007, 21.09.2007, 12.10.2007 e 12.08.2008 - è stata erogata a MOF la somma complessiva di €. 1.333.333,33 senza trasmettere anche in questo caso alcuna DGR o Determinazione direttoriale e sempre rappresentando analogamente che in base alle somme stanziati per l'anno 2005 quello era l'importo spettante a MOF.

E' così è avvenuto anche per l'anno 2006, con l'unica particolarità che gli uffici della Direzione regionale riferirono informalmente che sullo stanziamento a valere sul Fondo Unico 2006 la somma assegnata a MOF corrispondeva ancora una volta ad €. 1.333.333,33, senza peraltro che alla MOF s.p.a. venisse mai effettuata alcuna erogazione. I medesimi uffici comunicarono altresì che per l'annualità 2006 neanche al CAR era mai stata erogata alcuna somma.

In base a tali dati forniti dai responsabili della Regione che gli stanziamenti attribuiti per le annualità 2004, 2005 e 2006 fossero state sempre di 2.000.000 di euro, tali da giustificare le assegnazioni a MOF di 1.333.333,33 per annualità, corrispondente ai 2/3.

In realtà, sulla base della ricostruzione analitica degli atti acquisiti solo successivamente nelle riunioni riferite nella precedente nota n. 340 del 2 febbraio 2011 è risultato invece che:

1. Con DGR n. 1027 del 05.11.2004 è stato approvato il piano di riparto del Fondo Unico Regionale per l'anno 2004 ed è stata accreditata nella disponibilità del Capitolo B22102 la somma effettiva di €. 4.000.000 (e non di 2 milioni) a favore di CAR e MOF, nulla innovando in merito a termini e criteri di attribuzione fissati con la DGR

n. 1454 dell'8.09.2002 e con il Regolamento regionale n. 5 del 31.12.2002.

Con Determinazione n. C2083 del 15.11.2004 del Direttore Regionale alle Attività Produttive, invece, con un evidente quanto macroscopico e gravissimo errore, la somma di €. 4.000.000 stanziata con la DGR n. 1027/2004 è stata ripartita ed erogata in modo esattamente inverso:

1. a CARGEST Srl € 2.666.666,67 – pari a 2/3 dello stanziamento, invece di 1/3;
2. a MOF SpA € 1.333.333,33 – pari a 1/3 dello stanziamento, invece di 2/3.

Il 3° "VISTA" della Determinazione direttoriale C2083 appena richiamata, contrariamente a quanto viceversa correttamente enunciato nella Determinazione 594/2003, così recita: "*le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 1454 del 08/11/2002 e 1027 del 05/11/2004 con le quali sono stati approvati il regolamento recante le procedure e le modalità di erogazione dei contributi stanziati a valere sul Capitolo B22102 - Fondo Unico regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in favore delle Società C.A.R. di Roma e per essa, CARGEST S.r.l. e M.O.F. di Fondi, in misura di Euro 2.666.666,67 per la prima e di Euro 1.333.333,33 per la seconda*".

In sostanza, la Determinazione C2083 è stata fondata su un palese errore con la sostituzione della locuzione "la prima" con la locuzione "la seconda" e viceversa - mentre come appunto stabilito dalla DGR 1454/2002 avrebbe invece dovuto correttamente stabilire: ...in misura di Euro 1.333.333,33 per la prima (CAR - CARGEST) e di Euro 2.666.666,67 per la seconda (MOF SpA).

Questo clamoroso ed inequivocabile errore ha poi ingenerato con effetto conseguenziale i medesimi errori determinati anche negli anni successivi.

2. Con DGR n. 1075 del 29.11.2005 è stato approvato il piano di riparto del Fondo Unico Regionale per l'anno 2005 ed è stata accreditata nella disponibilità del Capitolo B22102 la somma effettiva di € 4.000.000 (e non di 2 milioni) a favore di CAR e MOF, da ripartirsi nei medesimi termini e criteri di cui alla DGR n. 1454 dell'8.09.2002 ed al Regolamento regionale n. 5 del 31.12.2002.

Con Determinazione n. C2342 del 02.10.2006 del Direttore Regionale alle Attività Produttive, invece, ripetendo l'evidente e macroscopico errore sopracitato, la somma di €. 4.000.000 stanziata con la DGR n. 1075 del 29.11.2005 è stata nuovamente ripartita ed erogata in modo esattamente inverso:

1. a CARGEST Srl € 2.666.666,67 – pari a 2/3 dello stanziamento, invece di 1/3;
2. a MOF SpA € 1.333.333,33 – pari a 1/3 dello stanziamento, invece di 2/3.

3. Con DGR n. 855 del 18.12.2006 è stato approvato il piano di riparto del Fondo Unico per l'anno 2006 ed è stata accreditata nella disponibilità del Capitolo B22102 la somma effettiva di € 4.000.000 (e non di 2 milioni) a favore di CAR e MOF, da ripartirsi nei medesimi termini e criteri di cui alla DGR n. 1454 dell'8.09.2002 ed al Regolamento regionale n. 5 del 31.12.2002.

Con Determinazione n. C0730 del 15.03.2007 del Direttore Regionale alle Attività Produttive, altresì, sempre ripetendo l'evidente quanto macroscopico medesimo errore, la somma stanziata di €. 4.000.000 è stata ancora una volta ripartita in modo esattamente inverso:

1. a CARGEST Srl € 2.666.666,67 – pari a 2/3 dello stanziamento, invece di 1/3;
2. a MOF SpA € 1.333.333,33 – pari a 1/3 dello stanziamento, invece di 2/3.

Con la ulteriore "particolarità" che con tale Determinazione (e per il momento ogni inquietante interpretazione sul punto viene accantonata) è stata attribuita solo a CARGEST l'erronea somma di €. 2.666.666,67 (in luogo della somma corretta di €. 1.333.333,33) e sono stati immediatamente emessi i relativi mandati.

Mentre invece, solo successivamente - con ulteriore e distinta Determinazione n. C3017 del 22.11.2007 - è

stata assegnata a MOF la erronea somma (in difetto) di €. 1.333.333,33 (in luogo della somma corretta che avrebbe dovuto essere pari ad €. 2.666.666,67) ed i relativi mandati non sono stati mai emessi.

Come già ricordato, degli stanziamenti assegnati sul Fondo Unico 2006 è sempre stato riferito dai responsabili della Regione agli organi della MOF s.p.a. che non era stata effettuata alcuna erogazione, né a MOF né a CAR (CARGEST).

Soltanto all'inizio dell'anno 2011 è emerso che a dicembre 2009, addirittura con accollo anticipativo sulla finanza regionale (perché in periodo di sospensione di pagamento di mandati), poi riaddebitati sui capitoli di competenza soltanto in data 25.01.2011 - a Cargest sono stati invece erogati e pagati mandati per circa 4.200 milioni di euro, tra cui anche i mandati emessi in esecuzione della errata Determinazione n. C0730 del 15.03.2007, nel frattempo finita tra i fondi perenti e ricognita con DPGR T0380/2009 con imputazione sul nuovo capitolo T94600.

Nel quadro obiettivo, documentato ed incontestabile finora esposto, risulta – perciò – che sulla base della legge regionale 8/2002 e della DGR attuativa 1454/2002 (mai modificata), a MOF sono state attribuite minori somme per un importo complessivo di €. 5.333.333,36, somme che – di contro – sono state invece attribuite illegittimamente ed erogate a favore di CARGEST.

Per l'esattezza dai medesimi accertamenti effettuati è risultato che con DPGR T0367/2010 sono state riconosciute e quindi rese ancora esigibili per MOF le somme inerenti la Determinazione n. C3017 del 22.11.2007 relative alla errata ripartizione delle somme (€. 4.000.000) stanziata dalla DGR n. 855 del 18.12.2006 ed erroneamente attribuite (in difetto) a MOF per €. 1.333.333,33 anziché per €.2.666.666,67.

Per cui l'importo delle minori somme erroneamente non attribuite a MOF deve essere determinato in €. 4.000.000,00=, come di seguito meglio si riepiloga:

FONDO UNICO REGIONALE ANNUALITA' 2004, 2005 E 2006					
(Art. 77 L.R.16.04.2002 n. 8 e DGR n. 1454 del 08.11.2002 che prevedono il riparto: 1/3 a CAR e 2/3 a MOF)					
Situazione contabile per ERRONEA attribuzione ed inversa erogazione delle somme stanziante		CAR		MOF	
	STANZIATO	ASSEGNATO	IN LUOGO DI:	ASSEGNATO	IN LUOGO DI:
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI					
F.U.R. 2004 - Determina n. C2083 del 15.11.2004	4.000.000,00	2.666.666,67	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,67
F.U.R. 2005 - Determina n. C2342 del 02.10.2006	4.000.000,00	2.666.666,67	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,67
F.U.R. 2006 - Determina n. C0730 del 15.03.2007 (*)		2.666.666,67	1.333.333,33		
(*) - i mandati della determina C0730/2007 sono poi finiti perenti e attribuiti a nuovo capitolo T94600 "DGR T367 ricognitiva" ed erogati a dicembre 2009	4.000.000,00			1.333.333,33	2.666.666,67
F.U.R. 2006 - Determina n. C3017 del 22.11.2007 (**)					
(**) - i mandati della determina C3017/2007 sono poi finiti perenti e attribuiti a nuovo capitolo T94600 "DGR T367 ricognitiva" ma non ancora erogati					
Totali...		8.000.000,01	4.000.000,00	3.999.999,99	8.000.000,00
MAGGIORI O MINORI SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE...		4.000.000,01	<maggiori somme	- 4.000.000,01	<minori somme
NE CONSEGU E PERTANTO CHE:					
CAR HA PERCEPITO L'IMPOR TO DI...	8.000.000,01	ERRATO			
INVECE DELL'IMPOR TO DI...	4.000.000,00	ESATTO			
CON ERRONEA MAGGIORE ASSEGNAZIONE DI...	4.000.000,01	DIFFERENZA CHE CAR DEVE RESTITUIRE			
MOF HA PERCEPITO L'IMPOR TO DI...	3.999.999,99	ERRATO			
INVECE DELL'IMPOR TO DI...	8.000.000,00	ESATTO			
CON ERRONEA MINORE ASSEGNAZIONE DI...	- 4.000.000,01	DIFFERENZA CHE MOF DEVE RICEVERE			

All'epoca della propria nota prot. n. 931 del 31.3.2011 risultavano emessi a favore di CAR ulteriori mandati di pagamento per un importo di € 4.326.919,05 e, pertanto, la MOF SpA richiese formalmente alla Regione Lazio di intervenire con un provvedimento in via di urgenza che revocasse i relativi mandati di pagamento e riattribuisse, conseguentemente, l'importo di € 4.000.000,00 in favore di MOF, al fine di "riequilibrare" la situazione di evidente

pregiudizio per la stessa società che è stata danneggiata da quelli che sono stati intesi quali "errori" commessi nelle Determinazioni di attribuzione delle somme destinate invece alla MOF SpA dal bilancio regionale, in attuazione dell'art. 77 della L.R. 16.04.2002, n. 8, e della Deliberazione attuativa della Giunta Regionale n. 1454 del 08.11.2012 (mai modificata).

Rimasta senza esito la suddetta comunicazione, lo scrivente legale in data 30.5.2013 ha inviato un'ulteriore richiesta e diffida recante, oltre all'accesso agli atti con richiesta di comunicare il nominativo del responsabile incaricato del procedimento, anche la medesima richiesta di riattribuzione delle somme erroneamente disposte in pagamento a soggetti diversi dalla MOF SpA (ma in quel momento non ancora pagate) mediante adozione di un provvedimento in via d'urgenza e di autotutela ex artt. 21 *quinquies* e 21 *novies* legge 241/90 di revoca dei mandati a favore di Cargest della somma di €. 4.000.000,00= e della contestuale adozione di un provvedimento "riparativo" che riattribuisse correttamente e legittimamente la medesima somma a favore della MOF s.p.a., in esecuzione pedissequa del dettato del richiamato art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8, della DGR attuativa n. 1454 del 08.11.2002 (mai modificata) e del Regolamento regionale n. 5 del 31 dicembre 2002 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

La suddetta richiesta rimase senza alcun riscontro da parte della Regione e, pertanto, ad oggi la mia assistita ha interesse a reiterare la richiesta di conoscere gli atti e i provvedimenti adottati al riguardo, nonché il responsabile del procedimento, ed a maggior ragione ha interesse ad ottenere la riattribuzione delle somme erroneamente erogate a soggetti diversi dalla MOF SpA che ne aveva e ne ha tuttora pieno e legittimo diritto ai sensi e per gli effetti nelle normative regionali sopra richiamate.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la MOF SpA, in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe rappresentata e domiciliata, con il presente Atto, a valere anche quale formale diffida e costituzione in mora,

significa

alla Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. nella sede di Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 212, che la MOF Spa a seguito della erronea attribuzione delle somme dovute in virtù della DGR 1454 dell'8.9.2002 - in difetto dell'adozione di un provvedimento in autotutela che riconosca alla mia assistita le somme effettivamente spettanti e di cui allo schema sopra riportato - è creditrice della Regione Lazio della somma di €4.000.000,00 e, per l'effetto,

diffida e mette in mora

la Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. nella sede di Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 212, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente Atto, a: adottare un provvedimento "riparativo" di riattribuzione e conseguente erogazione alla MOF SpA della somma di €. 4.000.000,00= quale somma ad essa legittimamente spettante in esecuzione pedissequa del dettato dell'art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8, della DGR attuativa n. 1454 del 08.11.2002 (mai modificata) e del Regolamento regionale n. 5 del 31 dicembre 2002 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, ma erroneamente erogata ad altri soggetti indebiti.

Con espressa riserva di ogni altro diritto e azione

4. Contenzioso C/Eredi Gravina e contestuale Contenzioso C/Regione Lazio

In tema di contenziosi ricordiamo altresì che proprio di recente i nostri legali hanno provveduto a rinotificare

alla Regione Lazio formale Atto di diffida e messa in mora (visto che nonostante diverse diffide e sollecitazioni la Regione non vi aveva ancora provveduto) il cui contenuto di seguito si riporta integralmente:

"Oggetto: MOF Spa / Regione Lazio – Somme dovute ex art. 15 Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra la Regione Lazio, la IMOF SpA e la MOF SpA del 2.3.1995 e Verbale di consegna e ricognizione dell'1.6.1995 della gestione del MOF dal Commissario regionale (Regione Lazio) alla Società MOF spa – Dott. Gravina Alessandro - Diffida di pagamento e messa in mora

Nell'interesse della MOF SpA - Società per la gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, con sede legale in Fondi (LT) Viale Piemonte n. 1, elett.te dom.ta ai fini del presente atto in Roma, Viale Bruno Buozzi 99 presso lo studio dell'Avv. Prof. Antonio D'Alessio del Foro di Roma che la rappresenta ed assiste

PREMESSO CHE

- *La MOF SpA, richiamando espressamente le diffide e messe in mora inviate con le proprie note prot. n. 2209 del 2.12.2009 e 1326 del 10.6.2013 (All.1-2), intende reiterare la richiesta di soddisfazione delle proprie ragioni di credito vantate nei confronti di codesta Amministrazione Regionale relativamente alla nota vicenda delle somme erogate in favore del Dott. Alessandro Gravina che, ai sensi della DGR n. 4764 dell'11 giugno 1991, venne nominato dalla Regione Lazio Direttore del Mercato presso il MOF con contratto stipulato con l'ex Commissario regionale per la gestione del MOF e trasferito, a decorrere dal primo giugno 1995, alle dipendenze della MOF SpA ai sensi dell'Atto di concessione in oggetto richiamato.*

- *In particolare l'art. 15 del predetto "Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" prevede espressamente che "tutti gli impegni di spesa già assunti, gli eventuali crediti già maturati da riscuotere, gli oneri di qualunque genere, gli atti, i contenziosi da definire relativi ad eventuali danni e/o risarcimenti, e quant'altro possa produrre sopravvenienze attive o passive derivanti da fatti che abbiano avuto inizio durante la Gestione Commissariale del "Mercato" restano a totale carico di quest'ultima e, pertanto, della Regione Lazio".*

- *Ancora, l'art. 16 seguente stabilisce che, a seguito dell'assunzione da parte di MOF spa, alla data di inizio della gestione del Mercato in luogo del Commissario, dei lavoratori in servizio al momento dell'insediamento nella gestione, "il maturato economico spettante al personale di cui al comma precedente resta a totale carico della Gestione Commissariale che provvederà al trasferimento dei relativi fondi ...Quant'altro eventualmente spettante al personale di che trattasi rimarrà comunque sempre in carico al Commissario Regionale e per esso alla Regione Lazio".*

- *Ebbene, ricapitolando brevemente gli avvenimenti legati a questa vicenda, sarà opportuno ricordare che gli eredi del Dott. Gravina - deceduto nel 2004 - hanno ottenuto nel 2006 un decreto ingiuntivo nei confronti della MOF spa per la somma di € 655.735,40 a titolo di asseriti crediti che il de cuius avrebbe vantato a titolo di maggiori retribuzioni (circa nove milioni delle vecchie lire pari ad €4.648,11) per il periodo dal 1.6.1995 al 27.5.2005.*

- *La pretesa degli eredi si fonda (in particolare) su due Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio n. C1819 del 19.10.2004 (con le quale sono state liquidate somme pari ad € 10.000,00) e C470 del 15.3.2005 (con la quale sono state liquidate ulteriori somme per € 70.412,34) sul presupposto (non accertato) che al Dott. Gravina spettassero dette somme per il periodo 28.2.1994 al 31.5.1995 - fine*

periodo della gestione commissariale del MOF - quali emolumenti aggiuntivi per 9 milioni delle vecchie lire mensili (!).

- Le suddette Determinazioni, a seguito della nota di contestazione della MOF spa prot. n. 1506 del 10.8.2006 (All.3), sono state "riconsiderate" dalla Regione Lazio che con raccomandata a/r del 1.9.2006 prot. n. 122835 ha comunicato alla stessa MOF spa - accertata l'infondatezza dei presupposti in base ai quali erano state assunte le Determinazioni sopra citate - di aver avviato le procedure di revoca e di recupero delle predette somme (All.4).

- Purtroppo della effettiva avvenuta revoca non si è saputo più nulla, neppure a seguito delle successive sollecitazioni e diffide in tal senso inviate dalla MOF spa in data 2.12.2009 (prot. n. 2209) e 10.6.2013 (prot. n. 1326) già richiamate nel presente atto.

- E' necessario ricordare che le suddette Determinazioni sono state adottate su "presupposti non fondati", come si legge nella citata raccomandata della stessa Regione Lazio del 1.9.2006 prot. n. 122835: il riferimento è ad un manoscritto dello stesso dott. Gravina prot. n. 2152 del 9.12.1993 con il quale l'allora Commissario Regionale dott. Iannello, all'epoca Gestore del MOF, sembrerebbe aver fissato in lire 9 milioni mensili (pari ad €4.648,11) per 14 mensilità una integrazione retributiva per il Dott. Gravina; tale atto, quindi, è stato utilizzato dal dott. Gravina per ottenere dalla Regione Lazio i corrispondenti emolumenti fino al 31.5.1995 (fine gestione commissariale) e poi è stato utilizzato dai suoi eredi anche per ottenere il decreto ingiuntivo opposto.

- Nell'ambito del giudizio di opposizione, tale atto è stato impugnato dalla MOF spa per falsità; del pari la Regione Lazio, costituendosi su chiamata in causa della MOF, ha riconosciuto di aver pagato al dott. Gravina emolumenti aggiuntivi che non gli spettavano, richiedendone la ripetizione agli eredi. La sentenza del Tribunale di Latina, che ha revocato il decreto ingiuntivo accogliendo le tesi della MOF, è stata appellata dagli eredi Gravina nell'ambito del giudizio, tuttora pendente, in cui si sono costituiti sia MOF che Regione Lazio ribadendo le proprie posizioni.

- Al di là dell'epilogo che avrà il giudizio di appello promosso dagli eredi Gravina e con riserva della MOF Spa di rivalersi sulla Regione Lazio per ogni eventuale ulteriore pregiudizio che essa potrà subire in esito allo stesso, oggi è interesse della mia assistita chiedere la restituzione delle somme che, in virtù delle Determinazioni Dirigenziali sopra richiamate, sono state pagate dal soggetto debitore Regione Lazio che ha però inopinatamente impiegato a tal fine somme non già della stessa Regione Lazio o del Commissario regionale, bensì somme erroneamente (rectius indebitamente) prelevate da stanziamenti su capitoli del bilancio regionale destinati alla MOF Spa;

- La responsabilità della Regione Lazio, pertanto, è duplice in quanto da un lato essa non ha ancora revocato formalmente le Determinazioni che lei stessa ha riconosciuto essere state adottate su degli erronei presupposti (la citata nota prot. n. 122833 dell'1.9.2006 inviata per conoscenza in pari data alla stessa MOF), mentre dall'altro ha eseguito un pagamento che ha sottratto alla MOF SpA somme alla medesima destinate da capitoli di bilancio regionale: il versamento di € 80.412,34 effettuato dalla Regione Lazio, infatti, è stato operato non con fondi propri della Regione Lazio, bensì con un prelievo illegittimo sul capitolo di bilancio regionale B31502 che prevedeva contributi a favore del Mercato Ortofrutticolo di Fondi e, nello specifico, su somme che tale capitolo assegnava alla MOF spa.

- Come infatti evidenziato, la somma di € 80.412,34 versata dalla Regione Lazio in favore del Dott. Gravina, ancorché indebita, è riconducibile ad un periodo (28.2.1994 - 31.5.1995) in cui

quest'ultimo era alle dirette dipendenze del Commissario Regionale (rectius Regione) e, pertanto, il relativo pagamento doveva gravare unicamente sull'Ente Regionale;

- Appare dunque illegittima la decisione della Regione Lazio di procedere con un pagamento – la cui validità è stata peraltro messa in discussione dallo stesso Ente Regionale con la citata nota prot. n. 122833 dell'1.9.2006 inviata per conoscenza in pari data alla stessa MOF spa - prelevando le relative somme su un capitolo di bilancio (B31502) destinato alla MOF spa a titolo di contributi di gestione a favore del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, la quale, pertanto, è stata indebitamente privata delle relative erogazioni.

- La scrivente società, quindi, si trova ancora oggi nella necessità di tornare a diffidare la Regione Lazio per la restituzione in proprio favore della somma di **€ 80.412,34 (ottantamilaquattrocentodocici/34)**, oltre interessi moratori dalla data di indebito prelievo fino alla data di effettiva erogazione alla MOF spa legittima destinataria dei fondi del capitolo di bilancio B31502.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la MOF SpA, in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe rappresentata e domiciliata, con il presente Atto, a valere anche quale formale diffida e costituzione in mora,

significa

alla Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. nella sede di Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 212, che ai sensi dell'art. 15 dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione sopra descritto, l'Ente regionale risulta essere obbligato ad accollarsi ogni eventuale onere di natura economico-finanziaria e, di conseguenza, ha l'obbligo di restituire alla MOF spa tutte le somme eventualmente dovute dal Commissario Regionale in virtù degli impegni assunti con il predetto atto, ivi compresa – come nel caso di specie – la indicata somma di € 80.412,34 (ottantamilaquattrocentodocici/34), oltre relativi interessi moratori sopra richiesti, indebitamente prelevati dalla Regione Lazio sul capitolo di bilancio regionale B31502 che prevedeva contributi a favore del Mercato Ortofrutticolo di Fondi e, nello specifico, sulle somme che tale capitolo assegnava alla MOF spa.

e, per l'effetto

diffida e mette in mora

la Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. nella sede di Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 212, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente Atto, a:

pagare alla MOF SpA il complessivo importo di € 80.412,34 oltre interessi moratori da calcolarsi dal momento dell'indebito prelievo sul capitolo di bilancio regionale B31502 e sino al dì del pagamento.

Decorso inutilmente il predetto termine promuoverò le necessarie azioni giudiziali a tutela della società da me assistita.

Con espressa riserva di ogni altro diritto e azione

Relativamente ai contenziosi con la Regione Lazio n.ri 1., 2., 3. e 4 sin qui esplicitati, si informano i signori Soci consortili che ove nel termine del corrente anno 2018 la Regione Lazio non avrà soddisfatto le richieste contenute nelle diffide e messe in mora inoltrate dall'Avv. Prof. Antonio D'Alessio, l'Organo Amministrativo - anche a seguito di ripetute sollecitazioni del Collegio Sindacale - dovrà necessariamente procedere ad adire le vie legali per recupero delle somme dovute.z

5. Contenzioso C/Regione Lazio

Oggetto: maggiori canoni pretesi dalla controllata IMOF SpA sul vecchio immobile di proprietà regionale (Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione (Regione Lazio /IMOF SpA / MOF SpA) del 3 marzo 1995

Signori Soci consortili, questo contenzioso rappresenta per la nostra società e per l'intero sistema MOF **"la madre di tutti i contenziosi"** in quanto tiene bloccate somme per 21 milioni di euro per il mancato pagamento da parte della Regione Lazio alla controllata IMOF SpA, di cui 16 milioni per la restituzione delle somme pagate dalla IMOF (attraverso i maggiori oneri imposti agli operatori del MOF con l'approvazione del Piano 1997 e 2005) per le opere di ristrutturazione realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale, e 5 milioni per oneri ed interessi sostenuti dalla stessa IMOF per il forzoso indebitamento bancario conseguente al mancato pagamento della Regione. Ed appare superfluo evidenziare a voi Soci (per essere tutti contestualmente anche soci della controllata IMOF SpA) le gravissime ripercussioni destabilizzanti che i mancati pagamenti della Regione alla nostra controllata IMOF SpA riflettono sulla situazione economica e finanziaria della nostra società.

Pertanto, come ripetutamente comunicato in tutte le precedenti Relazioni di bilancio, anche quest'anno dobbiamo doverosamente ricordare che il 16 dicembre 2005 l'Assemblea dei soci ha approvato l'allora Nuovo Piano economico-finanziario 2005 - 2024. Ciò si è reso possibile grazie all'avvenuta definizione con il Socio Regione Lazio - mediante adozione di specifica DGR n. 1084 del 29.11.2005 - di una diversa trattazione del riconoscimento delle migliorie realizzate dalla nostra controllata IMOF SpA sulle strutture del vecchio mercato di proprietà regionale, attraverso la corresponsione di anticipazioni annuali in acconto, e la definizione del canone di concessione alla controllata IMOF SpA (confermato nel medesimo importo di 103.291,38 euro che la IMOF stava già accantonando per gli anni precedenti in attuazione di precedente DGR 5771/1997) del predetto vecchio immobile "mercato ortofrutticolo di Fondi" di proprietà regionale (immobile che ha poi costituito quota parte del complessivo ramo d'azienda dato in affitto alla nostra società da parte della controllata IMOF).

Purtroppo, sinora la Regione Lazio ha corrisposto soltanto una delle rate scadute di pagamento delle migliorie, ponendo la controllata IMOF SpA e per conseguenza la nostra società in una situazione di gravissima crisi finanziaria e costringendo entrambe le società ad un esorbitante ed onerosissimo indebitamento bancario.

In effetti, le positività del nuovo Piano economico-finanziario 2005-2024 adottato dalla Regione Lazio con la DGR 1084/2005 ed approvate poi all'unanimità di tutti i Soci consortili (Regione compresa) con delibere delle Assemblies ordinarie e straordinarie del 16 dicembre 2005, si sono manifestate già dal bilancio consortile della controllata IMOF SpA chiuso al 31.12.2005, esercizio nel quale la società registrò un utile pari a + €. 259.211, rispetto al risultato dell'esercizio 2004, che riportava invece una perdita pari a - €. 886.115 che sommandosi alle precedenti aveva portato alla complessiva perdita accumulata di 2,8 milioni di euro.

Successivamente, purtroppo, in conseguenza degli effetti negativi provocati dai segnalati mancati pagamenti da parte della Regione delle anticipazioni in acconto previste dal predetto Piano 2005, **la IMOF SpA ha costantemente chiuso i bilanci annuali d'esercizio con risultati nettamente inferiori a quelli previsti dal Piano**, pur facendo leva sugli addebiti per ripetizione di costi imputabili alla stessa Regione Lazio per i mancati pagamenti, ovvero sugli addebiti chiesti in ripetizione al Ministero dello Sviluppo economico per mancate o ritardate erogazioni dei contributi.

Nel 2013, per le ragioni di natura straordinaria che in prosieguo meglio si rappresenteranno, la IMOF è stata costretta a dover registrare – nostro malgrado – una inattesa ed incredibile perdita consortile di €. 8.300.263 che, per le medesime ragioni che andremo a rappresentare, hanno portato la società a un conseguente riaddebito di ripianamento perdite consortili a carico dei soci, in proporzione alle quote da essi detenute nel 1997 nella IMOF, in esecuzione dei patti consortili e parasociali convenuti tra tutti i Soci consortili (quindi, anche della MOF SpA) con l'approvazione delle Determinazioni esecutive di cui alle DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 ed alle deliberazioni assembleari ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005. Analoghi riaddebiti di ripianamento sono stati deliberati anche per le perdite consortili relative ai bilanci 2014 e 2015

Come tutti ricorderete, a seguito dell'adozione da parte della Regione della richiamata DGR 1084/2005 che approvò l'allora nuovo Piano economico-finanziario 2005-2024, poi approvato anche dall'assemblea dei Soci consortili del 16.12.2005, la MOF SpA è stata indotta a corrispondere alla IMOF, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, un canone straordinario annuo di 400.000 euro, per un complessivo di 1,2 milioni di euro che il Piano destinava al recupero delle perdite consortili registrate dalla IMOF fino all'esercizio consortile 2004.

Sempre in esecuzione del nuovo Piano economico-finanziario DGR n. 1084 del 29.11.2005, dalla data 1.1.2005 venne risolto un precedente "Contratto di affitto di ramo d'azienda" tra IMOF e MOF (che all'epoca riguardava le sole opere di ampliamento di proprietà IMOF), che venne sostituito con un nuovo "Contratto di affitto di ramo d'azienda" stipulato tra le due Società in data 30 dicembre 2005 (che ha invece riguardato sia la stessa parte di ampliamento che anche la parte di ristrutturazione di proprietà regionale). Il canone annuale previsto dal nuovo contratto venne stabilito con la stessa DGR 1084/2005 in complessivi 120.000 euro annui con adeguamento ISTAT annuale. Con lo stesso contratto venne stabilito altresì che – unitamente agli ulteriori obblighi imposti alla MOF SpA dalla citata DGR 1084/2005 e con la Deliberazione assembleare del 16.12.2005 – assorbiva *"...completamente l'importo del canone di cui all'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e costituisce espressa esecuzione di quanto previsto nell'art. 17 ultimo comma dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA, nonché di tutti gli accordi intercorsi ed intercorrenti tra le Parti stesse in relazione di tale norma. Ed infine, che null'altro avrà mai più a pretendere la IMOF SpA dalla MOF SpA in esecuzione del predetto Articolo 17"*.

Ciò si rese possibile in via definitiva in quanto, non essendo stato all'epoca ancora determinato dall'UTE il canone di concessione del vecchio mercato previsto dall'Atto di concessione Regione/IMOF/MOF e dovendosi redigere il nuovo Piano economico sulla base di elementi di assoluta certezza, nel Piano 2005 approvato - tenuto conto anche degli oneri indiretti che la Regione Lazio poneva a carico della IMOF con la DGR n. 1084 del 29.11.2005 e la successiva Deliberazione assembleare del 16.12.2005 -, il canone in favore della Regione venne definito nel Piano nell'importo di €. 103.291. e tale determinazione rese possibile stabilire, per conseguenza, un canone per l'affitto d'azienda alla controllante MOF SpA nell'importo fisso ed invariabile appena indicato.

Senonché, nel corso del 2010 il Direttore regionale del Dipartimento Istituzionale inviò alla IMOF una nota, prot. n. 60876 del 08.07.2010, con la quale comunicava che nel corso dell'anno 2009 gli uffici regionali - sostituendosi dell'UTE di Latina - avevano determinato nell'inverosimile importo di euro 1.045.750 il canone definitivo a valore commerciale che la IMOF avrebbe dovuto corrispondere alla Regione per la concessione d'uso trentennale del vecchio immobile di proprietà regionale, a partire sin dal 1° giugno 1995, data di cessazione della gestione regionale del MOF e di avvio della gestione da parte della controllante MOF SpA.

L'argomento in questione è stato oggetto di deciso approfondimento già nell'ambito delle Relazioni sulla

gestione di tutti i precedenti bilanci d'esercizio – cui intendiamo anche in questa sede integralmente riportarci – e nell'ambito delle stesse discussioni assembleari di approvazione dei medesimi bilanci.

A maggio 2011 la Regione Lazio nominò un nuovo Presidente della controllante MOF SpA nella persona del dott. Michele Pasca Raimondo, il quale si profuse molto per la risoluzione della questione, ma purtroppo nel mese di maggio 2012, in prossimità della redazione del progetto di bilancio 2011 della IMOF, gli sviluppi allora positivamente sperati su questa vicenda, non solo non si avverarono ma addirittura peggiorarono a tal punto da richiedere, dapprima, lo spostamento forzoso della data di redazione del bilancio d'esercizio 2011 per attendere alle continue rassicurazioni sulla imminenza di provvedimenti modificativi in via di autotutela da parte della Regione (attesa la palese erroneità della pretesa regionale, riconosciuta dalla stessa Regione) e, successivamente, a portare la IMOF ad indire una apposita assemblea dei soci consortili che si tenne il 13 giugno 2012 con il seguente punto all'ordine del giorno: *"Retrocessione dell'immobile di proprietà della Regione Lazio e contestuale disdetta parziale dell'Atto di concessione d'uso e Atto di affidamento in gestione" stipulato in data 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati in data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 e successivo Atto integrativo stipulato in data 06.07.2005 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio n. 7413 del 18.07.2006 del Registro Cronologico degli atti non soggetti a registrazione"*. Delibera approvata su proposta della MOF SpA.

Vista la rilevanza che le deliberazioni assunte nella predetta assemblea hanno prodotto sulla vita stessa della società ed ai fini della migliore comprensione di tutti i Soci consortili, ivi compresi quelli allora assenti, si rimanda al verbale della predetta assemblea, che peraltro ha costituito già l'allegato "A" alla Relazione sulla gestione del bilancio 2012 della IMOF, per una maggiore informativa sul tema e sulle deliberazioni assunte.

Nel predetto allegato "A" vennero riepilogati, in particolare, tutti gli atti normativi, deliberativi e contrattuali adottati dalla Regione Lazio dal 1984 (anno di assunzione diretta della gestione regionale del MOF, avendo acquisito l'immobile per trasferimento dalla ex Casmez che lo aveva realizzato e sino ad allora gestito tramite un consorzio di cooperative), passando anche per il trasferimento da parte della Regione (Commissario Regionale), avvenuto in data 1° giugno 1995, della concessione d'uso dell'immobile alla IMOF, al solo fine di realizzarvi le previste migliorie, e della gestione alla oggi controllante MOF SpA.

Con successiva lettera a.r. n. 161 del 17 agosto 2012 - preso atto che a due mesi dalla data della delibera assembleare del 13.06.2012 non era intervenuto alcun atto formale di revoca del contenuto e degli effetti della nota prot. n. 82595 del 27 febbraio 2012 - la IMOF ha formalmente intimato alla Regione Lazio la disdetta e la risoluzione del contratto di concessione Regione/IMOF/MOF.

Con tali presupposti, i notevoli ritardi causati dalla vana attesa che la Regione adottasse gli atti deliberativi per rimuovere i contenuti della nota del Direttore regionale del Dipartimento Istituzionale n. 60876 del 08.07.2010, sommati alle problematiche derivanti dagli obblighi imposti ad amministratori e Soci dai Patti consortili e parasociali/Determinazioni esecutive disposte in entrambi i Piani economici DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e nelle deliberazioni assembleari ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, hanno inciso in modo significativo sia nella redazione dei successivi bilanci annuali che nei negativi risultati conseguiti dalla IMOF nei successivi esercizi consortili dal 2010 ad oggi.

Con riferimento alle documentazioni e riscontri appena accennati, torna utile ricordare ai Signori Soci consortili che proprio nel corso ed a seguito dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011 della MOF SpA del 12 settembre 2012, l'allora Capo Dipartimento economico della Regione Lazio, dott. Guido Magrini, presente in

assemblea per delega del Presidente della Regione, preso atto della situazione ampiamente esposta nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio MOF (ma anche nella Relazione al bilancio della IMOF appena approvata dall'assemblea lo stesso giorno nella quale la Regione era risultata assente), anticipò l'intendimento della Regione di voler procedere a rimuovere l'empasse determinatosi nel complessivo rapporto MOF/IMOF/Regione con un provvedimento specifico da inserire nella legge finanziaria di approvazione del bilancio regionale 2013 da adottarsi entro dicembre 2012.

A tale proposito, il dott. Magrini chiese di fargli pervenire una dettagliata rappresentazione e contabilizzazione di tutti gli oneri diretti e indiretti di competenza della Regione Lazio, proprietaria dell'immobile, che invece la Regione con la DGR 1084/2005 aveva posto a carico della IMOF e quindi della nostra controllante MOF SpA, che dovevano e debbono tuttora essere considerati come un vero e proprio "canone aggiuntivo indiretto" rispetto al mero canone di €. 103.291,38 definito nel Piano economico 2005. Ciò al fine di consentire ai competenti uffici del Dipartimento regionale di meglio predisporre l'istruttoria del provvedimento da portare in approvazione nella legge finanziaria 2013.

In questo senso, d'intesa con la controllata IMOF SpA, attivammo prontamente un gruppo tecnico di lavoro che, dopo un approfondito esame della problematica consegnò un dettagliato documento "**Piano 2005 e canone di concessione**" che evidenziava in modo chiaro l'errore materiale nel quale erano incorsi gli uffici regionali nella pretesa di un canone diverso da quello stabilito nei due Piani 1997 e 2005, a ciò indotti dalla mancata considerazione dei pesanti oneri indiretti che la IMOF, e di conseguenza la controllante MOF, stavano e stanno tuttora sostenendo in sostituzione della Regione proprietaria del vecchio immobile; tali oneri erano da considerare compensativi di qualsivoglia maggior canone preteso, considerato tra l'altro che l'immobile oggetto della concessione è costituito da una importantissima infrastruttura pubblica con destinazione esclusiva vincolata per legge ad ospitare una attività di rilevante interesse pubblico, il cui canone non poteva essere determinato a valore di mercato.

L'analisi riguardò tutto il periodo del Piano 2005-2024, tenendo conto che il canone avrebbe dovuto riguardare il solo vecchio immobile (ante miglione 1996) nello stato di fatto avuto in concessione d'uso dalla stessa Regione Lazio al 1° giugno 1995, data di cessazione della gestione regionale del MOF e dell'avvio della gestione da parte della MOF SpA (ex combinato disposto artt. 2, 3 e 17 dell'Atto di concessione).

La valutazione evidenziava che gli uffici regionali avrebbero dovuto tener conto che con la DGR 1084/2005 la Regione riconosceva alla IMOF l'importo delle miglione (15,840 milioni) rateizzato in 20 anni (2005-2024), **per il solo valore capitale e senza alcun onere finanziario a suo carico...!** Gli stessi uffici avrebbero dovuto tenere conto, altresì, delle manutenzioni straordinarie che la stessa DGR 1084/2005 aveva posto a carico della IMOF, e per conseguenza a carico di MOF, ed infine degli ulteriori oneri aggiuntivi per i maggiori interessi e costi sostenuti dalla IMOF per la rimodulazione del mutuo con MCC, necessitata dal perdurare dei mancati pagamenti delle miglione da parte della Regione Lazio.

Purtroppo, come tutti ricorderanno, a fine 2012 il governo regionale si sciolse anticipatamente. Per cui tutto svanì nuovamente nel nulla. A fine anno 2013 il Presidente della MOF SpA Pasca Raymondo si dimise e successivamente si dimise anche il Vice Presidente di nomina del Comune di Fondi.

Paradossalmente, i mancati pagamenti della Regione e i negativi riflessi prodotti sulla IMOF hanno dimostrato la piena efficacia del Piano 2005, a testimonianza che - così come determinato con la DGR 1084/2005 e deliberato da entrambe le società IMOF SpA e MOF SpA - il Piano aveva colto in pieno gli elementi essenziali di riequilibrio

economico e finanziario della società, nel rigoroso rispetto dei principi fondamentali già statuiti nel precedente piano (1997), nonché delle specifiche indicazioni date dai Soci consortili ad entrambi gli organi amministrativi per la sua redazione, che qui si riepilogano in estrema sintesi:

1. Equilibrio economico-finanziario delle società IMOF e MOF SpA;
2. Salvaguardia del valore dell'investimento iniziale dei soci pubblici e privati;
3. Assorbimento e recupero - nell'ambito della dinamica del nuovo piano - anche delle perdite d'esercizio della IMOF SpA degli anni precedenti al 2005, mediante contabilizzazione di programmate sopravvenienze attive;
4. Completo riconoscimento a favore della MOF SpA di un numero di azioni della IMOF SpA interamente corrispondente al complessivo impegno finanziario comunque da essa sostenuto in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e per effetto delle dinamiche del vecchio e/o nuovo piano economico-finanziario;
5. Completo riconoscimento a favore del socio Euromof - mediante adozione di ogni adeguato strumento - di una partecipazione al capitale sociale della MOF SpA e/o della IMOF SpA integralmente commisurato agli oneri sostenuti dalla MOF SpA per effetto di quanto previsto nei punti precedenti, resi possibili solo grazie al complessivo impegno finanziario straordinario garantito dagli operatori;
6. Accrescimento del valore patrimoniale di tutti gli investimenti iniziali profusi dai Soci consortili.

Tutti questi obiettivi sarebbero stati integralmente raggiunti con la effettiva messa a regime del Piano, a patto che tutti gli adempimenti, gli obblighi e gli impegni assunti da ognuno dei soggetti coinvolti fossero stati rigorosamente rispettati.

Gli atti e gli elaborati del nuovo Piano erano completati da Patti parasociali e consortili contenuti nel documento denominato "Modifiche ed integrazioni delle Determinazioni esecutive 6 dicembre 1996 (approvate il 29.10.1997), ex art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA" e dai relativi allegati "A", "B", "C" e "D" che, dopo l'approvazione della Giunta regionale e dei soci di entrambe le società, avevano integrato o sostituito i corrispondenti Patti approvati con il Piano 1997.

E' anche utile ricordare che l'approvazione del nuovo Piano 2005 si rese possibile perché fu proprio la Regione Lazio che, con l'approvazione della legge regionale n. 9 del 17.02.2005, all'articolo 76, comma 5, statui che: "*la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i tempi di pagamento delle migliorie apportate dalla società IMOF SpA - partecipata dalla Regione Lazio - sull'immobile "MOF - Mercato Ortofrutticolo di Fondi" di proprietà della Regione stessa...*"; precostituì gli elementi fondamentali per l'approvazione (poi avvenuta) del nuovo Piano anche da parte di tutti i Soci consortili.

Tutto ciò è stato poi vanificato dall'incomprensibile atteggiamento assunto dalla Regione Lazio nel periodo 2005-2013 per non aver proceduto al regolare pagamento delle rate di anticipazione in acconto sulle migliorie realizzate e pagate dalla IMOF, che ha posto la controllata IMOF S.c.p.a. ma anche la nostra Società in una progressiva difficoltà finanziaria che ha creato all'intero sistema MOF ed al patrimonio dei Soci consortili ingenti ed irreversibili danni.

Alla data del 31.12.2016, risultavano ancora non corrisposte ben 8 tranche da 1,1 milioni, per un valore di 8.800.000 euro, e tre tranche da 540 mila euro, alle quali aggiungere le ulteriori due tranche di 540 mila euro scadute al 30 aprile degli anni 2017 e del 2018, per un valore complessivo di credito nei confronti della Regione ammontato a 11.500.000 euro, ai quali sottrarre importi in acconto per euro 3.156.611 corrisposti dalla Regione Lazio (di cui meglio argomenteremo in seguito), di cui euro 1.881.000 a novembre 2017, euro 551.341,38 a settembre 2018 ed euro

724.268,72 a dicembre 2018, e aggiungere gli ingentissimi oneri bancari sostenuti a causa dei mancati pagamenti che, sempre alla data del 31.12.2018, sono ammontati alla incredibile somma di 7.332.495 euro.

Ciò ha comportato per la IMOF una effettiva paralisi di liquidità con comportato la revoca delle linee di credito da parte del sistema bancario e la messa in sofferenza delle posizioni debitorie.

Non solo, la IMOF è stata altresì costretta a richiedere ripetutamente alla controllante MOF SpA non solo di corrispondere con netto anticipo rispetto al Piano 2005 i versamenti relativi all'aumento di capitale sociale deliberato nella assemblea straordinaria del 12 dicembre 2005, ma anche di corrispondere alla IMOF tutta una serie di ulteriori e progressive anticipazioni finanziarie, alle quali la MOF ha dovuto aderire per la sua condizione ineludibile di controllante ma anche di garante dei mutui assunti dalla IMOF. Tutte queste operazioni hanno comportato, per la IMOF, il progressivo depauperamento di ogni risorsa finanziaria anche futura ed un indebitamento insostenibile e, per la controllante MOF SpA, una altrettanto insostenibile mancanza di liquidità che ne ha compromesso il normale svolgimento delle ordinarie attività di gestione a causa dei gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori di servizi, con continui rifiuti di ricevere le normali prestazioni o forniture e la conseguente impossibilità di garantire agli operatori/utenti i servizi minimi essenziali.

Il risultato di una tale situazione ha assunto ultimamente connotazioni di assoluta gravità, dal momento che entrambe le società vengono ormai fatte oggetto di ripetute azioni giudiziarie sfociate in pignoramenti dei conti correnti bancari e in iscrizioni di ipoteche sugli immobili aziendali anche con istanze di vendita del compendio aziendale della IMOF in affitto alla nostra Società, di cui meglio detaggeremo in prosieguo di relazione.

In conclusione, si riepiloga che alla data del 30.04.2019, la IMOF ha ancora un credito complessivo nei confronti della Regione Lazio di 16.215.884 euro, di cui 12.040.000 euro per ratei di anticipazioni scadute e non ancora pagate, dalle quali detrarre l'importo complessivo di euro 3.156.611 erogato e aggiungere l'importo di 7.332.495 euro per ulteriori oneri ed interessi bancari sostenuti fino al 31.12.2018 per il forzoso ricorso all'indebitamento bancario.

A tale importo devono anche essere sommati gli ulteriori oneri indebiti di 855.000 euro per la forzosa rimodulazione del mutuo, per un complessivo importo di 17.070.884 euro. E in prosieguo, al predetto importo andranno aggiunti gli ulteriori oneri che deriveranno ancora dal mancato saldo del mutuo ex MCC alla prevista scadenza del 31.12.2013 e fino al suo totale soddisfo.

I Soci consortili ed il Collegio Sindacale della IMOF, ma anche quello della MOF SpA, in tutte le assemblee hanno ripetutamente sollecitato i rispettivi organi amministrativi ad attivare ogni necessaria iniziativa di legge nei confronti della Regione Lazio, a tutela oltre che del patrimonio aziendale anche del patrimonio degli altri Soci consortili e, in particolare, della MOF SpA, **atteso che essa - in esecuzione degli obblighi assunti con il Piano 2005, e solo a tale scopo - è stata indotta a detenere oggi il 52% di IMOF** e tenuto anche conto che alcuni dei nostri Soci sono anche Soci della controllante MOF SpA.

E l'organo amministrativo della IMOF, già nel corso del 2010 e 2011 ha attivato diverse iniziative giudiziali, sia in sede ordinaria (con un decreto ingiuntivo) che amministrativa mediante richiesta di un lodo arbitrale imposto dal TAR Roma in esito al nostro ricorso avverso la comunicazione regionale di una pretesa di canone di 1.045.000 euro. Richiesta, quest'ultima, rifiutata dalla Regione Lazio.

A questo punto occorre riepilogare gli adempimenti che incombevano (come tuttora incombono) sulla società

per la corretta esecuzione del dettato delle DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005 e ancor più del deliberato dell'assemblea del 16.12.2005 relativamente alla fusione per incorporazione della IMOF nella controllante MOF SpA e che, invece, non si sono potuti attuare per le ragioni ampiamente spiegate nella Relazione al bilancio 2013.

Si riporta di seguito, per una breve e rapida memoria dei Soci consortili, la "tabella di marcia" dettata dalle **determinazioni esecutive del Piano 2005**, approvate con DGR 1084/2005 e dalle Assemblee ordinarie e straordinarie degli stessi Soci di IMOF e MOF del 16 dicembre 2005:

1. NEL CORSO DEL 2012

1.1 Conversione attuale prestito obbligazionario (operazione essenziale per poter dare esecuzione al successivo punto 1.2)

Conversione di n. 80 obbligazioni da parte dell'obbligazionista/socio Consorzio Euromof in nuove azioni della controllante MOF SpA per un valore di euro 41.317.

1.2. Emissione di un nuovo prestito obbligazionario (Punto 3.4 - Punto 3.5).

Convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione di MOF di apposita assemblea straordinaria per deliberare un nuovo prestito obbligazionario convertibile con un prezzo di emissione "sotto la pari" ovvero inferiore al valore nominale dell'obbligazione, riservato, sottoscritto e interamente versato dal socio Euromof mediante rinuncia al credito vantato per "finanziamento socio" (già regolarmente contabilizzato nelle scritture contabili della controllante secondo il dettato delle determinazioni esecutive), da convertirsi a valore di circa 1,2 Meuro così da consentire agli operatori soci di Euromof (che hanno finanziato attraverso maggiori oneri di concessione i costi per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare) la capitalizzazione di tali maggiori oneri mediante il raggiungimento da parte del loro consorzio della quota prevista di capitale sociale post fusione pari al 64,6%.

2. NEL CORSO DEL 2013:

2.1. Aumento di capitale sociale di IMOF (Punto 2.8)

Nuovo aumento di capitale sociale di IMOF, al completamento del versamento del precedente aumento deliberato nel 2005, per il nuovo importo complessivo di **340 Keuro** interamente riservato alla controllante MOF SpA e interamente sottoscritto e versato sempre nel 2013, portando il nuovo capitale sociale a circa 17.383 Keuro e la quota di partecipazione del socio MOF SpA al 52,94%.

2.2. Atti per la fusione (Punto 1.c, 1.d e 1.e - Punto 4.1)

Redazione (anche congiunta) ed approvazione da parte degli Organi amministrativi di IMOF e MOF della Relazione nel progetto di fusione per incorporazione della IMOF in MOF allo scopo di illustrare e motivare il progetto di fusione, i criteri adottati per la valutazione dei rispettivi patrimoni societari, le modalità di determinazione del rapporto di cambio, la motivazione dei metodi impiegati.

Successiva approvazione da parte dei medesimi Organi amministrativi e successivo deposito al Registro delle Imprese del progetto di fusione, del nuovo testo di Statuto sociale e delle cariche sociali e fissazione della data di decorrenza, etc.

Convocazione - trascorsi trenta giorni dal deposito - e svolgimento delle assemblee straordinarie di IMOF e MOF che delibereranno la fusione con la contestuale rinuncia al ricorso alla "Relazione degli esperti" ex art. 2501 sexies del codice civile sul rapporto di concambio all'atto della fusione, dando per definito, convenuto, accettato e pattuito espressamente, il valore di concambio così come definito con i criteri, i termini e le valutazioni indicate nel Piano economico-finanziario e relativo percorso attuativo (allegato "A" alla Relazione sulla gestione 2013) e, in

particolare e tra l'altro, nella tavola/pagina 16 del medesimo allegato.

La rinuncia alla relazione degli esperti sul rapporto di concambio (ex art. 2501 sexies codice civile), già espressamente deliberata nelle approvate determinazioni esecutive, è tutt'ora pienamente legittima (massima del Comitato Notarile del Triveneto 2008, massima del Consiglio Notarile di Milano n. 26/2004 in quanto la relazione degli esperti è posta a tutela degli interessi dei soci e non di quello dei terzi o creditori sociali).

Redazione dell'Atto di fusione, trascorsi sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle Imprese delle delibere assembleari.

NOTE SULLA FUSIONE:

Oltre agli adempimenti sopra evidenziati, occorre altresì considerare che:

- **al 31 dicembre 2013 è scaduto il Contratto di fitto di ramo d'azienda dettato dal Piano economico e stipulato il 30 dicembre 2005**, per cui, non essendo stata effettuata la prevista fusione, sono state effettuate le conseguenti modifiche amministrative relative all'addebito alla MOF SpA del canone di concessione in ottemperanza alla disdetta da parte di IMOF dell'Atto di concessione d'uso dell'immobile di proprietà regionale;
- **al 31 dicembre 2013 è scaduto il contratto di mutuo con MCC (oggi Unicredit)** per cui, a seguito della mancata erogazione delle tranche di anticipazioni in acconto sulle migliori, scadute e non pagate dalla Regione Lazio, la IMOF, a sua volta, non ha potuto procedere al pagamento della maxirata finale di circa 4.800 Meuro, con conseguente proroga del vincolo pignoratorio di €. 80.000 montante mensile sui conti della capogruppo MOF SpA (tale vincolo doveva cessare il 31.12.2013 contestualmente al pagamento della maxirata finale). A luglio 2015, Unicredit ha proceduto all'escussione nei confronti della MOF SpA, di €. 1.920.000 sul C/C di tesoreria presso la Banca Popolare, a parziale soddisfo del mancato pagamento della predetta maxirata finale del mutuo scaduta il 31.12.2013 e non pagata. **E conseguentemente, la MOF SpA ci ha formalizzato l'addebito della somma oltre interessi a partire dal 1° gennaio 2014 per l'indisponibilità delle somme pignorate e poi escusse da Unicredit.**

Tutti questi adempimenti sono stati impossibilitati per entrambe le Società in conseguenza della grave situazione finanziaria aziendale determinata dai mancati pagamenti delle migliori da parte della Regione e, quindi, dal potenziale rischio di una situazione patrimoniale delle due Società radicalmente diversa da quella prevista dal Piano industriale 2005 approvato dalla DGR 1084/2005 e dalle deliberazioni delle rispettive Assemblee ordinarie e straordinarie del 16 dicembre 2005..

A luglio 2013, a seguito del rinnovo del governo regionale, la Regione – con apposita nota del nuovo assessore al bilancio Alessandra Sartore – ha richiesto essa stessa l'attivazione di un lodo arbitrale, previa sostituzione del collegio arbitrale previsto nell'Atto di concessione (5 componenti) con un arbitro unico. L'assemblea dei Soci della IMOF ha accolto la richiesta e così in data 28.10.2013 si è proceduto alla sottoscrizione di un atto di modifica dell'art. 18 dell'atto di concessione e atto di affidamento in gestione, con il quale si è introdotto la devoluzione delle controversie ad un arbitro unico, da nominarsi di comune intesa ovvero in caso contrario da parte del Tribunale, da individuarsi tra soggetti idonei sul piano della professionalità e indipendenza e dotati di spiccata esperienza nelle materie oggetto dell'arbitrato, in luogo di un collegio arbitrale di cinque membri originariamente previsto.

Come i Soci consortili già sanno, il lodo arbitrale è stato poi depositato in data 8 gennaio 2014 con il seguente

pronunciamento:

1. *L'importo annuale del canone di concessione dovuto dal 01 giugno 1995 al 31 dicembre 2013 da IMOF SpA alla Regione Lazio è di € 340.000,00, oltre gli interessi legali a decorrere dalle rispettive scadenze fino alla data dell'effettivo soddisfo.*

2. *La Regione Lazio è tenuta a corrispondere ad IMOF SpA per ciascuno degli anni compresi tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2013 (escluso l'anno 2007 per il quale è già intervenuto il pagamento) – e perciò per otto annualità – la somma annua di €1.100.000,00 (un milione e centomila euro) e, perciò, il complessivo importo di € 8.800.000,00 oltre gli interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo soddisfo.*

3. *Dichiara estinti per compensazione i crediti menzionati sub 1 e 2 di IMOF verso la Regione e della Regione verso IMOF con riconoscimento del conguaglio a favore di IMOF per quanto di ragione.*

L'esito del lodo ha evidenziato dunque un grave squilibrio rispetto ai Piani economico-finanziari approvati con DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005, con effetti negativi sulla situazione finanziaria IMOF al 31.12.2013 per complessivi Euro 12.075 mila, di cui Euro 9.231 mila al 31 dicembre 2013 e Euro 2.844 mila per gli anni 2014-2025, che di seguito si evidenziano:

	(000€)
Maggiori debiti vs Regione per canoni di concessione pregressi	5.804
Minori crediti vs Regione per interessi su ritardati pagamento anticipazioni delle migliorie	2.572
Mancato riconoscimento degli oneri sostenuti per la rimodulazione del mutuo MCC	855
Maggiori oneri su canoni di concessione futuri vs Regione	2.844
Maggiori oneri derivanti dal lodo	12.075

A tale importo si sommava l'ulteriore importo di 2.238.000 euro per perdite pregresse al 31.12.2012 riportate a nuovo, in conseguenza della non corretta esecuzione del Piano 2005 di cui alla DGR 1084/2005 e deliberazione assembleare del 16.12.2005.

Le conseguenze del lodo hanno formato oggetto nel corso del 2014 di ripetute ed ampie discussioni con tutti gli operatori del MOF i quali, giova ricordare, sono gli unici che rischiano seriamente di subirne gli effetti negativi essendo stati essi soltanto a sobbarcarsi sinora gli oneri del Piano 1997 e 2005 con gli ingenti costi di ripianamento dei mutui, gli aumenti di capitale sociale necessari per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare, le manutenzioni straordinarie imposte dalla menzionata DGR 1084/2005 e deliberazione assembleare del 16.12.2005 nonché tutti i maggiori oneri conseguenti alla non corretta esecuzione del Piano, a fronte dei quali, con i medesimi Piani 1997 e 2005, gli era stato assicurato che il loro sforzo finanziario sarebbe stato premiato in sede di fusione con una corrispondente rivalutazione della partecipazione azionaria del 65% in favore del loro consorzio Euromof nella unica società post fusione, come previsto nella DGR 1084/2005 e deliberazione assembleare del 16.12.2005.

Gli operatori – immediatamente consultati all'esito del lodo – hanno inteso dapprima esprimere tutta la propria amarezza verso gli altri Soci consortili e, in particolare, verso la Regione Lazio che con il suo comportamento aveva stravolto i patti stabiliti nel 1997 e ribaditi nel 2005 allorché si sottrasse all'obbligo di dover far fronte ai

predetti oneri in ragione della preponderante propria partecipazione azionaria (65%) allora detenuta nella IMOF e, anche con il concorso degli altri soci, intese invece definire e convenire con gli operatori l'articolazione dei Piani economico-finanziari 1997 e 2005 e, invece, disattesi.

Ciononostante, con senso di grande responsabilità, gli operatori - pur non condividendo in alcun modo né il comportamento regionale né tantomeno l'esito del lodo arbitrale - hanno inteso dare attraverso Euromof un esplicito mandato a questo organo amministrativo per adoperarsi con la stessa Regione al fine di pervenire ad una sintesi risolutiva della controversia, anche a costo di rinunciare a una consistente parte dei propri diritti acquisiti per aver onorato puntualmente (essi soli) tutti gli impegni presi.

Gli Operatori si sono dichiarati disponibili anche ad una minore rivalutazione della propria partecipazione rispetto a quella stabilita nel Piano economico finanziario 1997 e 2005, a fronte di un rinnovato interesse della Regione Lazio nei confronti dell'intero sistema agroalimentare del MOF. In buona sostanza gli operatori hanno inteso rappresentare alla Regione che avrebbero accettato anche l'esito del lodo, riconoscendo il conseguente debito verso la Regione per i canoni da lodo e per il periodo stabilito dall'Arbitro, a condizione che - nella palese evidenza che né IMOF né MOF avrebbero mai potuto recuperare a ritroso di 20 anni le ingenti somme stabilite dal lodo - la Regione convertisse il predetto credito in capitale sociale dell'unica società post fusione e, in tal senso, si predisponesse un nuovo Piano di rilancio e sviluppo del sistema MOF.

Le istanze così manifestate dagli operatori vennero rappresentate alla Regione Lazio, agli Assessori competenti Guido Fabiani, Attività Produttive, Sonia Ricci, Agricoltura e allo stesso assessore al Bilancio Alessandra Sartore, alla quale il Presidente Zingaretti aveva nel frattempo affidato una sorta di "cabina di regia" per la risoluzione dei complessi e complessivi rapporti Regione Lazio / IMOF / MOF, nonché all dott. Maurizio Venafro, allora capo di gabinetto dello stesso Presidente della Regione Lazio Zingaretti.

In quell'occasione la Regione Lazio, anche nella sua qualità di principale socio pubblico di entrambe le società IMOF e MOF SpA, condivise la proposta degli operatori esprimendo la volontà di addivenire ad una definizione risolutiva dell'intera controversia, anche alla luce dell'intervenuto lodo arbitrale, convenendo di istituire un apposito tavolo tecnico IMOF/MOF/Regione Lazio con l'obiettivo di individuare, nel pieno rispetto delle normative in materia, un percorso attuativo di trasformazione del credito rinveniente dal lodo arbitrale a favore della Regione, in capitale sociale della MOF SpA post-fusione, nel pieno rispetto dei dettami delle DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005 e delle deliberazioni assembleari del 29.10.1997 e 16.12.2005.

Al predetto tavolo tecnico venne dato mandato di procedere ad individuare, tenuto conto delle risultanze del lodo arbitrale, le idonee soluzioni tecniche che, da un lato, potessero consentire l'integrazione ed il consolidamento societario ed operativo del sistema MOF per giungere alla prevista fusione per incorporazione della IMOF SPA in MOF SpA e, dall'altro, prevedesse azioni di rilancio e di sviluppo del Centro Agroalimentare.

Le risultanze del Tavolo Tecnico MOF / Regione Lazio vennero sintetizzate in un documento denominato "Piano di rilancio del MOF" portato alla condivisione ed approvazione dei Soci consortili in diverse assemblee societarie, l'ultima delle quali in data 21 maggio 2014, al fine di evitare a IMOF e MOF l'obbligo di dover impugnare il lodo arbitrale.

Inutile riepilogare nella presente relazione il contenuto del Piano di rilancio predisposto nel 2014, in quanto tutti i Soci ne hanno avuto ampia contezza sia nel corso delle richiamate assemblee che per essere poi stato loro debitamente trasmesso.

Purtroppo, la Regione Lazio non riuscì ad adottare i propri atti in tempo utile prima che scadessero i termini per evitare l'impugnativa del lodo per cui, l'Assemblea IMOF comunque convocata in ultima istanza il 21 maggio

2014, ultimo giorno utile, non si è potuta sottrarre dal deliberare l'impugnazione del lodo arbitrale che i consulenti legali della IMOF hanno provveduto a depositare tempestivamente presso la Corte di Appello di Roma come "Atto di citazione per impugnazione del lodo per nullità ex art 829 c.p.c. con istanza ex art. 830, ultimo comma, c.p.c."

La medesima assemblea intese comunque precisare di assumere tale deliberazione per la esclusiva ragione cautelativa di non far decorrere i termini in mancanza di soluzioni alternative, ma con la volontà di procedere alla revoca dell'impugnativa in qualsiasi momento la Regione e gli altri Soci consortili avessero approvato e reso esecutivo il Piano di rilancio.

Le ragioni di disaccordo della nostra società rispetto al lodo (il cui esito verrebbe accolto esclusivamente a transazione e stralcio di ogni contenzioso, per le motivazioni dettate dagli stessi operatori e poc'anzi ricordate), sono state ampiamente esplicitate nelle Relazioni sulla gestione dei precedenti bilanci, che qui si intendono richiamare integralmente.

Anche la MOF SpA impugnò il lodo arbitrale con "Atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 831, comma 3, c.p.c. e art. 404, comma 1, c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 407 c.p.c."

A questo punto occorre altresì ricordare ai Soci consortili gli obblighi puntuali assunti da ognuno di essi, da ultimo con la DGR 1084/2005 e con l'approvazione di ogni suo contenuto nelle richiamate deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie del 16 dicembre 2005 di entrambe le Società, nonché gli obblighi imposti agli stessi rispettivi Organi amministrativi in conseguenza delle predette deliberazioni:

ADEMPIMENTI COMUNQUE OBBLIGATORI PER TUTTI I SOCI CONSORTILI:

- **le determinazioni esecutive sottoscritte ed approvate con DGR 1084/2005 e con distinte deliberazioni delle rispettive assemblee**, a prescindere da ogni eventualità impedimento o modifica delle condizioni di fusione preordinate dal Piano, impongono *"...ad entrambe le società - anche ex art. 1381 c.c. - l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"*.
- Inoltre, e per quanto più in particolare riguarda gli interessi della IMOF SpA, è assolutamente indispensabile che i Soci consortili tengano presente quanto dettato nel Punto 5. delle determinazioni esecutive che non solo stabilisce che tutto quanto ivi statuito costituisce, sia per IMOF che per MOF, l'integrale e corretto assolvimento di qualunque obbligo e/o onere ipotizzabile in capo a MOF in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione Regione/IMOF/MOF ma al Punto 5.3. stabilisce altresì che *"...la MOF SpA potrà liberamente recedere dal presente Atto qualora le delibere in esso previste non vengano adottate e/o rese esecutive per qualsiasi ragione o causa. In tal caso, MOF sarà libera da ogni obbligazione derivante dal presente Atto e/o da ogni ulteriore Atto ad esso connesso, senza che IMOF abbia nulla a pretendere in base al medesimo, rimanendo comunque fermo ed impregiudicato il disposto dell'art. 17 della Convenzione e delle determinazioni esecutive..., salvo ogni eventuale diritto di MOF nei confronti di IMOF e/o dei suoi soci per qualunque eventuale e comprovato danno possa nel frattempo esserle derivato"*.

Da quanto appena brevemente richiamato relativamente agli obblighi assunti non solo da entrambe le società e da tutti i Soci consortili, nessuno escluso, ma anche dai loro amministratori, ne consegue che **nessuno di essi**

– nell’ambito delle proprie rispettive prerogative, competenze e funzioni – può sottrarsi dal compiere ogni atto che consenta di procedere alla fusione aderendo e facendo proprie tutte le determinazioni e deliberazioni che ricreino nella loro totale interezza i medesimi effetti previsti nel programma di fusione contenuto nel Piano economico approvato dalle assemblee ordinarie e straordinarie del 16.12.2005.

Non va da ultimo, e non per ultimo, sottovalutato anche che con il Piano 2005 e le connesse determinazioni esecutive gli operatori del MOF consorziati del Socio di categoria “B” Euromof si sono sottoposti ad un gravoso impegno finanziario di natura straordinaria - puntualmente assolto - per garantire, in sostituzione di tutti gli altri Soci resisi indisponibili, le risorse finanziarie per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare e per tutti i conseguenti oneri di natura straordinaria, a fronte dei quali il medesimo Piano e determinazioni esecutive assicuravano, in sede di fusione (2013), il pieno riconoscimento degli stessi mediante una corrispondente capitalizzazione a favore di Euromof pari al 65% del capitale sociale della MOF SpA (incorporante) post fusione.

Questi operatori dal gennaio 2014 reclamano il riconoscimento dei propri diritti acquisiti e ci interrogano sul perché ancora non si stia procedendo all’operazione di fusione nei termini ed alle condizioni pattuite. Essi paventano in maniera sempre più insistita l’attivazione di una *class-action* nei confronti di entrambe le società nonché dei rispettivi Soci consortili e, in particolare, della Regione Lazio, responsabile di averli “indotti” ad accettare gli effetti della DGR 1084/2005 in cambio di patti preordinati nella stessa DGR, da essi accettati solo a seguito della unanime pattuizione deliberata da tutti i Soci, e specificatamente dalla Regione Lazio.

In sostanza, si è in presenza di un debito contratto nei confronti degli operatori dalle due Società IMOF e MOF SpA e da ognuno dei rispettivi Soci consortili, e in particolare dalla Regione Lazio per aver indotto le Società ed i rispettivi Soci all’approvazione dei Patti parasociali e consortili contenuti nelle DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005. E questo debito sino ad oggi non è stato onorato. Ma ad esso, in un modo o nell’altro, non ci si potrà sottrarre in quanto contempla diritti soggettivi pattuiti con ogni operatore e, pertanto, da ognuno di essi rivendicabili in tutte le sedi sia verso le Società che verso ognuno dei rispettivi Soci.

Nel frattempo è intervenuto il lodo arbitrale e, nonostante la disponibilità manifestata dagli operatori di privarsi in favore della Regione di una consistente parte della capitalizzazione post fusione ad essi spettante, non sono stati più attuati gli interventi propedeutici previsti dal Piano di rilancio approvato nell’assemblea dell’11 aprile 2014, prima che divenisse inevitabile procedere all’impugnativa del lodo arbitrale, né tantomeno quelli relativi alle successive riformulazioni dello stesso Piano.

A questo proposito, si ricorda anche che – come previsto dal Piano di rilancio – l’assemblea dei soci convocata ripetutamente dal 11 aprile al 21 maggio 2014 recava all’ordine del giorno della parte ordinaria:

- 1) *Esito Lodo Arbitrale contenzioso Imof/Regione Lazio notificato in data 24.02.2014 - Avvio procedure attuative del “Piano di rilancio del MOF” avviato con delibera dell’Assemblea dell’11.04.2014 e propedeutiche alla predisposizione del progetto di fusione deliberata dall’Assemblea dei soci del 16.12.2005 - Disposizioni ex art. 2446 del Codice Civile: Provvedimenti conseguenti ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale;*
- 2) *Aumento del capitale sociale riservato, come da “Piano di rilancio del MOF” (sub 1), ai seguenti soci di categoria “A”: MOF SpA, UNICREDIT SpA e Banca Popolare di Fondi, previa rinuncia del diritto di opzione da parte degli altri soci.*

Ma nella parte straordinaria conteneva anche il seguente punto:

1) Disposizioni ex art.2446 del Codice civile: Provvedimenti conseguenti ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale.

Si rammenta ancora che nella Relazione dell'Organo amministrativo prevista ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, era contenuta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IMOF SpA al 31 dicembre 2013 redatta secondo il dettato del Piano di rilancio e che, a fronte della previa approvazione e compiuta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti nel percorso attuativo in esso contenuto con la definitiva chiusura a transazione e stralcio di ogni controversia tra la IMOF e la Regione Lazio ed il contestuale avvio di un programma, appunto, di rilancio e di sviluppo del MOF, prevedeva anche l'accettazione dell'esito del lodo arbitrale e dei suoi effetti negativi per IMOF.

Nell'ultima assemblea utile del 21 maggio 2014 il socio Comune di Fondi, presente, dichiarava di aver acquisito la positiva delibera del proprio consiglio comunale. Purtroppo all'assemblea erano presenti, oltre al comune di Fondi, i soli soci MOF SpA e consorzio Euromof, mentre risultavano assenti tutti gli altri.

L'assemblea, considerato che i soci che avevano un ruolo determinante nell'attuazione delle delibere previste dall'ordine del giorno risultavano assenti, rilevò la materiale impossibilità di poter procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria e diede mandato all'organo amministrativo di impugnare il lodo arbitrale.

L'impugnativa del lodo arbitrale comportò, di conseguenza, una diversa trattazione di una serie di voci del bilancio con evidenti riflessi anche sullo stato patrimoniale della IMOF SpA. In sostanza, gli effetti negativi derivanti dal lodo, prima appostati nel conto economico (correttamente se il Piano di rilancio fosse stato approvato), vennero riappostati in un Fondo accantonamento rischi con modifica di tutte le voci correlate e/o corrispondenti in conseguenza degli "adempimenti comunque obbligatori per tutti i Soci consortili" pocanzi ricordati e rispettivamente da ogni Socio consortile assunti con l'approvazione del Piano economico-finanziario 1997 e 2005 e dei correlati patti consortili e parasociali (determinazioni esecutive) con cui è stato espressamente pattuito, tra l'altro e non solo, che:

- le determinazioni esecutive sottoscritte ed approvate con DGR 1084/2005 e con distinte deliberazioni delle rispettive assemblee, a prescindere da ogni eventuale impedimento o modifica delle condizioni di fusione preordinate dal Piano, impongono "...ad entrambe le società - anche ex art. 1381 c.c. - l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti".

- nel Punto 5. delle determinazioni esecutive stabilisce che tutto quanto ivi statuito costituisce, sia per IMOF che per MOF, l'integrale e corretto assolvimento di qualunque obbligo e/o onere ipotizzabile in capo a MOF in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione Regione/IMOF/MOF, e più in particolare, al Punto 5.3. stabilisce altresì che "...la MOF SpA potrà liberamente recedere dal presente Atto qualora le delibere in esso previste non vengano adottate e/o rese esecutive per qualsiasi ragione o causa. In tal caso, MOF sarà libera da ogni obbligazione derivante dal presente Atto e/o da ogni ulteriore Atto ad esso connesso, senza che IMOF abbia nulla a pretendere in base al medesimo, rimanendo comunque fermo ed impregiudicato il disposto dell'art. 17 della

Convenzione e delle determinazioni esecutive..., salvo ogni eventuale diritto di MOF nei confronti di IMOF e/o dei suoi soci per qualunque eventuale e comprovato danno possa nel frattempo esserle derivato”.

Da tali impegni ed obblighi scaturisce che la **IMOF non avrebbe mai potuto riaddebitare alla controllante MOF SpA i maggiori oneri e costi sopravvenuti a seguito del lodo arbitrale** e pertanto gli stessi sarebbero rimasti in capo esclusivamente ai Soci consortili della IMOF quale sopravvenienza negativa sin dall'errata previsione del Piano industriale 1996 (DGR 5771/1997), prima dei patti consortili che hanno poi portato alla successiva modifica delle rispettive partecipazioni al capitale in esecuzione di tale errata previsione. Tale per cui gli effetti negativi del lodo, non potendosi riaddebitare alla MOF SpA come sopra evidenziato, dovevano necessariamente essere ripianati dai soli Soci consortili della IMOF sulla base delle originarie partecipazioni consortili (ante DGR 5771/1997).

Nel merito, a seguito degli effetti del lodo arbitrale, la società presentava al 31.12.2013 la situazione debitoria complessiva che di seguito si riporta:

IMOF S.p.A. (000€)		31/12/2013
DEBITI BANCARI A BREVE	Unicredit Banca di Roma per anticipazione	1.160
	Unicredit Banca di Roma per anticipazione su c/c ordinario	340
	Banca Popolare di Fondi per anticipazioni	2.961
		4.461
MUTUO IPOTECARIO	Unicredit ex Mediocredito di Roma per mutuo	4.916
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	Debiti verso MOF	1.103
	Debiti verso fornitori	1.439
	Debiti tributari e previdenziali	898
	Debiti verso professionisti e personale	438
	Debito verso Regione Lazio per canoni di concessione	7.528
		11.406
TOTALE INDEBITAMENTO		20.783

A fronte di tale situazione debitoria, si registrava sempre al 31.12.2013 una situazione creditoria della società nei confronti della Regione Lazio (da lodo) di 9.727.000 euro, con un delta negativo di 11.552 milioni di euro.

La predetta situazione derivava dagli effetti negativi del lodo, pari a circa 9.231.000 euro al 31.12.2013, ai quali aggiungere l'ulteriore importo di 2.844.000 euro per il maggior canone derivante dal lodo per il periodo 2014 al 2025 (data di scadenza della concessione con la Regione). Oltre a questo, si doveva altresì tenere conto di tutti gli ulteriori oneri relativi agli oneri bancari conseguenti al forzoso indebitamento per i mancati pagamenti delle migliorie, secondo il crono programma delineato nella DGR 1084/2005, nonché quelli conseguenti al mancato pagamento dell'ultima rata del mutuo ex MCC e quelli conseguenti alla mancata fusione aziendale che la stessa DGR 1084/2005 ed il Piano 2005 avevano previsto doversi effettuare entro il 31.12.2013, mentre invece tale operazione è stata sinora sempre rimandata con tutte le ovvie conseguenze.

In sede di Relazione al bilancio 2013, si rese pertanto indispensabile per la MOF SpA sottolineare ai Soci consortili della IMOF quanto sin qui esposto, per una loro responsabile presa d'atto sulla effettiva condizione economica e finanziaria in cui si era venuta a trovare la società, a fronte della quale ognuno di essi si era venuto a trovare nella ineludibile e doverosa condizione di dover adottare con estrema urgenza tutte le dovute deliberazioni per ricomporre il disequilibrio patrimoniale, economico e finanziario della IMOF consolidatosi al 31.12.2013, rendendo disponibili le conseguenti risorse finanziarie, nel rispetto degli obblighi assunti con i richiamati patti e condizioni contenuti nei

punti 4. e 5. delle determinazioni esecutive appena richiamate, al fine di pervenire ai medesimi effetti ivi previsti e consentire alla società di far fronte ai maggiori oneri futuri pregressi e futuri rinvenienti dagli effetti del lodo e dalla mancata fusione.

Per queste ragioni, l'Assemblea del 22 dicembre 2014, chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio consortile al 31.12.2013, una volta verificato che non era intervenuto alcun atto formale che modificasse la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società determinatasi in conseguenza del contenzioso che ha portato al lodo arbitrale, prese atto della inevitabilità di dover attivare i rimedi previsti dai Patti parasociali costituiti dalle determinazioni esecutive approvate prima dalla Regione Lazio con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e poi approvate da tutti i Soci con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005 ed assunse la seguente deliberazione: *"di approvare il bilancio di esercizio 2013, la nota integrativa, la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale e di stabilire, nel contempo, che le perdite complessive di bilancio al 31.12.2013, pari ad €. 10.538.397,00 siano poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005"*.

Nel frattempo, il lavoro del tavolo tecnico IMOF/MOF/Regione aveva elaborato una integrazione del predetto Piano di rilancio e la Regione Lazio, per consentirne l'approvazione da parte della Giunta Regionale, adottò una specifica normativa approvando l'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12, recante *"Iniziativa a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF SpA"*, che così disponeva:

"1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall'accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all'aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF SpA e la MOF SpA, individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall'organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un'analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l'atto di concessione sottoscritto con IMOF SpA e MOF SpA, al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche".

Contestualmente venne redatto un nuovo Piano Industriale in coerenza con il dettato normativo appena esplicitato da sottoporre *"...all'analisi di fattibilità da parte di un soggetto terzo indipendente"*.

Pertanto, in data 10 dicembre 2014 la IMOF ha incaricato la società Arthur D. Little S.p.A. di analizzare la fattibilità del Nuovo Piano Industriale 2014-2025. In data 23 dicembre 2014 la Arthur D. Little S.p.A. ha rimesso il richiesto parere di fattibilità ritenendo il Nuovo Piano "attuabile e sostenibile economicamente e finanziariamente per la sua intera durata."

Con nota prot. 1991/SP del 16 dicembre 2014, la Regione Lazio - con riferimento al riconoscimento degli

apporti indiretti già effettuati dagli operatori (Euromof) nei limiti e nel rispetto degli accordi a suo tempo statuiti ai sensi della DGR n. 1084/2005 - richieste che IMOF e/o MOF procedessero all'acquisizione di una attestazione da parte di soggetto terzo indipendente circa la correttezza di detti apporti indiretti quale condizione necessaria per il loro riconoscimento in sede di aumento di capitale destinato a Euromof.

In data 16 dicembre 2014, la controllante MOF SpA incaricò la società MBA Management Business Advisors S.r.l. (MBA) di verificare la corretta quantificazione dell'apporto degli operatori privati, effettuato sia direttamente che indirettamente per il periodo 1996-2013, sulla base delle effettive risultanze contabili e dei piani economico-finanziari 1996 e 2005 e delle correlate determinazioni esecutive contenute nelle DGR n. 5771/1997 e n. 1084/2005. In data 22 dicembre 2014 MBA ha rimesso il richiesto parere.

Il Nuovo Piano Industriale, pertanto, munito delle previste attestazioni richieste dall'art. 4 della L.R. 12/2014, costituiva Atto integrativo e continuativo della corretta attuazione delle "Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA" del 6 dicembre 1996, approvate con DGR 5771/1997 del 23 settembre 1997, come già modificate, integrate ed approvate con DGR 1084/2005 del 29 novembre 2005 e rispettivamente approvate all'unanimità dei soci dalle Assemblee straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005 e stabiliva i seguenti nuovi impegni da assolversi da parte della Regione Lazio, della IMOF SpA, della MOF SpA e dei rispettivi Soci sia in sede propria che in sede di assemblee delle medesime società:

- l'accettazione del lodo arbitrale intervenuto in data 8 gennaio 2014 da parte della IMOF SpA e della MOF SpA con contestuale accettazione del debito in favore della Regione del canone di concessione sui beni di proprietà regionale definiti dal lodo stesso;
- la conversione da parte della Regione del conseguente credito da lodo in capitale sociale della MOF SpA post fusione;
- il pagamento da parte della Regione in favore della IMOF SpA delle migliorie realizzate sul vecchio immobile, come confermato dal lodo;
- il pagamento da parte della Regione in favore della MOF SpA pre e post fusione delle manutenzioni e nuovi interventi straordinari già avviati dal 2014 e da realizzarsi fino al 2025 sul medesimo immobile di proprietà regionale.

Il tutto come meglio sintetizzato nella seguente tabella:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Pagamento debiti per migliorie - DGR 1084/2005 e lodo arbitrale													
Pagamento debiti per rate pregresse non pagate al 31.12.2013	2.860	2.960	2.410	1.497									9.727
Pagamento debiti per rate future a scadere 2014-2025	540	540	540	1.080	540	540	540	540	540	540			5.940
	3.400	3.500	2.950	2.577	540	540	540	540	540	540	-	-	15.667
Manutenzioni straordinarie su beni di proprietà regionale	1.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5.400
Aumento di capitale in quota Regione (oltre quota aumento Euromof)													
Conversione credito x canoni pregressi al 31.12.2013 (lodo arbitrale)	2.000	2.578	2.950										7.528
Credito x canoni di concessione a scadere 2014-2025 (lodo arbitrale)		680	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4.080
	-	2.680	2.918	3.290	340	11.608							

Con Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2015) e Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017), la Regione Lazio ha stanziato in appositi capitoli destinati a IMOF e MOF SpA le somme previste a suo carico dal Nuovo Piano Industriale, e precisamente €. 16,7 milioni per il pagamento delle migliorie maggiorate degli interessi legali, così come accertato dal lodo arbitrale, e €. 5,4 milioni a copertura di un piano di manutenzioni straordinarie già

eseguite e ancora da eseguirsi sul vecchio immobile di proprietà regionale nel periodo 2014-2025. A questo punto erano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 9, per cui bisognava solo procedere alla approvazione ed attuazione del Piano.

Senonché, la Regione Lazio, con nota del 26.02.2015, trasmise alla IMOF e MOF SpA un parere ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, relativo all'attuazione del predetto Piano industriale, che evidenziava la necessità di sottoporre il piano in argomento alla previa notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed alla successiva autorizzazione da parte della medesima. Tale circostanza - pur avendo rilevato che il parere era stato espresso su una precedente formulazione del Piano, strutturalmente diversa da quella sottoposta al parere degli advisors e portata all'approvazione dell'Assemblea del 22.12.2014 -, impedì di approvare il Piano, con le inevitabili conseguenze del caso.

A seguito delle perdite che la società ha dovuto registrare nel bilancio 2013 in esito al lodo arbitrale, i Soci consortili della IMOF Provincia di Latina e CCIAA di Latina comunicarono la dismissione delle proprie partecipazioni dalla società in applicazione della Legge di stabilità mediante recesso dal capitale sociale della IMOF SpA

Ad entrambe venne dato riscontro che, in attuazione delle deliberazioni assembleari del 22 dicembre 2014 e 11 settembre 2015 e di quelle successive prevedibilmente di analogo contenuto, la IMOF S.c.p.a. risultava creditrice di importi ben maggiori di quelli derivanti dall'eventuale liquidazione del debito da recesso dal capitale.

Infatti, anche le assemblee per l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2014 e 2015 hanno deliberato in modo analogo riaddebitando ai Soci consortili il ripianamento delle perdite annuali in proporzione alle partecipazioni detenute nel 1997, prima dell'approvazione del Piano economico-finanziario 1997.

Dopo l'interruzione del percorso attuativo del Nuovo Piano Industriale 22.12.2014 e il riaddebito delle perdite consortili della IMOF nei termini pocanzi ricordati, la Regione Lazio, con Atti di citazione notificati in data 14 aprile 2015, 24 novembre 2015 e 16 marzo 2017, ha impugnato presso il Tribunale di Roma i verbali delle Assemblee della IMOF SpA del 22 dicembre 2014, dell'11 settembre 2015 e del 3 ottobre 2016, mentre i Soci Comune di Fondi e CCIAA di Latina hanno dato mandato ai propri legali di proporre impugnativa *ad adiuvandum* delle iniziative intraprese dalla Regione Lazio.

Analoga impugnativa è stata attivata congiuntamente anche dai soci Banca Popolare di Fondi e Unicredit Spa presso il Tribunale di Latina, con Atti di citazione notificati in data 20 aprile 2015, 7 gennaio 2016 e 10 gennaio 2017.

Sulla impugnativa della Regione avverso la Delibera dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2013, con intervento *ad adiuvandum* del Comune di Fondi e della CCIAA di Latina, è intervenuta Sentenza di primo grado n. 6673/2017 (IMOF SpA contumace in quanto si è confidato – purtroppo erroneamente – che prima di qualunque sentenza sarebbe intervenuta la soluzione del contenzioso), che ha annullato la deliberazione assembleare 22.12.2014 sul presupposto che l'ordine del giorno non fosse conforme alla deliberazione da assumere e che l'Assemblea non poteva imporre ai soci di una Spa di ripianare le perdite.

Avverso tale Sentenza è stato proposto immediato ricorso in Corte di Appello, con istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., sul presupposto che l'ordine del giorno fosse invece corretto e, soprattutto, evidenziando che la IMOF SpA non è una Spa "pura" bensì una Società consortile, avente finalità e scopi prettamente consortili, i cui Soci consortili - in quanto facenti parte di un consorzio - sono soggetti ad essere chiamati al ripianamento delle

eventuali perdite consortili annuali.

Avverso tale Sentenza è stato proposto immediato ricorso in Corte di Appello, con istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., sul presupposto che l'ordine del giorno fosse invece corretto e, soprattutto, evidenziando che la IMOF S.c.p.a. non è una S.c.p.a. "pura" bensì una Società consortile, avente finalità e scopi prettamente consortili, i cui Soci consortili - in quanto facenti parte di un consorzio - sono soggetti ad essere chiamati al ripianamento delle eventuali perdite consortili annuali. Con Sentenza n. 6673/2017 il riaddebito in sede di approvazione del bilancio è stato ritenuto nullo e con Sentenza n. 12 del 5 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Roma ha confermato tale nullità, pur precisando ove la Società e i Soci si ritenessero danneggiati da mancati adempimenti ai patti consortili stabiliti tra i soci stessi, questi avrebbero dovuti rivendicarli con separata azione giudiziaria. In ogni caso i legali procederanno al ricorso in Cassazione.

Allo stesso modo con Sentenza n. 13522 del 30 giugno 2018 il Tribunale di Roma ha annullato anche la delibera di approvazione del bilancio 2014 nella parte in cui era stato disposto il riaddebito della perdita 2014. Verso tale sentenza è stato promosso appello attualmente pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma.

I crediti nei confronti dei soci Regione Lazio, Comune di Fondi, Provincia di Latina, Camera di Commercio di Latina, Unicredit S.p.a. e Banca Popolare di Fondi per ripianamento perdite degli esercizi 2013, 2014 e 2015, al 31.12.2016 ammontavano complessivamente ad euro 11.887.924.

L'Assemblea dei Soci della IMOF S.c.p.a. tenutasi in data 19.04.2019 per l'approvazione della proposta di bilancio dell'esercizio consortile 2017, ha deliberato di azzerare i predetti crediti nella loro precedente formulazione di riaddebito, in sede di approvazione di bilancio, del ripianamento delle perdite accumulate al 31.12.2016 a carico dei soci ritenuti inadempienti, per tenere conto – pur senza acquiescenza – dell'esito della Sentenza del Tribunale di Roma n. 6673 del 04.04.2017 e della Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019.

A tal fine la stessa Assemblea ha dato mandato all'organo amministrativo di rettificare, in via prudenziale, tale formulazione di riaddebito, annullando tali poste creditorie in attesa dell'esito degli ulteriori gradi di giudizio e riportando a nuovo le rispettive perdite annuali. Contestualmente la medesima Assemblea ha anche deliberato di attivare con ogni urgenza una azione giudiziale di rivalsa delle perdite di cui si tratta in danno dei soci consortili ritenuti inadempienti ai patti consortili approvati all'unanimità nelle Assemblee 29 ottobre 1997 e del 16 dicembre 2005, in quanto dette perdite sono state determinate esclusivamente dal maggior fabbisogno finanziario sopravvenuto all'esito del Lodo arbitrale, rispetto al minor fabbisogno su cui si sono fondati i Patti consortili statuiti tra tutti i soci consortili e sulla cui base sono stati convenuti ed accettati gli impegni da parte del Socio MOF S.c.p.a. con l'apporto degli operatori privati. E tale maggior fabbisogno dovrà gravare senza alcun dubbio in capo a tutti gli altri Soci consortili sulla base delle partecipazioni del 1997.

Con i predetti patti consortili, i soci hanno imposto alla IMOF S.c.p.a. *"...anche ex art. 1381 c.c., l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"*.

La stessa Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019 ha osservato che una eventuale rivendicazione nei confronti di soci ritenuti inadempienti ai patti consortili convenuti, debba essere attivata con una azione giudiziale diretta e non attraverso un riaddebito da parte dell'Assemblea di approvazione dei bilanci.

Ed in questo senso l'Organo Amministrativo di IMOF ha assicurato di starsi attivando.

Inoltre, come ampiamente riportato nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio dell'esercizio consortile 2017, a seguito del riporto a nuovo delle predite registrate dalla controllata IMOF Scpa fino al 2016, pari a -€ 11.882.644, alle quali sommare anche le perdite registrate nell'esercizio 2017, pari a -€ 615.410, e fatto salvo tutte le opzioni di recupero di tali perdite che la IMOF andrà ad attivare (ma altresì anche la stessa MOF Scpa a tutela del proprio patrimonio aziendale e di quello dei propri consorziati), la IMOF registra alla data del 31.12.2017, una perdita complessiva pari a -€ 12.498.054.

La partecipazione della MOF Scpa in IMOF Scpa è iscritta a costo storico ed è pari ad euro 8.862.454. A tale riguardo si anticipa comunque che:

In data 3 dicembre 2018 MOF ed IMOF, a seguito di conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione di MOF del 3 dicembre 2018, è stato affidato incarico della redazione di una perizia giurata di stima del valore dei beni del patrimonio immobiliare IMOF all'ing. Salvatore Pascarella, tecnico di riconosciute capacità oltre che di comprovata esperienza acquisita in particolare proprio sul cantiere dell'appalto dei lavori del MOF, per essere stato sino al mese di maggio 2005 collaboratore e coordinatore della stessa Direzione Lavori e per essere stato egli stesso poi incaricato di seguire, progettare ed assistere agli interventi conclusivi dell'appalto a seguito della messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice, oltre che essere già stato incaricato dalla MOF Scpa di svolgere attività professionali analoghe, per cui risulta in possesso delle dovute conoscenze e competenze specifiche.

L'ing. Pascarella ha giurato la Perizia in data 20 dicembre 2018, stabilendo che: **"sulla base delle informazioni riportate nella presente perizia, è mia opinione che il probabile valore attribuibile al complesso immobiliare oggetto di stima nel suo stato attuale di manutenzione ed uso è pari ad euro 35.385.000 (trentacinquemilioneitrecentoottantanovemilaeuro)".**

La MOF Scpa ha contestualmente affidato al Dipartimento di Management dell'Università Politecnica della Marche, di predisporre un parere di "parere di congruità del valore di carico della partecipazione in IMOF Scpa iscritta nel progetto di bilancio della MOF Scpa al 31 dicembre 2017", relazionandosi con il perito incaricato ing. Pascarella per la più corretta individuazione del procedimento di valutazione e delle metodologie peritali da adottare.

L'Università ha rilasciato il richiesto parere in data 21 dicembre 2018, così precisando: **"In relazione ai sopra menzionati calcoli e ai metodi adottati, il valore della IMOF Scpa è stimato in 18,5 milioni di Euro circa (al netto delle perdite da portare a nuovo dalla controllata IMOF Scpa al 31.12.2017 a seguito delle sentenze di annullamento dei riaddebiti ai soci consorziati di dette perdite relative agli esercizi dal 2013 al 2016), salvo eventuali altri valori soggettivamente determinabili per riflettere specifici elementi apprezzabili solo dalle parti interessate. Pertanto, considerata la quota di partecipazione detenuta dal socio MOF Scpa (52%) in IMOF Scpa, si ritiene congruo il valore di carico della partecipazione iscritta nel progetto di bilancio".**

Nel corso del primo semestre 2016, sempre a seguito di un continuo confronto con i tecnici e consulenti indicati dalla Regione, IMOF e MOF hanno completato la redazione di una nuova riformulazione del Piano industriale ed una nuova versione di Atto transattivo che risolvesse in radice eventuali profili di aiuti di stato. Gli Atti sono stati trasmessi alla Regione il 3 agosto 2016 al fine di acquisirne il parere dall'Avvocatura regionale in tempo utile per poterlo approvare e renderlo operativo entro la fine del 2016 con la relativa fusione tra le due società.

Purtroppo, il parere dell'Avvocatura regionale è pervenuto soltanto in data 16 novembre 2016 per cui la Regione non è riuscita ad adottare per tempo gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Atto transattivo e all'attivazione degli adempimenti ivi previsti. Né è riuscita a provvedervi nei primi mesi dell'anno 2017. Nel frattempo la situazione finanziaria della IMOF, ma anche della MOF, ha continuato ad appesantirsi ulteriormente.

Il 29 marzo 2017, preso atto dell'ulteriore perdita registrata nell'esercizio 2015 e delle nuove sollecitazioni rivolte ai Soci da parte del Collegio Sindacale nella relazione al bilancio dell'esercizio 2015 nella quale veniva segnalata la situazione di crisi finanziaria della società, la Regione Lazio con apposito Atto di indirizzo contenuto nella DGR 142 del 29 marzo 2017, rilevando che dal contenuto della Relazione del Collegio sembravano rilevarsi perplessità sulla correttezza dei dati del bilancio 2015 approvato dall'assemblea del 3 ottobre 2016 (Regione assente), sollecitava l'Organo amministrativo della IMOF ad affrontare la situazione utilizzando gli strumenti previsti dal R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i.

A seguito della discussione svoltasi sul medesimo argomento nell'Ambito dell'Assemblea della MOF SpA convocata lo stesso 29 marzo 2017 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio consortile 2015,,la Regione inviava una richiesta di chiarimenti specifici al Collegio sindacale della IMOF sulla condizione di effettiva continuità aziendale della IMOF. Una analoga richiesta veniva inoltrata allo stesso Collegio sindacale anche da parte del Socio privato Euromof su sollecitazione del proprio socio controllante, Consorzio Agrofondi, cui aderiscono la stragrande maggioranza degli operatori del MOF.

Il Collegio sindacale della IMOF rimetteva i propri chiarimenti con Verbale n. 94 del 7 giugno 2017, inviandone copia alla Regione ed a tutti i Soci consortili, con il quale, riepilogando le varie vicende che hanno portato alla attuale situazione societaria, così concludeva: *"...Sappiamo che presupposto oggettivo del fallimento è la generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata.*

*La S.C. (ex multis Cassazione n. 6914 del 7.4.2015) ha comunque ritenuto che tale difficoltà **non** debba essere **momentanea e transitoria**, ma che debba consistere in una **condizione ormai patologica dell'impresa**, tale da non consentirle di onorare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari.*

*Ed allora la domanda che questo collegio si pone è la seguente: la IMOF si trova davvero nelle condizioni da non poter far fronte definitivamente alle proprie difficoltà finanziarie? Oppure tali difficoltà sono invece condizioni tali da non poter far fronte **definitivamente** alle proprie difficoltà finanziarie? Oppure tali difficoltà sono invece solo transitorie e potrebbero essere facilmente superate non appena la Regione Lazio, coerentemente con i propri impegni già assunti e che hanno trovato addirittura formalizzazione nella Legge Regionale n. 12/2014 sopra citata, non avrà posto fine ai contrasti e messo a disposizione della IMOF le risorse finanziarie necessarie?*

E' evidente che a questa domanda può rispondere solo la stessa Regione.

Così come è evidente che questo collegio, in termini strettamente tecnici, non può oggi che confermare quanto già ribadito nelle proprie relazioni, dove ha rilevato l'esistenza della crisi aziendale con conseguente difficoltà della IMOF SpA ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. E' però anche vero che le vicende degli ultimi anni hanno sempre fatto intravedere, non solo a questo collegio, la possibilità di trovare concrete soluzioni alla crisi in atto: lo dimostrano l'approvazione della Legge regionale n. 12/2014, le cui misure di sostegno sono state confermate nel bilancio 2015 e poi 2016 e nel piano triennale 2016-2018, e lo dimostrano le continue richieste di rinvio da parte della Regione delle assemblee IMOF appositamente convocate, proprio per addivenire al

superamento delle note problematiche.

Tali fatti hanno quindi indotto il collegio a ritenere solo temporanea la crisi aziendale.

Per concludere. *Perdurando la crisi aziendale, a prescindere dai motivi che l'hanno causata e dalle concrete possibilità esistenti per porvi rimedio, questo collegio, coerentemente con le posizioni assunte in passato e risultanti dalle proprie relazioni, assumerà tutte le iniziative necessarie, ivi compresi eventuali poteri sostitutivi previsti dalle norme vigenti”.*

Come anticipato, una analoga iniziativa è stata intrapresa dalla Regione Lazio anche nei confronti della MOF SpA, con Atto di indirizzo contenuto nella DGR 141 del 29 marzo 2017 depositato nell'ambito dell'Assemblea dello stesso 29 marzo 2017 riunita per l'approvazione di bilancio 2015. L'Assemblea venne perciò sospesa con rinvio dell'approvazione del bilancio. Anche questo Atto traeva spunto dal contenuto della Relazione del Collegio della MOF SpA dal quale sembravano rilevarsi analoghe perplessità sulla correttezza dei dati del bilancio 2015 nonché sulla stessa continuità aziendale. E anche in questo Atto di indirizzo si sollecitava l'Organo amministrativo della MOF SpA ad affrontare la situazione utilizzando gli strumenti previsti dal R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i.

A seguito della discussione svoltasi nella predetta Assemblea, il Consorzio Euromof e la stessa Regione Lazio hanno poi rivolto anche al Collegio sindacale di MOF due distinte richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della Relazione dello stesso Collegio al bilancio d'esercizio 2015 in corso di approvazione.

Il Collegio della MOF SpA ha dato riscontro alle richieste rappresentando di aver avuto un incontro con la Regione Lazio in data 24 aprile 2017 e successivamente con Euromof in data 27 aprile 2017.

Relativamente ai quesiti posti dai due Soci il Collegio della MOF SpA così concludeva: *"...durante gli incontri succitati del 24 e 27 aprile, nelle rispettive sedute, il Collegio ha ribadito quanto già esposto nella Relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.....Pertanto il Collegio, conferma quanto esposto nella Relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e resta a disposizione, per quanto di propria competenza, nelle sedi opportune a ciò deputate”.*

Nel contempo, questo Organo amministrativo, d'intesa e unitamente all'Organo amministrativo della controllata IMOF SpA ha ritenuto doversi rivolgere ad un soggetto terzo ed indipendente al fine di far effettuare sui rispettivi bilanci d'esercizio 2015 della IMOF SpA (approvato in data 3 ottobre 2016) e della MOF SpA (in corso di approvazione) una *"Verifica dell'assetto contabile e della corretta applicazione del principio contabile della continuità aziendale nella redazione dei rispettivi bilanci al 31.12.2015 delle società, quanto a MOF, "per la gestione" e, "quanto a IMOF", per la realizzazione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi. L'incarico si concluderà con il rilascio da parte dell'Università di attestazioni che i bilanci 2015 della MOF SpA e della IMOF SpA **forniscono, ovvero non forniscono**, una rappresentazione contabile veritiera e corretta, in conformità ai predetti principi contabili e delle condizioni di continuità aziendale”.*

L'incarico è stato affidato in data 17 giugno 2017 all'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Management, che nelle ultime valutazioni effettuate dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in merito alla procedura di Verifica della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 ai sensi della art. 1, commi 314 – 337 della legge 232/2016, è risultata tra le prime tre nella graduatoria di eccellenza dei Dipartimenti di Scienze Aziendali e manageriali e la prima in Centro Italia.

L'esito di tali Verifiche - per quanto attiene al bilancio 2015 - è stato consegnato alle due Società in data 31 luglio 2017 con le seguenti univoche conclusioni: *"...appurato, quindi, che per la società (.....) non si concretizzano*

le condizioni di non continuità aziendale, è corretto aver redatto il bilancio d'esercizio al 31.12.2015 sulla base di criteri di redazione e valutazione che presuppongono la sussistenza della continuità aziendale".

Successivamente alla acquisizione di dette "Verifiche", al fine ulteriore di dare ai Soci consortili un supporto ancora maggiore per rimuovere ogni incertezza sulla effettiva situazione societaria di entrambe le Società e sulle rispettive capacità di continuità aziendale, la IMOF SpA e la MOF SpA, raccogliendo e facendo proprie le indicazioni contenute nei rilievi dei Collegi sindacali e ripresi nei richiamati Atti di indirizzo della Regione Lazio del 29.03.2017, hanno affidato in data 5 agosto 2017 allo Studio legale dell'Avv. Francesco Marotta (già Managing Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria "Andersen Legal" e oggi EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa) Restructuring Law Leader e Mediterranean Market Law Leader di "Ernst & Young") con sede in Roma in Via Po, n. 27, uno specifico incarico per la redazione di un Piano ex art. 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., - come invocato negli Atti di indirizzo della Regione Lazio - (di seguito anche "**Piano ex Art. 67 L.F.**").

Per gli obiettivi che l'iniziativa si prefigge, il Piano ex art. 67, che prevede tra l'altro la stesura di un nuovo Atto transattivo con la Regione, contiene anche le seguenti attività di Analisi, di Verifiche e di Attestazioni specifiche:

1. Piano di esdebitazione della IMOF SpA effettuabile entro 31 dicembre 2017, sulla base di un documento denominato "Piano di esdebitazione IMOF 2017".
2. Linee guida, con relativo rapporto di concambio, della fusione per incorporazione della Società IMOF SpA nella Società MOF SpA, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017 con le procedure consentite dagli artt. 2501-quater e 2501-sexies, c.c., secondo i criteri - attualizzati ad oggi - già prestabiliti nei Patti consortili e parasociali contenuti nelle "Determinazioni esecutive e nei piani economico-finanziari" approvati con le DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 e con le Deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie della IMOF SpA e della MOF SpA del 29 ottobre 1977 e 16 dicembre 2005.
3. Congruità del predetto apporto finanziario contenuto nel documento rappresentativo predisposto dalla Direzione della MOF SpA e denominato "Apporto degli operatori privati (Euromof)".
4. Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF 2017-2020 con proiezione anche fino al 2025, in coerenza con il dettato normativo previsto dall'art. 4 della Legge Regionale del Lazio 24.11.2014, n. 12, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale dell'unica Società MOF SpA post fusione, al quale la Regione Lazio concorre anche mediante la conversione dei crediti da canoni derivanti, fino al termine della concessione, dal Lodo arbitrale intervenuto tra la stessa Regione Lazio e la IMOF SpA, unitamente al contestuale aumento di capitale sociale del Socio di categoria "B" Euromof, il quale vi concorre mediante la conversione degli apporti finanziari resi disponibili dagli operatori privati nel periodo 1996 - 2016 in esecuzione dei medesimi Patti consortili e parasociali già richiamati nel precedente punto 2., versando allo scopo anche nuova finanza nel periodo 2018-2025 secondo i criteri stabiliti nel piano di capitalizzazione contenuto nel medesimo Piano industriale, che conterrà a sua volta un Piano di esdebitazione dell'unica Società MOF SpA post fusione (comprendente anche i residui debiti di IMOF acquisiti a seguito della fusione), contenente proiezioni fino al 2025.
5. Puntuale riscontro nella stesura dell'Atto transattivo alle osservazioni sollevate dall'Avvocatura regionale con pareri n. 495559 del 17 settembre 2015 e n. 0574374 del 16 novembre 2016, sulle due precedenti versioni del medesimo Atto già sottoposte alla sua valutazione.

Oltre all'incarico affidato allo Studio legale Marotta, la IMOF SpA e la MOF SpA in data 8 agosto 2017 hanno affidato alla stessa Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Management l'incarico di attestazione sulla

veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano prevista dal medesimo art. 67/comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e s.m.i., in quanto ritenuta particolarmente idonea allo scopo, sia per i pubblici riconoscimenti di eccellenza ricevuti, sia perché Ente universitario pubblico, in possesso di qualificate e riconosciute competenze in materie aziendali e, pertanto, in grado di assicurare un alto livello di professionalità e di esperienze, non collegabile territorialmente all'ambito di attività delle Società e dei Soci e, quindi, in grado di assicurare la dovuta terzietà, trasparenza e assenza di conflitti di interessi, non essendo legata né alla IMOF SpA, né alla MOF SpA né tantomeno interessata all'operazione da rapporti personali o professionali tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio, e, in tale veste, in possesso anche delle caratteristiche di soggetto terzo ed indipendente per assolvere alla analisi di fattibilità prevista dal comma 1 dell'art. 4 Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12.

Nell'ottica degli obiettivi appena esplicitati e in sintonia con l'incarico affidato all'Avv. Francesco Marotta, alla stessa Università Politecnica delle Marche - oltre all'incarico di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del Piano ex art. 67 L.F. - è stato affidato anche l'incarico di produrre i seguenti Atti specifici, ancorché integrati nel Piano stesso:

1. Verifica e Attestazione della fattibilità sia del Piano di esdebitazione della Società IMOF SpA, effettuabile entro il 31 dicembre 2017, che del Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF 2017-2020 (con proiezione fino al 2025), comprensivo anche del relativo piano di esdebitazione dei debiti della IMOF SpA acquisiti dalla fusione.
2. Verifica e Attestazione della congruità del rapporto di concambio contenuto nelle Linee guida della fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA con riferimento alle procedure di cui agli artt. 2501-quater e 2501-sexies, c.c., nonché ai criteri, aggiornati ad oggi, prestabiliti con le Deliberazioni regionali e assembleari del 1977 e del 2005.
3. Verifica e Attestazione della congruità dell'apporto finanziario reso disponibile dagli operatori privati secondo i criteri prestabiliti con le Deliberazioni regionali e assembleari del 1977 e del 2005 e rappresentati nel documento di dettaglio predisposto dalla Direzione della MOF SpA denominato "Apporto degli operatori privati (Euromof)".
4. Analisi di fattibilità del medesimo Piano industriale di rilancio e sviluppo del "Sistema MOF" da realizzarsi da parte della MOF SpA post-fusione, in coerenza con il dettato normativo previsto dal comma 1, dell'art. 4 della Legge Regionale del Lazio 24.11.2014, n. 12.

Infine, all'Università è stato affidato l'ulteriore incarico di produrre anche i seguenti Atti specifici:

1. Verifica e Attestazione della conformità dell'Atto transattivo e dell'intera procedura ivi convenuta, ai criteri di congruità ed imparzialità dettati da consolidati orientamenti della Corte dei Conti, nonché ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa e che nello stesso Atto e relativa procedura è contemplata la convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio ed è assicurata una equilibrata reciprocità di compensazione delle rispettive concessioni e, infine, che sono certamente presenti fondate ragioni di urgente necessità per sollevare nei tempi più rapidi uno dei poli di eccellenza del sistema agroalimentare regionale e nazionale dal pericoloso *empasse* causato da un contenzioso i cui tempi di giudizio finale rischiano di risultare gravemente tardivi e, quindi, di vanificare anche gli investimenti già profusi sino ad ora dagli stessi Soci.
2. Verifica e Attestazione della compatibilità con le normative in materia di aiuti di stato relativamente alle procedure e agli adempimenti previsti a carico della Regione Lazio dall'Atto transattivo e dai conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'aumento di capitale sociale della MOF SpA post fusione da effettuarsi

anche con il concorso della conversione in capitale sociale da parte della stessa Regione del credito derivante in suo favore a seguito della rinuncia di IMOF e MOF alle impugnative del Lodo, unitamente al contestuale aumento di capitale sociale riservato al Socio privato Consorzio Euromof previsto nelle Deliberazioni regionali e assembleari 1997 e 2005, come complessivamente individuato sulla base del Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF per il periodo 2017-2020 ex art. 67 L.F.

Tutti i predetti Atti sono stati focalizzati sulla disamina della situazione ante e post lodo arbitrale e, soprattutto, sono stati finalizzati a perseguire l'obiettivo tracciato dalla legge regionale n. 12/2014. E cioè:

- **Il Lodo arbitrale** intervenuto in data 8 gennaio 2014, ha definito un canone di 340 mila euro/anno *ab origine (1995)*, applicando un rendimento pari all'8% del valore immobiliare. Il canone di concessione così determinato comporterebbe un **riconoscimento a favore della Regione Lazio di un credito complessivo per i trenta anni del periodo di concessione pari ad euro 11,2 milioni** (comprensivo degli interessi legali da lodo maturati in via previsionale al 30.09.2017)
- L'accettazione del Lodo comporterebbe di conseguenza un onere straordinario ed impreveduto per il "Sistema MOF" che **azzererebbe la capacità di autofinanziare i necessari investimenti già programmati** con i precedenti Piani 1997 e 2005 per il mantenimento e lo sviluppo dello sistema MOF a partire dall'anno 2014, in netto contrasto con il percorso attuativo stabilito nelle *"Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA"* del 6 dicembre 1996, approvate con DGR 5771/1997 del 23 settembre 1997, come già modificate, integrate ed approvate con DGR 1084/2005 del 29 novembre 2005 e rispettivamente approvate all'unanimità dei soci dalle Assemblee straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997, prima, e 16 dicembre 2005.
- **Il Lodo arbitrale ha imposto la necessità da parte di IMOF SpA e MOF SpA e dei rispettivi Soci consortili** di dare esecuzione agli obblighi ex art. 1381 c.c. assunti nei patti e condizioni contenuti nelle Determinazioni esecutive (punti 4. e 5.) DGR 1084/2005 di fare tutto quanto di propria competenza per eseguire quanto ivi previsto, inclusa la ripetizione di atti altrettanto efficaci, fino a produrre i medesimi effetti del Piano 2005.
- Diversamente sarebbero venute meno le condizioni predeterminate nel 2005 per portare alla fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA e dare vita - essendo previsto il completamento del rimborso dei mutui contratti - ad un già programmato Piano di rilancio e di sviluppo del Sistema MOF da sostenersi con le risorse interne derivanti dall'autofinanziamento generato dalla gestione.
- Per queste ragioni, il lodo arbitrale è stato impugnato dalla IMOF SpA per non aver riconosciuto la legittimità del precedente canone e per la eccessiva onerosità del canone stabilito invece dal lodo in una percentuale pari all'8% del valore di un immobile vecchio ormai di 50 anni e vincolato per legge allo svolgimento esclusivo ed immodificabile di attività di mercato ortofrutticolo dichiarata di interesse pubblico, della cui gestione è fatto divieto di distribuzione di eventuali utili ma deve reinvestirli nella medesima attività.
- Il Lodo è stato altresì impugnato anche dalla MOF SpA essendo stata esclusa dall'arbitrato ed essendo potenzialmente la parte maggiormente lesa dagli effetti del lodo, avendo acquisito nel periodo 1997-2013 il controllo della IMOF SpA in forza degli obblighi imposti dalle già richiamate *"Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA"*.
- L'eventuale annullamento del Lodo determinerebbe per la Regione Lazio l'azzeramento del credito a proprio favore e contestualmente rimetterebbe la IMOF SpA e la MOF SpA nelle condizioni di poter procedere alla

esecuzione del percorso attuativo previsto dai patti e condizioni appena richiamati.

- Di contro, bisogna tener conto che anche una sentenza di annullamento del Lodo – i cui tempi di decisione sarebbero tutti da verificare – comporterebbe certamente l'immediato annullamento del credito della Regione ma sarebbe comunque impugnabile nei superiori gradi di giudizio e lo stesso annullamento riproporrebbe nella sua interezza la conflittualità tra la Regione e la IMOF e MOF SpA, come avvenuto nel periodo 2005-2013, impedendo ancora la realizzazione del percorso attuativo previsto fino ad una nuova risoluzione della controversia.
- Il riproporsi di una nuova situazione conflittuale comporterebbe il definitivo collasso del Sistema MOF, già fortemente penalizzato dalla contingente crisi generale e soprattutto dal lungo contenzioso che si trascina ininterrottamente ormai dal 2005 ad oggi, penalizzando in modo irreversibile le migliaia di aziende agricole, commerciali e dell'indotto per le quali il MOF rappresenta l'unica infrastruttura di riferimento per un possibile rilancio ed uno sviluppo non solo proprio ma dell'intero territorio regionale.
- Inoltre, la determinazione della IMOF SpA e della MOF SpA di dare esecuzione agli obblighi assunti nei patti e condizioni contenuti nelle Determinazioni esecutive (punti 4. e 5.) DGR 1084/2005, ha comportato l'attivazione di altri contenziosi sia da parte della stessa Regione che da parte degli altri soci coinvolti, che comporta un acuirsi ancora ampio ed esponenziale della conflittualità tra le due società e tra di esse ed i soci dell'una o dell'altra, nonché tra gli stessi soci, che concorre a ancor più a collassare l'intero sistema economico regionale di riferimento del MOF.
- Nel superiore interesse delle parti in gioco e, soprattutto, nell'interesse delle migliaia di imprese coinvolte, il Piano ex art. 67 L.F. contenente anche un nuovo Atto transattivo e un Nuovo Piano Industriale previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, verte sostanzialmente alla definizione tra le parti di un **Atto transattivo stragiudiziale, a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi contenzioso e/o pretesa.**

Si comprende perfettamente, quindi, che una articolazione siffatta ed oggettivamente così definita "a stralcio e transazione" – peraltro inserita in un contesto di Piano di risanamento ex art 67 L.F. – non contiene alcun elemento che presenti profili di aiuti di stato, non fosse altro che per alcune semplici considerazioni:

1. l'importo di 11,164 milioni di euro (comprensivo di interessi legali al 31.12.2016) è il corrispettivo del canone trentennale definito dal lodo arbitrale nell'inverosimile parametro dell'8% (!) del valore del vecchio immobile (basti pensare che la stessa Agenzia del territorio attribuisce all'immobile nuovo ristrutturato - **e non a quello vecchio** - una **rendita catastale del 2%**), che è stato impugnato e che viene accettato da IMOF (per il pregresso) e da MOF (per il futuro) ai soli fini transattivi e quindi si tratta di un credito del tutto incerto e contestato, che viene convertito per intero in capitale sociale in favore della Regione che da tale operazione trae un immediato e consistente vantaggio patrimoniale, oltre che rimettere ordine in un *asset* patrimoniale regionale nel quale la stessa Regione ha già investito una non irrilevante quota del capitale iniziale (che diversamente andrebbe interamente perso); quindi non si tratta di aiuto di stato ma, come gli operatori privati vanno da tempo affermando, si potrebbe paradossalmente prefigurare come "un aiuto allo stato" che gli operatori fanno rinunciando - a favore della Regione ed ai soli fini transattivi descritti - ad una consistente parte della propria capitalizzazione in MOF post fusione prevista dai Piani economico-finanziari approvati con DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e con conseguenti Deliberazioni assembleari ordinarie e straordinarie 1997 e 2005;
2. l'importo di 15,8 milioni è il mero pagamento di un debito che la Regione ha contratto con la IMOF SpA per la

realizzazione delle migliorie sul vecchio immobile di proprietà regionale; e il pagamento di un debito non può mai essere aiuto di stato;

3. l'importo di 5,4 milioni è un mero investimento manutentivo e di realizzazione di nuove migliorie sull'immobile di sua proprietà che la Regione, proprio perché proprietaria dell'immobile da cui ottiene un canone a valore di mercato, è tenuta a sostenere per il periodo 2014-2025; e le manutenzioni e i nuovi interventi che la Regione dovrà sostenere sul proprio immobile non possono mai essere aiuto di stato.

Sullo stesso tema, torna certamente utile rappresentare ai Soci quanto argomentato in modo puntuale dall'Avv. Francesco Marotta nella bozza di nuovo Atto transattivo contenuto nel Piano ex art. 67 in corso di asseverazione, e cioè che: *"...come segnalato dalla stessa Regione Lazio nel corso dell'ultima assemblea MOF del 29 marzo 2017, le società IMOF e MOF versano in situazioni di crisi finanziaria, che può essere affrontata solo utilizzando uno degli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare.*

Nelle società che versano in situazione di crisi finanziaria i crediti dei soci sono da considerarsi postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. Il credito della Regione, socia sia di IMOF sia di MOF è da considerarsi pertanto postergato, qualunque ne sia l'ammontare. Un credito postergato al soddisfacimento di tutti gli altri creditori di IMOF e di MOF è da ritenersi, attese le condizioni finanziarie in cui versano allo stato le due società, privo di qualsiasi prospettiva di rimborso e quindi di valore pari a zero.

La conversione del credito in capitale, programmata nell'atto transattivo, appare quindi oggi molto più vantaggiosa per la Regione rispetto al passato, posto che, a seguito della conversione, la Regione si ritrova ad essere socio con una quota molto più rilevante nell'unica società MOF SpA post fusione, intervenuta tra due società risanate, anziché essere titolare di un credito verso le stesse che vale zero.

La modifica della situazione di fatto sopra descritta è tale da determinare, quindi, il superamento delle (pur pregevoli all'epoca) osservazioni dell'Avvocatura Regionale.

Del pari, la circostanza del depauperamento totale del valore del credito della Regione verso IMOF e MOF consente di superare in radice le potenziali problematiche, da escludersi anche alla luce della natura transattiva dell'atto in parola, relative a possibili aiuti di Stato".

Gli Atti (Piano ex art 67/c, lettera d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i.; Piano di esdebitazione IMOF SpA; Piano Industriale MOF SpA post fusione ex art. 4 L.R. 12/2014 e Progetto di fusione per incorporazione di IMOF in MOF) sono stati tutti completati ed attestati entro il 31 dicembre 2017 e il 12 gennaio 2018 è stata acquisita anche l'attestazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c. sul progetto di fusione.

Il 22 gennaio 2018 la Regione Lazio ha acquisito anche il parere di un esperto incaricato (Advisor) volto a chiarire la convenienza economica di un'eventuale operazione di transazione con le due società IMOF e MOF, i cui termini essenziali prevedono la trasformazione del credito regionale rinveniente dalla rinuncia congiunta di IMOF e MOF alle impugnative del lodo arbitrale, anziché in aumento diretto ed immediato di capitale sociale della MOF SpA post fusione – come previsto nelle precedenti versioni di Piano industriale – in apporto del medesimo credito in Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) di lungo termine emessi in unica soluzione dalla IMOF SpA ante fusione e con opzione di conversione in capitale della MOF SpA post fusione, per consentire la realizzazione del Piano di rilancio e sviluppo del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi previsto dalla legge regionale n. 12/2014.

In conseguenza del parere dell'advisor incaricato dalla Regione, il nuovo Piano industriale prevede:

1. La rinuncia da parte della IMOF SpA e della MOF SpA all'impugnativa del lodo.

2. Il contestuale riconoscimento da parte della IMOF SpA del debito a favore della Regione Lazio rinveniente dal canone di 340 mila euro/anno per trenta anni, oltre agli interessi determinati dal lodo arbitrale, pari complessivamente ad euro 11,2 milioni (proiezione al 2025 inclusi interessi legali al 31.12.2016).
3. L'approvazione del progetto di fusione nei termini ed alle condizioni già predeterminate nelle "*Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA*" del 6 dicembre 1996, approvate con DGR 5771/1997 del 23 settembre 1997, come modificate, integrate ed approvate con DGR 1084/2005 del 29 novembre 2005 e rispettivamente approvate all'unanimità dei soci dalle Assemblee straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, fatta eccezione per gli effetti rinvenienti dalla accettazione del lodo arbitrale.
4. L'assunzione da parte della Regione Lazio degli oneri relativi ad un programma di ulteriori migliorie e manutenzioni straordinarie già realizzate o ancora da realizzarsi sull'immobile di proprietà regionale stimato in complessivi 5,4 milioni di euro per il periodo 2014-2025 di cui: 1,4 milioni per il 2017 a fronte di investimenti urgenti già avviati dal 2014, 400 mila euro/anno per i successivi anni 2018 e 2019, 500 mila euro nel 2020, 550 mila euro/anno dal 2021 al 2024 e 500 mila euro nell'anno 2025, da corrispondere alla MOF SpA pre e post fusione.
5. Il contestuale impegno formale da parte della Regione Lazio a reinvestire l'intero credito verso la IMOF SpA e/o MOF SpA post fusione di 11,2 milioni di euro (con proiezione fino al 2025 comprensivo degli interessi legali maturati al 31.12.2016) per i canoni stabiliti dal lodo arbitrale, **credito che diventa tale solo ed in ragione del presente Atto transattivo e della volontaria accettazione del Lodo arbitrale da parte della IMOF SpA e della MOF SpA con rinuncia alle rispettive impugnative**, attraverso l'apporto del medesimo credito in Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) di lungo termine emessi in unica soluzione dalla IMOF SpA ante fusione e con opzione di conversione sempre in capitale della MOF SpA post fusione, per consentire la realizzazione del Piano di rilancio e sviluppo del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi previsto dalla legge regionale n. 12/2014
6. Un aumento di capitale sociale della MOF SpA post fusione riservato al Socio consortile di categoria "B" Euromof, in attuazione dei termini e delle condizioni già previste della DGR 1084/2005, mediante valorizzazione e conversione degli apporti già corrisposti dagli operatori in esecuzione della medesima DGR, più un ulteriore conferimento in denaro per euro 1,511 milioni che Euromof verserà nel periodo 2018-2025.
7. La fusione per incorporazione della Società IMOF SpA nella Società MOF SpA, da effettuarsi con le procedure consentite dagli artt. 2501-quater e 2501-sexies, c.c., secondo i criteri - attualizzati ad oggi - già prestabiliti nei Patti consortili e parasociali contenuti nelle "Determinazioni esecutive e nei piani economico-finanziari" approvati con le DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 e con le Deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie della IMOF SpA e della MOF SpA del 29 ottobre 1977 e 16 dicembre 2005.

In questo senso, il parere dell'Advisor ha evidenziato l'opportunità per la Regione Lazio di giungere ad una soluzione condivisa dei rapporti con le società IMOF e MOF, evidenziandone la convenienza economica rispetto ad una ipotesi di liquidazione (diversamente inevitabile), anche in considerazione della circostanza che con detta soluzione condivisa l'Ente Regionale perseguirebbe anche un rilevante interesse pubblico nel contribuire, attraverso l'operazione di risanamento del Centro Agroalimentare di Fondi sia in termini di aumento del valore della partecipazione sia in termini di externalità positive e di ricadute sulla filiera e sull'indotto.

Il parere dell'Advisor ha altresì evidenziato alcune condizioni necessarie per la realizzazione dell'intero "Piano

di rilancio e sviluppo" quali la sottoscrizione dell'atto transattivo da parte della stessa Regione con la IMOF SpA e la MOF SpA, previa valorizzazione degli apporti degli operatori privati soci di categoria "B" e l'accettazione da parte degli stessi del piano di capitalizzazione della MOF SpA post fusione come previsto dal piano di risanamento ex 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., nonché la definizione e sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con il sistema bancario ed, infine, l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di IMOF in MOF.

Il predetto parere così conclude: *"In conclusione possiamo affermare, ad esito dell'esame della complessa vicenda, che dal punto di vista economico – finanziario:*

- a) *Salvo modificare specificamente alcuni punti secondo quanto espresso in questo parere, l'accordo transattivo proposto dalle società, la bozza di Disciplinare degli Strumenti Finanziari Partecipativi, unitamente al Piano industriale di rilancio e sviluppo Attestato da un professionista indipendente, appaiono congrui a soddisfare gli interessi regionali sia in termini di convenienza economica in relazione al plurimo contenzioso in atto che alla tutela del proprio patrimonio, degli investimenti già profusi e del presunto credito da Lodo, sia in termini di una equilibrata reciprocità di compensazione delle rispettive concessioni ivi contemplate.*
- b) *La Regione ha un interesse economico proprio nel perseguire, unitamente agli altri soggetti coinvolti, una soluzione "transattiva" tesa a salvaguardare la continuità aziendale delle due società.*
- c) *La Regione ha interesse economico a privilegiare l'ipotesi di Piano di rilancio e sviluppo del IMOF/MOF rispetto alle ipotesi di **liquidazione ordinaria** o di **liquidazione coattiva**. In particolare, con la liquidazione ordinaria ed ancor di più con quella coattiva sono scarse le probabilità di recuperare anche solo in parte i presunti crediti vantati (ed ancora oggetto di contenzioso) e men che meno gli investimenti sinora già profusi.*
- d) *La Regione ha interesse economico a preferire alla conversione in capitale sociale del credito riveniente dal Lodo, la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi consentono alla Regione di ricevere una remunerazione allineata **pari passu** ai tassi di mercato negoziati con le Banche creditrici e di aumentare notevolmente la probabilità di vedersi rimborsato per intero al momento della liquidazione/scioglimento della società gli Strumenti finanziari sottoscritti.*
- e) *L'impatto finanziario netto per la Regione nel caso di Piano di Rilancio con la sottoscrizione degli Strumenti finanziari partecipativi è migliore rispetto agli altri scenari anche nell'ipotesi remota in cui l'incasso dello strumento SFP sia pari a zero, e ciò senza contare gli effetti delle esternalità positive che la soluzione realizza.*

Liquidazione ordinaria	Liquidazione coattiva	Ristrutturazione con SFP	
		Probabilità 100%	Probabilità 0%
- 21.138.443	- 26.923.690	- 5.554.342	- 14.952.927

- f) *La Regione ha un interesse economico rilevante nel tutelare e salvaguardare i beni iscritti al patrimonio pubblico e concessi in uso a IMOF (MOF post fusione) e che attraverso il piano degli investimenti previsto verrebbero ulteriormente migliorati e sviluppati.*
- g) *La Regione ha interesse economico a favorire una rapida attuazione dell'auspicata operazione di fusione per incorporazione della IMOF in MOF programmata dalla stessa Regione con la DGR 1084/2005 e*

sinora impossibilitata dalla crisi finanziaria delle società.

- h) La Regione persegue un interesse pubblico rilevante nel contribuire, attraverso l'operazione di risanamento, al rilancio del Centro agroalimentare di Fondi sia in termini di **esternalità positive** che di ricadute sulla filiera e sull'indotto le quali, in termini di analisi costi benefici, potrebbero avere effetti molto importanti in termini di maggiori posti di occupazione, di maggiori consumi e maggiori investimenti.*

La Regione Lazio ha poi richiesto ed ottenuto uno specifico parere in materia di aiuti di stato anche al Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, restituito l'8 febbraio 2018, che ha evidenziato come l'applicazione della normativa in materia di aiuti di stato può essere esclusa nel caso in cui sia dimostrato che l'Autorità pubblica si comporti alla stregua del principio dell'operatore in economia di mercato, ovvero il comportamento dell'investitore pubblico risponda a criteri di "redditività e convenienza economica valutati ex ante" ossia gli stessi criteri che guiderebbero l'operato di un investitore privato di dimensioni paragonabili sulla base delle normali condizioni di mercato.

In tal senso il Dipartimento ha richiesto che la Regione trasformi le raccomandazioni del proprio Advisor in precondizioni subordinate alla realizzazione dell'intero "Piano di rilancio e sviluppo del mercato" previsto dalla L.R. 12/2014, quali la sottoscrizione dell'atto transattivo da parte della stessa Regione, la valorizzazione degli apporti degli operatori e l'accettazione da parte degli stessi del piano di capitalizzazione della MOF SpA post fusione come previsto dal piano di risanamento ex 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., la definizione e sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con le due Banche creditrici di IMOF (entrambe socie) con la certezza dello stralcio previsto nel Piano quale proprio contributo allo stesso e la fusione per incorporazione di IMOF in MOF.

Nella prospettiva di una ormai imminente conclusione positiva della controversia, e nell'imminenza dell'udienza di assegnazione da parte del Tribunale adito dalla IMOF SpA per ottenere il pagamento da parte della Regione almeno delle somme dovute per differenza da lodo arbitrale, la Regione Lazio – grazie ad un illuminato intervento dell'Assessore Sartore – ha provveduto ad erogare direttamente, sia pure in misura ridotta e provvisoria per un errore di calcolo non chiarito tra gli uffici amministrativi regionali e quelli della IMOF, un importo di 1,881 milioni di euro che ci hanno consentito di attenuare, sia pure in minima parte, la tensione finanziaria verso i creditori arrivata già in quel momento a livelli insostenibili. A fronte di tale erogazione la IMOF ha rinunciato alla procedura esecutiva di assegnazione delle somme, fermo restando l'impugnativa al lodo arbitrale. Questa erogazione volontaria ha rappresentato per la IMOF il primo segno tangibile che probabilmente la vicenda poteva volgere finalmente a positiva conclusione.

Nel frattempo, IMOF e MOF, in coerenza con le linee guida sulla fusione attestate dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, hanno predisposto un progetto di fusione sulla base della situazione patrimoniale delle due Società alla data del 30 settembre 2017.

In data 29 gennaio 2018, ultima data utile per il deposito del progetto di fusione redatto sulla base di una situazione patrimoniale al 30 settembre 2017, IMOF e MOF hanno depositato il Progetto di fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA corredato dell'Attestazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c., dell'introduzione nel nuovo Statuto dell'unica società MOF SpA post fusione di un nuovo articolo rinveniente dalla

incorporazione della IMOF SpA ed inerente l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) con il correlato Regolamento, così come di seguito si riportano:

Art. ... - Strumenti finanziari partecipativi

La Società, a seguito dell'apporto da parte dei Soci o di terzi, può emettere strumenti finanziari partecipativi, anche convertibili, ai sensi dell'art. 2346, 6° comma, del codice civile, le cui caratteristiche, contenuti, durata, norme di circolazione e di funzionamento sono disciplinate dalle presenti disposizioni statutarie e da apposito Regolamento adottato in sede di emissione.

La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuno strumento finanziario partecipativo potrà essere sottoscritto anche anticipatamente rispetto ad un apporto in denaro o in opere e servizi per una somma o altro che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per ogni strumento finanziario partecipativo, ma verrà liberato e diverrà fruibile soltanto al momento del loro effettivo apporto.

Gli apporti conferiti verranno contabilizzati, per ogni categoria degli stessi, in un'apposita riserva denominata "Riserva apporto strumenti finanziari" e non saranno oggetto di restituzione se non in caso di scioglimento della società. In tale ultima ipotesi, gli strumenti finanziari partecipativi, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali, attribuiscono il diritto di concorrere alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo.

Gli strumenti finanziari partecipativi costituiscono un investimento di rischio, rimborsabili alla scadenza o scioglimento della società, e danno diritto esclusivamente alla remunerazione indicata nel relativo Disciplinare/Regolamento di emissione.

Per gli strumenti finanziari partecipativi emessi in un'unica soluzione dalla controllata IMOF SpA prima della fusione a favore della Regione Lazio, si riporta in calce al presente Statuto il relativo Regolamento (di seguito "il Regolamento").

**REGOLAMENTO STRUMENTO FINANZIARIO PARTECIPATIVO (SFP)
DELLA REGIONE LAZIO EMESSI DALLA IMOF S.p.A. PRIMA DELLA FUSIONE**

1. OGGETTO

1.1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") trae fondamento dall'Atto transattivo intervenuto tra la Regione Lazio e le Società IMOF S.p.A. e controllante MOF S.p.A. stipulato in data a rogito e disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità e le condizioni di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di lungo termine (di seguito anche "**SFP**"), da emettere da parte della IMOF S.p.A. (la "**Società**") secondo quanto indicato al punto 2.1, denominati "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi con opzione di conversione in azioni ordinarie" e riservati alla Regione Lazio (il "**Titolare**").

1.2. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi non costituiscono titoli di credito, sono privi di valore nominale e non possono essere trasferiti ai sensi del presente Regolamento.

1.3. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti dal legale rappresentante della stessa (di seguito, i "**Certificati**" e singolarmente un "**Certificato**").

1.4. Ciascun Certificato è nominativo e contiene:

- a) la denominazione di "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi con opzione di conversione in azioni ordinarie";
- b) l'indicazione della denominazione, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi

identificativi della Regione Lazio;

c) l'indicazione del valore e della non trasferibilità dello SFP.

1.5. Il Titolare ha diritto di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei Certificati rappresentativi degli SFP di cui è titolare.

1.6. La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (di seguito, il "Registro") con l'indicazione:

- a) degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi ed in circolazione, nonché del relativo Certificato;*
- b) della denominazione o ragione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del Titolare, nonché degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità al successivo art. 3 del Regolamento;*
- c) dell'indirizzo PEC, dell'indirizzo di posta ordinaria e dell'eventuale futuro Rappresentante Comune dei Titolari per le comunicazioni previste dal Regolamento;*
- d) dei trasferimenti degli Strumenti Finanziari Partecipativi in conformità al successivo art. 3 del Regolamento.*

2. APPORTO E SOTTOSCRIZIONE

*2.1. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono emessi in un'unica soluzione e interamente sottoscritti dalla Regione Lazio al momento della loro emissione a fronte dell'apporto dei crediti vantati nei confronti della Società per canoni di concessione maturati e maturandi per il periodo 1995-2025, nei termini convenuti nel richiamato Atto transattivo, per complessivi Euro 11.232.178,91. Il prezzo di emissione corrisponde all'ammontare complessivo dell'apporto ("**Prezzo di Emissione**").*

2.2. L'apporto è effettuato con espresso vincolo esclusivo di scopo e le risorse finanziarie inerenti sono in particolare vincolate al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) rafforzare il patrimonio della Società, b) assicurare alla Società, per quanto occorrente, le condizioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano industriale di rilancio e sviluppo del sistema MOF in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 12.

2.3. L'apporto verrà soddisfatto dal Titolare secondo il seguente programma:

- a) Euro 8.710.512,24 entro il 31 dicembre 2017*
- b) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2018*
- c) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2019*
- d) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2020*
- e) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2021*
- f) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2022*
- g) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2023*
- h) Euro 340.000 entro il 31 maggio 2024*
- i) Euro 141.666,67 entro il 31 maggio 2025*

2.4. Rispetto al predetto programma gli apporti risulteranno progressivamente valorizzati in corrispondenti certificati che verranno rilasciati al Titolare, tempo per tempo, in tranche progressive commisurate all'ammontare maturato dei predetti crediti.

2.5. L'apporto viene effettuato con diritto di rimborso in sede di scioglimento della società e nelle ulteriori ipotesi di cui al successivo art. 4.1 con preferenza rispetto sia ad ogni tipo di azioni e partecipazioni sia ad altri eventuali ulteriori strumenti finanziari partecipativi che fossero in futuro emessi dalla Società e viene contabilizzato in un'unica Riserva indisponibile del patrimonio netto denominata "Riserva Apporto Strumenti

Finanziari Partecipativi con opzione di conversione in azioni ordinarie" ("**Riserva SFP**"), meglio disciplinata dai successivi artt. 2.6. e 5. del presente Regolamento.

2.6. La Riserva SFP, che non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né essere utilizzata dalla Società per aumenti di capitale sociale od altri utilizzi diversi dal rimborso in sede di liquidazione della società, di cui al successivo art. 4.1, può essere destinata alla copertura delle residue perdite risultanti dal bilancio della Società dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve utilizzabili a tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 5. del Regolamento.

3. TRASFERIBILITÀ

3.1. Gli SFP sono trasferibili, per l'intero ammontare sottoscritto o per parte di esso, unicamente a favore di soggetti giuridici partecipati dal Titolare. Gli SFP possono essere sempre utilizzati per costituire garanzie reali.

3.2. Con il termine "**trasferire**" e "**trasferimento**" si intende qualsiasi negozio traslativo, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, atto a trasferire (direttamente o indirettamente) dal Titolare ad uno dei soggetti sub 3.1. la proprietà degli SFP, ovvero la titolarità o la disponibilità di qualsivoglia altro diritto patrimoniale derivante dai medesimi.

3.3. Ai fini del trasferimento degli SFP, gli amministratori della Società, su richiesta del Titolare o anche del nuovo/i Titolare/i - che dovrà a tal fine esibire il/i Certificato/i rappresentante/i gli SFP oggetto di trasferimento - provvedono senza indugio

(i) ad annotare il nome del nuovo Titolare/i sul/sui Certificato/i e nel Registro; ovvero

(ii) a sostituire detto/i Certificato/i con un nuovo/i Certificato/i intestato/i al nuovo/i Titolare/i e ad annotare sul Registro il trasferimento degli SFP al nuovo/i Titolare/i, l'annullamento del/i precedente/i Certificato/i e l'emissione del nuovo Certificato. In tal caso il precedente/i certificato/i verrà/verranno allegato/i al nuovo/ per formarne unico/i Atto/i.

4. DIRITTI PATRIMONIALI

4.1. Stante le disposizioni statutarie e normative preposte alla gestione della Società, che non prevedono la distribuzione di utili, e salvo quanto previsto da norme inderogabili in merito alla destinazione di quote di utili a riserva legale o altre destinazioni imposte per legge, gli Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), fino alla data di loro estinzione, attribuiscono al Titolare (o ai Titolari) – in via prioritaria rispetto ad ogni altra distribuzione di riserve o residui attivi di liquidazione a soggetti diversi dai portatori di SFP – diritti patrimoniali nei termini e alle condizioni di seguito indicate:

(i) Una remunerazione annuale pari all'Euribor semestrale maggiorato di 50 punti base sul valore dell'apporto; tale remunerazione non potrà comunque essere complessivamente superiore al 2% su base annua; Tale diritto non spetterà qualora la Società non abbia generato nell'esercizio un utile netto in misura corrispondente all'intero importo della remunerazione dovuta; in tal caso il diritto si intenderà ridotto in tale esercizio nel minore importo eventualmente suscettibile di essere pagato nei limiti dell'utile netto d'esercizio generato, ove esistente, e il residuo non è comunque cumulabile negli esercizi successivi.

(ii) In caso di scioglimento e liquidazione della Società, definito il residuo attivo quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società e delle spese relative alla procedura di liquidazione, il o i Titolari avranno diritto al rimborso di un ammontare massimo cumulato ("**Ammontare Massimo Distribuibile**") corrispondente al valore apportato del Prezzo di Emissione degli SFP, aumentato della remunerazione di cui al precedente punto i) e detratto delle remunerazioni già corrisposte in base al medesimo punto i).

4.2. La Regione Lazio in quanto titolare degli SFP ha diritto al pagamento di quanto previsto all'art. 4.1. con

precedenza rispetto ai titolari di ogni categoria di azioni e partecipazioni e ai titolari di ogni altro strumento finanziario partecipativo che fosse in futuro emesso dalla Società, sino a concorrenza dell'Ammontare Massimo Distribuibile.

*4.3. Quando i pagamenti ai sensi dell'art. 4.1. raggiungono l'Ammontare Massimo Distribuibile gli Strumenti Finanziari Partecipativi verranno estinti ("**Estinzione degli SFP**").*

5. PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE

5.1. Le perdite di esercizio maturate dalla Società sono imputate, nell'ordine e fino a capienza delle stesse, (i) alle riserve disponibili (ii) alle riserve indisponibili (iii) alla "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi con opzione di conversione in azioni ordinarie".

5.2. Ove la Riserva SFP sia erosa da perdite, gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione, salvo che abbiano diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili (sub 4.1.).

5.3. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi conservano tutti i diritti patrimoniali in essi incorporati anche in caso di erosione totale della Riserva SFP, salvo quanto previsto nel successivo art. 8.

6. DIRITTI AMMINISTRATIVI

6.1. Il Titolare delibera ai sensi dell'art. 2376, co. 1 c.c. sull'approvazione di delibere dei soci della Società che pregiudichino i diritti degli Strumenti Finanziari Partecipativi che incidano sul diritto ad essere preferiti ad ogni categoria di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi ai sensi del precedente art. 4.2, o che hanno ad oggetto o per effetto la modifica dal presente Regolamento.

6.2. L'organo amministrativo dovrà convocare il Titolare mediante comunicazione scritta da inviarsi in tempo utile e, ove possibile, almeno 30 (trenta) giorni prima delle riunioni assembleari aventi all'ordine del giorno le deliberazioni di cui al precedente art. 6.1.

6.3. Al fine di consentire al Titolare di deliberare ai sensi del precedente art. 6.1, l'Organo amministrativo metterà, inoltre, a disposizione del Titolare, ogni informazione utile, ivi inclusa la documentazione destinata agli azionisti, e in ogni caso almeno 25 (venticinque) giorni prima della data entro la quale l'Assemblea dovrà assumere la relativa delibera.

6.4. Il Titolare dovrà comunicare alla Società la decisione assunta entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. ^[17]

6.5. Il Titolare ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto, deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci, quali, a titolo esemplificativo, i bilanci di esercizio e le relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio sindacale e della Società di revisione, se incaricata.

6.6. La Società dovrà comunicare, con periodicità annuale, al Titolare informazioni idonee a verificare lo stato di attuazione del Piano industriale di rilancio e sviluppo del sistema MOF in attuazione della Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 12. In particolare, la Società dovrà fornire le seguenti informazioni con riferimento al 31 dicembre di ogni anno: i) una informativa economico finanziaria riportante l'andamento della gestione; ii) la posizione finanziaria netta; iii) una attestazione del Collegio sindacale in merito all'eventuale utilizzo dei fondi da SFP a quanto previsto dall'art. 2.2.

7. DURATA

7.1. Salvo quanto previsto dall'art. 8 in merito all'esercizio del diritto di conversione, gli Strumenti Finanziari Partecipativi hanno durata pari a quella della Società.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE

8.1. *Tra la IMOF S.p.A. e la controllante MOF S.p.A. è in corso di attuazione la fusione per incorporazione della IMOF S.p.A. nella controllante MOF S.p.A.*

8.2. *Successivamente alla predetta fusione, gli Strumenti Finanziari Partecipativi qui regolamentati possono essere convertiti in azioni ordinarie della Società su semplice richiesta del Titolare (opzione), mediante imputazione a capitale di corrispondente porzione della "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi con opzione di conversione in azioni ordinarie" (e dunque nei limiti in cui la stessa sia ancora esistente), fermo restando, in ogni caso, che il rapporto di conversione in azioni del valore degli Strumenti Finanziari Partecipativi posseduti è sin d'ora predeterminato mediante l'applicazione del coefficiente di sovrapprezzo azioni (pari a 13,45) derivante dal rapporto tra valore del capitale economico della incorporante MOF S.p.A. (definito in sede di fusione) rispetto al valore del suo patrimonio netto.*

8.3. *Con la conversione degli SFP si estinguono tutti i diritti patrimoniali di cui all'art. 4 maturati fino alla data di conversione.*

8.4. *Il diritto di convertire gli Strumenti Finanziari Partecipativi potrà essere esercitato dal Titolare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.*

8.5. *Ai fini dell'esercizio del diritto di conversione, di cui al presente Articolo 8, il Titolare dovrà darne comunicazione scritta alla Società.*

9. ASSENZA DI GARANZIE - INVESTIMENTO DI RISCHIO

9.1. *Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi.*

9.2. *Il Titolare, con la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio (anche se non un conferimento a capitale), considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso se non allo scioglimento della Società.*

10. REGIME FISCALE

10.1. *Gli Strumenti Finanziari Partecipativi si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.*

11. COMUNICAZIONI

11.1. *Tutte le comunicazioni tra la Società e il Titolare/i saranno effettuate con lettera raccomandata a. r. ovvero a mezzo PEC inviate, a) se alla Società, presso la sede sociale, ovvero all'indirizzo PEC, all'attenzione del legale rappresentante, e b) se al Titolare/i, all'indirizzo PEC indicato nel Registro dei Titolari.*

12. MODIFICAZIONI

12.1. *Ogni modificazione del presente Regolamento sarà adottata con il consenso, da un lato, del Titolare/i e, dall'altro, dall'Organo amministrativo della Società.*

13. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

13.1. *Per quanto non definito nel presente Regolamento, gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono regolati dalla legge italiana.*

13.2. *Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Titolare/i e la Società relative agli Strumenti Finanziari Partecipativi in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento, saranno soggette alla competenza in via esclusiva del Foro di Latina.*

Sempre nella prospettiva ritenuta ormai imminente della definizione della annosa controversia e dell'approvazione e sottoscrizione dell'Atto transattivo, della fusione tra le due Società e dell'avvio del Piano Industriale della MOF SpA in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2014, il Presidente Zingaretti – dopo oltre quattro anni nei quali ha ritenuto di non designare il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della MOF SpA, volendo prima risolvere il problema del contenzioso e della crisi delle società del Gruppo MOF, a fine gennaio 2018 – ha firmato il decreto di designazione del proprio rappresentante che, come da statuto, avrebbe poi ricoperto il ruolo di Presidente della Società.

Nella medesima prospettiva, a seguito dell'acquisizione da parere sugli aiuti di Stato da parte del Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio, preso Atto delle precondizioni subordinate richieste nel predetto parere, ha adottato in data 27 febbraio 2017 una Memoria/Atto di indirizzo della Giunta Regionale, a firma congiunta degli Assessori Alessandra Sartore (Bilancio), Guido Fabiani (Attività Produttive) e Carlo Hausmann (Agricoltura), facendo proprie le medesime precondizioni subordinate alla realizzazione dell'intero "Piano di rilancio e sviluppo" previsto dalla L.R. 12/2014, quali la sottoscrizione dell'atto transattivo da parte della stessa Regione, la valorizzazione degli apporti degli operatori e l'accettazione da parte degli stessi del piano di capitalizzazione della MOF SpA post fusione come previsto dal piano di risanamento ex 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., la definizione e sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con le due Banche creditrici di IMOF (socie) con la certezza dello stralcio previsto nel Piano quale proprio contributo allo stesso e la fusione per incorporazione di IMOF in MOF.

Nel frattempo le due Società, come richiesto dal parere sugli aiuti di stato, avevano già sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito con Banca Popolare di Fondi ed avevano in avanzata fase di definizione un medesimo Accordo anche con Unicredit.

In data 28 febbraio 2018, il Socio privato Euromof ha provveduto ad approvare gli atti di propria competenza propedeutici all'approvazione dell'intero piano ex art 67, e specificatamente: l'Atto transattivo, il Piano di esdebitazione IMOF, il Piano Industriale MOF SpA post fusione ex art. 4 L.R. 12/2014 ed il Progetto di fusione.

In data 2 marzo 2018 si sono tenute le Assemblee straordinarie ed ordinarie della IMOF SpA e della MOF SpA con i seguenti rispettivi ordini del giorno:

Quanto a IMOF:

parte straordinaria:

1. *Approvazione dell'Atto Transattivo Regione Lazio / IMOF SpA / MOF SpA;*
2. *Approvazione modifiche allo Statuto Sociale, inerenti:*
 - *introduzione articolo 8/bis "Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP)" convertibili post fusione;*
3. *Emissione Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) convertibili post fusione riservati al Socio di categoria "A" Regione Lazio e approvazione del relativo Regolamento.*
4. *Approvazione del Piano di risanamento ex art. 67 c/3, R.D. 16.03.1942 n. 267, e s.m.i., Attestato dall'esperto incaricato dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e contenente:*
 - *Piano di esdebitazione IMOF SpA per l'anno 2017;*
 - *Piano integrato di Rilancio e Sviluppo MOF SpA post fusione 2017-2025, in attuazione dell'art. 4 della L.R.*

12/2014.

5. *Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della IMOF SpA nella controllante MOF SpA, depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Latina in data 29.01.2018, e contestuale approvazione del rapporto di concambio e approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto Sociale della società incorporante, inerenti:*

- *modifica articolo 5 "capitale sociale";*
- *introduzione articolo 7 "Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP)".*

parte ordinaria:

3) *Varie ed eventuali.*

Quanto a MOF:

parte straordinaria:

1. *Approvazione dell'Atto Transattivo Regione Lazio / IMOF SpA / MOF SpA;*
2. *Emissione Prestito obbligazionario di n. 774 obbligazioni del valore nominale di € 516,45 ciascuno per complessivi Euro 399,732,30 riservato al Socio di categoria "B" convertibile post fusione alla pari in attuazione della DGR 1084/2005 e della Delibera dell'Assemblea del 16.12.2005 e del Piano integrato di Rilancio e Sviluppo MOF SpA post fusione 2017-2025 sub 3) - Approvazione del Regolamento del Prestito - Approvazione del corrispondente aumento di capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione degli altri Soci: Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Approvazione del Piano di risanamento ex art. 67 c/3, R.D. 16.03.1942 n. 267, e s.m.i., Attestato dall'esperto incaricato dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e contenente:*
 - *Piano di esdebitazione IMOF SpA per l'anno 2017;*
 - *Piano integrato di Rilancio e Sviluppo MOF SpA post fusione 2017-2025, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/2014.*
4. *Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della controllata IMOF SpA depositato presso il Registro Imprese della CCIAA di Latina in data 29.01.2018 - Approvazione dell'aumento di capitale sociale da riservare in via esclusiva a servizio del concambio azionario di fusione in favore dei Soci consortili della incorporanda IMOF SpA, con esclusione dal diritto di opzione dei Soci consortili della MOF SpA incorporante, mediante emissione di n. 345 nuove azioni di categoria "A", di cui: n. 268 riservate al Socio consortile Regione Lazio, n. 20 riservate al Socio consortile Comune di Fondi, n. 33 riservate al Socio consortile Unicredit e n. 24 riservate al Socio consortile Banca Popolare di Fondi, nonché emissione di n. 28 nuove azioni di categoria "B" riservate al Socio Euromof - Approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto Sociale, inerenti:*
 - *modifica articolo 5 "capitale sociale";*
 - *introduzione articolo 7 "Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) convertibili".*

Parte Ordinaria:

1. *Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;*
2. *Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi;*
3. *Affidamento incarico Controllo contabile e determinazione compensi;*
4. *Varie ed eventuali.*

Non essendosi ancora completate tutte le precondizioni subordinate richieste dal parere sugli aiuti di stato e dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2018 e non avendo la Regione ancora completato l'iter

procedimentale per l'adozione delle necessarie deliberazioni di propria competenza per poter procedere all'approvazione, a sua volta, degli atti richiesti dal Piano ex art. 67 L.F., nell'ambito dell'Assemblea IMOF del 2 marzo 2018 è stato approvato soltanto il primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, introducendo nello statuto la seguente modifica, come ripresa dal verbale redatto dal Notaio dott. Stefano Ferri:

Art. 8 bis - Strumenti finanziari partecipativi

1.1. *La Società, a seguito dell'apporto da parte dei Soci o di terzi, può emettere strumenti finanziari partecipativi, anche convertibili, ai sensi dell'art. 2346, 6° comma, del codice civile. Le relative caratteristiche, contenuti, durata, norme di circolazione e di funzionamento sono disciplinate dalle presenti disposizioni statutarie e da apposito Regolamento adottato in sede di emissione, e fatto salvo in ogni caso il Regolamento depositato insieme al Progetto di fusione della società per incorporazione in "M.O.F. spa", come da iscrizione presso il Registro delle Imprese di Latina in data 02/02/2018.*

La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Ciascuno strumento finanziario partecipativo potrà essere sottoscritto anche anticipatamente rispetto ad un apporto in denaro o in opere e servizi per una somma o altro che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per ogni strumento finanziario partecipativo, ma verrà liberato e diverrà fruibile soltanto al momento del loro effettivo apporto.

Gli apporti conferiti verranno contabilizzati, per ogni categoria degli stessi, in un'apposita riserva denominata "Riserva apporto strumenti finanziari". e non saranno oggetto di restituzione se non nei casi espressamente previsti nel Regolamento ovvero in caso di scioglimento della società. In tale ultima ipotesi, gli strumenti finanziari partecipativi, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali, attribuiscono il diritto di concorrere alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo.

Gli strumenti finanziari partecipativi costituiscono un investimento di rischio, rimborsabili alla scadenza o scioglimento della società, e danno diritto esclusivamente alla remunerazione indicata come appresso e nel relativo Regolamento di emissione. Il Regolamento potrà fissare anche altri diritti di tipo amministrativo specificatamente previsti, in quanto consentito.

1.2. *Gli Strumenti Finanziari Partecipativi non costituiscono titoli di credito, sono privi di valore nominale; essi possono essere trasferiti, ed al riguardo si rinvia a quanto previsto dai regolamenti attuativi del presente articolo delegati all'Organo Amministrativo in sede di emissione.*

1.3. *Gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti dal legale rappresentante della stessa.*

1.4. *Ciascun Certificato è nominativo e contiene:*

- a) *la denominazione di "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi", salve ulteriori specificazioni caso per caso;*
- b) *l'indicazione della denominazione, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del Titolare;*
- c) *l'indicazione del valore e quella circa la trasferibilità dello SFP.*

1.5. *Il Titolare ha diritto di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei Certificati rappresentativi degli SFP di cui è titolare.*

1.6. *La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari con l'indicazione:*

- a) *degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi ed in circolazione, nonché del relativo Certificato;*
- b) *della denominazione o ragione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e*

degli altri elementi identificativi del Titolare, nonché degli eventuali successivi Titolari;

- c) dell'indirizzo PEC, dell'indirizzo di posta ordinaria e dell'eventuale futuro Rappresentante Comune dei Titolari per le comunicazioni previste dal Regolamento;*
 - d) dei trasferimenti degli Strumenti Finanziari Partecipativi.*
- 1.7. *Gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono emessi in un'unica soluzione e interamente sottoscritti al momento della loro emissione e rilasciati al Titolare solo a seguito dell'apporto.*
- 1.8. *Stante le disposizioni statutarie e normative preposte alla gestione della Società, che non prevedono la distribuzione di utili, e salvo quanto previsto da norme inderogabili in merito alla destinazione di quote di utili a riserva legale o altre destinazioni imposte per legge, gli Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), fino alla data di loro estinzione, attribuiscono al Titolare (o ai Titolari) – in via prioritaria rispetto ad ogni altra distribuzione di riserve o residui attivi di liquidazione a soggetti diversi dai portatori di SFP – **diritti patrimoniali** nei termini e alle condizioni di seguito indicate:*
- i. una remunerazione annuale sul valore dell'apporto corrisposto stabilita dal relativo Regolamento di emissione; tale remunerazione non potrà comunque essere complessivamente superiore al 2 (due) % su base annua; tale diritto non spetterà qualora la Società non abbia generato nell'esercizio un utile netto in misura corrispondente all'intero importo della remunerazione dovuta; in tal caso il diritto si intenderà ridotto in tale esercizio nel minore importo eventualmente suscettibile di essere pagato nei limiti dell'utile netto d'esercizio generato, ove esistente, e il residuo non è comunque cumulabile negli esercizi successivi;*
 - ii. in caso di scioglimento e liquidazione della Società, definito il residuo attivo quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società e delle spese relative alla procedura di liquidazione, il o i Titolari avranno diritto al rimborso di un ammontare massimo cumulato corrispondente al valore apportato del Prezzo di Emissione degli SFP, aumentato della remunerazione di cui al precedente punto i) e detratto delle remunerazioni già corrisposte in base al medesimo punto i).*
- 1.9. *Le perdite di esercizio maturate dalla Società sono imputate, nell'ordine e fino a capienza delle stesse, (i) alle riserve disponibili (ii) alle riserve indisponibili (iii) alle "Riserve Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi", con facoltà per l'Organo Amministrativo di postergarne alcune ad altre nell'ambito esclusivo di queste ultime Riserve.*
- 1.10. *Ove la Riserva SFP sia erosa da perdite, gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione, salvo che abbiano diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili.*
- 1.11. *Gli Strumenti Finanziari Partecipativi conservano tutti i diritti patrimoniali in essi incorporati anche in caso di erosione totale della Riserva SFP, salvo quanto previsto in tema di conversione.*
- 1.12. *Il Titolare delibera ai sensi dell'art. 2376, co. 1 c.c. sull'approvazione di delibere dei soci della Società che pregiudichino i diritti degli Strumenti Finanziari Partecipativi che incidano sul diritto ad essere preferiti ad ogni categoria di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi, o che hanno ad oggetto o per effetto la modifica del presente articolo o di Regolamenti attuativi.*
- 1.13. *L'organo amministrativo dovrà convocare il Titolare mediante comunicazione scritta da inviarsi in tempo utile e, ove possibile, almeno 30 (trenta) giorni prima delle riunioni assembleari aventi all'ordine del giorno le deliberazioni di cui al precedente punto.*
- 1.14. *Al fine di consentire al Titolare di deliberare ai sensi del precedente punto, l'Organo amministrativo metterà,*

- inoltre, a disposizione del Titolare, ogni informazione utile, ivi inclusa la documentazione destinata agli azionisti, e in ogni caso almeno 25 (venticinque) giorni prima della data entro la quale l'Assemblea dovrà assumere la relativa delibera.*
- 1.15. Il Titolare dovrà comunicare alla Società la decisione assunta entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.*
 - 1.16. Il Titolare ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto, deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci, quali, a titolo esemplificativo, i bilanci di esercizio e le relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio sindacale e della Società di revisione, se incaricata.*
 - 1.17. Salvo l'esercizio del diritto di conversione, gli Strumenti Finanziari Partecipativi hanno durata pari a quella della Società. Operazioni straordinarie come trasformazioni, fusioni e scissioni non comportano estinzione degli SFP.*
 - 1.18. Con la conversione degli SFP si estinguono tutti i diritti patrimoniali maturati fino alla data di conversione.*
 - 1.19. Il diritto di convertire gli Strumenti Finanziari Partecipativi potrà essere esercitato dal Titolare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.*
 - 1.20. Ai fini dell'esercizio del diritto di conversione, il Titolare dovrà darne comunicazione scritta alla Società.*
 - 1.21. Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi.*
 - 1.22. Il Titolare, con la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio (anche se non un conferimento a capitale), considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso se non allo scioglimento della Società.*
 - 1.23. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.*
 - 1.24. Tutte le comunicazioni tra la Società e il Titolare/i saranno effettuate con lettera raccomandata a. r. ovvero a mezzo PEC inviate, a) se alla Società, presso la sede sociale, ovvero all'indirizzo PEC, all'attenzione del legale rappresentante, e b) se al Titolare/i, all'indirizzo PEC indicato nel Registro dei Titolari.*
 - 1.25. Ogni modificazione dei Regolamenti sarà adottata con il consenso, da un lato, del Titolare/i e, dall'altro, dall'Organo amministrativo della Società.*

L'approvazione di questo punto all'ordine del giorno consentirà alla controllata IMOF SpA ed alla Regione Lazio, non appena avrà potuto adottare gli atti deliberativi necessari, di emettere (IMOF) e contestualmente sottoscrivere (Regione) tutti gli Strumenti Finanziari Partecipativi previsti dal Piano Industriale, in modo tale che si possano liberare subito in favore della stessa IMOF le somme già erogabili dagli stanziamenti appostati nel bilancio regionale per le migliorie realizzate nel periodo 1996-2013 sul vecchio immobile di proprietà regionale. Ma si potranno liberare anche le risorse già stanziare nel medesimo bilancio regionale in favore della MOF SpA per gli interventi straordinari e nuove migliorie già realizzate dal 2014 ad oggi o ancora da realizzare con assoluta urgenza da oggi in avanti. E l'approvazione della modifica statutaria della IMOF consentirà, altresì, di procedere senza intoppi preliminari alla convocazione dell'Assemblea per la fusione. Gli altri punti all'ordine del giorno sono stati, perciò, tutti rinviati.

Anche l'Assessore Sartore, presente nell'Assemblea IMOF per delega del Presidente Zingaretti, ha inteso

confermare personalmente la effettiva volontà dell'amministrazione regionale e del Presidente Zingaretti di porre fine al contenzioso e dare avvio al rilancio del MOF. In quella sede, l'Assessore ha altresì affermato che, pur non avendo ricevuto delega per deliberare nella parte straordinaria dell'Assemblea IMOF, ha ritenuto di convenire con la modifica statutaria approvata, astenendosi, in quanto essa rende più agevole i successivi adempimenti anche per la stessa Regione.

Per le medesime ragioni appena rappresentate per l'Assemblea IMOF, nell'ambito dell'Assemblea della MOF SpA, tenutasi subito a seguire nella stessa data del 3 marzo 2018, non si è potuto procedere ad approvare alcuno dei punti relativi alla parte straordinaria.

Mentre nella parte ordinaria, la Regione Lazio, per delega conferita sempre all'Assessore Sartore dal Presidente Zingaretti, ha inteso dare un segnale deciso sui positivi intendimenti in merito alla controversia con il MOF e per porre basi certe sul suo rilancio.

Sino alla data dell'Assemblea del 2 marzo, la Regione – pur avendo emesso il decreto di designazione del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della controllante MOF SpA – non aveva mai ritenuto di sollecitarne l'insediamento, volendo attendere prima la formale adozione e attivazione degli atti conclusivi del contenzioso e della fusione per poi rinnovare gli organi sociali con l'insediamento del nuovo Presidente e dare avvio al Piano industriale di sviluppo.

La consapevolezza che la ancora mancata formalizzazione di tali atti era dipesa solo dalla brevità dei tempi necessari per concludere l'istruttoria procedimentale, ha indotto la Regione, per tramite dell'Assessore Sartore, a confermare con atti tangibili la imminente conclusione positiva del contenzioso, consentendo prima alla IMOF SpA di approvare la modifica dello statuto che consente l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi prima della fusione, e, successivamente, procedendo nell'Assemblea della MOF SpA a rinnovare gli organi sociali con l'insediamento del nuovo Presidente, in modo da porre i nuovi organi sociali nella pienezza dei poteri, essendo essi scaduti da tempo, e consentire loro, anche grazie alla presenza del rappresentante regionale, di portare a conclusione nei tempi più brevi la fusione e l'avvio del piano di rilancio, in quanto atti dovuti indipendentemente dalla configurazione del nuovo governo regionale che si sarebbe insediato dopo le elezioni amministrative che si sarebbero tenute il 4 marzo successivo.

Per tale incarico la Regione ha designato il prof. Bernardino Quattrociochi, docente di economia e gestione delle imprese, di produzione e sistemi logistici e di economia applicata presso l'Università la Sapienza – sede distaccata di Latina e tale designazione, aldilà dell'aspetto squisitamente tecnico, ha assunto subito i connotati di un segnale preciso di condivisione e partecipazione della Regione al complessivo rilancio del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

La stessa Assessore Sartore ha inteso confermare in Assemblea questo concetto evidenziando come la Regione, con la designazione del prof. Quattrociochi, abbia voluto effettivamente mettere a disposizione del MOF una figura tecnica di alta e spiccata professionalità, proprio per dare un segnale forte di ormai positiva conclusione del contenzioso e di determinazione reale della Regione nel voler accompagnare il MOF verso un nuovo rilancio per uno sviluppo dell'intero territorio.

All'esito delle elezioni amministrative, al governo della Regione Lazio è stato riconfermato ancora il Presidente Zingaretti il quale ha anche riconfermato all'Assessore Sartore la delega al bilancio e, quindi, anche la riconferma

di quella "cabina di regia" interassessorile che, sia pure con le interminabili difficoltà sinora incontrate, è riuscita finalmente a mettere sul giusto binario la definitiva conclusione del contenzioso e l'avvio, che a questo punto ci auguriamo davvero imminente, del Piano industriale di rilancio del MOF. E a tale positivo obiettivo, contribuirà certamente anche il nuovo Presidente della MOF SpA Prof. Quattrococchi.

E' stato gioco forza necessario dedicare nella presente relazione ogni dovuta attenzione alle problematiche relative alla mancata piena esecuzione dell'allora nuovo Piano economico-finanziario DGR 1084/2005 ed agli effetti del lodo arbitrale che, ove non annullati ovvero non assorbiti dal Piano Industriale fin qui ampiamente rappresentato, rischia di compromettere in modo irreversibile non solo il nostro patrimonio aziendale e quello di Voi Soci consortili, ma di pregiudicare in maniera definitiva la vita stessa della Società. **Peraltro, essendo comunque trascorso un altro biennio dal bilancio 2016, senza che sulla vicenda sia intervenuta ad una reale e concreta soluzione, e tenuto conto che la controllata IMOF ha in corso inderogabili ed imminenti scadenze di pagamenti (con garanzie prestate dalla MOF SpA), ove tale reale e concreta soluzione non si concretizzi nei prossimi giorni – e non mesi – anche una soluzione tardiva non sarebbe più sufficiente.**

Ed è per questo che riteniamo indispensabile che gli amministratori regionali comprendano con immediatezza che il perdurare della mancata risoluzione di tale problematica, che ha già aggravato in modo spropositato ed irragionevole gli onerosi ed esorbitanti oneri imposti dalla DGR 1084/2005, ha vanificato tutti gli effetti positivi sottesi alla sua approvazione, allora adottata (come chiaramente statuito nella stessa DGR) al fine di pervenire "...al pieno riequilibrio economico e finanziario di una importantissima infrastruttura pubblica ospitante una attività di rilevante interesse pubblico".

A conclusione della narrativa e dei fatti sinora intervenuti anche nel corrente anno 2019 e tenuto conto della ormai non più sostenibile situazione finanziaria della controllata IMOF SpA, fatta oggetto di continui procedimenti esecutivi, occorre puntualizzare con fermezza che ove mai successivamente all'approvazione del bilancio 2018 non si pervenga da parte della Regione Lazio all'approvazione e sottoscrizione del nuovo Atto transattivo ed all'esecuzione **entro brevissimo tempo** della fusione tra le due Società in pieno accoglimento del Piano asseverato di risanamento ex art. 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., munito anche del positivo parere dell'advisor incaricato dalla stessa Regione nonché del positivo parere (ancorché condizionato) sugli aiuti di stato, **questo Organo amministrativo non potrà più sottrarsi all'obbligo di attivare con immediatezza nell'ambito della controllata IMOF SpA uno degli ulteriori e più incisivi strumenti previsti dallo stesso R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., al fine sia di interrompere l'ormai pericoloso incedere delle procedure esecutive in atto, che per salvaguardare il patrimonio aziendale e degli stessi Soci consortili, e in particolare della controllante MOF SpA, attraverso un diverso Piano di continuità aziendale delle due Società consentito dalla medesima normativa.**

Di contro, va sempre ricordato che ove si addivenisse nei tempi indicati nella presente Relazione alla approvazione del Piano Industriale, alla sottoscrizione dell'Atto transattivo ed alla fusione tra le due Società, gli effetti delle perdite consortili di IMOF e della loro ripartizione di ripianamento deliberata nelle Assemblee e negli Atti sopra richiamati verrebbero automaticamente assorbiti dal percorso attuativo del Piano Industriale di rilancio e sviluppo del sistema MOF previsto dalla Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12. Risolvendo così in radice

anche il contenzioso attivato dai Soci della IMOF Scpa sulle delibere di approvazione dei precedenti bilanci degli esercizi consortili 2013, 2014 e 2015.

A questo punto, occorre evidenziare che nel corso dell'anno 2018, la controllata IMOF Scpa, ha provveduto, in alcuni casi anche d'intesa con la stessa MOF Scpa, a sottoscrivere una serie di transazioni con i creditori procedenti nella procedura immobiliare esecutiva, ottenendo la loro rinuncia alla procedura.

La MOF Scpa, preso atto che era stata nel frattempo fatta oggetto da parte di MCC (oggi Unicredit) della escussione (in sostituzione della IMOF inadempiente) di 4,800 milioni di euro in esecuzione della garanzia fideiussoria rilasciata con la sottoscrizione del contratto di mutuo concesso da MCC ad IMOF per la realizzazione del nuovo centro agroalimentare, la controllante MOF Scpa è intervenuta nella procedura esecutiva depositando nell'udienza del 12.09.2018 Atto di surroga legale del 04.09.2018, trascritta e annotata presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, con la quale la stessa MOF è subentrata nella posizione di Unicredit SpA (ex MCC) e, per gli effetti, nell'ipoteca con privilegio di primo grado sul complesso immobiliare IMOF di cui alla citata procedura esecutiva.

Con il suddetto atto di surroga la MOF Scpa ha assunto pertanto il rango di creditore privilegiato ed il primo ad essere soddisfatto del proprio credito, antergato rispetto a qualsiasi altro credito. Nella procedura rimangono comunque i creditori intervenuti Banca Popolare di Fondi – munita di titolo esecutivo e Unicredit SpA, allo stato non titolata.

Successivamente, a novembre 2018, il giudice dell'esecuzione – su istanza congiunta di IMOF e MOF, sostenuta anche da Banca Popolare di Fondi (unico creditore munito di titolo, ancorché chirografo) – ha disposto la sospensione di 24 mesi della procedura.

È evidente, pertanto, che allo stato delle cose che vedono oggi la MOF Scpa titolare di ipoteca di primo grado assoluto sul Compendio immobiliare IMOF (antergata rispetto a qualsiasi altro creditore), la MOF Scpa potrebbe anche trovare più conveniente per i propri interessi riattivare la procedura e richiedere l'assegnazione degli immobili.

Occorre altresì, per completezza di esposizione elencare succintamente i fatti e gli eventi successivi alla data del 31 dicembre 2017, così riepilogati:

1. Successivamente alle narrate assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF e MOF del 2 marzo 2018, nella quale lo stesso Assessore regionale al bilancio, Alessandra Sartore, aveva affermato che l'approvazione del Piano industriale ex L.R. 12/2014, l'apporto in strumenti finanziari partecipativi a scadenza della società del credito regionale da lodo e la sottoscrizione dell'atto transattivo IMOF/Regione, sarebbe avvenuta al massimo entro il mese di maggio/giugno 2018, la Regione Lazio non ha mai più adottato le delibere operative di propria competenza.
2. Preso atto di tale immobilismo, alla data del 31/12/2018, con comunicazione prot. 340 inviata alla Regione Lazio e alla MOF e regolarmente ricevute, la IMOF confermava la disdetta della Convenzione del 2/3/1995 già intimata in data 17.07.2012 con effetto retroattivo a valere sin dalla data del 23/07/2008, data del collaudo finale delle migliorie realizzate da IMOF sull'immobile regionale, per intervenuta cessazione dalla medesima data del possesso dell'immobile regionale e della definitiva consegna dello stesso alla MOF Scpa, come disposto dalla convenzione con contestuale decadenza della concessione d'uso temporaneo in capo a IMOF.

A seguito di tale disdetta le società IMOF e MOF in data 8/04/2019 hanno proceduto a modificare ed integrare il contratto di fitto di ramo d'azienda rogitato con Atto Notaio Liguori di Fondi del 17/02/2006 (rep. 44798/rac. 9434) - che ricomprendeva sia proprietà della IMOF che proprietà della Regione -, con nuovo Atto autenticato dal Notaio Ferri di Terracina (rep. 2129/racc. 1371) che ricomprende le sole proprietà IMOF, procedendo pertanto ad escludere dal contratto le proprietà regionali.

Tale nuovo Atto ha precisato altresì che il canone di concessione relativo alle proprietà della Regione Lazio, previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 17 della Convenzione del 2/3/1995, a far data dal 24/07/2008 fanno carico alla MOF Scpa la quale, dall'anno 2019, provvederà a corrisponderli direttamente alla Regione Lazio in quota proporzionale suddivisa per mq rispetto alle complessive aree di proprietà regionale e di proprietà IMOF, mentre per il periodo 24/07/2008 – 31/12/2018 restano a debito della IMOF verso la Regione Lazio per la stessa quota proporzionale appena indicata.

3. Nel corso del 2018 e proseguendo anche nel periodo già trascorso del corrente anno 2019, la Regione – pur non formalizzando in tal senso alcun atto amministrativo – ha di fatto lasciato intendere di non voler più dare seguito al percorso attuativo già definito con l'iter procedimentale completatosi con l'acquisizione del parere rilasciato in data 23 gennaio 2018 dall'esperto terzo ed indipendente (advisor) incaricato dalla Regione e con il parere in materia di aiuti di stato rilasciato in data 8 febbraio 2018 dal Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi completato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2017 e con la testimonianza portata dall'assessore regionale al bilancio, Alessandra Sartore, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie IMOF e MOF.

La nuova impostazione regionale passerebbe attraverso un diverso accordo che prevede la restituzione anche rateizzata del debito da lodo per il solo periodo deciso dal lodo stesso, e cioè fino al 31.12.2013, con una definizione di un canone condiviso dall'anno 2014 in poi.

In tal senso, la Regione ha approvato la legge regionale 24 maggio 2019, n. 8, concernente "*disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie*" con la quale è stato apportato un emendamento all'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, che disciplina le "disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari" nei confronti della stessa Regione, a valenza generale, che così dispone:

"10ter. Gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate di cui, rispettivamente, agli articoli 11ter, 11quater e 11quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nonché le aziende ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011, possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti accertati nei confronti della Regione.

10quater. Il pagamento di cui al comma 10ter è effettuato sulla base di un piano finanziario a rate annuali costanti, decorrenti dall'anno successivo alla data di autorizzazione e di durata massima fino a venti anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza. Per i soggetti di cui al comma 10ter interessati da processi di razionalizzazione delle spese ovvero da processi di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, piani di ristrutturazione aziendale dai quali risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte o piani di risanamento che contemplino il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, il pagamento può decorrere dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione.

Nell'emendamento apportato è stato anche introdotto un ultimo comma (10quinquies) con il quale la Regione, dando una interpretazione all'art. 4, comma 2, della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, ha così determinato *10quinquies. L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativo a iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi, si interpreta nel senso che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà della Regione sono poste a carico della stessa per i primi quattro anni dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti di cui al comma 10ter.*

In conclusione della presente Relazione, rappresenteremo meglio i riflessi di questi mutati eventi.

Ritornando ai fatti gestionali più propriamente attinenti alla MOF SpA, occorre evidenziare ancora che in tema sempre di contenziosi, dobbiamo riferire a Voi Soci su una vertenza della MOF SpA attinente alla gestione operativa del Centro Agroalimentare.

Si tratta di un sinistro già aperto nel corso dell'anno 2014 a fronte di un grave guasto verificatosi nel circuito refrigerante della Centrale Frigorifera, a seguito del quale sono stati chiamati in causa sia la Compagnia di Assicurazioni Cattolica SpA (nostra assicuratrice con Polizza All Risk), che la società AON SpA (già Lavoro Broker Assicurazioni SpA) nostro Broker assicurativo, per un risarcimento danni per circa 500 mila euro.

Come noto il "servizio di magazzini frigoriferi altrimenti condizionati" è uno dei servizi essenziali per la funzionalità del Centro agroalimentare, in particolare nei mesi estivi durante i quali è assolutamente necessario frigoconservare i prodotti non esitati quotidianamente. La Centrale Frigorifera è condotta in affitto dal Consorzio Agrofondi, con oneri di manutenzioni straordinarie a carico della MOF SpA.

Agrofondi nel 2014 ci segnalò che dalle analisi periodiche effettuate sulle glicole che costituiscono il circuito refrigerante si rilevò una improvvisa rottura dell'impianto con una immissione anomala di una quantità di ammoniaca di circa 200 kg nel circuito delle glicole che aveva causato la foratura di tutti i pacchi refrigeranti presenti nell'impianto.

Nel nostro impianto l'ammoniaca è utilizzata soltanto dai motori/chiller presenti in sala macchine e solo per raffreddare le glicole che, una volta raffreddate, vengono immesse nel circuito refrigerante per alimentare i pacchi refrigeranti dell'impianto.

La rottura dell'impianto di raffreddamento delle glicole aveva comportato un anomalo sversamento di ammoniaca nel circuito generale di raffreddamento con la conseguente foratura di tutti i pacchi refrigeranti in rame, sul quale, come è noto, l'ammoniaca ha un immediato effetto corrosivo.

Il sinistro è incardinato.

Con le comunicazioni che precedono abbiamo dato ampia informativa ai Soci consortili dei maggiori contenziosi tutt'ora pendenti nelle sedi giudiziali – richiamando anche i più significativi contenziosi della controllata IMOF SpA (in previsione di una sperata imminente fusione) –, mentre ci esimiamo dal dettagliare le tante questioni sottoposte a contenziosi, anche giudiziali, che riguardano la normale attività di gestione del Centro Agroalimentare (recupero crediti, opposizioni amministrative a provvedimenti dell'Ente Gestore, ecc.) che nel loro decorso naturale vedono riconosciute le nostre ragioni nella quasi totalità dei casi.

Passando ad altro argomento, segnaliamo che il commissario liquidatore del Consorzio Comitaly - nominato su nostra designazione (come da prerogativa di Regolamento consortile) ed a maggior tutela dell'interesse della MOF SpA nella persona del dott. Salvatore Pallisco (precedente componente del Collegio Sindacale) - sta ancora

concludendo le attività di liquidazione finale del Consorzio.

Si ricorda che il progetto Comitaly, attivato in sinergia con gli stessi operatori, ha avuto certamente un percorso travagliato ma ha costituito pur sempre un progetto ambizioso e coraggioso per la nostra società poiché ha rappresentato per i nostri operatori un importantissimo momento formativo che ci tornerà molto utile per affrontare i nuovi progetti di sviluppo commerciale. Ci rimane comunque la netta percezione - confortata dagli esiti positivi dei successivi progetti simili - che l'esperienza acquisita stia tornando molto utile sia alla nostra società che agli stessi operatori.

Resta indubbio, comunque, che il percorso verso l'internazionalizzazione era e rimane uno dei principali obiettivi che il nostro sistema deve continuare a percorrere, unitamente ai progetti più ambiziosi ed innovativi della filiera corta, della piattaforma logistica centralizzata e della piattaforma commerciale per la somministrazione diretta dei prodotti ai punti vendita al dettaglio della Regione Lazio.

Come già rappresentato nelle precedenti Relazioni sulla gestione", a partire dall'anno 2010 si è proceduto a verificare ed anche ad individuare, con il consenso degli operatori, le migliori soluzioni di utilizzo delle ultime infrastrutture che ci sono infine state consegnate a seguito del collaudo finale dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare. In particolare, atteso che esse riguardavano innanzitutto le nuove sale lavorazione refrigerate, i cui impianti refrigeranti formano parte del complessivo impianto di refrigerazione della centrale frigorifera data in affitto al consorzio Agrofondi, si è valutato che la migliore soluzione operativa per l'utilizzo di dette sale fosse quella di affidare in gestione ad Agrofondi anche queste strutture, con provvisorio comodato gratuito, in modo da sperimentare, prima, e mettere a pieno regime, poi, un progetto di nuova logistica integrata delle merci in uscita dal MOF.

Il nuovo progetto, coordinato dalla nostra divisione progetti e sviluppo, è nato in parte dalla necessità di dover corrispondere alle più stringenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma, prendendo spunto da tale inderogabile necessità, ha incontrato la decisa volontà degli operatori di mettere a disposizione degli acquirenti del MOF un servizio di altissima qualità sia per garantire loro massima trasparenza commerciale, sia per assicurare ai prodotti ceduti il più alto livello di condizionamento, di protezione, di cura e di assistenza, anche attraverso il mantenimento della catena del freddo, in modo tale da poter consegnare ad ogni cliente prodotti nella loro massima potenzialità di freschezza e qualità.

La nuova logistica prevede che i prodotti appena raccolti o appena arrivati nel MOF per essere conferiti ai clienti vengano subito trasferiti in una moderna piattaforma centralizzata, climatizzata e dotata di idonee rampe con pianale di carico, per essere lì subito stivati ed essere poi caricati sui mezzi di trasporto solo al momento effettivo della loro partenza. In tal modo il prodotto conserverà intatte fino a destinazione tutte le sue caratteristiche di freschezza e qualità, evitando di stazionare per ore alle intemperie climatiche sia invernali che estive prima di essere caricati, come purtroppo sinora avvenuto.

D'intesa con gli stessi operatori concessionari, stiamo completando l'avvio alla cosiddetta "fase ordinaria" che prevede la totale autogestione del servizio, nel senso che la MOF SpA continuerà solo a rendere disponibile in comodato gratuito la sala refrigerata, ma tutti i costi del servizio debbono essere integralmente coperti da ricavi corrispondenti salvo una piccola copertura tariffaria per sostenere una fase di *start up* per una progressiva entrata a regime della piattaforma.

Con tale iniziativa, la MOF SpA ha istituito un vero e proprio "Servizio di Mercato" sulla innovazione metodologica della logistica, inteso come "servizio di piattaforma logistica centralizzata" e consistente, appunto,

nella realizzazione di un sistema integrato di regole e di comportamenti operativi organizzati e funzionali per cui tutte i prodotti in uscita dal MOF e destinati ad essere caricati su automezzi (TIR, Autoarticolati; Autotreni; ecc.) conto/terzi e conto/proprio, ovvero su Motrici (3 e/o 4 assi) conto/terzi potranno effettuare le operazioni di carico esclusivamente presso la Piattaforma Centralizzata.

Tutti gli altri automezzi conto/proprio (escluso TIR, Autoarticolati, Autotreni, ecc.) potranno effettuare le operazioni di carico esclusivamente negli stalli di sosta posizionati nel retro degli stand dei Padiglioni A, B, C, D, E, F e G, con divieto assoluto di posizionare automezzi di qualsiasi genere nel retro dei varchi centrali e laterali dei Padiglioni, i quali, in ossequio alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno rimanere permanentemente liberi da merci e/o attrezzature o ingombri di qualsiasi genere.

Dalla attivazione del servizio, i prodotti in uscita destinati ad essere caricati sugli automezzi cui è fatto obbligo di caricazione presso la Piattaforma Centralizzata, dovranno essere trasferiti con mezzi idonei allo scopo presso la Piattaforma da chi ne ha l'interesse e/o la responsabilità.

Il servizio di navetta dallo stand di vendita alla Piattaforma Centralizzata è assicurato dagli operatori addetti al servizio di facchinaggio/movimentazione merci, purché autorizzati dalla MOF SpA, ovvero dallo stesso gestore della Piattaforma.

I prodotti da consegnare in Piattaforma dovranno essere debitamente pallettizzati (pallet completi o al massimo semipallet già predestinati ad essere sovrapposti con altro semipallet di analoga dimensione) e forniti di etichetta/bancale contenente i dati della ditta venditrice e della ditta destinataria nonché, se il mezzo di trasporto è in conto/terzi, anche del vettore incaricato.

La consegna dei prodotti presso la piattaforma può essere effettuata esclusivamente dagli operatori concessionari, direttamente, ovvero da ognuno delle altre categorie di operatori (intermediari, procuratori d'affari, addetti al facchinaggio, ecc.) purché autorizzati dalla MOF SpA e presenti negli elenchi che l'Ente Gestore pubblica nell'"Albo del Centro Agroalimentare" e invia annualmente a ciascun operatore concessionario, ed è tassativamente vietata a coloro che l'Ente Gestore dovesse sanzionare con il provvedimento della inibizione permanente o temporanea dall'accesso al MOF.

Regolamentando così il servizio di logistica, la MOF SpA, sempre d'intesa con gli operatori/concessionari, ha affidato al consorzio Agrofondi (costituito dalla quasi totalità degli stessi operatori) la *governance* del servizio, atteso che l'esperienza sinora fatta con una moltitudine indistinta di altri operatori del settore si è rivelata del tutto insoddisfacente e dannosa. In questo modo è stato possibile individuare e determinare un tariffario della logistica più favorevole per i prodotti provenienti dagli operatori e maggiormente penalizzante per quelli provenienti da altri operatori esterni. Ciò con lo spirito di applicare prezzi più vantaggiosi per gli operatori del MOF, in quanto su di essi gravano già gli onerosi costi di gestione e di ammortamento della struttura, mentre l'utilizzo della piattaforma da parte di soggetti di altra provenienza deve essere inquadrata come non rientrante nel "Servizio di Mercato" e, perciò, da tariffare a libero mercato.

Si è così definito, d'intesa con le organizzazioni degli operatori, un prezzario trasparente dei costi della logistica in modo tale da dare ai clienti massima trasparenza sul prezzo effettivo dei prodotti acquistati presso il MOF. Così come è intendimento dell'Ente Gestore istituire un Albo dei soggetti titolati (in quanto in possesso di specifici requisiti di legge e regolamentari) a poter essere incaricati dai clienti di effettuare acquisti per loro conto, in modo da assicurare agli stessi clienti la più elevata professionalità e trasparenza nelle transazioni commerciali presso il MOF.

Proprio in questo senso, negli ultimi tempi abbiamo ricevuto numerose lamentele da tantissimi acquirenti che

sollecitano la Direzione di Mercato a fare in modo che le transazioni commerciali possano avvenire in modo certo, univoco e trasparente, in modo da dare al cliente contezza dei costi effettivi che, oltre al prezzo del prodotto, essi debbono ancora tenere in considerazione per definire il prezzo finale del prodotto franco arrivo a destinazione finale.

Purtroppo, la messa a pieno regime della Piattaforma ha incontrato una serie di resistenze da parte di alcune categorie di operatori legati a rendite di posizione che la MOF SpA intende rimuovere. Ciononostante, contiamo che questo fondamentale servizio possa entrare al più presto a pieno regime per poter offrire ai nostri clienti la certezza del prezzo reale dei prodotti acquistati, senza essere spesso costretti a dover sommare il prezzo del prodotto con quello della logistica, della intermediazione, del trasporto, ecc..

Sull'esperienza del servizio di Piattaforma logistica centralizzata, intendiamo ricreare le basi per rilanciare il più ambizioso progetto che la MOF SpA ha sempre coltivato per l'ammodernamento del sistema commerciale, finalizzato a realizzare una vera e propria rete di imprese in grado univocamente di costituire una "piattaforma commerciale MOF".

Stiamo riattivando una serie di contatti con soggetti della distribuzione organizzata con i quali abbiamo progettato un piano commerciale che vede, da una parte, il MOF attivare un unico soggetto commerciale in grado di assicurare loro qualità univoca, standardizzazione degli stock dei prodotti, catena del freddo e prontezza di risposta commerciale con possibilità di consegna anche A to B o anche A to A e, dall'altra parte, contratti di acquisizione dei nostri prodotti con un progetto che possa portare nel tempo anche alla fornitura di prodotti espressamente a marchio "MOF".

Negli ultimi anni è stato dato avvio ad un primo contratto sperimentale di vera e propria *partnership* tra la MOF SpA e uno dei più importanti gruppi della distribuzione organizzata, poi sfortunatamente non consolidatosi pienamente a causa di una intervenuta ristrutturazione aziendale del gruppo interessato.

Superati però i primi momenti di perplessità che un progetto di tale rilevanza ha naturalmente suscitato da parte di chi (e non pochi) aveva ed ha interessi contrapposti, il progetto dovrà essere ripreso e rilanciato con rinnovato vigore, acquisendo anche la disponibilità - già assentita in linea di principio - da parte di altri gruppi di grandi acquirenti a volersi inserire nel progetto per essere forniti direttamente ma in modo univoco dal MOF.

Il successo del progetto risiede innanzitutto nella ormai maturata convinzione dei nostri operatori (grazie anche alla travagliata esperienza di Comitaly ma anche alla più che positiva esperienza del progetto di filiera corta in corso con il consorzio Agrimof) che questa è la strada da percorrere per riposizionare il rilancio del MOF. Il progetto sta riscontrando interessi molto significativi anche da parte degli stessi gruppi della distribuzione organizzata, sempre più oberati dagli ormai insostenibili costi di una propria logistica assai disarticolata e da un sistema di approvvigionamento frastagliato e sottoposto alla volubilità non sempre rassicurante dei propri buyer.

La possibilità di avere come fornitore un partner come MOF, che comunque rappresenta una rete di 100 imprese notoriamente intraprendenti e altamente specializzate, rappresenta per esse una occasione davvero ghiotta che fa loro ipotizzare - se il progetto si concretizza - anche di potersi addirittura affrancare dei costi dei propri sistemi logistici e delle proprie strutture di acquisto, potendo contare su un soggetto univoco che, con la garanzia e sotto la tutela della MOF SpA, può essere in grado di offrire loro prodotti già sottoposti alla ferrea concorrenza tra gli stessi 100 operatori ed al confronto con il mercato e quindi alle migliori condizioni di prezzo/qualità.

Sempre sulla base delle precedenti esperienze, per poter soddisfare questo nuovo progetto abbiamo ritenuto utile non costituire alcuna altra società o sottostruttura, che sarebbe risultata complicata da gestire, ma abbiamo

ritenuto che il consorzio Agrofondi potesse immediatamente e meglio di ogni altra opzione essere in grado di assumere e svolgere al meglio il compito di centro unico di acquisizione e raccolta dei prodotti e di somministrazione al partner della distribuzione organizzata.

Siamo, pertanto, sicuri di aver messo in campo un progetto che, unitamente al progetto di filiera corta e al progetto di logistica integrata, consentirà ai singoli operatori ed al complessivo sistema commerciale del MOF di programmare un rinnovato sviluppo imprenditoriale.

Ed infatti, proprio di recente, a seguito di contatti attivati nell'ambito della partecipazione del MOF alle Fiere di settore, Fruit Logistica di Berlino e MACFRUT di Rimini,, è stato avviato una *partnership* di forniture con un soggetto della distribuzione organizzata, che il consorzio Agrofondi sta seguendo con notevole soddisfazione, per il momento, sia del Gruppo di acquisto che dei nostri operatori.

Riteniamo opportuno segnalare ai signori Soci consortili che, a seguito della interruzione intervenuta a fine anno 2014 del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sino ad allora appaltato ad una Ditta esterna il cui contratto era stato ereditato per trasferimento dalla precedente gestione del Commissario regionale per il MOF, che provocò una serie di disfunzioni nella corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti (con il concreto rischio di vedersi anche chiudere le proprie attività per motivi igienico-sanitari), gli operatori del MOF (Area "A" e Area "B") - direttamente o attraverso il proprio Consorzio di riferimento Agrofondi - si sono prodigati per avviare una virtuosa e progressiva azione sperimentale in autogestione funzionale ed economica di selezione e recupero di tutti gli scarti e sottoprodotti vegetali e degli scarti di altri materiali rinvenuti dalla ordinaria attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle merci introdotte nel MOF, anche con l'obiettivo di pervenire ad un abbattimento dei costi aziendali attraverso il loro riutilizzo sia per la produzione di energie alternative che per fini industriali, ottenendo in tal senso il pieno consenso ed il supporto della MOF SpA.

Gli stessi operatori, alla luce dell'esperienza di autogestione maturata nel corso del 2015, hanno chiesto, attraverso il nostro socio Consorzio Euromof e lo stesso Agrofondi, nonché anche attraverso le loro associazioni di categoria, di continuare a farsi carico direttamente ed in modo strutturale della valorizzazione della filiera del recupero, al fine di realizzare un vero e proprio **"Progetto eco-ambientale del MOF"** con la diretta autogestione funzionale ed economica degli stessi operatori, al fine di incrementare i vantaggi ambientali per il Mercato e di beneficiare dei risparmi economici connessi alla conseguente riduzione dei materiali da smaltire.

Preso atto che la prima fase sperimentale svolta spontaneamente dagli operatori e dal loro consorzio Agrofondi, ha dato effettivamente riscontri eccellenti, e a seguito delle richieste pervenute, ad inizio 2016, a seguito anche della definitiva risoluzione del contratto con la ditta Ambroselli Maria Assunta Srl, la MOF SpA ha inteso consolidare e regolamentare in modo strutturale ed armonico tale attività, cosicché essa abbia a produrre effettivi benefici alla generalità degli operatori in misura direttamente commisurata al reale apporto di ognuno di essi alla riuscita dell'iniziativa, in modo tale che, ancorché in autogestione, essa si svolga in assoluta trasparenza funzionale ed economica, anche a tutela dell'interesse pubblico che la MOF SpA è chiamato ad assicurare.

L'esigenza della MOF SpA è nata dalla mera constatazione che il costo di pulizia, raccolta e smaltimento degli scarti come rifiuti indifferenziati aveva ormai raggiunto livelli non più sostenibili mentre, viceversa, la loro selezione e conferimento in modo così strutturato dagli stessi operatori consente di ridurre drasticamente i costi e soprattutto consente di contribuire sensibilmente alla tutela ambientale ed all'immagine complessiva del Centro Agroalimentare.

Era divenuta ormai ineludibile l'esigenza che non potesse più essere la MOF SpA a farsi carico in modo

indistinto di questi oneri, ledendo gli interessi degli operatori più virtuosi, ma che invece dovessero essere gli stessi operatori a doversene far carico in ragione sia della quantità che della qualità degli scarti prodotti da ognuno, anche attraverso un sistema che consenta allo stesso Ente Gestore di utilizzare i risparmi ottenuti per incentivare gli operatori più virtuosi, rispetto agli altri che lo sono meno, in un progressivo percorso di recupero e valorizzazione degli scarti, in ragione del legittimo principio per cui ognuno paga per i costi che produce.

La MOF SpA ha inteso pertanto recepire e fare proprio il "**Progetto eco-ambientale del MOF**" già avviato, dando valore al sistema di autogestione degli operatori, sostenendoli nel completamento a pieno regime del percorso di massima valorizzazione della filiera del recupero e del riutilizzo dei prodotti e materiali di scarto a fini energetici ed industriali, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dell'intera filiera agro-energetica del recupero in autogestione diretta degli operatori.

Il "Progetto eco-ambientale del MOF" è finalizzato al riutilizzo dei prodotti e materiali di scarto a fini energetici ed industriali attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dell'intera filiera agro-energetica del recupero, resa ancor più significativa dall'autogestione diretta degli operatori, e costituisce una delle più significative sfide del rilancio del Sistema MOF, in modo da valorizzare al massimo i prodotti a marchio "MOF" e allo stesso tempo trasformare un costo in un'opportunità di risparmio economico che consenta all'Ente Gestore SpA di istituire anche un sistema premiante correlato alla virtuosità dei comportamenti più o meno significativi di ogni singolo operatore per la piena riuscita del progetto.

Con deliberazione del 30.03.2016 la MOF SpA ha approvato uno specifico Regolamento attuativo interno denominato "Regolamento eco-ambientale" in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori per la selezione e il conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto non vegetali nell'ambito del complessivo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (Area "A" e Area "B")

In considerazione delle economie di gestione e dei benefici ambientali rinvenienti dall'attuazione del progetto, nello stesso Regolamento è stata prevista l'attivazione da parte dell'Ente Gestore di un **sistema di premialità incentivanti per gli operatori concessionari che volontariamente aderiscono all'autogestione economica e funzionale del progetto eco-ambientale**, commisurate proporzionalmente al comportamento più o meno virtuoso del singolo operatore per la compiuta realizzazione e piena funzionalità del progetto.

Abbiamo il piacere di confermare ai nostri Soci consortili che, nonostante la controversa e davvero dannosa vertenza con la Regione Lazio, il nostro sistema gestionale ed operativo - identificato come "Sistema MOF" - è ormai un modello universalmente apprezzato ed invidiato da tutto il settore a livello nazionale e non solo. Un sistema che ha conquistato ormai un "affidavit" di assoluto pregio e rilievo nell'ambito dei massimi livelli istituzionali del settore, dal Ministero delle Attività Produttive e del Commercio estero al Ministero delle Politiche Agricole, da tutte le più importanti strutture pubbliche di sviluppo e sostegno alle imprese (SIMEST, Unioncamere, Sviluppo Lazio, ecc.), alle maggiori e più accreditate Organizzazioni Professionali e di settore (Coldiretti, CIA, Organizzazioni della cooperazione agricola, Fedagromercati, Mercati Associati, Infomercati, Italmercati, ecc.).

L'ultima conferma l'abbiamo avuta ancora una volta dalla nostra partecipazione a febbraio 2018 alla Fiera internazionale Fruitlogistica di Berlino, alla quale la MOF SpA ha partecipato autonomamente.

Come noto, Fruitlogistica è, da sempre, la manifestazione fieristica più importante del settore ortofruitticolo internazionale, con oltre 2000 espositori provenienti da 90 paesi e 150.000 visitatori, che si tiene annualmente a

Berlino e alla quale la MOF SpA, sin dalla sua nascita, ha sempre partecipato, prima da sola e poi lo scorso anno aderendo ad una collettiva insieme alla Regione Lazio e all'Arsial. Pur tuttavia le esperienze maturate negli ultimi due/tre anni, in cui la Regione Lazio ha ritenuto di organizzare l'evento affidandosi all'Arsial, hanno determinato un progressivo svilimento sia organizzativo che di risultati.

Per tale incresciosa circostanza, al ritorno dalla edizione 2017 della Fiera, abbiamo formalizzato una vibrata protesta nei confronti dell'ARSIAL rifiutandoci anche di corrispondere il nostro contributo per l'allestimento dello stand. Siamo davvero dispiaciuti dell'accaduto, ma non abbiamo potuto esimerci dal rappresentare al Direttore dell'ARSIAL le sentite lamentele dei numerosi operatori del MOF che, come ogni anno, hanno partecipato in massa all'iniziativa, restando questa volta davvero delusi e amareggiati dal comportamento dell'ARSIAL.

Per una migliore rappresentazione dei fatti, riportiamo di seguito il contenuto della nota del nostro Direttore di Mercato inviata al dott. Stefano Sbaffi, Direttore dell'ARSIAL:

"Egregio Direttore Sbaffi,

con riferimento alla Fruit logistica svoltasi a Berlino lo scorso febbraio 2017, la MOF SpA ha inteso aderire alla Vs. proposta di ospitare anche quest'anno nello stand della collettiva Regione Lazio/Arsial anche i Centri Agroalimentari proprio in un'ottica di fattiva collaborazione tra Enti e realtà produttive del Lazio, con il precipuo obiettivo comune di presentare univocamente il complessivo "Sistema Agroalimentare Laziale". Debbo però manifestare, mio malgrado, tutto il disappunto sull'intera organizzazione della collettiva, nonché la totale inesistenza di qualsivoglia coinvolgimento o addirittura ospitalità del MOF nell'ambito dello stand da Voi allestito.

Infatti, pur tralasciando la scelta, già di per sé opinabile, di presentare l'intero "Sistema Agroalimentare Laziale" in uno spazio complessivo di circa mq 120 (poco più della metà di quello effettivamente a disposizione nelle ultime 4/5 edizioni), ritengo doveroso rappresentare che al MOF - in rappresentanza degli oltre 100 operatori del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi e dell'intero sistema produttivo locale -, quest'anno, non è stato riservato alcuno "Spazio MOF" con alcun logo in evidenza, se non un piccolo e generico "MOF" non più largo di 20/30 cm. posto ad altezza di "caviglia" ai piedi di un minuscolo e davvero misero desk retrostante e perciò pure invisibile, semplicemente attaccato con un adesivo (quasi a far pensare che fosse stato aggiunto all'ultimo momento) e nemmeno retroilluminato come, invece, risultavano i loghi delle postazioni di altre aziende presenti, cui Arsial aveva richiesto un contributo di adesione 8 volte inferiore al MOF.

Non solo, mentre a questi ultimi era stato quantomeno riservato un tavolo/desk almeno dignitoso e delle sedie, al MOF non è stato riservato alcun tavolo né tantomeno delle sedie a servizio dei numerosi ospiti e operatori che, come di consueto, in massa partecipano alla fiera a seguito di MOF, negando loro la possibilità di incontrare i propri clienti e fornitori. Allo stesso nostro Amministratore Delegato che chiedeva un bicchier d'acqua, il personale addetto dell'Arsial ha risposto che non avevano né acqua né bicchieri e che avrebbe potuto rivolgersi presso i vari punti di ristoro all'interno della Fiera.

Addirittura, nella giornata del giovedì, - che notoriamente è la giornata clou della Fiera - per tutta la mattinata fino al primo pomeriggio e oltre, l'intera area dello stand Arsial è stato concesso al CAR di Roma che, pur non avendo nemmeno aderito alla collettiva della Regione Lazio e Arsial ed avendo allestito un proprio stand nell'ambito della stessa Fiera, ha utilizzato lo stand Arsial per organizzarvi una propria attività.

Le lascio immaginare le rimostranze che gli operatori del MOF ci hanno rappresentato durante e dopo la Fruit Logistica così come l'imbarazzo provato nell'aver dovuto dirottare diversi incontri anche istituzionali e già programmati presso altri spazi concessi gentilmente in uso in altri stand di espositori amici, attesa la totale impossibilità di utilizzo di quello che doveva essere invece anche il "nostro stand".

Di fatto, la MOF SpA non è stata posta nelle condizioni di partecipare alla collettiva organizzata dall'Arisial per conto della Regione Lazio e, pertanto, alcuna quota di partecipazione vi è dovuta.

Ci si augura che vogliate raccogliere queste doglianze quale stimolo al continuo confronto tra gli Enti interessati, che mai da parte di MOF verrà meno, nella convinzione che la dialettica sia sempre foriera di crescita e miglioramento”.

Sulla questione, occorre puntualizzare che il MOF è stato uno dei primissimi espositori “fondatori” della Fiera Fruitlogistica già dalla sua prima edizione nel lontano 1986, che venne allestita nella hall di un grande albergo. Da allora il MOF ha avuto sempre il privilegio, in quanto espositore “fondatore”, di scegliersi e realizzarsi il proprio stand nel principale padiglione espositivo.

L’iniziativa, è stata organizzata ed allestita per oltre 20 anni dalla nostra società raggiungendo un enorme successo, fino a quando nel 2010 l'appena insediato nuovo assessore alle attività produttive della Regione, volendo partecipare alla Fiera e non trovando più posti disponibili ci chiese di trasferire il diritto di prelazione del MOF ad una “collettiva” con la Regione Lazio, anche con uno stand di maggiori dimensioni in modo da potervi ospitare anche il CAR di Roma e le aziende del complessivo territorio regionale, in modo da rappresentare in modo univoco l'intero sistema agroalimentare regionale.

Per rispetto istituzionale aderimmo alla richiesta. L'assessorato alle attività produttive assicurò anche che avrebbe compartecipato alle spese con un contributo che però venne erogato soltanto il primo anno e poi, nonostante ripetute rassicurazioni, non venne mai più erogato nonostante che MOF e CAR avessero continuato ad allestire lo stand sempre con le stesse dimensioni e a sostenerne i costi.

Nel 2014 la Regione ci rappresentò la volontà di voler allestire e gestire direttamente lo stand e ci chiese di cedere il diritto di prelazione all'ARSIAL che vi avrebbe provveduto riservando a MOF e CAR un adeguato spazio espositivo, con l'obiettivo di condividere direttamente con tutti gli operatori regionali una strategia per l'internazionalizzazione univoca del “Sistema Lazio” come leva per riaffermare il prestigio che nel corso degli anni l'intero sistema agroalimentare regionale in generale, e MOF e CAR in particolare, hanno acquisito nel panorama internazionale.

Per lo stesso rispetto istituzionale abbiamo aderito alla richiesta cedendo definitivamente all'ARSIAL il nostro diritto di prelazione, senza purtroppo premurarci – per il medesimo rispetto istituzionale dovuto alla Regione – di garantirci la restituzione nel caso in cui le esigenze dell'una o dell'altro non fossero più convergenti.

Per i primi due anni, tranne piccole divergenze, tutto è sembrato funzionare al meglio. Già nel 2016 si è registrato un progressivo deterioramento con le prime lamentele degli operatori, che probabilmente hanno indotto il CAR a non partecipare più all'iniziativa dell'ARSIAL. Quest'anno è stato un vero disastro.

Gli operatori inviperiti ci hanno chiesto di non partecipare più all'iniziativa dell'ARSIAL ma di allestire uno stand espositivo solo di MOF, anche facendosi carico pro-quota di una partecipazione alle spese. Con grande sacrificio, vista la situazione finanziaria prima ampiamente rappresentata, stiamo provvedendo in questo senso. Rimane purtroppo il rammarico di aver “regalato” all'ARSIAL il nostro diritto di prelazione, quali espositori fondatori, dello spazio più appetito per la Fiera.

La Fruitlogistica di Berlino ha come obiettivo tradizionale quello di catalizzare opportuni contatti commerciali per sviluppo del nostro sistema produttivo, nelle ultime due edizioni si è arricchita di un ulteriore aspetto altrettanto imprescindibile e fondamentale teso a qualificare l'intera partecipazione del MOF e del CAR e dei propri operatori.

Direttamente all'interno dello stand che andremo nuovamente ad organizzare in modo diretto è stata

progettata e verrà allestita un'area appositamente attrezzata nella quale, in un consesso internazionale, verranno organizzati workshop su specifici aspetti del settore agroalimentare con lo scopo di condividere conoscenze e trasferire competenze attraverso un naturale confronto di esperienze.

Per l'intero periodo di fiera, la partecipazione dei nostri operatori, produttori e cooperative del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi è stata sempre nutrita e il prossimo anno avranno, da un lato, l'occasione di essere espositori ma anche di partecipare ad incontri di assoluto livello formativo e, dall'altro, attraverso la presenza diretta nell'area *business* a loro appositamente dedicata, hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con i *competitors* internazionali.

Nello stand sarà dato particolare rilievo alle produzioni dell'area pontina e alle eccellenze commercializzate dai nostri esperti operatori, per ribadire l'importanza che il "Sistema Agroalimentare del MOF" riveste nella filiera ortofrutticola regionale, nazionale ed internazionale, sia in termini di qualità e salubrità dei prodotti sia anche in termini di valore e competitività, come autentico distretto agroalimentare di eccellenza in grado di gettare le basi per una giusta sinergia tra polo-economico commerciale e valorizzazione del territorio.

Complessivamente Fruitlogistica si conferma sempre più come appuntamento irrinunciabile del panorama ortofrutticolo internazionale e la partecipazione da parte degli operatori e produttori laziali è divenuta, ormai, un momento di grande valorizzazione e promozione internazionale del nostro "Sistema agroalimentare" che mai come in questo particolare momento di congiuntura economica, necessita di concrete iniziative di rilancio.

Nel sistema economico laziale, l'ortofrutta - per specifica vocazione e antica tradizione delle genti del Lazio ed in particolare del comprensorio del MOF - rappresenta una delle voci più rilevanti del proprio prodotto interno lordo e, perciò, il MOF che ne rappresenta uno dei principali player deve farsi interprete di ogni sforzo per promuoverne sempre più la visibilità a livello internazionale ed accrescerne il valore.

Nel 2018, pertanto, su sollecitazione anche degli stessi operatori, la MOF SpA - con lo slogan "*Il Mercato che Produce*" ha inteso promuovere, di concerto con il Consorzio Agrofondi, la partecipazione diretta delle aziende del MOF e del suo indotto, in un unico spazio espositivo di circa 150mq, dedicando a ogni operatore che ha aderito (così come fanno tutti i più grandi mercati d'Italia), una postazione personalizzata all'interno dello stand dove ciascuno delle sette aziende espositrici (Agripeppe Soc. Coop. Agr.- CSC Lazio, Forcina Produce, Ortofrutticola Magliozzi srl, Strafrutta srl - Torpedino srl e Vaccaro Gino e & snc) ha potuto non solo esporre i propri prodotti e presentare la propria azienda ma soprattutto incontrare i propri clienti e fornitori, potendo, altresì, catalizzare opportuni contatti commerciali.

All'interno del stand MOF ha, altresì, ospitato l'Associazione nazionale degli operatori all'ingrosso Fedagromercati che unitamente ad Atradius, leader europeo per i servizi di assicurazione dei crediti commerciali, hanno scelto proprio la partnership con il MOF per qualificare la propria presenza in fiera.

La Fiera, che ha come obiettivo primario quello di rappresentare una vetrina di valore assoluto alla quale il Sistema MOF non può sottrarsi oltre a quello di catalizzare opportuni contatti commerciali che possano rappresentare reali ipotesi di sviluppo dell'intero sistema produttivo locale, anche quest'anno è stato arricchito di un ulteriore aspetto altrettanto imprescindibile e fondamentale teso a qualificare l'intera partecipazione del MOF e dei suoi operatori.

Direttamente all'interno dello stand, infatti, quale vero e proprio format ideato da MOF è stata allestita un'apposita area attrezzata nella quale, in una platea internazionale e alla presenza dei massimi esperti del settore sono stati organizzati una serie di eventi su specifici aspetti del settore agroalimentare con lo scopo di condividere conoscenze e trasferire competenze attraverso un naturale confronto di esperienze.

In particolare nell'ambito del ricco calendario di eventi giova ricordare l'appuntamento svoltosi mercoledì 7 febbraio con la presentazione ufficiale del Progetto "Amico MOF", la prima rete d'impresе che opera nella filiera agroalimentare del MOF - che vede protagoniste 45 aziende del MOF - destinata ai consumatori finali con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'offerta di prodotti ortofrutticoli tipici e di eccellenza.

Assistita anche da uno specifico finanziamento regionale, la rete "Amico MOF" rappresenterà, come noto, a partire dalla primavera 2018, il canale privilegiato per mettere direttamente in contatto il Mercato di Fondi con il consumatore finale, il quale potrà effettuare acquisti sia direttamente all'interno del Centro, sia comodamente da casa attraverso una apposita App e sito web dedicato.

Altro evento sicuramente degno nota è senza dubbio il convegno organizzato proprio da Fedagromercati e Atradius in collaborazione con Cerved e Osserva per presentare il progetto "*Osservamercati 2.0*" per gestire il credito commerciale in modo semplice: *Informati Organizzati ed Assicurati* svoltosi nel pomeriggio di giovedì 08 febbraio che ha fatto registrare la partecipazione di tutti i rappresentanti degli Enti gestori dei Centri Agroalimentari d'Italia oltre a numerosissimi operatori commerciali.

Ma l'intera partecipazione del MOF e dei suoi operatori si è ulteriormente caratterizzata quest'anno con l'iniziativa svoltasi sempre all'interno dello stand nella tre giorni berlinese organizzata in collaborazione con l'Associazione dei Ristoranti di Fondi e denominata "*Assaggiamoli Tutti*" – *Verdure alla ribalta.*: un vero e proprio *pop up restaurant* dove ospiti ed invitati hanno potuto assaggiare i prodotti degli operatori del MOF unitamente alle altre eccellenze del nostro territorio preparate dallo chef Fausto Ferrante. Anche questa attività ha riscosso un successo oltre ogni previsione,

Concludendo, l'edizione 2018 di Fruit Logistica è stata per la MOF SpA, per le aziende espositrici e per tutti gli operatori presenti un momento di grande partecipazione che ha confermato e rilanciato le potenzialità che, nonostante le ben note difficoltà, la nostra struttura esprime ogni giorno con energia e passione.

In poche parole, il "Sistema MOF" è ormai unanimemente riconosciuto come un modello da imitare, da esportare o addirittura da "clonare". E di questo tutti gli operatori del MOF, al di là delle difficoltà che sta loro imponendo la continua trasformazione del settore, stanno pian piano prendendo coscienza, attrezzandosi per affrontare le nuove sfide con la grinta e la professionalità intrinseca che da sempre li caratterizza. Sempre a patto che un tale positivo e indomito spirito imprenditoriale, nonostante provato da una perniciosa crisi del settore, ancor più aggravata dalla crisi generale che non sembra mai aver fine, non venga limitato o addirittura spento dalle imprevedibili incomprensioni sorte tra il MOF e la Regione Lazio che, per il nostro sistema, costituisce a prescindere il maggiore riferimento istituzionale.

Continua a dare risultati più che positivi l'istituzione ormai da diversi anni della "Divisione progetti e sviluppo", a dirigere la quale è stato chiamato il già menzionato dott. Gianluca Notari, tecnico professionista di altissimo profilo e di collaudata professionalità e capacità. Tale Divisione è divenuta ormai strategica per gli obiettivi della società e, in particolare, per le iniziative a favore delle aziende degli operatori.

L'attività di ricerca e sviluppo della società è rappresentata dal quel continuo processo di affinamento della produzione, nonché di studio e sperimentazione di diverse soluzioni tecniche e/o tecnologiche, che finisce per rappresentare un prezioso bagaglio di piccole esperienze, utili tuttavia per ridurre i costi di produzione e per migliorare la qualità dei nostri prodotti/servizi.

In particolare, si sottolinea che nel corso degli anni precedenti, proprio grazie all'azione efficace svolta dalla nostra Divisione sviluppo, è stato completato il progetto pilota affidato dal MIPAF al nostro Centro Agroalimentare

tramite ISMEA e FEDAGRO, mirato a trasformare i Mercati ed i Centri Agroalimentari nazionali in un vero "sistema di filiera" nel settore, in grado di dare valenza istituzionale all'intera filiera e, quindi, garanzia, certezza e, appunto, legittimità istituzionale sia al produttore che al consumatore finale sui processi di tutta la filiera.

Ad implementazione del predetto "progetto pilota" finanziato dal MIPAF, con valenza per tutti i mercati e centri agroalimentari nazionali, la nostra società è stata poi oggetto da parte della Regione Lazio - ai sensi dell'art. 114 della legge regionale 2006 - di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di "filiera-corta" attivato nel corso dell'anno 2007.

In esecuzione di questo progetto - utilizzando essenzialmente le nostre risorse (area amministrativa, Ced e divisione progetti e sviluppo) - abbiamo ideato e messo a punto un Piano di Sviluppo Strategico (P.S.S.), finalizzato, da un lato, a monitorare e sorvegliare l'intera catena produttiva - distributiva della filiera ortofrutticola e, dall'altro, a sviluppare, razionalizzare e qualificare le relazioni tra il comparto produttivo e quello della distribuzione diretta verso il consumatore finale, favorendo tramite il Sistema MOF lo sviluppo di rapporti sempre più diretti e continuativi tra gli operatori dei due comparti, nonché il miglioramento costante e progressivo del livello qualitativo delle produzioni ortofrutticole ed agroalimentari a vantaggio dei produttori e dei consumatori finali, anche al fine di garantire il miglior livello qualitativo dei prodotti, come dettato dallo stesso art. 114 della legge regionale n. 4 del 28.04.2006 e dalla conseguente DGR di attuazione.

Per raggiungere tale obiettivo la società ha stipulato un accordo quadro con consolidati partner commerciali e distributivi al fine di unire sinergicamente le rispettive conoscenze ed esperienze, per concorrere alla creazione di un "network distributivo di filiera corta", che attraverso un'unica organizzazione realizzi un processo di veicolazione immediata e diretta dei prodotti dai produttori di base ai consumatori finali, garantendo a tale processo, attraverso il costituendo "network distributivo di filiera corta", un complesso di attività controllate di logistica integrata, di tracciabilità e rintracciabilità produttiva e commerciale, di monitoraggio costante della sicurezza alimentare, di rispetto di specifici disciplinari di qualità, nonché di trasparenza della formazione dei prezzi, in aderenza con il progetto finanziato dalla Regione Lazio, il tutto sotto il marchio ombrello (brand) "Si MOF - Filiera Corta"

Con la realizzazione dell'implementazione progettuale, abbiamo messo a disposizione degli operatori e del sistema MOF uno strumento moderno ed efficace per una nuova concezione della distribuzione dei prodotti, superando i passaggi intermedi con un patto commerciale strategico tra produttori, operatori del sistema MOF, distributori e consumatori finali, attraverso un processo di monitoraggio di qualità e di prezzo pilota, direttamente al consumatore finale saltando tutta una serie di passaggi intermedi e dando una risposta concreta alle aspettative dei produttori e dei consumatori finali conseguendo un netto abbattimento sui costi della filiera, a beneficio del miglior prezzo sia verso il produttore che verso il consumatore finale.

In concreto il network sta sviluppando sempre più una politica dei prezzi tendente ad eliminare gli sbalzi di mercato garantendo ai produttori prezzi più remunerativi rispetto a quelli praticati nei momenti di crisi di mercato ed ottenendo uguale sensibilità nei momenti in cui il mercato per, fattori climatici o carenza di prodotto, dovesse far lievitare sensibilmente i prezzi. Il risultato è che i produttori hanno comunque la certezza di poter superare al meglio le sempre più frequenti crisi di vendita ed i consumatori la sicurezza che il prezzo di vendita non sarà influenzato da fattori speculativi.

Per l'implementazione progettuale e per la materiale esecuzione delle attività previste dal progetto, è stato costituito il consorzio AGRIMOF partecipato da un partner commerciale particolarmente esperto nella gestione di piattaforme per la moderna distribuzione e da un partner distributivo al dettaglio, particolarmente specializzato, a sua volta, nella gestione di punti vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari.

Sono stati acquisiti via via diversi contratti per la fornitura di punti vendita al dettaglio, tutti allestiti ed attivati a marchio "Sì MOF - Filiera Corta" e tutti dislocati in ambito regionale. Nei primi 6/7 anni di attività, il consorzio ha registrato sempre un crescente incremento dei volumi di vendite fino a raggiungere punte di 12/13 milioni di euro. Negli ultimi anni si è registrata una inversione di tendenza dovuta essenzialmente alla crisi finanziaria di alcuni supermercati convenzionati o all'assorbimento da parte di grandi gruppi di tanti piccoli gruppi di supermercati i cui reparti ortofrutta venivano gestiti da Agrimof.

Ma di recente anche nei grandi gruppi si inizia a percepire che alla gestione dei reparti del fresco, e in particolare dell'ortofrutta, non può più essere incaricato un dipendente qualsiasi, ma c'è bisogno di un vero e proprio specialista in grado di valorizzarne ogni specifica caratteristica e, soprattutto, che sia in grado di ridare al consumatore quella "antica fiducia nel contadino che conosco".

Le nuove generazioni di consumatori non sono in grado di discernere nell'ortofrutta il prodotto più giusto e qualificato per le proprie aspettative, come magari riuscivano a farlo i loro genitori fino a qualche tempo fa, quindi hanno bisogno di qualcuno di cui potersi fidare. Chi lo ha già fatto sta registrando anche un raddoppio delle vendite nel reparto ortofrutta. E su questa strada c'è anche il futuro del nostro progetto di Filiera corta.

Riteniamo che questa iniziativa costituisca la più efficace risposta alle esigenze di sviluppo futuro del Sistema MOF. Certamente costituisce la risposta più incisiva a favore dei produttori e dei prodotti regionali. Ma costituisce allo stesso tempo la risposta più immediata per i consumatori finali e, in particolare, per i consumatori della Regione Lazio, atteso che i punti vendita sinora attivati sono dislocati tutti in ambito regionale.

Ma la condizione finanziaria della nostra società, gravemente compromessa dalla ampiamente narrata controversia IMOF/Regione, sta creando difficoltà sempre crescenti, ragione per cui ci auguriamo che il contenzioso con la Regione possa risolversi al più presto così da poter sostenere ancora il progetto inserendolo nella nuova programmazione di rilancio e sviluppo del sistema MOF contenuto nell'Atto transattivo prima ampiamente illustrato e nel conseguente nuovo Piano Industriale della MOF SpA post fusione.

Ci auguriamo a maggior ragione che la Regione Lazio completi al più presto le procedure di approvazione del Piano ex art. 67 L.F. e il correlato nuovo Atto transattivo, in modo da consentirci di poter sostenere iniziative di sviluppo distributivo di filiera analoghi al progetto "Sì-MOF", per i positivi effetti che esso rappresenta per l'economia agroalimentare regionale, per i prodotti del Lazio e per tutti i consumatori della regione, consentendoci di non "abortire" uno dei migliori progetti, in assoluto, della Regione Lazio a favore delle imprese agroalimentari e dei cittadini laziali.

Tramite la Divisione Sviluppo abbiamo altresì attivato il progetto "Crediti sicuri" che ora sta dando grandi risultati e notevole sicurezza alle attività degli operatori.

Il progetto crediti sicuri - con nostra grande soddisfazione - è stato addirittura ripreso in sede nazionale da tutti gli altri mercati e centri agroalimentare associati a Fedagromercati (Federazione Nazionale degli operatori all'ingrosso del settore), ed è stato subito adottato per diventare un progetto sviluppato su scala nazionale quale "osservatorio nazionale del credito" dei mercati e centri agroalimentari italiani.

Questo importantissimo progetto si è ancor più arricchito di una nuova e forse più prestigiosa attività. L'"osservatorio nazionale prezzi MIPAF/ISMEA/FEDAGRO".

Basandosi sullo stesso sistema informativo dell'"osservatorio nazionale del credito", su incarico ed in sinergia con ISMEA ed in esecuzione di direttive del MIPAF, è stato implementato un "osservatorio nazionale prezzi" con il quale gli operatori dei diversi mercati e centri agroalimentari nazionali - ed il MOF per primo - forniscono on-line,

direttamente dai propri sistemi gestionali, i dati giorno per giorno relativi alle proprie vendite. Il sistema assembla tutte le informazioni prodotto per prodotto e mercato per mercato e vendita per vendita, fornendo un quadro nazionale assolutamente innovativo e in *real time* sull'andamento dei prezzi. Si sono così stroncate tutte le speculazioni che in passato hanno caratterizzato la rilevazione dei prezzi fatta solo su interviste, e quindi non rappresentativa della effettiva realtà, e spesso soggiogata anche ad interessi connessi alla partecipazione a gare di fornitura od altro.

Con grande soddisfazione registriamo che la *governance* di questo progetto è stata unanimemente affidata a livello nazionale alla MOF SpA, che la sta svolgendo tramite il nostro direttore dell'area sviluppo dott. Gianluca Notari. Negli ultimi due anni ISMEA non è riuscita a rifinanziare il progetto, che in ogni caso continua ad essere operativo con le sole risorse di autogestione.

Come ormai noto a tutti i Soci consortili, dal mese di maggio 2011 è ormai pienamente operativo e funzionante l'impianto fotovoltaico nel MOF per la produzione di energia solare. Le risorse finanziarie sono state acquisite tramite un contratto di leasing stipulato con la società MPS Leasing & Factoring SpA.

L'impianto ha una produzione di circa 2,5 megawatt, con un costo di circa 7 milioni di euro, IVA compresa. La determinazione di realizzare questo impianto è stata dettata dalla favorevole congiuntura del miglior prezzo di mercato, rispetto alla ancora valida possibilità di accedere al contributo del 3° conto energia previsti dal GSE per impianti attivati nel primo quadrimestre 2011.

Questi progetti stanno apportando e sempre più apporteranno notevoli vantaggi alla qualità, alla logistica e ad un nuovo sviluppo commerciale del MOF che consentirà, altresì, di addestrare gli operatori ad operare con gli strumenti e le dinamiche della distribuzione moderna. E una formazione pratica, "sul campo", che forma ed informa quotidianamente l'operatore su questi moderni sistemi di distribuzione non può che trasformarsi nel tempo in una grande risorsa per il nostro sistema commerciale.

Altre iniziative e progetti sono in continua fase di studio e/o di potenziale concretizzazione, al fine di mettere a disposizione degli operatori e del "Sistema MOF" tutte le potenzialità e le occasioni di sviluppo date dalle normative in materia o imposte dalla evoluzione del sistema distributivo del settore.

Tra questi spicca il Progetto "Amico MOF" ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio nell'ambito della iniziativa volta alla realizzazione di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada di cui alla DGR n.94 del 15.03.2016, e già presentato nella cornice internazionale della nostra partecipazione all'edizione 2018 della Fruit Logistica di Berlino dello scorso 7 - 9 febbraio 2018, di cui abbiamo già relazionato.

E' comunque opportuno, per la sua valenza e per le aspettative che gli operatori si attendono, evidenziare che il progetto "Amico MOF" si pone l'obiettivo di:

- **Costruire una relazione stabile con i Clienti** sviluppando il concetto di **fidelizzazione** attraverso la creazione di un network relazionale distintivo "**AmicoMOF**" e distributivo volto ad un **riposizionamento competitivo delle imprese** coinvolte in un'ottica di valorizzazione del complessivo sistema MOF
- **Gli obiettivi del programma di fidelizzazione** sono essenzialmente tre:
 - mantenere la quota di clienti acquisiti
 - acquisire nuovi clienti
 - aumentare i volumi di vendita grazie all'aumento dei clienti e alla qualità del prodotto offerto

- **Fidelizzare la clientela** è mettere in atto una serie di processi (come: pubblicità, sconti, circuiti con fidelity card, eventi premio, offerte promozionali) che comportano l'elargizione di vantaggi e benefici per il nostro cliente, invogliandolo all'acquisto e ad aumentare la sua spesa
- **Fidelizzare è aumentare la qualità del servizio**, capire la singolarità del proprio cliente e soddisfare le sue esigenze. I processi di fidelizzazione sono necessariamente legati al miglioramento della qualità del servizio.

In concreto, si intende realizzare una sinergia di rete sistemica nella quale sono presenti i produttori, gli operatori del MOF e i "Corrieri" (storica categoria di esperti dettaglianti con banchi di vendita dislocati nei mercatini rionali di Roma) per fidelizzare il consumatore verso prodotti di eccellenza certificata, disponibili sia presso i banchi dei dettaglianti che anche consegnati direttamente a domicilio del consumatore attraverso un sistema informatizzato incentrato principalmente sulla qualità del prodotto ma anche sulla cortesia, sulla affabilità e sulla crescente fidelizzazione del consumatore.

Purtroppo, la concreta possibilità di implementazione e di successo anche di questi nuovi progetti è strettamente legata alla definitiva soluzione della controversia con il socio Regione Lazio. Senza di essa, la nostra società non potrà mettere in campo alcuna iniziativa concreta di rilancio del MOF e dovrà limitarsi, al massimo, alla sterile gestione delle tradizionali attività mercatali, sempre più in crisi progressiva e irreversibile.

In tema contrasto a potenziali fenomeni di infiltrazioni illegali nel tessuto sano del sistema economico del MOF, che per sua connotazione è soggetto a simili eventualità come tutti gli snodi logistici e commerciali - ricordiamo anche ai signori Soci che negli ultimi anni si è svolto il processo penale inerente l'operazione denominata "sud-pontino" attivata nell'anno 2009 dalla magistratura e dalle forze dell'ordine e che, purtroppo, portò ancora una volta il MOF agli "orrori" della cronaca nazionale ed internazionale.

Gli episodi cui ci riferiamo hanno interessato alcune aziende dell'autotrasporto di ortofrutta che effettuavano, tra l'altro, trasporti di prodotti da e per il MOF. Vennero effettuati numerosi arresti, tra cui - appunto - i titolari e soci di alcune aziende di autotrasporto che, secondo quanto è stato riportato dalla stampa e riferito dalla DDA, utilizzavano l'autotrasporto di ortofrutta come copertura per attività malavitose.

Queste vicende facevano seguito ad altre precedenti di analoga matrice che avevano messo il MOF nell'occhio del ciclone mediatico, con gravissimi danni per l'intero "Sistema MOF" e per gli stessi nostri operatori. Al punto che molti acquirenti e consumatori, nei momenti più caldi della campagna mediatica, si sono anche astenuti dall'acquistare prodotti provenienti dal MOF perché ritenuti in qualche modo connessi con attività illecite.

Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione assunse la determinazione di costituzione di parte civile della MOF SpA contro chiunque fosse stato riconosciuto responsabile di questi fatti criminosi.

Il CdA deliberò altresì che tale iniziativa verrà sempre ripetuta da allora in poi in presenza di fatti analoghi. L'intendimento del Consiglio di Amministrazione è chiaro: chiunque intende svolgere nell'ambito del MOF attività malavitose e portatrici di danni al nome di MOF e della sua collettività economica, deve sapere che il MOF e quindi il suo Ente Gestore ed i suoi operatori, lo perseguiranno ostinatamente in ogni sede.

Con grandissima soddisfazione, registrammo poi l'adesione spontanea alla nostra iniziativa da parte delle Associazioni di categoria del settore ma anche di numerosissimi degli stessi operatori del MOF. Ed ancora maggiore soddisfazione l'abbiamo ricevuta allorché alla nostra iniziativa ricevemmo la convinta adesione degli altri Mercati e Centri agroalimentari nazionali, che aderirono attraverso la Fedagromercati alla nostra costituzione di parte civile.

Ebbene, il Tribunale di Napoli, nell'emettere sentenze di condanna dei responsabili (sia nel giudizio principale

che negli altri giudizi connessi), ha riconosciuto il MOF, la MOF SpA, le proprie associazioni di categoria ed i propri operatori, quali parte lesa, ammettendo perciò la nostra richiesta di costituzione di parte civile presentata dal nostro consulente legale avv. Luigi Antonio Paolo Panella del Foro di Roma.

Nel corso del 2015 e del 2016 la MOF SpA si è costituita parte civile anche in due analoghi procedimenti giudiziari connessi ed anche in questi il Tribunale ha riconosciuto il MOF e la MOF SpA quali parti lese. E su questa strada proseguiamo anche per il futuro. Ove mai ve ne fosse bisogno, questo costituisce il miglior attestato di buona fede del MOF, dei suoi operatori e del tessuto sano delle proprie aziende.

Queste sentenze segnano per la prima volta una netta linea di demarcazione. Non più MOF sinonimo di malaffare o di connivenza con fenomeni malavitosi, ma MOF quale parte lesa. Quale parte danneggiata e perciò vittima di questi fenomeni e mai colluso con essi. Anzi, sempre più in contrasto con ogni forma di illegalità che possa lederne la pienezza del ruolo e la propria immagine presso gli acquirenti, i consumatori e le Istituzioni di riferimento.

Abbiamo la presunzione di poter affermare di essere stati i primi, sin dall'inizio degli anni 2000, a denunciare alle Forze dell'ordine ed alle Istituzioni governative la nostra percezione di situazioni al limite ed anche oltre la legalità che iniziavano ad invadere il settore dei trasporti di ortofrutta da e per il MOF.

E grazie alla sapiente opera della magistratura e delle forze dell'ordine, ma grazie anche alla fermezza dei nostri operatori, oggi iniziamo a raccogliere i primi frutti e vediamo levarsi i primi forti segnali di presenza dello Stato a tutela dell'economia reale del MOF ed a tutela delle aziende sane dei nostri operatori. Operatori che, occorre ribadirlo, sono stati in primi a segnalare i nascenti sintomi di quello che poi si è rivelato come un cancro criminoso che iniziava a insinuarsi come una malefica gramigna nel tessuto sano ed operoso del MOF.

Sullo stesso versante, dobbiamo registrare anche con grande soddisfazione che – previa autorizzazione del competente Ministero – lo scorso 30 giugno 2017 la MOF SpA ha firmato con la Prefettura di Latina il "Protocollo di legalità del MOF", attraverso il quale la MOF SpA è stata autorizzata all'accesso alla banca dati nazionale del Ministero dell'Interno per gli accertamenti preventivi al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni di accesso al MOF. La firma di tale Protocollo, pur costituendo un notevole aggravio di incombenze per le nostre esigue risorse operative, costituisce motivo di grande orgoglio per l'Ente Gestore ma anche per tutti i nostri concessionari.

Oltre a quanto sin qui esposto, non si sono verificati ulteriori fatti gestionali di rilievo nel corso dell'anno 2018 e nel trascorso periodo del corrente anno 2019.

In tema di organizzazione aziendale, ricordiamo ai signori soci come dall'anno 2008, approssimandosi la fine dei lavori dell'appalto ex legge 41/1986 e nelle more della fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA prevista per il 31.12.2013 in attuazione del nuovo Piano economico-finanziario 2005 (DD.GG.R. 1971/1977 e 1084/2005 e deliberazioni assembleari di IMOF e MOF SpA del 28.10.1997 e 12.06.2005), su proposta e nell'interesse dichiarato della stessa IMOF SpA, è operante a favore della nostra società un contratto per distacco di personale (ex art. 30 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276).

Con tale contratto la controllata IMOF SpA, a seguito del definitivo completamento delle opere oggetto del fitto di ramo d'azienda e per la migliore tutela delle attività manutentive delle stesse, ha ritenuto di proprio maggiore interesse distaccare parzialmente il proprio personale tecnico ed amministrativo presso la nostra società, per le ragioni che di seguito brevemente sintetizziamo:

a) con la progressiva acquisizione di partecipazione azionaria nella IMOF, la MOF SpA è divenuta proprietaria

della maggioranza assoluta del capitale sociale e, perciò, ha assunto le caratteristiche di azienda capogruppo - a termini di legge - di un medesimo gruppo d'impresa;

b) in costanza del contratto di affitto del ramo d'azienda corrente tra le due società, in esecuzione del quale tutte le manutenzioni, riparazioni e spese ordinarie e straordinarie sono state poste ad esclusivo carico e costo della MOF SpA, con obbligo di garantire il mantenimento dei beni e degli impianti in buono stato di efficienza così da poterli poi restituire alla IMOF nelle migliori condizioni d'uso, ha assunto massimo interesse per la stessa IMOF far partecipare alla gestione delle manutenzioni del ramo d'azienda dato in affitto, il proprio personale già esperto e già a conoscenza della materia sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, mediante un distacco anche parziale, stante la necessità per la IMOF di poter comunque usufruire in parte delle prestazioni di tale personale per le proprie esigenze aziendali;

c) gli impegni assunti dalla IMOF per effetto delle attività realizzative contenute nel contratto non presentano caratteristiche prestazionali di certa continuità, in quanto connessi tra l'altro anche alla disponibilità finanziaria di MOF per tali interventi, mentre le sole attività aziendali consentono alla controllata IMOF un parziale utilizzo del proprio personale;

d) i predetti impegni prestazionali, in concomitanza con il completamento dei lavori ex 41/86 consentono, diversamente da quanto indicato nello schema di contratto di "global service" siglato, di poter destinare parte delle prestazioni lavorative del personale dipendente della IMOF alla cura dei beni oggetto del ramo d'azienda dato in affitto alla MOF, direttamente presso di questa così da avere la reale certezza della corretta preservabilità dei beni affittati fino alla scadenza del contratto medesimo;

e) il distacco, inoltre, viene effettuato nell'interesse primario della IMOF ma anche nell'interesse stesso della MOF SpA, in quanto corrisponde ad una reciproca reale esigenza di imprenditorialità volta a razionalizzare, equilibrando, le forme di sviluppo di entrambe le aziende facenti parte del medesimo gruppo d'impresa.

Pertanto, a seguito della stipula del contratto per distacco di personale, dal mese di luglio 2008 il personale IMOF è parzialmente distaccato presso la nostra società e ciò sta consentendo alla nostra società - tra l'altro - di meglio organizzare le proprie attività aziendali.

Come i Soci consortili ricorderanno per averne dovutamente parlato della Relazione al Bilancio 2016, nel mese di settembre 2016 la MOF SpA aveva individuato e contrattualizzato - con patto di prova di sei mesi - il Perito Agrario Luigi Ferdinando Fiorenza che fino al 31.12.2016 per le funzioni di Vice Direttore di Mercato, prima che il precedente Direttore, dott. Stefano Nardone, terminasse la propria collaborazione per raggiunti limiti dell'età pensionabile.

Allo scadere dei sei mesi di prova il Perito Agrario Fiorenza è risultato non aver superato il periodo di prova. Peraltro Fiorenza ha proposto ricorso giudiziale contro il licenziamento e, d'intesa con il consulente legale giuslavorista dell'azienda, si è ritenuto chiudere la vertenza con una transazione stragiudiziale

La MOF SpA ha pertanto nominato - con incarico ad interim - nuovo Direttore di Mercato il dott. Roberto Sepe ad integrazione delle funzioni già svolte dal dott. Sepe di Direttore dell'Area Affari Generali e Segreteria.

Al dott. Sepe va dato subito merito di aver portato a compimento in modo egregio, e nonostante le ben note difficoltà finanziarie, una azione di ripristino delle corrette autorizzazioni di accesso al MOF mediante una concreta selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dai Regolamenti. Questo risultato non appaia come un fatto scontato o di routine, poiché da diversi anni non si riusciva a realizzarlo in modo corretto a causa di resistenze di diversa natura, non ultima l'esigua disponibilità di uomini e mezzi di controllo dei soggetti che accedevano in modo

abusivo arrecando danni agli operatori legittimamente autorizzati, oltre che all'immagine dello stesso Ente Gestore.

E la bontà di questo risultato è testimoniata anche da ben quattro sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che, sia pure in sede cautelare, hanno riconosciuto come ampiamente fondate le ragioni della Direzione di Mercato di diniego delle autorizzazioni ai soggetti ricorrenti.

Vi è da rilevare, comunque, che al dott. Sepe sono anche attribuite le funzioni di segreteria generale dell'azienda e degli Organi amministrativi, per cui si sta portando avanti comunque una indagine conoscitiva al fine di individuare un soggetto idoneo a svolgere quantomeno le funzioni di Vice Direttore di Mercato al quale affidare le attività operative di Direzione di Mercato, lasciando al dott. Sepe le funzioni di ordine amministrativo che l'ufficio di direzione richiede.

Si comunica che nel Consiglio d'amministrazione non sono presenti amministratori che detengono partecipazioni azionarie della MOF SpA. Non sono stati previsti piani di *stock options*.

Al 31 dicembre 2018 la Società non detiene azioni proprie.

Nel corso del 2018 il Consiglio di amministrazione, rinnovato e ricostituito nella sua pienezza dell'organo statutario dall'Assemblea dello scorso 2 marzo 2018 con la nomina del presidente Prof. Bernardino Quattrococchi, da parte del socio Regione, e successivamente con la nomina del vice-presidente Dott. Felice Petrillo da parte del Comune di Fondi, ha comunque l'orgoglio di avere operato al meglio delle proprie funzioni, fronteggiando le innegabili difficoltà ampiamente esposte anche nella presente Relazione e, ciononostante, di avere impostato finalmente un programma di prospettive per un nuovo futuro imprenditoriale per la nostra realtà commerciale e per i nostri operatori, ove si pervenga nei termini prima indicati alla corretta definizione dei rapporti con la Regione Lazio.

Nonostante le diverse traversie e le circostanze sfavorevoli registrate nel corso del proprio mandato (le vertenze giudiziarie nuove e pregresse, le nuove strutture da avviare a produzione, l'adattamento non facile da parte degli stessi operatori alle nuove dinamiche operative ed alla globalizzazione del settore, la crisi di cambiamento strutturale dell'intero sistema della distribuzione agroalimentare, ma soprattutto le incredibili vicende del contenzioso con la Regione), il Consiglio ancora in carica nell'esercizio di cui si discute ha l'orgoglio e l'onore di poter rappresentare ai signori Soci consortili una società comunque economicamente sana e vitale (seppure con gli angoscianti e ben noti "travagli" finanziari), che si pone in prospettiva futura nelle migliori condizioni per dare agli operatori ed al "Sistema MOF" un rilancio ed un rinnovato sviluppo, laddove si pervenga finalmente all'approvazione, sottoscrizione ed esecuzione dell'Atto transattivo riportato nella presente Relazione, cosicché i nostri operatori, oggi frustrati dalle difficoltà derivanti dalla vertenza regionale, potranno ritrovare quella convinzione e quella tenacia che li ha sempre caratterizzati.

Non possiamo comunque non sottolineare anche in questa sede a tutti i Soci, ed in particolare al Socio Regione Lazio (non solo in quanto tale, ma quale Ente Istituzionale preposto alla istituzione, realizzazione e costante sviluppo del MOF), tutto il disappunto per aver creato, negli operatori e nell'intero territorio una profonda disillusione e sfiducia verso l'Ente Regione Lazio.

Vogliamo però essere ancora una volta testardamente fiduciosi che, finalmente, la situazione evolva al più presto in modo positivo, consentendoci di porre rimedio all'esito del lodo arbitrale impugnato e di riprendere il normale e corretto cammino amministrativo e gestionale del MOF, dando vita agli Atti ed ai percorsi attuativi

contenuti Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF, come dettato dalla legge regionale n. 12/2014. Ridando così nuovo slancio e rinnovato vigore a quelle prospettive di sviluppo tracciate nel Piano e finora soffocate dalla assoluta incertezza aziendale sinora patita.

Aldilà di questo auspicio, che per il momento ancora non si è trasformato in certezza, ribadiamo che l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 é chiamata a determinare azioni certe ed ineludibili e, se del caso, a conferire a questo Organo amministrativo ogni più ampio mandato – ove mai nei tempi più rapidi la questione non dovesse ancora risolversi – per l'attivazione di qualsiasi iniziativa in tutte le sedi ritenute opportune, al fine di interrompere l'impetoso declino in cui i prossimi inevitabili eventi giudiziari rischiano di far scivolare la Società.

In senso positivo però - e per quanto possa valere, vista la totale assenza almeno fino ad ora di atti formali - non possiamo sottrarci dal rappresentare ai signori Soci che nel corso dell'anno 2018 e del trascorso periodo del corrente anno 2019, l'assessore Alessandra Sartore ci ha sempre confermato la decisa volontà del Presidente Zingaretti di portare a conclusione positiva il contenzioso con il MOF.

E in questo senso, le verifiche e le attestazioni puntualmente rimesse dall'Avv. Francesco Marotta e dal Dipartimento di Management dell'Università delle Marche, nonché dall'Advisor incaricato dalla stessa Regione Lazio e, soprattutto, la Deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2018 e la presenza concreta e partecipativa dell'Assessore Sartore alle Assemblee di IMOF e MOF dello scorso 2 marzo 2018, con l'insediamento del nuovo Presidente designato dal riconfermato Presidente Zingaretti, fanno ben sperare in una imminente positiva conclusione della controversia.

A tale scopo il nuovo Atto transattivo conteneva un patto per cui la fusione sarebbe avvenuta entro breve termine attenendosi al dettato dell'art. 2501-quater c.c., ultimo comma, e con rinuncia alla relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, ultimo comma, attenendosi ai criteri già predeterminati nei Patti parasociali/Determinazioni esecutive contenuti nelle DD.GG.R. 5771 del 23 settembre 1997 e 1084 del 29 novembre 2005 ed approvati da tutti i soci con le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF Scpa e MOF Scpa del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, aggiornati e sottoposti ad apposita Relazione sul rapporto di concambio da parte del Dipartimento di Management dell'Università delle Marche.

La sottoscrizione dell'Atto transattivo avrebbe consentito di liberare immediatamente le somme per il pagamento da parte della Regione delle migliorie realizzate dalla IMOF Scpa sul vecchio immobile di proprietà regionale e di liberare allo stesso modo anche le somme già stanziare nel bilancio regionale per il pagamento alla MOF Scpa, pre e post fusione, delle ulteriori migliorie e manutenzioni straordinarie (5,4 mln) per il periodo 2014-2025 sul medesimo immobile di proprietà regionale, **alcune delle quali sono divenute ormai di assoluta urgenza per garantire la piena funzionalità delle strutture e soprattutto la sicurezza degli operatori e delle maestranze che operano al suo interno.**

Così, purtroppo, non è avvenuto sinora. Siamo però moderatamente fiduciosi - almeno stando alle reciproche volontà ripetutamente confermate anche nello scorcio del corrente anno 2019 e riconfermate in diversi incontri avuti sinora con il Capo di gabinetto del Presidente Zingaretti, dott. Albino Ruberti - che a breve si perverrà alla definizione della controversia ed alla fusione tra le due società, ridando la piena stabilità ed un nuovo programma di rilancio e di sviluppo al sistema MOF.

L'insediamento dei nuovi Organi sociali rinnovati nell'Assemblea lo scorso 2 marzo 2018, ci fa ben sperare in una imminente gestione aziendale certamente più tranquilla di quella purtroppo vissuta negli ultimi 10/12 anni per la mancata puntuale attuazione del Piano industriale 2005 (DGR 1084/2005) ad oggi.

La speranza è maggiormente supportata dalla convinzione che la nomina a Presidente della Società del Prof. Bernardino Quattrococchi, designato dalla Regione Lazio dopo oltre quattro anni di inerzia, induca la stessa Regione a scrivere la parola fine a questo travagliato trascorso periodo, approvando e sottoscrivendo l'Atto transattivo e gli atti correlati e ridando finalmente al MOF una diversa prospettiva per il futuro.

Fatta anche quest'ultima doverosa puntualizzazione, certamente necessaria per fornire a tutti i soci un quadro effettivo e reale della situazione aziendale, ed al netto di essa, non vogliamo comunque sottrarci dal rivolgere il consueto ringraziamento alla stessa Regione Lazio perché fermamente convinti che in futuro - una volta risolta la problematica relativa al lodo arbitrale -, come ha sempre dimostrato sin dalla partecipazione alla nostra società nel lontano 1993 e fino alla pretesa di un canone diverso da quello già contenuto nel Piano 2005, tornerà ad assicurare la propria spinta propulsiva verso questa nostra realtà che rappresenta, pur nel momento di grande difficoltà congiunturale del settore, una infrastruttura vitale per l'economia regionale, considerata da tutti nell'ambito del settore un modello di eccellenza del sistema agroalimentare laziale e nazionale. E di questo i Soci consortili e gli stessi operatori testardi promotori iniziali dell'iniziativa, debbono essere grati alla Regione Lazio per aver compreso lo spirito allora pionieristico degli operatori e di aver trasformato il loro entusiasmo in una grande risorsa per il sistema economico della periferia della Regione Lazio che, proprio per questo, merita massima attenzione e sostegno dall'Ente regionale.

Così come siamo certi, come ha già ampiamente dimostrato anche nel corso dell'anno 2018 e durante il già trascorso periodo del 2019, che l'amministrazione comunale continuerà ad assicurarci una convinta azione di sostegno e di stimolo, sollecitando i nostri operatori a ridiventare protagonisti del proprio futuro con azioni concrete ed univoche, abbandonando litigiosità e gelosie anche commerciali che non consentono alcuno sviluppo concreto della struttura, non mancando, altresì, di garantire sempre al "Gruppo MOF" ogni possibile sinergia operativa. In tal senso, riteniamo di rivolgere un sentimento di gratitudine verso l'intera amministrazione comunale, anche per gli stimoli a volte critici che ci sono stati rivolti ma che ci hanno consentito anche di "aggiustare il tiro" su diverse problematiche.

Sul versante delle infrastrutture, di vitale importanza per la nostra realtà, registriamo purtroppo che nonostante siano trascorsi più ventidue anni dall'inizio dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del vecchio MOF, non si sono fatti passi concreti verso l'obiettivo di rendere disponibile un adeguato collegamento del MOF con la grande viabilità nazionale. Anzi, anche per la tanto decantata "Superstrada Pontina", si ipotizza una realizzazione soltanto fino alla città di Latina, senza raggiungere il nostro territorio. Ed anche i lavori di questa, da tempo propagandati come imminenti, sono ben lungi dall'essere stati avviati.

La mancata realizzazione di queste importanti arterie continuerà ad inibire al nostro Centro Agroalimentare di poter aspirare a divenire realmente quello snodo di servizi logistici nel settore agroalimentare che tutti i Soci consortili hanno intravisto al momento della costituzione della società e dell'avvio del progetto di realizzazione. A maggior ragione adesso che anche i paesi africani che affacciano sul mediterraneo - e non più solo questi - ci sollecitano sempre più a realizzare una partnership per aprirsi uno sbocco logistico e commerciale verso l'Europa. E senza infrastrutture e una adeguata logistica di livello europeo non esiste sviluppo e, quindi, non esiste futuro.

Chiediamo, sollecitando anche gli altri Soci pubblici a fare altrettanto, che il governo regionale voglia fare tutto quanto in proprio potere affinché, al di là dei proclami propagandistici delle tante parti politiche, il Centro Agroalimentare di Fondi possa al più presto essere affrancato dalle assurde problematiche conseguenti alla

controversia con la Regione Lazio e possa essere assistito da un preciso programma di rilancio e di sviluppo che lo veda in futuro servito anche da una logistica adeguata alle sue potenzialità, in grado di realizzare un collegamento immediato con la grande viabilità nazionale ed internazionale, garantendone l'effettivo decollo e consentendo ai nostri operatori ed ai rilevanti livelli occupazionali interessati di poter guardare al futuro con ritrovato ottimismo.

Consentiteci infine di rivolgere - ad essi sì e con sempre maggiore forza (visto anche il responsabile comportamento assunto rispetto all'infelice esito del lodo arbitrale) - un caloroso e particolare ringraziamento ai nostri operatori, perché con i loro sacrifici, la loro abnegazione e dedizione al lavoro, con la loro forza di carattere, il loro temperamento, la loro tenacia ed anche con la loro critica costruttiva, accompagnata sempre da una lungimirante progettualità, hanno fatto sì che il nuovo Centro Agroalimentare di Fondi divenisse una realtà oggi apprezzata ed invidiata da tutti, ad onta anche delle gravissime difficoltà create dai mancati pagamenti nei tempi dovuti delle migliorie realizzate e pagate di tasca propria sul vecchio immobile di proprietà regionale. Senza di essi il MOF non esisterebbe e senza la scommessa da essi fatta al momento di mettere in gioco se stessi e le proprie aziende, non esisterebbe neanche il nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Mai come quest'anno è ancora più attuale che i Soci di parte pubblica, ed *in primis* la Regione Lazio, tengano bene a mente questa verità incontrovertibile.

Signori Soci, il nuovo Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi, pur nelle mille difficoltà che la repentina trasformazione del settore sta imponendo è divenuta comunque quella realtà che tutti possiamo osservare ed anche apprezzare, a patto che si risolva immediatamente il contenzioso con la Regione Lazio.

Il traguardo prefissato quando la IMOF presentò tramite la Regione Lazio il progetto ai benefici della legge 41/86, si potrebbe concretizzare realmente ove la nostra società e ancor più gli operatori potessero contare su una struttura moderna, libera dal soffocante contenzioso con la Regione ed in grado di affrontare con sufficiente ottimismo le pur difficili sfide che il settore agroalimentare prospetta.

In conclusione, chiedendovi di rinnovare la fiducia nell'operato di questo Consiglio di Amministrazione, dal momento che la strada intrapresa appare innegabilmente quella più idonea al conseguimento dei migliori risultati nel medio periodo, si ritiene giusto evidenziare come gli sforzi e gli intenti siano stati accompagnati da risultati che comunque sono ancora premessa e garanzia per un corretto sviluppo, appunto, nel medio termine.

Tutto ciò costituisce la dimostrazione inconfutabile della serietà e della perizia con la quale l'Organo amministrativo ha adempiuto al suo mandato, cercando - pur con le incredibili difficoltà qui relazionate - di mettere la società nelle condizioni di permanere nel tempo sul mercato, nel modo più efficace e sicuro possibile, senza nemmeno sacrificare la redditività di breve periodo, ancorché in presenza degli inattesi scompensi all'ordinato sviluppo del piano economico-finanziario DGR 1084/2005, causati dalle note vicende ampiamente narrate nella presente Relazione. Scompensi che, come già ampiamente motivato, dovranno assolutamente essere rimossi.

In conclusione della presente Relazione, e come già dettagliatamente rappresentato nella Relazione sulla gestione correlata al bilancio dell'esercizio consortile 2017, si dà conferma ai soci consortili che il Consiglio di Amministrazione, con riguardo particolare al contenzioso non ancora concluso tra la controllata IMOF Scpa e la Regione Lazio, Società ha comunque attivato tutti gli atti e tutte le tutele consentite dalla legge a garanzia del

patrimonio aziendale e, ancor più, del patrimonio di tutti i soci.

A tutela del proprio patrimonio partecipativo in IMOF, MOF rivendica in ogni caso che le perdite consortili registrate nei precedenti esercizi in questione, sono state determinate dal maggior fabbisogno finanziario sopravvenuto all'esito del Lodo arbitrale del 08.01.2014. tale maggior fabbisogno deve comunque essere reso disponibile dai Soci nei termini statuiti (anche ex art. 1381 c.c.) nei Patti consortili e parasociali, in ragione delle partecipazioni detenute da ciascun Socio ante Piano Industriale anno 1997 prima della DGR 5771/1997. Pertanto, a tutela dei Patti consortili 1997 e 2005, la medesima Assemblea IMOF del 19 aprile 2019 ha anche deliberato di attivare con ogni urgenza una azione giudiziale di rivalsa delle perdite di cui si tratta in danno dei Soci ritenuti inadempienti ai Patti consortili approvati all'unanimità nelle Assemblee straordinarie del 29 ottobre 1997 e del 16 dicembre 2005.

Con i predetti Patti consortili, i Soci hanno imposto alle società IMOF e MOF *"...anche ex art. 1381 c.c., l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"*.

La stessa Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019, pur annullando il riaddebito delle perdite effettuato con una delibera di approvazione del bilancio, ha stabilito che una eventuale rivendicazione nei confronti di Soci ritenuti inadempienti ai Patti consortili convenuti, debba essere attivata con una azione giudiziale diretta e non attraverso un riaddebito da parte dell'Assemblea di approvazione dei bilanci.

I legali della società stanno depositando in questi giorni gli Atti di citazione per il rispetto dei Patti consortili 1997 e 2018, nonché ogni ulteriore atto rivendicativo che restituisca alla MOF Scpa l'integrità del proprio patrimonio e il riconoscimento dei diritti acquisiti dal 1997 fino ad oggi.

Signori Soci consortili, il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 della MOF SpA, che questo Consiglio di Amministrazione ha regolarmente predisposto in rigida attestazione delle risultanze contabili e delle potenziali ripercussioni derivanti dalla controllata IMOF SpA, chiude con un **utile prima delle imposte di € 116.175** e, al netto delle imposte, **con un utile d'esercizio di € 1.632** da riportare a nuovo.

Si evidenzia ancora una volta però che la situazione finanziaria della società risente in modo significativo e del tutto inaccettabile degli effetti negativi rinvenienti dalla situazione della controllata IMOF Scpa ampiamente descritti nella presente Relazione.

La MOF Scpa detiene il 52% della Società IMOF Scpa, la quale, a seguito delle intervenute e già richiamate sentenze del Tribunale di Roma n. 6673 del 04.04.2017, della Corte di Appello di Roma n. 12 del 05.01.2019 e, ancora, del Tribunale di Roma n. 13522 del 30.06.2018, ha proceduto – su impulso della stessa MOF Scpa – alla rettifica della posta di bilancio "crediti per ripianamento perdite" verso i soci Regione Lazio, Comune di Fondi, Provincia di Latina, Camera di Commercio di Latina, Unicredit S.p.a. e Banca Popolare di Fondi, riportando a nuovo le predette perdite registrate dalla IMOF Scpa fino al 31.12.2017.

Ciononostante, tenuto conto che il bilancio dell'esercizio consortile al 31.12.2017 - per le note vicende ampiamente narrate nelle correlate Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 2017 circa i ritardi accumulati in attesa che la Regione Lazio adottasse gli atti preannunciati nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF e MOF del 2 marzo 2018 – viene portato in approvazione anticipatamente ma nel medesimo Consiglio di

Amministrazione di approvazione del bilancio al 31.12.2018, si ritiene anche in questa sede evidenziare che:

1. Al momento della redazione della presente Relazione sulla gestione, MOF ed IMOF stanno redigendo una situazione patrimoniale delle due società alla data del 30 giugno 2019, sulla cui base redigere un nuovo Piano industriale, nei termini di cui alla L.R. 12/2014 (come integrati e/o modificati dalla L.R. 8/2019) ed un nuovo Progetto di fusione in attuazione della DGR 1084/2018 e delle deliberazioni delle rispettive Assemblee straordinarie del 16 dicembre 2005.
2. Il nuovo Progetto di fusione – che verrà approvato dai rispettivi Organi Amministrativi e depositato presso il Registro Imprese prima dello svolgimento dell'Assemblea di approvazione del bilancio – prevede, come dovuto, la incorporazione della IMOF Scpa nella controllante MOF Scpa, da doversi realizzare al massimo entro il corrente anno 2019.
3. In considerazione della imminente redazione del nuovo Progetto di fusione appena richiamato, il valore di partecipazione di MOF in IMOF risultava nel 2017 e risulta tuttora congruo alla luce della Perizia giurata di stima e della conforme attestazione rilasciata dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche.
4. Ai fini della **continuità aziendale** di MOF (nel malaugurato caso di imprevisti ritardi nella fusione), si evidenzia che, come da mandato conferito dall'Assemblea del 19 aprile 2019 sopra ricordata, l'Organo Amministrativo di IMOF sta dando seguito con ogni urgenza ad una azione giudiziale di rivalsa delle perdite di cui si tratta, in danno dei Soci ritenuti inadempienti ai Patti consortili approvati all'unanimità nelle Assemblee straordinarie del 29 ottobre 1997 e del 16 dicembre 2005, che hanno imposto alla *IMOF "...anche ex art. 1381 c.c., l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"*. Analoga azione sta autonomamente attivando anche la MOF Scpa.

Ciò vuol dire che, pur non essendo stato appostato nel bilancio IMOF uno specifico Fondo di rivalsa in contropartita delle perdite portate a nuovo, ma solo le specifiche annotazioni riportate nella presente Nota Integrativa, resta comunque aperta una partita di potenziale credito della IMOF nei confronti dei Soci inadempienti, a tutela del proprio patrimonio e di quello dei Soci consortili invece adempienti ai Patti consortili.

5. La MOF Scpa sta depositando un autonomo Atto di citazione in giudizio per la rivalsa nei confronti dei Soci inadempienti ai Patti consortili 1997 e 2005, nella quale richiederà al giudice la ripetizione dei danni subiti per essere stata indotta nel 1997 e 2005 a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della IMOF Scpa dall'1% detenuto nel 1997 al 52% oggi detenuto, sul presupposto di dover sostenere solo (e da sola, con esonero degli altri Soci consortili, Regione per prima) un fabbisogno finanziario allora stimato dalla stessa Regione in circa 33 milioni di euro, e di dover subire invece oggi per il 52% gli effetti del maggiore fabbisogno finanziario di oltre 15 milioni euro derivante degli effetti di un lodo arbitrale dal quale MOF è stata esclusa.

In tema di stabilità e **continuità aziendale** della MOF Scpa, e sempre in caso di ritardi nella fusione, si evidenzia ancor più la intervenuta disdetta del contratto di concessione comunicato dalla controllata IMOF Scpa alla Regione Lazio in data 31.12.2018, con effetto retroattivo a valere sin dalla data del 28 luglio 2008, data di emissione del collaudo finale delle migliorie realizzate da IMOF sull'immobile regionale, per intervenuta cessazione dalla medesima data del possesso dell'immobile regionale e della definitiva consegna dello stesso alla

MOF Scpa, come disposto dallo stesso contratto di concessione, con contestuale decadenza della concessione d'uso temporaneo in capo a IMOF.

Tale Atto, non solo affranca IMOF dall'onere delle maggiori somme pretese dalla Regione con il lodo arbitrale, ma consente alla stessa IMOF il recupero dalla Regione, quantomeno delle miglorie dovute dalla medesima data del 27 luglio 2008, ad eccezione di quota parte del canone (ex fitto di ramo d'azienda) fino al 2018 incassato senza titolo dalla MOF Scpa nello stesso periodo. E cioè un delta di euro 284mila/anno che al 31.12.2018 ammontano a complessivi euro 2.952.823 oltre interessi, ai quali aggiungere le ultime sei rate di pagamento di miglorie che la Regione deve corrispondere dal 2019 al 2024, per un ulteriore importo di euro 3.240.000.

Infine, ma non per ultimo, nella malaugurata ipotesi che per qualsivoglia motivo non si proceda alla fusione, risulta determinante sottolineare che a novembre 2020 scade la sospensione accordata dal Giudice dell'esecuzione sulla procedura esecutiva del compendio immobiliare della IMOF Scpa, che comporterà inesorabilmente l'assegnazione dell'immobile stesso alla MOF Scpa, in quanto unico creditore in possesso di titolo privilegiato (ipoteca di primo grado in surrogazione legale) antergato a qualsiasi altro creditore.

Ed è pur vero che tale assegnazione comporterebbe per MOF il contestuale azzeramento di un corrispondente credito verso IMOF, ma è altrettanto vero che tale azzeramento risulterebbe almeno di due terzi inferiore all'onere finanziario che, con la fusione, MOF andrebbe ad accollarsi nei confronti della Regione Lazio per il pagamento del debito da lodo arbitrale, oltre agli ulteriori debiti di IMOF che MOF si accollerebbe con la fusione stessa.

Signori Soci, al netto degli imprevisti ed imponderabili esiti negativi che hanno portato alla precaria situazione finanziaria aziendale ampiamente esposta nella presente Relazione e tenendo conto che tale situazione resta comunque prudenzialmente subordinata alla approvazione del Piano Industriale previsto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 12, sottoposto da IMOF e MOF ad attestazione ex art. 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., e già munito di specifico parere da parte di esperto terzo ed indipendente incaricato dalla Regione Lazio e di altrettanto specifico parere da parte del Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del nuovo Atto transattivo e del correlato percorso attuativo illustrati alle previsioni della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, appena approvata dalla Regione Lazio, riteniamo che l'attività svolta ed i risultati conseguiti in termini economici ed imprenditoriali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato a questo Consiglio di Amministrazione è stato assolto con serietà, precisione e puntualità.

Importante, per le motivazioni sin qui ampiamente e dovutamente richiamate relativamente alla situazione della controllata IMOF Scpa, che riverbera nella nostra società gli effetti sin qui evidenziati e nella considerazione che i Soci consortili sono tutti anche Soci consortili della stessa controllata IMOF Scpa, dopo l'esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio 2018, nonché i fatti salienti, le premesse e le problematiche intervenute nell'anno 2018 e nel trascorso periodo del 2019, questo Consiglio di Amministrazione rimette alla Vostra approvazione la proposta di bilancio 2018, la correlata Nota Integrativa e la presente Relazione sulla gestione.

L'Amministratore Delegato
f.t. Enzo Adressi

IMPOSTA DI BOLLO

MOF S.c.p.a.

Viale Piemonte, 1 / palazzina A - 04022 Fondi (LT)
Capitale Sociale deliberato sottoscritto e versato €. 557.766,80
Codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro Imprese: 01704320595

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

All'Assemblea degli Azionisti della società MOF S.c.p.a. – Società Consortile per la gestione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi.

Il Collegio sindacale rassegna la seguente relazione sul bilancio d'esercizio 2018.

Premessa

L'organo amministrativo ha licenziato e trasmesso a questo Collegio in data 02 agosto 2019 il fascicolo di bilancio consortile al 31 dicembre 2018.

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto anche le funzioni previste dall'art. 2409 bis secondo comma c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della MOF S.c.p.a. costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla Relazione sulla Gestione, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso a tale data.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della MOF S.c.p.a.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire



procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Abbiamo svolto le procedure indicate nei principi di revisione al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori, con il bilancio d'esercizio della MOF S.c.p.a. al 31 dicembre 2018; a nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Il Collegio rappresenta che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e che le poste di bilancio corrispondono alla contabilità sociale ed alle scritture contabili.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo anche conto della tipologia dell'attività svolta, delle dimensioni, e delle problematiche dell'azienda.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, notizie sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.



2

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio.

Aspetto crediti/debiti

CREDITI

La società vanta crediti complessivi per € 9.373.118 così composti:

- a. il bilancio evidenzia nella voce "C II -crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" l'importo di € 1.599.311 al netto del fondo svalutazione crediti per € 35.000, e dunque crediti complessivi per € 1.634.311; dalla disamina di tale voce, emerge che di tale ultimo importo, i crediti esigibili verso clienti nazionali sono pari ad € 1.396.935 mentre l'importo di € 223.561 rappresenta crediti in sofferenza o affidati al legale per la riscossione; a fronte di tale sofferenza, la società ha ritenuto accantonare al fondo svalutazione crediti la somma di € 35.000. Buona parte di tali crediti sono vantati nei confronti di clienti già titolari di concessione di posteggio e/o che hanno usufruito di servizi erogati dalla società e non più operanti nel mercato.
- b. La società vanta significativi crediti nei confronti della Regione Lazio per contenziosi pendenti e, fra questi qualcuno risalente al periodo di vigenza del Commissario Regionale, come dettagliatamente riportato nella Relazione sulla Gestione, per i quali la società non ha mai avviato alcuna azione legale per il recupero di tali crediti. Il Collegio ha frequentemente invitato la società ad attivarsi per il recupero legale degli stessi; a tutt'oggi tale procedimento non è stato avviato ma si è continuato a procedere ad inviare diffide stragiudiziali e messa in mora alla Regione Lazio per ottenere quanto dovuto.
- c. La società continua a garantire supporto finanziario alla controllata IMOF S.c.p.a., nei confronti della quale, alla data del 31 dicembre 2018 vanta crediti per € 5.690.429. Tali crediti sono rappresentati da € 419.142 a titolo di clienti conto anticipazioni per canoni e servizi per permettere alla IMOF S.c.p.a. il normale sostentamento operativo; da € 4.442.736, comprensivo di interessi, per il pagamento del residuo mutuo contratto dalla IMOF S.c.p.a. per il quale la MOF S.c.p.a. risulta fideiussore solidale con l'ex Medio Credito Centrale; da € 188.425 quale credito per indennità e spese anticipate relativamente alla procedura esecutiva 588/2012 attivata da IBM nei confronti della IMOF; da euro 20.200 per fatture da emettere di competenza del 2018 per il riaddebito di spese e servizi; e da euro 133.735 per nota di credito da ricevere per lavori non più eseguiti. Il citato importo di € 5.690.429 è stato allocato in bilancio, per € 5.210.429 fra i crediti verso imprese controllate e per € 480.000 fra i crediti immobilizzati verso imprese controllate, in quanto trattasi di somme vincolate ma che sono state escusse alla data del 14/01/2019. Per memoria, il mutuo in essere e scaduto, contratto dalla IMOF S.c.p.a. e per il quale la MOF S.c.p.a. risulta fideiussore solidale, risulta essere stato regolarizzato per tutte le rate previste dal piano di ammortamento, tranne l'ultima, scaduta il 31 dicembre 2013 dell'importo di euro 4.916.281. A garanzia di tale fideiussione, la Banca Popolare di Fondi "vincola" mensilmente sul conto corrente della società



Del 3 

MOF S.c.p.a. la somma di euro 80.000 destinata specificamente a garantire il pagamento del mutuo; in concreto la MOF S.c.p.a., fideiussore, paga il citato mutuo contratto dalla controllata IMOF S.c.p.a. con il "vincolo" mensile posto sulla somma di € 80.000. A causa di tale meccanismo, la MOF S.c.p.a., oltre al credito già esposto, matura mensilmente la somma di € 80.000 verso la controllata IMOF S.c.p.a., somme che seppur non escusse, risultano vincolate e dunque indisponibili per la MOF S.c.p.a.; appare evidente che il pagamento del debito, oltre alle altre somme erogate a favore della controllata IMOF S.c.p.a. ha prodotto e continua a produrre effetti deleteri sulla situazione finanziaria della società MOF S.c.p.a. controllante.

Dunque una parte significativa dei crediti esposti in bilancio non è "esigibile a breve e disponibile", considerando, per un verso i rapporti in essere con la Regione Lazio, e per l'altro, la situazione finanziaria della controllata IMOF S.c.p.a..

DEBITI

I debiti complessivi della società ammontano ad € 11.525.724 rispetto ad € 11.304.964 al 31/12/2017.

- a. I debiti verso i fornitori risultano essere pari ad € 5.333.818, dei quali € 1.170.438 per fatture da ricevere ed € 4.163.380 per fatture già ricevute e debitamente registrate, e di questi, 3.071.915 risultano già scaduti da oltre 120 giorni, il che espone la società a continue richieste di assolvimento dei debiti nei termini previsti dagli accordi contrattuali.
- b. Stante l'indisponibilità finanziaria a breve citata, la società continua ad accumulare debiti per imposte, tasse e contributi obbligatori non versati che, complessivamente alla data del 31 dicembre 2018 ammontando ad € 3.923.978, a fronte di € 3.538.386 alla data del 31/12/2017; per i debiti già iscritti a ruolo esattoriale, la società ha fatto ricorso a rateazioni con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Spa); e per quelli non ancora iscritti a ruolo direttamente con l'Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dei cd. "Avvisi bonari". Tali rateazioni determinano, nei rispettivi bilanci, un evidente appesantimento a conto economico, per l'iscrizione degli importi dovuti a titolo di ulteriori interessi e spese di rateazione.

Aspetto Valore di partecipazione MOF S.c.p.a. in IMOF S.c.p.a.

Il bilancio 2018 della IMOF S.c.p.a. registra il riporto a nuovo delle perdite d'esercizio 2013, 2014, 2015 e 2017, pertanto il patrimonio netto della IMOF S.c.p.a. al 31.12.2018 risulta pari ad euro 4.152.223 rispetto ad un capitale sociale inizialmente sottoscritto e versato pari ad euro 17.043.180.

Prendiamo atto, come per l'esercizio 2017, che, il valore di carico della partecipazione detenuta dalla MOF S.c.p.a. nella controllata IMOF S.c.p.a. è stato oggetto di un parere di congruità rilasciato dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, che ha confermato la congruità dello stesso sulla base della perizia di stima giurata in data 20 dicembre 2018 dall'Ing. Salvatore Pascarella, sulla quale l'Università ha attestato che relativamente "**...alla quota di partecipazione detenuta dal socio MOF S.c.p.a. (52%) in IMOF S.c.p.a., si ritiene congruo il valore di carico della partecipazione iscritta nel progetto di bilancio**". Le risultanze della predetta giurata di stima assorbono anche l'ulteriore perdita di euro 479.273




4



registrata da IMOF nell'esercizio 2018.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Il supporto finanziario garantito alla controllata IMOF S.c.p.a. avvenuto nel corso del tempo ed almeno da quando quest'ultima ha cominciato a manifestare problemi di liquidità, ha richiesto un impegno di ingenti risorse finanziarie alla società MOF S.c.p.a., sottraendole dalla ordinaria gestione della società, quali in primis il pagamento dei propri debiti.

La disponibilità dei crediti vantati nei confronti della Regione Lazio e della controllata IMOF S.c.p.a., consentirebbero dunque alla società MOF S.c.p.a. di essere in equilibrio finanziario.

Pertanto, la situazione finanziaria della MOF S.c.p.a. è strettamente legata a quella della partecipata IMOF S.c.p.a. e, al fine di inquadrare al meglio il nostro giudizio, riportiamo i fatti salienti come esposti nella relazione del Collegio sindacale IMOF al bilancio d'esercizio 2018 di specifico interesse dei rapporti tra le due società:

"Tanto premesso, l'assemblea è invitata a considerare i seguenti punti di criticità:

1- I crediti maturati al 31.12.2018 verso la Regione Lazio per miglorie apportate sui beni immobili di proprietà regionale (al netto degli interessi), in ossequio a quanto stabilito nel Piano Economico Finanziario approvato dall'assemblea dei soci IMOF e dalla stessa Regione Lazio, ammontano ad euro 8.343.389. La Regione ha infatti corrisposto solo la somma di euro 1.100.000,00 nell'anno 2009 ed euro 1.881.000,88 a novembre 2017, euro 551.341,38 a settembre 2018 ed euro 724.268,72 a dicembre 2018. La mancata erogazione nei termini pattuiti degli acconti sulle miglorie ha comportato un aggravio di oneri finanziari a carico della società, per il ricorso alle anticipazioni bancarie, con ripercussioni negative anche sul bilancio in esame, come tra l'altro avvenuto negli anni precedenti ed è stato puntualmente evidenziato da questo collegio.

Di conseguenza la società, anche quest'anno, ha contabilizzato crediti per interessi derivanti dalle mancate erogazioni, nei termini pattuiti, degli acconti sulle miglorie, per € 785.135. Con nota prot. N. 109 del 28.4.2017 la società ha diffidato la Regione Lazio a corrispondere quanto dovuto, sia per le miglorie che per gli interessi maturati alla data del 31.12.2016, per euro 16.226.370,95. A tale importo debbono aggiungersi le anticipazioni 2017 e 2018 sulle miglorie per euro 1.080.000 e relativi interessi per euro 1.526.124 e detratti i pagamenti ricevuti dalla Regione per complessivi euro 3.156.611. Pertanto il credito per miglorie ed interessi al 31.12.2018 ammonta ad euro 15.675.884.

E' opportuno ancora sottolineare che la stessa Regione Lazio, a quanto risulta a questo collegio, non ha mai contestato la debenza degli importi delle miglorie, sia nell'an che nel "quantum", avendone solo subordinato l'erogazione al pagamento da parte della IMOF S.p.A. dei canoni di concessione della struttura immobiliare nella misura determinata dalla stessa Regione e contestata però dalla IMOF SpA. Sul contenzioso nel frattempo instaurato si è espresso un arbitro unico, che con lodo del 24.2.2014, ha stabilito in euro 340.000,00 il canone annuo di concessione dovuto dalla IMOF SpA. Di conseguenza, al



5



31.12.2018, l'importo delle migliorie, comprensivo degli interessi legali da lodo (euro 1.125.882) ed al netto di euro 3.156.611 già erogate nel 2009, 2017, 2018) ammontano ad euro 9.469.271

Su tali questioni il collegio ha già dettagliatamente relazionato in sede di bilanci degli anni precedenti, a cui pertanto rinvia, con particolare riferimento alla corrispondenza intercorsa tra IMOF SpA e Regione Lazio in merito alla determinazione del canone di concessione.

2- In attesa dell'esito del gravame interposto dalla società contro il lodo, la società ha ritenuto (correttamente a parere di questo collegio) di dover prudenzialmente accantonare in bilancio la somma di euro 13.449.601 quale fondo accantonamento vertenza lodo, per tener conto di quanto stabilito nel lodo arbitrale anche per gli anni precedenti.

3- La società, come già evidenziato in premessa, ha ribadito la propria volontà di disdetta del contratto di cui alla convenzione stipulata, con comunicazione in data 31.12.2018, cui ha fatto seguito in data 8.4.2019 con atto autentificato dal notaio Ferri e sottoscritto da IMOF e MOF, la modifica ed integrazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, limitandolo al solo immobile di proprietà IMOF. Anche in questo caso la Regione non ha dato riscontro alla comunicazione di disdetta.

Con tale contratto viene precisato che il canone di concessione dell'immobile di proprietà regionale, con decorrenza 24.7.2008, è posto a carico della MOF SpA, anche se, avendo IMOF già incassato i relativi canoni, sarà quest'ultima a corrispondere alla Regione quanto incassato dalla MOF per lo stesso titolo, fino al 31.12.2018. Resta inteso, ovviamente, che a partire dall'1.1.2019 i canoni saranno corrisposti direttamente dalla MOF alla Regione Lazio.

7- Il Gruppo IMOF- MOF, nel 1997, ha approvato un piano finanziario relativo al periodo 1996 – 2013 (1° piano). Un secondo piano veniva approvato il 16.12.2005. Tale piano doveva concludersi nel 2013, e prevedeva i seguenti adempimenti conclusivi:

Nel 2012: conversione attuale prestito obbligazionario in essere ed emissione di un nuovo prestito obbligazionario;

Nel 2013: Aumento di capitale sociale di IMOF ed atto di fusione.

Poiché nessuno degli atti finali elencati era stato eseguito, veniva elaborato un nuovo piano economico-finanziario (3° piano) approvato dall'Assemblea dei soci della IMOF l'11 aprile 2014 con il voto favorevole della MOF SpA e del Consorzio Euromof e l'astensione dei soci: Regione Lazio, Comune di Fondi ed Unicredit; gli altri soci erano assenti.

Per l'attuazione del piano approvato l'11.04.2014, veniva convocata un'assemblea straordinaria per il 29.04.2014, rinviata al 21.05.2014. Anche quest'ultima assemblea, data l'assenza in particolare dei soci Regione Lazio, Unicredit e Banca Popolare di Fondi, veniva rinviata a data da destinarsi per l'assenza dei soci che avevano un ruolo determinante nell'attuazione delle deliberazioni previste dal piano in esame. Inoltre, nella medesima assemblea si deliberava l'impugnativa del lodo arbitrale.

Infine, nel mese di dicembre 2014 veniva elaborato un nuovo piano (il 4°), che sottoposto all'assemblea dei soci del 4 maggio 2015, veniva anch'esso rinviato a data da destinarsi.



In occasione dell'Assemblea dei soci del 4.5.2015, la Regione Lazio faceva pervenire la nota prot. 549/Sp del 28.04.2015 rappresentando che il piano proposto non poteva essere approvato, stante la necessità di dover richiedere l'autorizzazione alla Commissione Europea, alla luce del parere negativo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Politiche Europee secondo cui "il piano industriale per il rilancio del comparto ortofrutticolo di Fondi presenta(va) per più di un aspetto il carattere di aiuto di stato".

Seguiva l'assemblea dei soci dell'11.9.2015 durante la quale i soci rinviavano per l'ennesima volta la discussione relativa ai punti posti all'ordine del giorno concernenti il Nuovo Piano Industriale.

8- Nonostante quanto indicato al punto precedente, la Regione Lazio, ha approvato la Legge n. 12/2014 che all'art. 4 così recita: "Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall'accertamento del lodo arbitrare intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all'aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall'organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un'analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l'atto di concessione sottoscritto con IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima."

9- La IMOF SpA e la MOF SpA, anche sulla scorta degli atti di indirizzo della Regione Lazio del 29.3.2017 hanno incaricato uno studio legale di redigere un Piano ex art. 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267 che prevedesse la sottoscrizione di un Atto transattivo con la Regione, il Piano di esdebitazione della IMOF SpA, le linee guida del progetto di fusione per incorporazione della IMOF nella controllante MOF da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017, il Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF 2017-2025 in coerenza con il dettato normativo previsto dall'art. 4 della Legge Regionale del Lazio 24.11.2014, n. 12 Veniva inoltre affidato all'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Management l'incarico di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex art. 67 L.F., nonché dell'art. 4 Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12. Veniva altresì acquisita l'attestazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c. sul progetto di fusione.

Per altro verso risulta che la Regione Lazio, il 22 gennaio 2018, abbia acquisito anche il parere (favorevole) di un Advisor sulla convenienza economica di un'eventuale operazione di transazione con le due società IMOF e MOF che prevedesse, questa volta, la trasformazione del credito regionale rinveniente dalla rinuncia congiunta di IMOF e MOF alle impugnative del lodo arbitrare, anziché in aumento diretto ed immediato di capitale sociale della MOF in Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) di lungo termine emessi in unica soluzione dalla IMOF SpA ante fusione e con opzione di conversione sempre in capitale della MOF SpA post fusione, per consentire la realizzazione del Piano di rilancio e sviluppo del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi previsto dalla legge regionale n. 12/2014.

Ulteriore parere veniva chiesto dallo stesso ente regionale, in materia di aiuti di stato, anche al

Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto dipartimento evidenziava come non si potesse parlare di aiuti di stato nel caso in cui l'intervento pubblico fosse stato orientato a criteri di "redditività e convenienza economica valutati ex ante" alla stregua di un investitore privato di pari dimensioni.

Seguiva la corresponsione da parte della Regione alla IMOF della somma di 1,881 milioni di euro: ciò che ha ingenerato nella IMOF la previsione di una prossima positiva risoluzione delle problematiche.

Il 29 gennaio 2018 veniva depositato il Progetto di fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA corredato dell'Attestazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c., dell'introduzione nel nuovo Statuto dell'unica società MOF SpA post fusione di un nuovo articolo rinveniente dalla incorporazione della IMOF SpA ed inerente l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) con il correlato Regolamento.


Ulteriore segnale positivo della volontà da parte della Regione Lazio di chiudere positivamente ogni controversia, si rinviene nella nomina, dopo quattro anni, del Presidente del consiglio di amministrazione della controllante MOF SpA, su designazione della medesima Regione.

Quanto sopra fatto rilevare trova la sua consacrazione nell'adozione da parte della Regione Lazio, in data 27 febbraio 2018, di una Memoria/Atto di indirizzo della Giunta Regionale, a firma congiunta degli Assessori Alessandra Sartore (Bilancio), Guido Fabiani (Attività Produttive) e Carlo Hausmann (Agricoltura), cui faceva seguito l'assemblea (straordinaria ed ordinaria), anche della controllante MOF, in data 2.3.2018 con all'ordine del giorno l'approvazione dell'Atto transattivo, la modifica statutaria per l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, l'approvazione del progetto di fusione ed il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della MOF SpA. L'assemblea IMOF approvò solo il punto all'ordine del giorno relativo alla modifica statutaria con previsione dell'art. 8 bis sulla introduzione degli strumenti finanziari partecipativi.

10 – Importante sottolineare la vicenda relativa all'asta immobiliare su beni societari scaturente da esecuzione immobiliare attivata dal creditore IBM. Il valore di stima da parte del CTU è stato di euro 27 milioni, contro un debito ingiunto di euro 424.000.

In vista dell'ultimo esperimento di vendita previsto per il 24 maggio 2018, in considerazione della base d'asta considerevolmente diminuita ad euro 5.925.750,00 (con possibilità di offrire il 75% dello stesso e, quindi, € 4.444.312,50) sono stati conclusi gli accordi con i creditori presenti nella procedura esecutiva, IBM e Ing. Baroncini (mentre con Cyborg era già stato siglato un accordo nel mese di novembre 2017 con cui la IMOF ha riconosciuto in favore del creditore la somma di € 27.000,00 da pagare in 9 rate mensili a far data dal 15.11.2017), mediante la sottoscrizione di atti transattivi a fronte dei quali entrambi hanno depositato gli atti di rinuncia.

All'udienza del 4 luglio 2018 la MOF Spa ha deciso di presentare un atto di intervento nella procedura esecutiva in virtù del credito (€ 4.320.000,00) che la società vanta nei confronti della IMOF per aver pagato in favore di Unicredit, in qualità di terzo datore di pegno, le quote di mutuo fondiario a fronte delle escussioni del predetto pegno eseguite dall'istituto bancario sul conto detenuto dalla MOF presso la Banca Popolare di Fondi; in virtù dei suddetti pagamenti, quindi, (alla data dell'intervento ammontanti ad €




4.320.000,00 poi saliti a €4.800.000,00 a seguito di una ulteriore escussione del pegno avvenuta in data 9.8.2018) la MOF spa si è surrogata ex lege ai sensi dell'art. 1203 cc nei diritti vantati dalla Unicredit Banca Spa in virtù dell'iscrizione ipotecaria effettuata a fronte citato contratto di mutuo fondiario.

Successivamente, all'udienza del 17.10.2018, il Giudice dell'Esecuzione, su istanza delle società IMOF e MOF, col sostegno della Banca Popolare di Fondi (creditore chirografario) ha concesso una sospensione dell'esecuzione per 24 mesi.

11 - Per tutto quanto precede, così come già fatto rilevare in sede di relazione al bilancio dell'anno precedente, nonostante tutto resta purtroppo ad oggi immutato il quadro economico e finanziario negativo della società che non appare nelle condizioni di assicurare la continuità aziendale. Tutto questo, naturalmente, sempre che tra la società e la Regione Lazio non si trovino soluzioni adeguate per la definizione delle problematiche sopra evidenziate. Diversamente, in assenza di interventi che assicurino, per il passato, ma soprattutto per il futuro, l'equilibrio finanziario ed economico della società e la continuità aziendale e non addivenendosi al più presto alla fusione tra le due società così come originariamente prevista, occorrerà assumere ogni opportuna decisione in merito, come imposto dalle norme vigenti in materia.


E' opportuno a tale proposito richiamare quanto prescritto dall'art 2423 bis c.c. che così recita: " la valutazione delle voci (di bilancio) deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo".

Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile.

A ciò deve aggiungersi quanto indicato nel principio di revisione contabile IAS 1, secondo cui "Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento."

Giova però sottolineare che la Regione Lazio ha approvato la Legge regionale n. 8 del 24 maggio 2019 con la quale ha approvato un emendamento all'art. 64 della Legge Regionale n. 9 del 17.9.2005 in tema di rateizzazione dei debiti nei confronti della stessa Regione.

Con tale provvedimento viene consentito ai debitori di estinguere il proprio debito nei confronti della Regione mediante un piano di rateizzazione fino a venti anni, a partire dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione del piano di rientro.



9

La società sta quindi predisponendo un nuovo piano industriale, con una situazione patrimoniale di fusione tra IMOF e MOF, redatta alla data del 30.6.2019, che prevede il piano di estinzione in 20 anni del debito da lodo nei confronti della Regione. Per contro, la Regione dovrebbe provvedere al pagamento, in tre anni, delle somme residue vantate dalla società per le migliori apportate sulla struttura regionale, per euro 12.934.000.

Il che porta a ritenere che la società possa superare le difficoltà finanziarie e possa quindi far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni."

Il Collegio sindacale IMOF conclude la sua relazione al bilancio d'esercizio 2018 con un parere negativo seppur in presenza della citata Legge Regionale n. 8 del 20 maggio 2019 così argomentando:

"E' evidente che al verificarsi di tali condizioni (che consentirebbero alla società di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità) e alla sottoscrizione dell'atto di fusione tra IMOF e MOF, verrebbero meno le criticità evidenziate, ma oggi purtroppo ancora presenti, in tema di continuità aziendale."

"Ne consegue che il parere dell'organo di controllo sul bilancio dell'anno 2018 non può che essere negativo sulla base della situazione economico finanziaria attuale, non potendo questo collegio tener conto dei pur probabili effetti benefici di atti che la Regione Lazio e la società, ad oggi, non hanno purtroppo ancora sottoscritto."

Ciò nonostante, questo Collegio rileva che successivamente al 12.07.2019, data di redazione da parte del Collegio sindacale IMOF della propria relazione, si sono manifestati fondamentali atti formali di volontà tra Regione, IMOF e MOF per la conclusione positiva del pluriennale contenzioso e l'attivazione del processo di fusione per incorporazione della IMOF S.c.p.a. nella MOF S.c.p.a. entro l'anno 2019 ed in particolare:

- **Il 02/08/2019 la Regione Lazio, con comunicazione Registro Ufficiale U. 0642051**, indirizzata alla IMOF e per conoscenza alla MOF a firma dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio dott.ssa Alessandra Sartore e del Direttore alla Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio" dott. Marco Marafini esprime in dettaglio la **proposta regionale per dare attuazione al Piano di rilancio e sviluppo del Mercato Ortofrutticolo di Fondi previsto dall'articolo 4 della Legge Regionale 24 novembre 2014 n. 12**, tra cui: il rimborso del debito IMOF per canoni di concessione a 20 anni a partire dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione alla rateizzazione del debito conformemente al dispositivo introdotto con la L.R. n.9 del 20.05.2019 e, nel contempo, il pagamento alla IMOF S.c.p.a. in tre anni delle somme residue delle migliori apportate sui beni regionali e procedere alla fusione dentro il 2019;
- **Il 07/08/2019 la IMOF S.c.p.a. con comunicazione prot. n.199** indirizzata alla Regione Lazio e per conoscenza alla MOF S.c.p.a. ha dichiarato l'**accettazione dei contenuti e degli adempimenti previsti nella proposta regionale del 02/08/2019**;
- **Il 09/08/2019 la MOF S.c.p.a. con comunicazione prot. n. 1689** indirizzata alla Regione Lazio e alla IMOF S.c.p.a. ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare il percorso attuativo predisposto dalla




10



Regione Lazio con nota del 02/08/2019, precisando che in ordine alla "rinuncia a tutti i contenziosi pendenti e a tutte le pretese, a qualsiasi titolo generatesi, risalenti al periodo anteriore alla accettazione della presente proposta" e segnatamente per: 1) Vertenze ex soci best service; 2) Fondo unico regionale – errata ripartizione annualità 2004-2005-2006 (ex Legge n.8/2002 art.77 e DGR 1454 del 08/112002, "l'effettiva rinuncia sarà possibile allorquando sarà trovata una soluzione alternativa condivisa".

Tali atti risultano di fondamentale importanza ai fini del recupero della stabilità finanziaria della società e quindi ai fini della continuità aziendale della società che avrebbero molto probabilmente fatto riconsiderare al Collegio sindacale IMOF, come anche dallo stesso evidenziato nella propria relazione, il proprio giudizio sul bilancio 2018 rispetto a quello emesso venendo meno le criticità evidenziate in tema di continuità aziendale.

Questo Collegio, considerato il quadro aziendale della MOF S.c.p.a. al 31 dicembre 2018, alla luce degli ultimi accadimenti suddetti che presumibilmente porterebbero ad una conclusione positiva dell'annosa vicenda legata ai contenziosi in essere con la Regione Lazio entro il corrente anno 2019, che consentirebbe alla MOF S.p.a. di disporre di quelle risorse finanziarie atte a scongiurare le problematiche connesse alla sua continuità aziendale nonché a garantire certezza per il futuro per la società, esprime un parere positivo sul bilancio d'esercizio 2018. Il Collegio evidenzia altresì all'Assemblea dei Soci, di tener conto che tale parere però, conformemente a quello già espresso nella relazione al bilancio dell'anno 2017, è condizionato e viene rilasciato sempreché, beninteso, subordinatamente si addivenga nei tempi e modi stabiliti nella suddetta nota regionale, alla sottoscrizione dell'accordo di sistemazione dei debiti e dei crediti nei confronti della Regione Lazio, che riporti definitivamente la società in equilibrio finanziario per consentirle di operare con continuità aziendale.

Fondi, 19/08/2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Di Cecca Salvatore – Presidente

Dott. De Leva Francesco – Sindaco effettivo

Rag. Vincenzo Capasso – Sindaco effettivo

